

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto  
e di Diritto Comparato

III

G

39

Inv- 3403

F-ANT. V.C. 66.4

REC 36851



L E  
LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL SIGNOR

D O M A T,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli,  
rettificata in varj luoghi

DAL DOTTOR

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

*Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili  
dello Statuto Veneto.*

---

TOMO QUARTO.

---



IN VENEZIA, MDCCXCIII.

---

APPRESSO GIACOMO STORTI.

*Con Licenza de' Superiori.*

LEGAL CIVIL

NEW YORK

OF THE CITY

D O M A T

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

OF THE CITY

L E  
**LEGGI CIVILI**  
 NEL LOR  
**ORDINE NATURALE**  
 LIBRO SECONDO.

*Degli obblighi, che si contraggono senza una  
 espressa convenzione.*

**N**el trattato delle leggi (1), abbiamo spiegata l'origine e la proprietà degli obblighi diversi, che la provvidenza ha introdotti nella società, per mantenerli il buon ordine; ed abbiamo procurato con quest'esame di scoprire i principj e lo spirito delle leggi relative a tali obblighi; poichè siccome Iddio ha reso necessario agli uomini lo stato sociale, acciò si applicassero ai doveri dell'amore reciproco, ordinato dalla legge scritta: così col mezzo degli obblighi rispettivi del loro stato, li mette a portata di corrispondere agli altri particolari doveri, che gli piace d'impor loro. Quindi dalla proprietà di questi differenti obblighi è necessario dedurre le rispettive loro regole, e sopra tutto le regole di quegli obblighi, che appartengono alle leggi civili.

Per procedere metodicamente nel dettaglio della materia delle leggi civili, ne abbiamo fatto un pia-

(1) Cap. 1. num. 2. Cap. 2. num. 3. Cap. 3. e 4.

no (1), in cui abbiamo distinte due specie di obblighi: quelli, che nascono dal reciproco consenso di due o più persone ne' contratti: e quelli che si formano senza il reciproco consenso, ma solo col consenso di colui che si obbliga, senza il consenso della persona che riceve l'obbligo, ed ancora senza il consenso di nessuna delle parti, ma per un puro effetto dell'ordine sociale. La seconda specie degli obblighi senza convenzione sarà la materia di questo secondo libro.

Colla sola lettura della tavola de' titoli di questo libro medesimo, sarà facile il distinguere gli obblighi che si formano col consenso di una sola delle parti, da quelli che sono indipendenti dal consenso di amendue.

Gli obblighi che si formano col solo consenso di colui che si obbliga, hanno questo rapporto cogli altri che si formano per via de' contratti, che fondandosi amendue sulla volontà delle persone, ve ne possono essere di quelli che siano contrarj alla giustizia, alle leggi o ai buoni costumi; ed in questo caso essi non impongono altro dovere, che quello di riparare il male cagionato. Ma gli obblighi che nascono dalle cause, che l'ordine della provvidenza fa nascere nella società, come sono le tutele, gl'impieghi pubblici, e quelli che nascono dai casi fortuiti, o dagli altri avvenimenti umani, senza l'opera nostra; tutti questi obblighi non possono contenere niente d'ingiusto, perchè la stessa mano divina che li fa nascere, è quella che ne addita i doveri. Pur troppo accade che quando questi officj sono laboriosi e sen-

(1) Nel trattato delle leggi, cap. 14.

za lucro, la maggior parte degli uomini li riguarda-  
no come un giogo duro, oneroso e contrario al loro  
interesse ed al loro gusto, e tentano tutte le vie per  
esentarsene impunemente; quando all' incontro è  
uno stretto dovere di riconoscere in essi la volontà  
divina, che per noi forma legge, ed adempirli colla  
fedeltà ed esattezza dovuta ad un comando divino.  
Tra tutti gli obblighi che si formano senza contrat-  
to, non ve n'è alcuno di maggiore importanza, che  
imponga maggiori doveri, e che esiga maggiore fe-  
deltà dell'obbligo de' tutori. Per questa ragione  
esso somministra un' ampia materia delle leggi civi-  
li; e per questa ragione medesima noi ne formeremo  
il primo titolo di questo secondo libro. Indi passe-  
remo alle altre materie secondo il loro ordine.

## T I T O L O I.

*De' Tutori.*

**I**nteressa egualmente la religione ed il buon ordine  
del governo, che coloro che restano privi del padre,  
prima di arrivare all'età in cui possano condursi da  
se medesimi, stiano sino al termine di questa età,  
sotto la condotta di una persona che facendo, per  
quanto è possibile, le veci di padre, abbia cura del-  
la loro educazione e de' loro beni. Le persone des-  
tinate a tale officio si chiamano tutori.

E' inutile lo spiegare in questo luogo quale sia l'e-  
tà che chiamasi minorità, e che dà luogo alla tute-  
la, e quanto essa duri; bastando il riassumere quan-  
to abbiain detto su questo proposito nel trattato del-

le leggi, cap. 11. num. 9; e nel titolo delle persone, sezione 8. artic. 16. e sezione 2. articoli. 8. e 9.

Le obbligazioni de' tutori appartengono alla classe di quelle che si formano senza contratto; perchè esse sono indipendenti dalla volontà di colui ch'è incaricato di tale officio, per un effetto delle leggi sociali, le quali non possono permettere, che gli orfani siano lasciati in abbandono. Questo dovere pertanto prima di tutti per ordine di natura appartiene ai parenti più prossimi; non solo perchè questa prossimità di parentela obbliga costoro in una maniera più stretta, ma ancora perchè la cura de' beni de' minori appartiene a coloro, che hanno il dritto di succedere ai medesimi. Costoro dunque debbono prima di tutti destinarsi a tale officio, quando non alleghino una legittima causa per esentarsene, o pure non siano capaci ad adempiere ai doveri della tutela.

Siccome il tutore è obbligato, anche senza il concorso della sua volontà, ad addossarsi la cura de' beni e della persona del minore; così il minore all'incontro è obbligato reciprocamente con il tutore di ratificare, allorchè sarà divenuto maggiore, tutto quello che il tutore avrà operato rettamente, e di abbonargli tutte le spese che avrà fatte giustificatamente. Quindi è, che la tutela forma una obbligazione reciproca tra il tutore ed il minore, come se fra di loro fosse interceduto un vero contratto; e per questa ragione il dritto romano chiama la tutela un *quasi-contratto*, vale a dire simile

all' obbligazione che si forma fra due contraenti (1).

Prima di spiegare le regole della tutela, è necessario rimarcare alcune differenze tra il nostro dritto municipale ed il dritto romano; altrimenti nascerebbe imbarazzo sull'applicazioni delle leggi, che saranno da noi riportate.

Prima differenza: il dritto romano dava i tutori ai soli impuberi e non agli adulti, e la pubertà era il termine della tutela. In ordine poi agli adulti sino all'età di anni venticinque (ch'è il termine della piena età maggiore) si davano loro i curatori, e ciò in due soli casi: l'uno quando veniva dimandato da essi medesimi (2); l'altro quando veniva dimandato da taluno che doveva fare con essi qualche contratto o a fine di poter esercitare quelle azioni che avevano contro i minori (3). Il tutore pertanto era libero dal suo ufficio per la pubertà del minore, e non poteva esser costretto ad accettare l'altro ufficio di curatore (4). Solamente sul terminare della tutela, doveva avvertire il minore della necessità che questo aveva di farsi deputare un curatore, e se aveva nelle mani affari non ultimati,

(1) Ved. la L. 5. §. 1. ff. de obligat. & act., ed il §. 2. Instit. de obligat. quæ ex contrah. &c. Vedete in questi luoghi medesimi le altre specie de' quasi-contratti tra i coeredi, tra l'erede ed il legatario, tra i procuratori di un'assente, e tra quelli che possiedono qualche cosa in comune, senza un formale contratto; come pure tra colui che riceve una cosa non dovuta, e l'altro che ha il dritto di ripeterla. Ciascuna di queste materie sarà trattata a suo luogo.

(2) §. 2. Instit. de curat.

(3) D. §. 2 e L. 2. §. 3 ff. qui petant. Tutor L. 1. C. eod.

(4) L. 20 Cod. de excus. Tutor.

doveva continuare a prenderne cura, finchè si fosse deputato un curatore in suo luogo (1). All'incontro in Francia la tutela dura sino a venticinque anni compiuti, perchè questa è l'età in cui, a similitudine del dritto romano, viene una persona riputata capace di qualunque sorte di obbligazioni, senza speranza di essere restituita *in integrum* in grazia dell'età. In questo titolo pertanto ci serviremo della parola tutore, tanto parlandosi degli impuberi, quanto parlandosi degli adulti, sebbene le leggi che riporteremo, debbano intendersi nel senso in cui parla il dritto romano.

Seconda differenza: nel dritto romano vi era una determinata classe di persone, chiamate specialmente alla tutela e preferite a tutte le altre; come colui ch'era stato nominato dal padre nel testamento, ed in mancanza di questa nomina, i parenti più prossimi (2). Nel caso poi che vi fossero più parenti in egual grado, erano tutti egualmente chiamati alla tutela. All'incontro in Francia si consuma di chiamare tutt' i parenti avanti il giudice che presiede alle tutele, e da esso si nomina un tutore, senza attendersi in conto alcuno nè la nomina fatta dal padre, nè l'ordine della parentela; ma i parenti hanno la libertà di fare un'altra scelta, se lo credono conveniente. La quale libertà non solo ha luogo nel caso, in cui i parenti, più prossimi alla tutela dovessero esserne esentati o per la loro in-

(1) L. 5. §. 5. ff. de admin. &c. L. unie. C. ut caus. post. pub. adit. tut.

(2) L. 1. ff. de testam. §. 1, Instir. de legit. agnat. tut. L. 7. §. 6. ff. de legis. tutel. Novell. 118. V. l'articolo 8. della 122. 1.

capacità o per qualche scusa legittima, ma molte volte ha esentati anche i parenti, sforniti di legittima scusa; il che fa che si dica, che in Francia le tutele sono dative. Questo sistema è fondato sopra un principio di equità; perchè può realmente accadere, che il parente più prossimo non abbia scusa sufficiente, e che intanto non abbia le qualità necessarie per quest'ufficio. Per altro tale libertà degenera sovente in abuso; il che accade quando i parenti più prossimi, avendo minor premura per i vantaggi del pupillo, che per il proprio comodo nell'esentarsi dalla tutela, impegnano colle loro brighe i parenti più remoti ad assumere tale ufficio. Tale abuso meriterebbe provvedimento.

La terza differenza consiste nella maniera con cui si destinano i tutori. In Roma non vi erano uffiziali pubblici, che esercitassero quelle funzioni, che nel regno di Francia si esercitano dai procuratori del re. Quindi era necessario che le madri de' minori, o i loro parenti, i loro amici, i loro liberti dimandassero a nome de' minori il tutore ai magistrati (1). All'incontro in Francia appartiene ai procuratori del re, ed a que' ministri che n'esercitano le funzioni ne' tribunali baronali, di provvedere i tutori ai minori; e le madri o i parenti, che vegliano sulla condotta del minore, possono farvi provvedere col ministero di questi ufficiali.

Le altre differenze che possono esservi tra il dritto romano, e le nostre costumanze saranno rilevate ne' luoghi rispettivi, nè vi è bisogno di farne qui parola.

(1) Nel ff. Tit. qui pos. tutor.

## S E Z I O N E I.

De' tutori , e della loro elezione .

## S O M M A R I O (1),

1. Definizione della tutela .
2. Durata della tutela .
3. Tutela a' più prossimi , se non vi sia cosa in contrario .
4. Tutore eletto dal padre o dalla madre .
5. Uno o più tutori .
- \* 6. Se possa darsi il tutore ad un assente .
- \* 7. Se possa darsi il tutore ad alcuno per forza .
- \* 8. Ad un muto .
- \* 9. Ad un sordo .
10. Tutori onorarij .
11. I tutori debbono essere confermati dal giudice .
12. Tutori senza cauzione o colla cauzione .
13. Preferenza di chi dà cauzione .
14. Il padre e l'avo tutori .
15. Chi può esser tutore .
16. Giuramento del tutore .

**I**l tutore è quello cui si commette la cura della persona e de' beni del minore o del pupillo . Ques-

(1) L'asterisco \* indica gli articoli aggiunti da M. de Jouy ; giacchè si è creduto più comodo per il lettore di contraddistingerli in questa forma , piuttosto che formare una tavola separata, come si è fatto ne' precedenti volumi .

ta carica chiamasi tutela (1), cioè l'obbligo di prender questa cura (2).

2. Il minore è quello che non ha ancora compiti venticinque anni (3). Coloro che si trovano sotto di questa età nella morte de' loro genitori, sono nello stato che chiamasi minorità, e sono messi in tutela finchè essa dura (4).

3. Sebbene sia cosa naturale eleggere per la tutela di un minore il suo più prossimo erede (5); nondimeno spesso accadendo che i più prossimi siano incapaci di essere tutori, o che abbiano legittime scuse per esentarsi, possono eleggersi per tutori i pa-

(1) Appellantur tutores quasi tutores, atque defensores. §. 2. *ins. de tutel. l. 1. §. 1. ff. cod.*

(2) Est tutela, ut Servius definivit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem se defendere nequit, jure civili data, ac permessa. Tutores autem sunt, qui eam vim ac potestatem habent. §. 1. & 2. *ins. de tut. l. 1. ff. cod. d. l. §. 1.* Tutor personæ non rei datur. *L. 14. ff. de test. tut.* Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli præponatur. *L. 12. §. 3. ff. de adm. & per tut.*

(3) Minorem autem viginti quinque annis natu. Videndum est, an etiam diem natalis sui adhuc diximus, an horam qua natus est; ut si captus sit, restituatur, cum nondum compleverit: & ita erit dicendum, ut a momento in momentum tempus spectetur. Proinde & si bissexto natus est, sive priore, sive posteriore die Celsus scribit, nihil referre, nam id biduum pro uno habetur, & posterior dies Kalendarum intercalatur. *l. 3. §. 3. ff. de minor.* V. sul Bisesto l' articolo 20 della sez. 2. della rescissione.

(4) Masculi puberes, & femina viripotentes usque ad vigesimum quintum annum completum curatores accipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc tamen ejus ætatis sunt, ut sua negotia tueri non possint. *Ins. de curat.* V. la nota nella preparazione di questo titolo, sulla differenza degl' impuberi e degli adulti, e sulla durata della tutela.

(5) Legitimæ tutelæ lege duodecim tabularum agnatis delatæ sunt, & consanguineis, id est, iis qui ad legitimam hereditatem admitti possunt: hoc summa providentia, ut qui sperant hanc successionem, lidem tuerentur bona, ne dilapidarentur. *l. 1. ff. de leg. tut.*

renti più lontani (1); ed in mancanza di parenti, gli amici, e quando non vi fossero nè parenti nè amici capaci di esser tutori, o che questi avessero una legittima scusa, si può eleggere anche un estraneo. E se nel luogo del domicilio del pupillo non vi fosse persona adattata ad esser tutore, si può eleggerne una ne' luoghi vicini (2).

4. I padri (3), e le madri (4), possono eleggere tutori per i loro figli minori. Ma sebbene la loro scelta faccia presumere la capacità e la solvibilità della persona eletta, si potrà tuttavia fare un'altra elezione, quando vi sia una giusta causa; poichè può avvenire, o che il padre abbia malamente scelto, o che sia sopraggiunto qualche cambiamento, tanto ne' costumi, quanto ne' beni di colui ch'è stato scelto (5).

(1) *Interdum alibi est hereditas, alibi tutela; ut puta, si sit consanguinea pupillo: nam hereditas quidem ad agnatam pertinet; tutela autem ad agnatum. l. 1. §. 1. ff. de leg. tut.*

(2) Si, quando desint in civitate ex qua pupilli oriundi sunt qui idonei videantur esse tutores, officium sit magistratum inquirere ex vicinis civitatibus honestissimum quemque, & nomina praesidi provinciae mittere, non ipsos arbitrium dandi sibi vindicare. *l. 24. ff. de tut. & cur. datis l. 1. §. 10. ff. de mag. conv.* Quaro an non ejusdem civitatis cives testamento quis tutores dare possit? Paulus respondit, posse. *l. 32. ff. de testam. tut. V. l'artic. 24 della sez. 7.*

(3) *Lege duodecim tabularum permissum est parentibus, liberis suis sive feminini, sive masculini sexus, si modo in potestate sint, tutores testamento dare. l. 4. §. 1. cod.*

(4) *Sed & inquire in eum, cui matris testamento datus est tutor, oportebit. l. 4. §. 1. cod.*

(5) *Utilitatem pupillorum praetor sequitur, non scripturam testamenti, vel codicillorum. Nam patris voluntatem praetor ita accipere debet, si non fuit gnarus scilicet eorum quae ipse praetor de tutore comperta habet. l. 10. ff. de cons. tut.* Quamvis autem ei potissimum se tutelam commissurum praetor dicat, cui testator delegavit, attamen nonnunquam ab hoc recedet: ut puta, si potes

5. Si può per un sol minore eleggere uno o più tutori, se la sua condizione e l' estensione de' suoi beni richieggano, che l' amministrazione sia in mano a più persone (1). I tutori poi o esercitano in solido tutta la tutela, o ciascuno amministra ciò che separatamente è stato commesso al suo ufficio, secondo la regola che a suo luogo sarà spiegata (2).

6. Non è necessario che il minore o il pupillo al quale si assegna il tutore, sia presente nell' atto dell' elezione; ma può darsi il tutore ad un assente (3).

7. Può darsi il tutore ad un minore, ancorchè egli ripugni (4).

8. I minori, che alla debolezza dell' età aggiungono qualche malattia personale, che accresca sempre più la loro incapacità a trattare i loro affari, hanno più degli altri bisogno de' tutori; nè può il giudice dispensarsi dal dar loro il tutore col prete-

minus penso consilio hoc fecit: forte minor viginti quinque annis: vel eo tempore fecit, quo iste tutor bonæ vitæ vel frugis videbatur, deinde postea idem cœpit male conversari, ignorante testatore: vel si contemplatione facultatûm ejus res ei commissa est, quibus postea exutus est. l. 3. §. 3. ff. de adm. & per tut.

(1) Simul plures tutores dari possunt. l. simul 23. ff. de tut. & cur.

(2) Pupillo qui tam Romæ quam in provincia facultates habet, rerum quæ sunt Romæ, præter provincialium, præses, tutorem dare potest. l. 27 ff. de tut. & cur. dat. l. 3 ff. de adm. & per tut. d. l. §. 1 l. 24 §. 1 cod.

V. l'artic. 23 della sez. 3.

(3) Illud semper constitit præsidem posse tutorem dare tam absentem quam præsentem, & tam præsentem quam absentem. l. illud 5 ff. de tut. & cur.

(4) Nec non ignorantibus & invito, l. nec non 6 ff. de tutoribus & curatoribus.

sto di tali malattie. Un muto adunque deve esser messo sotto il tutore (1).

9. Per la medesima ragione devesi dare il tutore ad un minore sordo (2).

10. Oltre i tutori che comunemente si danno a' minori di ogni condizione per esercitare la tutela, si nominano talvolta altri tutori, che chiamansi onorarij, per le tutele che lo meritano. Il lor officio è d'invigilare sull'amministrazione di coloro che hanno il maneggio degli affari, e di consigliarli; e per distinguerli da quelli che amministrano, si dà a quest'ultimi il nome di tutori onorarij (3).

11. Tutti i tutori, nominati dal padre o dalla madre del minore, o chiamati per la loro prossimità, o in altra maniera eletti, debbono esser confermati dal giudice della tutela, il quale trovasi nel luogo del domicilio del minore (4).

(1) Muto itemque mutus impuberibus tutorem dari posse verum est, sed an auctoritas eis accomodari possit, dubitatur. Et si potest tacenti, & muto potest, est autem verius, ut Julianus libro vigesimo primo Digestorum scripsit, etiam tacentibus auctoritatem posse accomodare l. muto 6. in principio, ff. de tutelis.

V. la legge nec mandante 2 §. furioso 3 ff. de tutor. & curat. citata sull'art. seguente.

(2) Surdo impuberi poterit tutor dari. l. muto 6. §. surdo 2. ff. de tutelis.

Furioso & furiosus, & muto & surdo tutor vel curator a patre vel praeide dari poterit. l. nec mandante 2 §. furioso 3 ff. de tutor. & curat.

(3) Sunt quidam tutores qui honorarii appellantur. . . Sunt qui ad hoc dantur ut gerant. l. 14 §. 1 ff. de sol. & lib. l. 26 §. 1 ff. de test. tut. l. 3 §. 2 ff. de adm. & per tut. Ceteri igitur tutores non administrabunt; sed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus. . . dati sunt quasi observatores actus ejus qui gessit & custodes. l. 3 §. 2 ff. de adm. & per tut. V. l' articolo 31 della sez. 3.

(4) Magistratus ejus civitatis unde filii tui originem per con-

12. L'elezione de' tutori può farsi in due maniere, per quel che riguarda la sicurezza de' beni de' minori. Una, quando gli elettori si rendono certi che tutti i tutori possono pagare, senza obbligarli a dar sicurtà: l'altra, quando i tutori non sono ammessi alla tutela, se non dando sicurtà (1). Il che ha luogo soltanto riguardo a quelli, i quali vogliono accettar la tutela con questa condizione.

13. Se fra più persone che possono essere elette tutori, uno esibisca il fidejussore, questi sarà preferito (2), qualora non vi fosse ragione di preferirne un altro, per i costumi, o per altre cause.

14. Il padre ha l'amministrazione de' beni de' suoi figli, ed a questo riguardo fa le veci di lor tutore legittimo (3).

*ditionem patris ducunt, vel ubi eorum sunt facultates, tutores vel curatores his quam primum secundum formam perpetuam dare curabunt. l. un. C. ubi per tut. V. tot. tit. ff. de confirm. tutor. & tit. inst. de Adil. tut. V. l. ult. §. 1 & 2 C. de adm. int. ove si parla del consenso de' parenti sulla elezione di un curatore per una lite.*

(1) ( *Legitimos tutores* ) cogi satisfacere certum est. *l. 5. §. 1 ff. de tut.* Nonnunquam satisfactio ab eis non petitur. *D. l. 1. §. 3.* Questi testi non riguardavano che i tutori chiamati per la prossimità. Poichè i tutori eletti col testamento del padre, non erano obbligati a dar cauzione. *L. 17 ff. de test. tut.*

(2) Non omnino autem is qui satisfacit preferendus est: quid enim si suspecta persona sit, vel turpis, cui tutela committi, nec cum satisfactione debeat? . . . . Nec satis non dantes temere repelluntur quia plerumque bene probati & idonei atque honesti tutores, etiam si satis non dent, non debent rejici. Quinimo nec jubendi sunt satisfacere. *l. 17 §. 1 ff. de test. tut.* Fides inquisitionis pro vinculo cedet cautionis. *l. 13 in fine ff. de tut. & cur. dat.* Cum reliquis oportet magistrarum & mores creandorum investigare. Neque facultates enim, neque dignitas ita sufficiens est ad fidem, ut bona electio, vel voluntas, & benigni mores. *l. 21 §. 5 ff. cod. V. Partic. 30 della sez. 3.*

(3) Si superstitie patre per emancipationem tui juris effecta,

15. Si può eleggere per tutore ogni persona, in cui non si trovi incapacità o legittima scusa (1). Bisogna soltanto sapere chi sieno quelli che dalle leggi son dichiarati incapaci o esenti dalla tutela; il che sarà trattato nella sezione settima.

16. Il tutore eletto giura innanzi al giudice di bene esercitare il suo ufficio, e di procurare in ogni cosa il vantaggio del minore (2).

## SEZIONE II.

### *Delle facoltà del tutore.*

**S**ulla sezione presente e su quella che siegue bisogna osservare in generale, che l'ufficio del tutore abbracciando tutto ciò che riguarda la cura della persona e l'amministrazione de' beni del pupillo, esso contiene tutti que' diversi obblighi, che nascono necessariamente da tutti gli accidenti che possono insorgere in mezzo a questa molteplicità d'incomben-  
te.

matri successisti, rebusque tuis per legitimum tutorem patrem, eundemque manumissorem administratis, &c. l. 5 C. de dolo. Inst. de leg. per tut. Quis enim talis affectus extraneus inveniat, ut vincat paternum? vel cui alii credendum est res liberorum gubernandas parentibus derelictis. l. 7 C. de Cur. fur. V. l'artic. 5 della sez. 1 del titolo de' curatori.

(1) Dicendum primum est quos creati non oportet. l. 1 §. ff. de excus.

(2) Volumus, dum celebratur decretum quod tradit curam ei qui ad eam accedit, etiam iusjurandum eum dicere, sacrosancta Dei evangelia tangentem, quia per omnem pergens viam, utilitatem adolescentis ager. Novell. 72 c. ult. v. l. 7 §. 5 C. de cur. fur. V. l'artic. 1 della sez. 2 de' curatori.

ze. Ciò distingue la tutela dagli altri obblighi particolari, derivanti, per esempio, da un contratto di vendita, di locazione, di mutuo ed altri simili. Imperocchè tutti questi contratti hanno i loro obblighi particolari, che si limitano alla natura de' contratti medesimi. Ma la diversità di tanti oggetti compresi nell' amministrazione del tutore, lo soggetta ad una obbligazione generale ed indefinita (1). In questa e nella seguente sezione, si spiegheranno le regole che riguardano l'amministrazione del tutore, i suoi obblighi e l'autorità che gli dà la legge.

Inoltre è necessario avvertire gli usi che vi sono in Francia per ciò che riguarda le facoltà e gli obblighi del tutore, la maniera di educare il pupillo, l'impiego del suo denaro, il regolamento de' suoi affari, le spese di ogni specie, e tutto quello che merita regolamento nell' ufficio della tutela e che può soggiacere a qualche difficoltà. L' uso di Francia porta che il tutore sia nominato da' parenti del pupillo, o da altre persone, delle quali deve egli prendere il parere, e seguire i consigli; e su i pareri e sulle deliberazioni di queste tali persone si esamina la condotta del tutore, e se gli abbonano o rigettano le spese che soggiacciono a qualche difficoltà.

Per le cose poi di maggiore importanza, come sa-

(1) ( *Bona fidei judicia* ) sive generalia sunt, veluti pro socio; *negociorum gestorum* ( tutela ); sive specialia, veluti mandati, commodati depositi. *L. 38 ff. depos.* V. l'art. ultimo della sez. I della società.

rebbe per il matrimonio del minore o della minore, per l'alienazione de' loro stabili, e per altri affari di questa natura, si fa un congresso avanti il giudice, ed in questo tutte le suddette persone, o almeno il maggior numero de' parenti propongono il loro sentimento, il quale deve servire di norma al tutore. Nel diritto romano è cosa manifesta, che in certi casi il magistrato *ex officio* richiedeva il sentimento de' parenti, come per regolare l'educazione del pupillo, per alienare i suoi fondi, o per risolvere qualche grave difficoltà (1); e nella raccolta di Giustiniano si trova l'esempio di un consiglio dato al tutore dal padre del pupillo (2). Ma in Francia in ciò che riguarda il consiglio che deve prendere il tutore, si tiene un metodo differente; perchè questo consiglio abbraccia generalmente tutti gli affari della sua amministrazione. Quindi le regole che saranno riportate da noi circa le facoltà del tutore, debbono intendersi secondo quest'uso di Francia.

## SOMMARIO.

1. *Officio del tutore.*
2. *Autorità del tutore.*
3. *Spese che può fare il tutore.*
4. *Spese che non può fare.*
5. *Amministrazione degli affari.*

(1) L. 1 Cod. ubi pupilli educ. &c. L. 5 §. 11 ff. de reb. est. qui sub tutel.

(2) L. 5 §. 2 ff. de admin. per tut.

6. Estensione e limiti dell'autorità del tutore.
7. Del tutore che abusa della sua autorità.
8. Se il padre abbia voluto che il tutore si regolasse col consiglio della madre.
9. Come il tutore agisca.
10. Effetto dell'autorità del tutore.
- \* 11. L'autorità del tutore è necessaria per la validità de' contratti tra i pupilli.
- \* 12. Tutore cieco.
- \* 13. Se il tutore possa essere forzato ad autorizzare il suo pupillo.
- \* 14. Quando vi sono molti tutori, se sia sufficiente l'autorità di un solo.
- \* 15. Se sia necessaria l'autorità del tutore nelle obbligazioni condizionate.
16. Restituzione in integrum non ostante l'autorità del tutore.
17. Lite del tutore contro il suo pupillo.
18. Il tutore non può accettare una cessione contro il suo pupillo.

1. Essendo il tutore eletto per far le veci di padre al pupillo, questo officio comprende due obbligazioni generali: l'una per la condotta e per l'educazione della sua persona: l'altra per l'amministrazione e per la cura de' suoi beni. Perciò le leggi danno al tutore il potere e l'autorità necessaria per i suoi officj (1), e l'obbligano altresì di valer-

(1) Tutela est vis ac potestas ad tuendum eum, qui propter aetatem se defendere nequit. l. 1 ff. de tut. §. 1 ins. sed.

sene con quella esattezza e fedeltà che richiede tal ministero (1).

2. Il potere e l'autorità del tutore si estende a tutto ciò che può esser necessario per il buon uso della sua amministrazione; e le leggi considerandolo come un padre di famiglia, gli danno anche il nome di padrone, ma solamente per amministrare da buon padre di famiglia, e col peso di render conto dell'uso che avrà fatto dell'autorità confidatagli (2).

3. Il tutore può fare tutte le spese necessarie, utili ed oneste, per gli affari, per le riparazioni, per le liti, per li viaggi e per altre cose simili, secondo la qualità de' beni, la natura degli affari e le altre circostanze. Nel dubbio poi dell'utilità o della necessità delle spese, le farà stabilire dal giudice (3). Ma le spese non possono eccedere le rendi-

(1) V. le regole di questa sez. e le due seguenti.

(2) Generaliter quotiescumque non sit nomine pupilli, quod quis pater-familias idoneus facit, non videtur defendi. l. 10 ff. de adm. & per tut. Tutor qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domini loco haberi debet l. 27 ff. de adm. & per tut. l. 157 ff. de reg. jur. Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur, cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat. l. 7 §. 3 ff. pro emy.

(3) Sumptus in pupillum tantum necessario & ex justis, honestisque causis iudici qui super ea re cogniturus est, si probabuntur facti, accepto ferentur; etiam si praetoris decretum, de dan-  
dis eis non sit interpositum. Id namque quod a tutoribus, sive curatoribus bona fide erogatur, potius iustitia quam aliena auctoritate firmatur. l. 3 C. de adm. tut. Idem sumptus litis tutor reputabit, & viatica, si ex officio necesse habuit aliquo excurrere, vel proficisci. l. 1 §. 2 ff. de tut. & rat. dist. l. 1 §. 4 ff. de cont. tut. & ut, act.

te, fuori che nel caso di qualche gran necessità per il vantaggio del pupillo (1).

4. Il tutore deve aver cura degli affari del pupillo del pari che de' proprj. Se faccia spese inette o inutili, non può domandare che il pupillo sia tenuto ad approvarle nel readimento de' conti della tutela. Quindi se un tutore facesse donativi di nozze alla madre del suo pupillo, questa spesa non sarebbe approvata, perchè è una spesa inutile (2). Non sarebbe lo stesso degli alimenti che il tutore avesse somministrato alla madre del pupillo. Questa spesa sarebbe approvata nel suo conto, qualora la madre si trovasse in uno stato indigente, e se il pupillo avesse una rendita sufficiente per somministrare questi alimenti, poichè bisogna che concorrano queste due circostanze (3).

5. L'amministrazione del tutore estendesi a tutto ciò ch' è necessario o utile al pupillo. Quindi può pagare i debiti che son liquidi, adempire ai pesi, esigere i crediti, fare le riparazioni necessarie. Ma

(1) Quid ergo si plus in eum impendit, quam sit in facultatibus, videamus, an possit hoc consequi? & Labeo scribit, posse. Sic tamen accipiendum est, si expedit pupillo ita tutelam administrari: ceterum si non expedit, dicendum est absolvi pupillum oportere; neque enim in hoc administrantur tutelæ, ut mergantur pupilli. Judex igitur qui contrario judicio cognoscit, utilitatem pupilli spectabit, & an tutor ex officio sumptus fecerit. l. 3 ff. de contr. tut. & ut. att. V. i due articoli seguenti.

(2) Si munus nuptiale matri pupilli miserit, non eum pupillo imputaturum Labeo scripsit, nec per quam necessaria est ista munusculatio. l. prima, §. sed si 5. ff. de tut. & rationibus disc.

(3) Si matrem pupilli aluit tutor, putat Labeo imputare eum posse; sed & verius, non nisi per quam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli. Utrumque igitur concurrere oportet ut & mater egena sit, & filius in facultatibus positus, l. prima, §. præterea 4 ff. de tut. & rat. disc.

non può alienare gli stabili del pupillo, se non per cause necessarie; come per pagar debiti, se sieno urgenti o onerosi, e solamente quando i danari, le rendite, i crediti ed i beni mobili non bastano. In questo caso l'alienazione si fa con cognizione di causa, col consenso de' parenti, dopo che il tutore ha fatto vedere lo stato de' beni con un conto sommario, e dopo che la vendita è stata ordinata dal giudice, con osservare le forme prescritte per queste sorte di vendite (1).

6. Il tutore può render migliore la condizione del pupillo, può accettare le donazioni che non sieno di peso, può transigere in guisa che se il pupillo sia creditore, conservi il suo credito, e se sia debitore, trovi il suo vantaggio, o colla diminuzione del debito o colla facilità del pagamento. Ma non può donare i beni del pupillo, nè transigere colla perdi-

(1) Tutor qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domini loco haberi debet. l. 27 ff. de adm. & per tut. Tutoribus recte solvi. l. 14 §. 1 ff. de sol. l. 46 §. ult. ff. de adm. & per tut. Minorum possessionis venditio, per procuratorem, delato ad prætorem vel præsidem provincie libello, fieri non potuit: cum ea res confici recte aliter non possit, nisi apud æta, causis probatis quæ venditionis necessitatem inferant, decretum solemniter interponatur. l. 6 C. de præd. & ab reb. min. Gre. l. 1 §. 2 ff. de reb. cor. qui sub. tut. l. 11 cod. In primis hoc convenit executore, an aliunde possit pecunia ad extenuandum res alienum expediri. Quæritur ergo debet, an pecuniam pupillus habeat, vel in numerato, vel in nominibus quæ conventi possunt, vel in fructibus conditis, vel etiam in reddituum spe atque obventionum. Item requirat, num aliz res sint præter prædia, quæ distrahi possunt, ex quorum pretio æri alieno satisfieri possit. Si igitur deprehenderit non posse aliunde exolveri, quam ex prædiorum distractione, tunc permittit distrahi, si modo urgeat creditor, aut usuratum modus parendum æri alieno suadeat. l. 5 §. 9 ff. de reb. cor. qui sub. tut. Requirit ergo necessarios pupilli. . . jubere debet edi rationes. Idemque synopsis banorum pupillarium. D. l. 5 §. 11. V. l'attic. 24 e i seguenti della sez. 2 delle rescissioni.

ta o colla diminuzione di qualche diritto; nè imporre nuovi pesi, come servitù ne' fondi; nè intentare o sostenere liti dannose; nè dare il giuramento ad un debitore, purchè non fosse impossibile di assicurare altrimenti il credito del pupillo e non vi fosse altro mezzo che questo; e non può finalmente in niente deteriorare la condizione del suo pupillo (1).

7. Se il tutore abusi della sua autorità tanto dolosamente, quanto colposamente, ne sarà responsabile. Come se manchi di prender consiglio in un affare che lo merita, se faccia qualche cattivo acquisto, se intenti o sostenga una lite dannosa (2).

8. Se il padre del pupillo avesse ordinato che il tutore si regolasse col consiglio della madre del pupillo medesimo, e che in questa maniera resterebbe

(1) Tutoribus concessum est a debitoribus pupilli pecuniam exigere, ut ipso jure liberentur: non etiam donare, vel etiam diminuendi causa cum his transigere. Et ideo cum qui minus tutori solvit, a pupillo in reliquum conveniri posse. l. 46 §. ul. de adm. & per. tut. Tutor ad utilitatem pupilli & novare & rem in judicium deducere potest. Donationes autem ab eo factæ, pupillo non nocent. l. 22 eod. Simili modo dici potest nec servitutem imponi posse feudo pupilli vel adolescentis, nec servitutem remitti. l. 3. §. 5 ff. de red. cor. q. s. t. Non est ignotum tutores vel curatores adolescentium, si nomine pupillorum vel adutorum scientes calumniosas instituant, actiones eo nomine condemnari oportere. l. 6 C. de adm. tut. Tutor pupilli, omnibus probationibus aliis deficientibus, iurjurandum deferens audiendus est: quandoque enim pupillo denegabitur actio. l. 35 ff. de iurejur. V. l. 17 §. 1 & 2 eod. V. l'articolo 5 della sezione 2 delle convenzioni. V. poco appresso l'articolo 10. V. l'articolo 2 della sezione 2 delle innovazioni.

(2) Competet adversus tutores tutela actio, si male contraxerint: hoc est si pradia comparaverint non idonea, per sordes, aut gratiam. l. 7 §. 2 ff. de adm. & per. tut. l. 57 eod. Si nomine pupillorum vel adutorum scientes calumniosas instituant actiones, eo nomine condemnari oportere. l. 6. C. eod. V. l'art. 9 e l'art. 11 della sez. 3.

discaricato dell'evento, non lascerà d'esser tenuto a quel che si troverà malamente amministrato con questo consiglio stesso, qualora fosse imprudente; ma se il consiglio fosse ragionevole, non potrà essere niente imputato al tutore per averlo seguitato (1).

9. Il tutore esercita la sua autorità per gli affari del pupillo in due maniere; l'una coll'autorizzare quel che fa il suo pupillo presente; l'altra coll'agire come tutore, sia o no presente il pupillo: ed in amendue questi casi è responsabile di ciò che autorizza, e di ciò che fa (2).

10. Il potere e l'autorità del tutore hanno questo effetto, che tutto quel che amministra è considerato come il fatto proprio del pupillo; o che si obblighi per lui come suo tutore, o che altri si obblighino verso di lui, o che ottenga condanne dal giudice, o che sia egli condannato, il pupillo è quello che diviene il creditore o il debitore, e le obbligazioni e le condanne hanno il pieno effetto in favore o contro di lui (3).

(1) Patet tutelam filiorum consilio matris geri mandavit, & eo nomine tutores liberavit: non idcirco minus officium tutorum integrum erit; sed viris bonis conveniet salubre consilium matris admittere. Tametsi neque liberatio tutoris, neque voluntas patris, aut intercessio matris tutoris officium infringat. l. 5 §. 8 ff. de adm. & per tut.

(2) Sufficit tutoribus ad plenam defensionem, sive ipsi iudicium suscipiant, sive pupillus, ipsis auctoribus. l. 1 §. 2 ff. de adm. & per tut. V. d. l. §. 1 & 4. V. Part. 11 della Sez. 1.

(3) Si tutor condemnavit, sive ipse condemnatus est, pupillo & in pupillum potius actio iudicati datur. l. 2 ff. de adm. & per. tut. l. 7 ff. quand. ex fact. tut. Si in rem minoris pecunia profecta sit, quæ curatoris vel tutoris ejus, nomine minoris mutuo data est, merito personalis in eundem minorem actio danda est. l. 3 C. quando ex fact. tut. Tutor qui & coheres pupillo erat, eum conveniretur fideicommissi nomine in solidum ipse cavet.

11. Il pupillo è talmente sotto la potestà del tutore, che non può obbligarsi senza la sua autorità. Ma siccome l'autorità del tutore tende solo al vantaggio del pupillo, perciò le obbligazioni che un terzo ha contratto con il pupillo sono valide, quantunque abbia questi agito senza l'autorità del tutore (1).

12. Le infermità del tutore non possono servire di pretesto per render valida l'obbligazione, contratta da un pupillo senza l'autorità del tutore. Poichè non potendo egli contrattare senza l'autorità di un tutore, non può acquistare questa capacità colle infermità del tutore. Se il tutore sia in tale stato di malattia che gli sia impossibile di attendere agli affari del pupillo, bisogna eleggerne un altro in suo luogo. Se il tutore fosse cieco potrebbe autorizzare il pupillo; poichè la cecità non lo rende incapace di tale officio (2).

13. Un tutore non può essere sforzato ad autorizzare il pupillo. Tuttavia se il suo rifiuto di autorizzarlo avesse cagionato qualche pregiudizio, sarà egli garante della perdita patita dal pupillo (3).

*Quæsitum est, an in adultum pupillum pro parte danda sit utilis actio? respondit dandum. l. 2 ff. quando ex fac. tut. V. l'art. 16 di questa sez.*

(1) Pupillus vendendo sine tutoris auctoritate non obligatur; sed nec in emendo, nisi in quantum locupletior factus est. l. pupillus c. 9. 1 ff. de aut. & cont. tut.

Obligari ex omni contractu pupillus sine tutoris auctoritate non potest; acquirere autem sibi stipulando, & per traditionem accipiendo, etiam sine tutoris auctoritate potest. l. obligari c. in principio, ff. de aut. & cont. tut.

(2) Etiam si tutor cæcus factus sit, autor fieri potest. l. etiam 16 ff. de aut. & cont. tut.

(3) Si tutor pupillo noluit autor fieri, non debet eum prator cogere, primum, quia iniquum est, etiam si non expedit pupil-

14. Quando vi sono molti tutori, basta l'autorità di un solo (1).

15. L'autorità del tutore non è meno necessaria per le obbligazioni condizionate, che per le obbligazioni pure e semplici (2).

16. Trovandosi il pupillo pregiudicato in ciò che il tutore ha trattato, anche di buona fede, o unitamente con lui, o senza di lui, l'autorità del tutore non impedisce che non possa il pupillo esserne indennizzato (3), secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle restituzioni *in integrum*. Poichè il tutore ha soltanto l'autorità di conservare i beni del pupillo, non di pregiudicarlo.

17. Se il tutore avesse qualche pretensione contro il suo pupillo, non potrà autorizzarlo, per ciò che riguarderà il proprio interesse. Ma in questo caso si destina al pupillo un curatore, che in altra maniera chiamasi tutore surrogato, per difenderlo contro il suo tutore. Se poi il pupillo avesse due o più

lo, autoritatem eum præstare; deinde etsi expedit, tutelæ judicio pupillus hanc jacturam consequitur. l. si tutor 17 ff. de aut. & cons. tut.

(1) Pluribus tutoribus datis, unus autoritas sufficit. l. etsi 4 ff. de aut. & cons. tut.

Si plures sint tutores, unus autoritas sufficit. l. pupillus 5 in principio ff. de aut. & cons. tut.

(2) Et si conditionalis contractus cum pupillo fiat, tutor debet pure autor fieri. l. etsi 8 ff. de aut. & cons. tut.

(3) Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat. l. 7 §. 3 ff. pro emp. Nulla differentia est, num interveniat autoritas tutoris, an perperam adhibeatur. l. 2 ff. de aut. & cons. tut. Minoribus annis viginti quinque, etiam in his quæ præsentibus tutoribus vel curatoribus in judicio vel extra judicium gesta fuerint, in integrum restitutionis auxilium superesse, si circumventi sunt, placuit. l. 2 C. si tut. vel cur. interv. V. l' articolo 19 della sezione 2 delle resissioni.

tutori, uno di essi lo difenderà contro l'altro. Ma se si trattasse di autorizzare il pupillo per accettare, per esempio, una successione onerosa, di cui il tutore si trovasse creditore, potrebbe autorizzarlo a dichiararsi erede, quantunque per una conseguenza della qualità ereditaria, il pupillo si trovasse obbligato verso di lui (1).

18. Il tutore non può accettare una cessione contro il suo pupillo; e se l'accetta perde il credito ceduto (2). Purchè le circostanze non lo giustifichino; come se il tutore paghi danaro del proprio per far rivocare, o per prevenire un sequestro de' beni del pupillo (3).

(1) In rem suam tutorem autorem fieri non posse. l. 1 ff. de auct. & cons. l. 5 ead. Si pupillus pupillave cum justo tutore, tutore cum eorum quo litem agere vult, & curator in eam rem petitur, &c. l. 1 §. 2 ff. de tutel. l. 1 C. de in lit. dand. tut. V. Nov. 72 cap. 2. Si plures tutores sint, a pratore curatorem posci litis causa supervacuum est: quia altero autore cum altero agi potest. l. 24 ff. de test. tut. Quamquam regula sit juris civilis, in rem suam autorem tutorem fieri non posse, tamen potest tutor proprii sui debitoris hereditatem adeunti pupillo autoritatem accomodare, quamvis per hoc debitor efficiatur: prima enim ratio autoritatis ea est, ut hares fiat. Per consequentiam contingit ut debitum subeat. l. 1. ff. de auct. & cons. tut. l. 7. eadem.

(2) Cadat ab eis, quæ ex hoc sunt quæsitæ propter transgressionem nostræ legis. Nov. 72 cap. 5.

(3) Non fit contra Senatusconsultum, si ejus tutor creditoris patris pupilli exolvit, ut ejus loco succedat. l. 12 ff. de reb. eor. qui sub. tut. &c.

## S E Z I O N E III.

*Degli obblighi de' tutori.*

## S O M M A R I O.

1. Tutore obbligato ad accettare la tutela.
2. Primo obbligo del tutore: educazione del pupillo.
3. Regularmente l'educazione del pupillo appartiene alla madre.
4. Madre passata alle seconde nozze.
5. Spese per l'educazione de' pupilli.
6. Regole per queste spese.
7. Volontà del padre sull'educazione.
- \* 8. A chi appartenga l'educazione del pupillo.
- \* 9. Spese per l'educazione del pupillo.
10. Pupilli senza beni.
11. Secondo obbligo del tutore: amministrazione dei beni.
12. Inventario de' beni.
13. Scritture ed effetti consegnati al tutore.
14. Tutore in possesso di tutti i beni.
15. Il tutore deve vendere i mobili del pupillo.
16. Il tutore non può comprare i beni del pupillo.
17. Eccezione della regola della vendita de' mobili.
18. Altra eccezione.
19. Altra eccezione.
20. Utilità del pupillo preferita alla disposizione paterna.
21. Vendita de' crediti minuti.
22. Impiego del danaro.

- \* 23. Se il tutore sia responsabile dell' impotenza dei debitori.
- 24. Del tutore che essendo creditore, si compone.
- \* 25. Tutore che ha ottenuto un rilascio dai creditori del pupillo.
- 26. Interesse de' danari, mancando il tutore di rinvestirli.
- 27. Dilazione per il rinvestimento.
- \* 28. Il tutore che non ha rinvestito il danaro del pupillo, ne deve gl' interessi.
- \* 29. Se un tutore debba gl' interessi quando non ha trovato un utile rinvestimento.
- \* 30. Se il tutore abbia impiegato il suo denaro.
- \* 31. Se il tutore possa esser tenuto agl' interessi dopo la maggior età del pupillo.
- 32. Impiego de' risparmi.
- 33. Impiego delle rendite de' nuovi fondi.
- 34. Se non si trova a rinvestire.
- 35. Se il tutore trasuri di rinvestire, o non si cauti.
- 36. Dell' amministrazione di due o più tutori.
- 37. Beneficio di divisione e di discussione tra molti tutori.
- \* 38. Se un tutore possa esser tenuto al fatto del co-tutore.
- 39. Di molti tutori.
- 40. Tutori onorari.
- 41. Il tutore deve render conto dopo finita la tutela.
- 42. Caso in cui il tutore dee render conto durante la tutela.
- 43. Introito ed esito.
- 44. Spese della tutela.

45. *Ipoteca del pupillo su i beni del tutore.*

46. *Della madre tutrice che passa alle seconde nozze.*

1. **C**olui che è stato eletto tutore, e che non ha scusa per esentarsi da quest' officio è obbligato di accettare la tutela e di esercitarla; e sarà responsabile non solo di ciò che avrà malamente amministrato, ma eziandio di ciò che avrà mancato di amministrare (1).

2. Il primo obbligo del tutore è di prender cura della persona del pupillo, di provvedere alla sua educazione ed alla sua condotta, e di fare a tale oggetto le spese necessarie ed oneste, secondo la condizione ed i beni del pupillo medesimo (2).

3. Le madri de' pupilli hanno cura della loro educazione, quantunque non sieno tutrici. Purchè non vi fossero giuste cause di privarnele, il che sarà stabilito dal giudice, col parere de' congiunti (3).

(1) Gerere atque ministrare tutelam, extra ordinem tutor cogi solet. l. 1 ff. de adm. & per. tut. Ex quo scit se tutorem datum, si cesset, tutor suo periculo cessat. D. l. §. 1. In omnibus quæ fecit tutor, cum facere non deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet hoc iudicio, l. 1. ff. de tut. rat. Tam de administratis, quam de neglectis. l. 6 C. de test. tut. Ex quo innuitur tutori se tutorem esse, scire debet periculum tutelæ ad eum pertinere. l. 5 §. ul. ff. de adm. & per. tut. V. qui appresso so l' art. 11.

(2) Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli præponatur, in primis mercedes præceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium constituet. l. 12 §. 3 ff. de adm. & per. tut. V. l' art. 5 ed i seguenti.

(3) Educatio pupillorum tuorum nulli magis quam matri eorum, si non vitricum eis induxerit, committenda est. Quando autem inter eum, & cognatos, & tutores super hoc orta fuerit

4. Se la madre del pupillo è passata alle seconde nozze, l'educazione potrà esserle tolta o lasciata col suo secondo marito, secondo le circostanze (1).

5. L'educazione del pupillo comprende i suoi alimenti, il suo vestiario, l'abitazione, i medicinali, le paghe de' maestri, il mantenimento agli studj e agli altri esercizi, e generalmente tutte le spese necessarie ed oneste, secondo la sua condizione ed i suoi beni (2).

6. Le spese per l'educazione debbono essere regolate in maniera che non manchi nulla di onesto nè di necessario al pupillo, secondo la sua condizione e le sue rendite; procurando però che esse non assorbiscano tutte le rendite (3). Anche per i pupilli

*dubitatio, aditus prases provinciar, inspecta personarum qualitate & conjunctione, perpendit ubi puer educari debeat. l. 1 C. ubi pup. educ. deb. Nov. 22 cap. 38.*

Non si è messo in questa regola, che la madre passata alle seconde nozze, è priva dell'educazione de' suoi figli di un altro letto, come sembra che voglia la legge citata su questo articolo: poichè sebbene questa considerazione debba talvolta avere un tal effetto, la nostra usanza nondimeno non priva la madre dell'educazione de' suoi figli per essere semplicemente passata alle seconde nozze. V. l'art. seguente.

(1) Questa è una conseguenza dell'articolo precedente e dell'articolo 4 della sezione 7, ove si è detto che il padrigno può esser tutore.

(2) *Officio Judicis, qui tutelam cognoscit, congruit reputationes tutoris non improbas admittere. Ut puta, si dicat impendisse in alimenta pupilli vel disciplinas. l. 2 ff. ubi pup. educ. Mercedem præceptoribus. l. 12 §. 3 ff. de adm. & per tut. Vestem & testum. l. 13 §. 3 ff. ubi pup. educ. v. l. ult. C. de aliment. pup. præst.*

(3) *Modus autem, siquidem prætor arbitratus est, is servari debet, quem prætor statuit: Si vero prætor non est aditus, pro modo facultatum pupilli debet arbitrio judicis æstimari. l. 2 §. 1 ff. ubi pup. educ. Modum autem matrimonii spectare debet (præ-*

esorbitantemente ricchi, le spese della educazione debbono essere moderate (1). Che se i beni del pupillo si aumentano o si diminuiscono, le spese dell'educazione, potranno a proporzione esser aumentate o diminuite secondo il bisogno (2).

7. Se il padre del pupillo abbia provveduto a ciò che riguarda la sua educazione, sia per il luogo in cui deve essere allevato, sia per la maniera o per le spese, bisogna stare alla sua disposizione; purchè giuste cause non obblighino a regolare diversamente queste cose. Quindi, per esempio, se il padre credendosi più ricco di quel che fosse in realtà, avesse ordinata un'educazione di una spesa troppo grande, si potrebbe moderarla; siccome potrebbesi aumentarla, se non bastasse ciò che aveva destinato, avendo sempre riguardo alla condizione ed a' beni del pupillo. Potrebbesi perciò commettere l'educazione ad altre persone, posponendo quelle che il padre aveva elette, qualora si trovasse che la cura di queste persone mettesse in pericolo la vita o i costumi del pupillo. E se un padre avesse affidata l'educazione del figlio ad un erede che gli avesse sostituito, dipenderebbe dalla prudenza del giudice e de' parenti del pupillo di prevenire ogni pericolo ed anche

*tor) cum alimenta decernit. Et debet statuere tam moderare, ut non universum redditum patrimonii in alimenta decernat, sed semper sic, ut aliquid ex redditu supersit. l. 3. §. 1. cod. Novel. 72. c. 7.*

(1) In amplis tamen patrimonii positis, non cumulus patrimonii, sed quod exhibitioni frugaliter sufficit, modum alimentis dabit. *D. l. 3. §. 3.*

(2) Si forte potest decreta alimenta ad egestatem fuerit pupillus perductus, diminui debent quae decreta sunt; quemadmodum solent augeri, si quid patrimonio accessit, *D. l. 3. §. ult.*

anche ogni sospetto, se lo giudicasse conveniente. Così in altre difficoltà simili, è rimesso all'arbitrio del giudice l' eseguire o non eseguire le disposizioni del padre, avendo sempre riguardo al vantaggio del pupillo (1).

8. L' educazione de' pupilli appartiene ai padri ed alle madri, ed in loro mancanza ai tutori. Possono tuttavia esservi circostanze che determinino a vietare ai tutori, ed anche ai padri ed alle madri l' educazione de' pupilli. Deesi aver cura di non affidare l' educazione de' pupilli a persone d' una vita sregolata; poichè sarebbe da temersi che il cattivo esempio non li potesse corrompere (2).

9. La spesa per l' educazione de' pupilli deve regolarsi secondo le loro facoltà e la loro età (3).

(1) Si pater statuit alimenta liberis, quos heredes scripserit, ea prastando tutor reputare poterit; nisi forte ultra vires facultatum statuerit: tunc enim imputabitur ei, cui non adito Praetore desideravit alimenta minui. *l. 2. §. ult. ff. ubi pup. educ.* Soler Praetor frequentissime adiri, ut constituat ubi filii vel alantur vel morantur; non tantum in posthumis, verum omnino in pueris. *l. 1. ff. eod.* Si disceptetur ubi morari, vel ubi educari pupillum oporteat, causa cognita, id praesidem statuere oportebit. In causa cognitione, evitandi sunt qui pudicitiae impuberis possunt insidiari. *l. 5. eod.* Et solet ex persona, ex conditione & ex tempore statuere ubi potius alendus sit, & nonnumquam a voluntate patris recedit Praetor. Denique cum quidam testamento suo cavisset, ut filius apud substitutum educaretur, Imperator Severus rescripsit, Praetorem aestimare debere, praesentibus ceteris propinquis liberorum. Id enim agere praetorem oportet, ut sine ulla maligna suspitione alatur patris, & educetur. *l. 1. §. 1. eod. V. l. artic. 20.*

(2) Si disceptetur ubi morari, ubi educari pupillum oporteat, causa cognita, id praesidem statuere oportebit. In causa cognitione evitandi sunt qui pudicitiae impuberis possunt insidiari. *l. si disceptetur §. ff. ubi pupillus.*

(3) Ad instructionem pupillorum vel adolescentium, pupillarum vel earum quae intra vigesimum annum constitutae sunt, solet decernere respectu, facultatum & aetatis eorum qui instituuntur. *l. ius 3. §. idem §. ff. ubi pupillus.*

10. Se il pupillo sia privo di beni, o non ne abbia a sufficienza per il suo mantenimento, il tutore non è obbligato a spender del proprio; poichè quest' ufficio non consiste se non a prender quella cura che l' amministrazione richiede (1).

11. Il secondo obbligo del tutore riguarda l' amministrazione de' beni del pupillo; e quest' obbligo consiste nel prender la medesima cura de' beni e degli affari del pupillo, come un padre di famiglia la prende per i suoi. Quindi il tutore sarà responsabile del dolo e delle colpe contrarie a questa cura; ma non del cattivo successo di una buona amministrazione, nè de' casi fortuiti (2).

12. Il primo dovere del tutore per l' amministrazione de' beni del pupillo, è di farne inventario coll' autorità del giudice, prima d' intramettersi nell' esercizio della tutela, affinchè sappia di che è incaricato, e possa renderne conto a suo tempo. Che se prima dell' inventario si desse qualche affare che

(1) Si egeri sunt pupilli, de suo eos alere tutor non compellitur. l. 3. §. ult. ff. ubi pup. educ.

(2) A tutoribus & curatoribus pupillorum eadem diligentia exigenda est circa administrationem rerum pupillarum, quam pater familias rebus suis ex bona fide praebet. l. 33. ff. de adm. & per tut. Generaliter quotiescumque non sit nomine pupilli, quod quisvis pater-familias idoneus facit, non videtur defendi. l. 10. cod. Praestando dolum, culpam, & quantam in suis rebus diligentiam. l. 1. ff. de tutelis & rat. Quidquid tutoris dolo vel lata culpa, aut levi, seu curatoris minores amiserint, vel cum possent non acquisierint, hoc in tutela seu negotiorum gestorum utile iudicium venire, non est inerti juris. l. 7. §. arb. tut. Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestum est. l. 3. §. 7. ff. de contr. tut. & tut. aff. Tutoribus vel curatoribus fortuitos casus adversus, quos cavere non potuit, imputari non oportere, saepe rescriptum est. l. 4. C. de adm. & per tut. V. l' articolo 43.

non ammettesse dilazione, il tutore vi provvederà secondo il bisogno (1).

13. Fatto l'inventario de' beni, si consegnano al tutore tutti i documenti e le scritture, affinchè prenda cura degli affari, riscuota i crediti, usi le diligenze che dovranno farsi in giudizio per le liti, ed invigili a tutto ciò che potrà richiedere l'interesse del pupillo (2). Ma per rapporto alle liti, egli non può intenterne, e neppure proseguire quelle che si trovano intentate, senza che vi concorra il parere di quelle persone, ch'egli deve consultare. Con questo parere medesimo deve regolare gli atti contro i debitori del pupillo, per non far atti inutili contro i debitori insolubili. In sostanza egli in tutte le cose dubbie deve dipendere da questo parere.

14. Tutti i fondi del pupillo passano in potere e nel possesso del tutore, per prenderne cura, e per raccoglierne i frutti e le altre rendite (3).

15. Potendo i mobili perire o perdersi, e dall'altra banda non producendo veruna rendita, debbono

(1) Tutores vel curatores, mox quam fuerint ordinati, sub praesentia publicarum personarum, inventarium rerum omnium & instrumentorum solemniter facere curabunt. l. 24. C. de adm. tut. Nihil itaque gerere, ante inventarium factum, eum oportet; nisi id quod dilationem nec modicam expectare possit. l. 7. ff. de adm. & per tut. l. ult. §. 1. C. arbit. tut.

(2) Inventario publice facto secundum morem solitum, res ei tradantur. l. ul. §. 1. C. arbit. tut. Nomina paternorum debitorum, si idonea fuerint initio suscepta tutelae, & per latam culpam tutoris minus idonea tempore tutelae esse coeperunt; iudex qui super ea re datus fuerit, dispiciet; & si palam dolo tutoris, vel manifesta negligentia cessatum est, tutelae iudicio damnnum quod ex cessatione accidisset, pupillo praestandum esse, statuere curabit. l. 2. C. arbit. tut. l. 57. ff. de adm. & per tut. V. l'art. 11.

(3) Tutores possessorum loco habentur. l. 15. §. 5. ff. qui tut. l. 602.

i tutori farli subito vendere, per impiegarne i danari in capitali fruttiferi. Che se si desse qualche causa di ritardo, siccome non si dovrebbe allora imputare al tutore il non aver usata una sollecita diligenza, così non dovrebbe essere scusato se avesse usata qualche negligenza (1).

16. Il tutore non può comprare i beni del pupillo, nè a nome proprio, nè per mezzo di una terza persona; poichè non può essere venditore e compratore della medesima cosa; ed inoltre potrebbe facilmente usare qualche frode e contrattare a vil prezzo (2).

16. Se fra i mobili ve ne siano alcuni di un uso necessario o vantaggioso, come i bestiami di un po-

(1) Si tutor cessaverit in distractione etiam rerum quæ tempore depereunt, suum periculum facit; debuit enim confestim officio suo fungi. Quid si contutores expectabat vel differentes, vel etiam volentes se excusare, an ei ignoreatur? Et non facile ignoretur, debuit enim partibus suis fungi, non quidem precipiti festinatione, sed nec moratoria cunctatione. l. 7. §. 1. ff. de adm. & per tut. l. ul. §. ul. c. eod. Animalia supervacua 22. in fine c. eod. l. ul. C. quando decr. op. n. e. Si res pupillares quas in horreo conditas habere, aut etiam vendere debuisti, in hospitio tuo, ut asseveras, vi ignis absumptæ sunt; culpam seu segnitiam tuam non ad eum damnum, sed ad pupilli tui spectare dispendium, minus probabili ratione deposcis. l. 3. c. de peric. tut. Ut ex mobilibus prædia idonea comparentur. l. 14. C. de adm. tut.

Per l'antico diritto romano, il tutore non solo era obbligato a far vendere i mobili, ma eziandio le case, per il pericolo dell'incendio; domus vel alia res periculo subjecta. l. 5. §. 9. ff. de adm. & per tut. l. 22. C. de adm. tut. L'imperador Costantino vietò di vendere alcuno stabile, ed anche i mobili, senza cognizione di causa e senza decreto del giudice, a riserva delle vesti e degli animali, il cui uso non era necessario ai pupilli, permettendo di vendere queste cose senza decreto del giudice. D. l. 21.

(2) Idem ipse tutor & emptoris & venditoris officio fungi non potest. l. 5. §. 2. ff. de tut. & cons. tut. Sed si per interpositam personam rem pupilli emerit, in ea causa est, ut emptio nullius momenti sit, D. l. §. 3. l. 9. ff. de reb. cor. q. 1. r.

dere, i tini per la vendemmia ed altri simili, questi tali mobili non si debbono vendere (1).

18. Se la tutela deve finir presto, perchè il pupillo si trovi prossimo all'età maggiore, in questo caso il tutore non è obbligato a vendere tutti que' mobili, che saranno necessari al pupillo divenuto che sia maggiore, e de' quali dovrebbe questi fare un nuovo acquisto (2).

18. Se per altre ragioni sarà necessario o almeno vantaggioso il conservare alcuni mobili, come le gioje, i quadri e gl'altri mobili preziosi di una illustre famiglia; come pure le mute de' cavalli ed altre cose necessarie alla persona o al patrimonio del pupillo: in questi casi ed in altri consimili il tutore potrà conservare queste tali cose, secondo la condizione de' minori, l'uso delle cose medesime e la ragionevolezza di altre circostanze (3).

20. Se il padre del pupillo avesse ordinata la vendita de' mobili, il tutore sarà tuttavia obbligato a venderli, a scanso di qualche circostanza particolare, che renda giusto il conservarli. Il che dovrà determinarsi dal giudice, col parere de' congiunti del pupillo (4).

(1) *Animalia quoque supervacua, quamvis minorum, quin vendant non vetamus. l. 22. in fin. C. de adm. tut. V. l'art. 19.*

(2) Siccome i mobili de' minori non debbono esser venduti se non per prevenirne la deteriorazione, e per impiegare il denaro, così cessando tali motivi nel caso di questo articolo, deve altresì cessare la disposizione della legge che ordina la vendita de' mobili.

(3) *Gemmas, ceteraque mobilia pretiosa. l. 22. c. de admin. tutor.*

(4) *Usque adeo autem licet tutoribus patris praeceptum negligere, ut si pater caveret, ne quid rei suae distrahatur, vel ne*

21. Se nel patrimonio di un pupillo vi saranno crediti attivi, i quali sia più vantaggioso il vendere che il procurarne l'esazione, a cagione del pericolo di fare spese inutili; come se si trattasse dell'erede di un mercante a minuto, il quale avesse lasciato un numero così grande di piccoli crediti, che fosse impossibile o troppo difficile di esigerli per la loro quantità, per la loro tenuità, o per la difficoltà di far stare a ragione i debitori: in tal caso potrà il tutore fare una vendita generale di tutti questi crediti, osservando però le solite formalità, e riservandosi que' crediti che fosse più vantaggioso esigere da se medesimo (1).

22. Tutto il denaro effettivo esistente nel patrimonio, e tutto quello che si ricaverà dalla vendita de' mobili e degli altri effetti, dovrà dal tutore impiegarsi nel pagamento de' debiti ereditarij e degli altri pesi. Ciò che vi rimane dovrà essere reinvestito in fondi o in crediti fruttiferi (2). Fra i debiti poi ereditarij, che il tutore deve pagare, si comprende ancora qualunque debito del pupillo col tutore medesimo (3).

23. Il tutore deve essere attento di esigere a suo

*vestis, vel ne domus, vel ne alia res periculo subiecta, liceat eis contemnere hanc patris voluntatem. l. 5. §. 9. ff. de adm. & per tut. V. gli artic. precedenti. V. l'artic. sulla volontà del padre.*

(1) Queste sorte di crediti essendo egualmente soggetti a pericolo che i mobili, v'è la medesima ragione di venderli.

(2) *Ex mobilibus pradia idonea comparentur. l. 24. c. de adm. tut.*

(3) *Sicut autem solvere tutor quod debet, ita & exigere quod sibi debetur potest, si creditor fuit patris pupilli. Nam & sibi solvere potest. l. 9. §. 5. ff. eod. l. 8. C. qui dare tut.*

tempo; e se per aver differita l'esazione, qualche debitore diviene insolubile, egli deve indennizzare del proprio il pupillo di quella perdita (1).

24. Se il patrimonio del pupillo è gravato di debiti, ed il tutore essendo uno de' creditori convenga cogli altri per qualche rilascio, per impedire che il pupillo non rinunzi alla successione, sarà obbligato a fare per parte sua il medesimo rilascio (2); purchè per considerazioni particolari, non si provvedesse diversamente da coloro, che danno il lor consiglio negli affari del pupillo.

25. Se il tutore abbia ottenuto da tutti i creditori del pupillo un ribasso de' loro crediti, e se anch'egli sia creditore dell'eredità del pupillo, può nascere la questione se anch'esso debba fare il ribasso come gli altri. Convien distinguere. Se il ribasso si fa ad oggetto che il pupillo accetti l'eredità, gravata di que' tali debiti, il tutore è obbligato anch'egli al ribasso. Ma se si fa per altro motivo, che quel-

(1) Si tutor constitutus quos invenerit debitores non conveni- rit, ac per hoc minus idonei efficiantur, vel intra sex primos menses pupillares pecunias non collocaverit, ipse in debitam pecu- niam, & in usuras ejus pecuniæ, quam non solveraverit conveni- tur. l. Si tutor 15 ff. de adm. & per tut.

(2) Cum hæreditas patris ære alieno gravaretur, & res in eo statu videretur, ut pupilla ab hæreditate paterna abstinere- tur unus ex tutoribus cum plerisque creditoribus ita decidit, ut certa cre- diti portione contenti essent; acciperentque . . . respondi eum tutorem qui ceteros creditores ad portionem vocaret, eadem parte contentum esse debere. l. 59. ff. de adm. & per tut.

Se i parenti del minore trovassero a proposito di distinguere la condizione del tutore da quella degli altri creditori, consideran- do la sua cura e 'l vantaggio che procurasse al minore, ottenendo dagli altri un rilascio che non avrebbe forse egli stesso il mezzo di fare, potrebbe esser giusto che il tutore non fosse obbligato al medesimo rilascio.

lo di far accettare al pupillo l'eredità o di fare altro contratto, il tutore non è tenuto al ribasso (1).

26. I danari che proverranno dalla restituzione de' capitali e degli altri crediti del pupillo, o che gli ricaderanno per successione o per altra via, saranno impiegati in fondi o in rendite, del pari che quelli della vendita de' mobili. E se il tutore non faccia e sue diligenze per questo impiego, o che se ne serva per suo uso, sarà tenuto agl'interessi delle somme che avrà mancato d'impiegare (2).

27. L'interesse de' danari del pupillo non comincia a correre contro il tutore dal momento che gli ha ricevuti; ma gli si dà un tempo per farne l'impiego, o sieno danari che trovinsi esistenti nel tempo dell'inventario, o che provengano dalla vendita de' mobili o da altre cause, o pure da' risparmi delle rendite di cui si parlerà nell'articolo seguente (3).

28. Quando un tutore ha ricevuto danaro, deve

(1) Cum in eo esset pupillus, ut ab hereditate patris abstinere-  
tetur, tutor cum plerisque creditoribus deciderit ut certam portio-  
nem acciperent, idem curatores cum aliis fecerunt, quæro an &  
tutor idemque creditor patris eandem portionem retinere debeat?  
Respondi cum tuterem qui ceteros ad portionem vocaret, eadem  
parte contentum esse debere. *l. cum in eo 14 ff. de patris.*

(2) Si post depositionem pecuniæ comparate prædij tutores  
neglexerunt, incipient in usuras conveniri: quamquam enim a præ-  
tore cogi eos oportet ad comparandum, tamen si cessent, etiam  
usuris plectendi sunt, tarditatis gratia, nisi per eos factum non  
est, quominus compararent. *l. 7. §. 3. ff. de admin. & per tut.*  
Pecuniæ, quam in usus suos converterunt tutores legitimas usuras  
præstant. *D. l. §. 4. l. 1. c. de usurp. pag.*

(3) Usuræ a tutoribus non statim exiguntur, sed interjecto  
tempore ad exigendum, & collocandum duorum mensium, idque  
in judicio tutelæ servari solet. Quod spatium, seu laxamentum  
temporis tribui non oportet his qui nummos impuberum vel ado-  
lescentium in suos usus converterunt. *l. 7. §. 11. ff. de admin.*  
*& per tut.*

impiegarlo nel pagare le spese necessarie per l'educazione del pupillo e per gli altri pesi: e se pagate queste spese gli rimangano danari, deve impiegarli in capitali per aumentare le rendite del pupillo. Se il tutore trascuri d'impiegare questo danaro in capitali, deve indennizzare il pupillo della perdita avvenuta per sua negligenza. Questa è la ragione per cui viene il tutore obbligato a pagare gl'interessi delle somme che ha in suo potere, come se le avesse realmente impiegate. Per altro si dà al tutore una dilazione per fare questo impiego, e dopo spirato il termine di questa dilazione, egli è tenuto a pagare gl'interessi. La dilazione accordata al tutore è di sei mesi secondo la nostra usanza, la quale in questa parte si uniforma alla disposizione del diritto romano, che dava similmente sei mesi di tempo al tutore (1).

29. Se il tutore non abbia trovato alcun impiego, non è giusto che paghi gl'interessi. Quando non trova a fare un buon impiego de' danari che ha in suo potere, deve chiamare a congresso i parenti del pupillo, per vedere qual uso potrà farsi di questi danari. Se il tutore non prende questa precauzione, si presume ch'egli gli abbia impiegati; ed in oltre gli viene imputato a colpa il non aver consultati i parenti del pupillo, i quali avrebbero potuto suggerirgli qualche utile reinvestimento.

30. Se il tutore abbia reinvestito il denaro proprio, non può dispensarsi dal pagare gl'interessi de' dana-

(1) V. la legge si tutor 15 ff. de adm. & per inf. citata sull'articolo 3 di questa sezione.

ri del pupillo, sotto pretesto che non ha potuto trovare un buon impiego (1).

31. Il tutore deve gl'interessi anche dopo la maggior età del pupillo, se ricusi di render conto e di pagare il residuo (2).

32. Se la rendite del pupillo superino le spese, il tutore è obbligato d'accumulare ciò che rimane in ogni anno, per farne un capitale ed impiegarlo in fondi fruttiferi, quando vi sarà una somma sufficiente per far questo impiego. E se non lo fa, pagherà gl'interessi della somma che rimane da queste rendite, secondo la regola spiegata nell'articolo XXVII (3).

33. Le rendite che si ricaveranno dai fondi e dai

(1) Non est audiendus tutor cum dicat ideo cessasse pupillarem pecuniam, quod idonea nomina non inveniret, si arguatur eo tempore suam pecuniam bene collocasse. l. tutor 13 §. non i ff. de adm. & per tut.

(2) Tutor qui post pubertatem pupilli negotiorum ejus administratione abstinuit; usuras prestare non debet, ex quo obtulit pecuniam . . . Ulpianus notat, non sufficit obtulisse, nisi & deposuit obsignatam tuto in loco. l. tutor 23. §. tutor 1. ff. de adm. & per tut.

(3) Ita autem depositioni pecuniarum locus est, si ea summa corradit, id est, colligi possit, ut comparari ager possit. Si enim tam exigua esse tutelam facile probatur, ut ex nummo refecto praedium puero comparari non possit, depositio cessat. Quae ergo tutelae quantitas depositionem inducat, videamus: & cum causa depositionis exprimitur, ut praedia pupillis comparentur, manifestum est, ut ad minimas summas non videatur pertinere, quibus modus praefinit generaliter non potest, cum facilius causa cognita, per singulos possit examinari. l. 5. ff. de adm. & per tut. Ved. l' articolo 27 e la nota che vi è stata fatta, e l' articolo seguente.

Se il tutore si trovi debitore del suo pupillo, sarà tenuto a comprendere nel fondo che proverrà dalle rendite, gl'interessi di ciò ch'egli stesso dovrà; poichè ha dovuto farne il pagamento; ed è riguardo a lui lo stesso che se gli avesse ricevuti da un altro debitore. A semetipso exigere cum oportuit. l. 38. ff. de neg. gest.

capitali, fatti con i risparmi, saranno anch'esse accumulate per farne altri capitali, e per impiegarle in fondi o in annui censi, quando potranno esser bastanti, come si è detto nell'articolo precedente, e secondo che vi darà luogo la durata della tutela; poichè tutti i danari delle rendite non essendo più in mano de' debitori, ma in potere del tutore, sono per rapporto al pupillo come tanti capitali che debbono reinvestirsi (1).

34. Se non si trovi occasione di fare un impiego utile e lecito, il tutore sarà fuori di ogni obbligo. Ma a tale oggetto deve prendere le precauzioni necessarie, far le sue diligenze, e far ridurre ad atto pubblico il parere delle persone, dalle quali doveva prender consiglio, da cui apparisca che i danari son rimasti in cassa, e che non si è trovato da reinvestirli (2).

(1) Si usuras exactas tutor vel curator usibus suis retinuerint, earum usuras agnoscere eos oportet. Sane enim parvi refert, utrum sortem pupillarem, an usuras in usus suos converterent. *l. 7. §. 12. ff. de adm. & per. tut.* Ex duobus tutoribus pupilli, altero defuncto, adhuc impubere pupillo, qui supererat, ex persona pupilli sui, iudice accepto, consecutus est cum usuris quantum ex tutela ad tutorem defectum pervenerat. Quasitum est iudicio tutela quo expetitur pubes factus, utrum ejus tantum portionis quæ ab initio ex tutelæ ratione pervenerat ad defunctum contutorem usuræ veniant, an etiam ejus summæ, quæ ex usuris pupillo aucta post mortem ejus ad superstitem æque cum forte translata sit, aut transferri debuit. Respondit, si eam pecuniam in se vertisset, omnium pecuniarum usuras præstandas. Quod si pecunia mansisset in rationibus pupilli, præstandum quod bona fide percepisset, aut percipere potuisset, si fœnori dare cum potuisset, neglexisset. Cum id quod ab alio debitoris nomine usurarum cum sorte datur, ei qui accipit, totum sortis vice fungitur, vel fungi debet. *l. 58. §. 1. ff. de adm. & per. tut.*

(2) Si pecuniam pupillarem neque idoneis hominibus credere, neque in emptionem possessionum convertere potuisti, non ignorabit iudex usuras ejus a te exigi non oportere. *l. 3. C. de usurp. pup.* Si tutor pecuniam pupillarem credere non potuit, quod

Altrimenti ne sarà egli risponsabile, secondo la regola spiegata nell' articolo seguente.

35. Se il tutore non faccia impiego, e non prenda le precauzioni necessarie per suo discarico, sarà tenuto agl' interessi del denaro; poichè in questo caso si presume ch' egli abbia impiegato il denaro in proprio uso (1).

36. Se un pupillo abbia due o più tutori, e nell' elezione siasi destinato a ciascuno il suo officio, avranno essi la loro amministrazione distinta, e niuno sarà tenuto a quella degli altri (2). Ma se a due o a più siasi commessa la medesima amministrazione, ne saranno tenuti tutti in solido, tanto se la esercitano insieme o separatamente, quanto se convengano tra loro di lasciarla ad un solo. E se tutti trascurino l' amministrazione, saranno tutti tenuti l' uno per l' altro, perchè il loro officio è comune (3).

non erat cui crederet, pupillo vacabit. l. 12. §. ul. ff. de adm. & per suc. V. l' artic. seguente.

(1) Si comparare prædia tutores neglexerint, incipient in usus conveniri. l. 7. §. 3. ff. de adm. & per suc. Nisi per eos factum non est, quominus compararent. D. §. 3. V. l' artic. precedente e l' artic. 26.

(2) In divisione administratione deducta, sive a præside, sive a testatoris voluntate; unumquemque pro sua administratione convenire potest (adolescens), præiculum invicem tutoribus seu curatorem non sustinentibus. l. 2. §. 1. C. de divid. suc.

(3) Si divisio administrationis inter tutores sive curatores in eodem loco seu provincia constitutos facta necdum fuerit, licentiam habet adolescens & unum eorum eligere, & totum debitum exigere. D. l. 2. l. 1. §. 11. & 12. ff. de suc. & rat. & distr. Si vero ipsi inter se res administrationis dividerunt, non prohibetur adolescens unum ex his in solidum convenire. D. l. 2. in fine. Si quidam ex his (qui non administraverint) idonei non sint, onerabuntur sine dubio ceteri; nec inique, cum singulorum contumacia pupillo damnum in solidum dederit. l. 32. §. 1. ff. de adm. & per suc.

37. Se sieno stati eletti due o più tutori per amministrare in solido, quest' amministrazione non impedirà che il pupillo, chiamandoli al rendimento de' conti, non sia obbligato a dividere la sua azione tra quelli che hanno amministrato, ed a far che ciascuno di essi o i loro eredi rendano conto della sua amministrazione; nè può molestare l'uno per l'altro, purchè non ve ne fosse alcuno tra loro insolubile. E se vi sieno quelli che non hanno amministrato, non saranno essi molestati prima di esser stati discussi coloro che avranno amministrato. Che se i tutori avessero rinunciato al beneficio di divisione e di discussione, potranno essere obbligati in solido a render conto. Ma abbia o no luogo questo beneficio, quelli che avran pagato per gli altri avranno i dritti del pupillo per agire contro di essi, e per recuperare ciò che avran pagato di più della loro porzione (1).

38. Quando vi fossero molti tutori destinati ad un pupillo, senza che coll'atto della tutela vi fosse al-

(1) Licet tutorum conventionem mutuum periculum minime finiat, tamen cum qui administravit, si solvendo sit, primo loco, ejusque successores conveniendos esse non ambigitur. *l. ul. C. de divid. tut.* Si quidem omnes simul gesserunt tutelam, & omnes solvendo sunt, æquissimum erit dividi actionem inter eos pro portionibus virilibus, exemplo fidejussorum. *l. 1. §. 11. ff. de tut. & rat. dis. V. l. 2. ff. de cur. bon. dando.* Et si forte quis ex facto alterius tutoris condemnatus prastiterit, vel ex communi gestu, nec mandata sunt actiones, constitutum est a divo Pio & ab imperatore nostro & divo patre ejus, utilem actionem tutori adversus eontutorem dandam. *D. l. 1. §. 13. ff. de tut. & rat. distr. l. 2. C. de divid. tut.*

Non si spiega in questo articolo quel che significano queste parole divisione e discussione perchè ciò ben si comprende dalle regole seguenti. V. l'artic. 3. della sez. 1. del titolo dell' obbligazione insolido tra due, cc.

cuna divisione di beni assegnata alla particolare amministrazione di ciascuno, essi sono in solido obbligati all' amministrazione l' uno per l' altro, qualunque divisione abbiano fatta tra loro (1).

39. Se due o più tutori eletti per una medesima amministrazione, non vogliano nè amministrare insieme, nè essere gli uni responsabili per gli altri, nè affidare l' amministrazione ad uno di cui gli altri sieno responsabili; e se uno di loro si esibisca di dar cauzione per amministrare egli solo, e gli altri non diano sicurtà, sarà questi preferito ed amministrerà solo (2). Che se tutti si esibiscano di dar cauzione, sarà preferito il più capace ed il più idoneo al pagamento, e per se stesso, e per la sua cauzione. poichè è meglio che la tutela sia amministrata da un solo, e che gli altri non sieno tenuti ad essere responsabili della sua amministrazione (3). Ma se niuno dia cauzione e non convengano di amministrare tutti insieme, o che un solo amministri per gli altri, l' amministrazione sarà divisa; ed in questo caso niuno sarà responsabile se non della sua parte.

(1) Tres tutores pupillo dati sunt, unus tutelam gessit, & solvendo non est, secundus Titio gerendam mandavit, & Titius quendam administravit, tertius nihil omnino gessit: quaesitum est quatenus quisque eorum teneatur? Et tutorum quidem periculum commune est in administratione tutelae. l. tres tutores § 5 in principio, ff. de adm. & per. tut.

(2) Cum quis offert satisfactionem ut solus administret, audiendus est. l. 1. ff. de test. tut. §. 1. ins. de satisf. tut. l. 4. in fine C. de tut. vel cur. qui sat. n. d.

(3) Quod si plures satisfacere parati sint, tunc idoneior praefendus erit: ut & tutorem persona inter se, & fidejussorum comparentur. l. 18. ff. de test. tut. Apparet igitur praetori curam fuisse, ne tutela per plures administraretur. l. 3. §. 6. ff. de adm. & per. tut. Nam enim facilius unus tutor & actiones exercet, & excipit. D. l.

Se poi si destina un solo per amministrare, non volendo gli altri essere responsabili per lui, saranno essi esenti da ogni obbligo (1).

40. Quantunque i tutori onorarij non sieno tenuti ad amministrare come gli altri tutori, nondimeno se ad un tutore onorario fosse stata nella sua deputazione assegnata qualche ingerenza, ed egli vi avesse mancato; o pure se per connivenza, o per colpa lata avesse dissimulata la cattiva condotta dell' altro tutore, potrebbe esserne tenuto secondo le circostanze (2).

41. L' ultimo obbligo del tutore è di render conto della sua amministrazione, di essere responsabile di ciò che avrà malamente amministrato o mancato di amministrare, di pagare le somme di cui si tro-

(1) Si non erit a testatore electus tutor, aut gerere nolet, tum is gerat, cui major pars tutorum tutelam decreverit. Prator igitur iubebit eos convocari, aut si non coibant, aut coacti non decernerent, causa cognita, ipse statuet quis tutelam geret. Plane si non consentiant tutores pratori, sed velint omnes gerere, quia fidem non habeant electo, nec patiuntur succedanei esse alieni periculi, dicendum est pratorem permittere eis omnibus gerere. Item, si dividi inter se tutelam velint tutores, audiendi sunt, ut distribuatur inter eos administratio, vel in partes, vel in regiones: & si ita fuerit divisa, unusquisque exceptione summovebitur pro ea parte vel regione quam non administrat. l. 3. §. 7. 8. 9. & l. 4. ff. de adm. & per. tut. l. 55. cod. §. 1. Ins. de satisfactionibus tut. V. l'artic. 9. della sezione prima.

(2) Honorarium tutorem periculum solere pati, si male passus sit administrari tutelam. l. 60. §. 2. ff. de ric. nupt. Cateri igitur tutores non administrabunt, sed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus: nec quisquam putet ad hos periculum nullum redundare. Constat enim hos quoque, excussis prius facultatibus ejus qui gesserit, conveniri oportere. Dati sunt enim quasi observatores actus ejus, & custodes. Imputabiturque eis quandoque cur, si male cum conversari videbant, suspectum (eum) non fecerunt. Assidue igitur & rationem ab eo exigere oportet, & sollicite curare qualiter conversetur, &c. l. 3. §. 2. ff. de adm. & per. tut. V. l'artic. 6. della sezione 1.

verà debitore, cogl' interessi dal giorno in cui è stato liquidato il conto, e di restituire i frutti di cui avrà goduto (1). L'obbligo poi di render conto è così indispensabile, che se il padre del minore, designando un tutore, l'avesse esentato dal rendimento de' conti, non lascierà di essere a ciò obbligato. Altrimenti potrebbero restare impuniti le ruberie di un tutore; il che sarebbe contro i buoni costumi e l' diritto pubblico (2).

42. I tutori non sono solamente tenuti a render conto, dopo terminato il loro officio; ma possono essere astretti a farlo anche nel corso dell' amministrazione quando vi sia una causa legittima. Per esempio, se i creditori del pupillo vogliano far sequestrare e vendere i suoi beni, fa d'uopo che il tutore

(1) Tutorem quoque ut tam rationem, quam si quid reliquorum nomine debet, reddat, apud prætorem convenire potes. *l. 9. C. arbitr. tut.* In omnibus quæ fecit tutor cum facere non deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet hoc iudicio. *l. 1. ff. de tutelis & rat. dis. d. l. 9. 3.* Sciendum est tutorem post officium finitum, usuras debere in diem quo tutelam restituit. *l. 7. §. ul. ff. de adm. & per. tut.* Circa tutelæ restitutionem, pro favore pupillorum latior interpretatio facta est. Nemo enim ambigit hodie, sive iudex accipiatur in diem sententiæ, sive sine iudice tutela restituatur, in eum diem quo restituerit, usuras præstari. *l. 1. §. ul. ff. de usur.* Si postea quam pupillus ad pubertatem pervenerit, tutor in restituenda tutela aliquamdiu moram fecerit, certum est fructuum nomine & usurarum medii temporis, tam fidejussores ejus quam ipsum teneri. *l. 10. ff. rem pup. salv. fore.*

(2) Quidam decedens filiis suis dederat tutores, & adjecerat, *utque aneclogistros esse volo.* Et ait Iulianus, tutores nisi bonam fidem in administratione præstiterint, damnari debere, quamvis testamento comprehensum sit, ut aneclogisti essent. . . . & est vera ista sententia. Nemo enim jus publicum remittere potest huiusmodi cautionibus: nec mutare formam antiquitus constitutam. *l. 5. §. 7. ff. de adm. & per. tut.*

tutore faccia vedere con un piccolo bilancio, se vi sieno o no danari per pagare i debiti (1).

43 Debbono i tutori inserire ne' loro conti tutto l' introito che hanno fatto, o che dovevano fare; e mettere nell' uscita le partite inesigibili, acciò siano loro bonificate, quando sia giusto; come nel caso che eglino abbiano fatte le diligenze necessarie contro i debitori insolubili. Poichè il tutore è responsabile di una fedele ed esatta amministrazione, ma non de' casi fortuiti (2).

44. Il tutore può mettere ne' suoi conti tutte le spese, che una ragionevole amministrazione l'obbligava a fare (3). Bisogna contarvi ancora le spese che egli ha fatto col parere delle persone destinate a consigliarlo, e quelle che sono state ordinate dal giudice; purchè non vi sia stato dolo per parte sua (4). Che se qualche accidente renda inutili le spese che si dovevano fare, il tutore non lascerà di ricuperarle (5).

(1) Imprimis igitur quoties desideratur ab eo, ut remittat distrahi, requirere debet, qui se instruat de fortunis pupilli jubere debet edi rationes: itemque sinopsim bonorum pupillariam. l. 5 §. 11 ff. de reb. cor. qui sub. tut.

(2) Rationem reddat. l. 9 C. arb. tut. Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestum est. l. 3 §. 7 ff. de contr. tut. & ut. act. V. l'att. 11.

(3) Si tutela iudicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit. l. 1 §. 4 ff. de contr. tut. & ut. act. V. l'att. 3 della sez. 2.

(4) Manet actio pupillo si postea poterit probari obreptum esse pratori. l. 5 §. 15 ff. de reb. cor. qui sub. tut. Quantunque questo riguardi un altro soggetto, si può tuttavia qui applicare.

(5) Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestum est. l. 3 §. 7 ff. de contr. tut. & ut. act. V. l'att. 7 della sez. 2 di quelli che amministrano gli affari degli altri, senza loro saputa.

45. Tutti i beni del tutore sono ipotecati dal giorno della sua elezione, per tutto ciò che potrà dovere nel suo rendimento de' conti (1).

46. Se la madre, tutrice de' suoi figli passi alle seconde nozze, senza aver fatto destinar loro un tutore, senz' aver renduto conto della sua amministrazione, e senz' aver liquidato ed assicurato quel che potesse dover loro, resteranno ipotecati in favore de' pupilli i beni del suo secondo marito, per tutto ciò che si troverà esser loro dovuto, tanto per i conti passati, quanto per i conti futuri (2).

(1) Pro officio administrationis tutoris vel curatoris bona, si debitores existant, tanquam pignoris titulo obligata, minores sibi met vindicare minime prohibentur. Idem etsi tutor, vel curator quis constitutus, res minorum non administraverit. l. 20 C. de adm. tut. l. 7 §. 5 inf. C. de cur. fur. l. 1 §. 1 C. de rei ux. aff. V. l'artic. 5 della sez. 2 delle ipoteche. V. qui appresso l'art. 6 della sez. 5.

Il minore ha l'ipoteca su i beni del tutore dal giorno dell'atto di tutela, ed anche prima, se abbia amministrato prima di essere stato nominato tutore. *Henris tom. 2 lib. 4 quest. 35 Despeisses, t. 1 p. 532 n. 12. Brodeau a Louet, let. H. n. 23. Chenu a Papen, l. 15 r. 5 art. 6.*

(2) Si mater, legitime liberorum tutela suscepta, ad secundas... aspiraverit nuptias, antequam eis tutorem alium fecerit ordinari, eisque quod debetur ex ratione tutelae gestae persolverit; mariti quoque ejus, praeteritae tutelae gestae rationibus, bona jure pignoris tenebuntur obnoxia. l. 6 C. in quib. caus. pig. v. h. r. contr. Bona ejus primitus, qui tutelam gerentis affectaverit, nuptias in obligationem venire & teneri obnoxia rationibus parvulorum praecipimus, de quid incuria, ne quid fraude depereat. l. 2 C. quando mul. tut. fungi par.

Questa regola è piena di equità, per prevenire le frodi che potrebbero seguire dal secondo matrimonio, e che farebbero passare i beni mobili de' minori, ed anche quelli della madre a' figli del secondo letto, o al marito stesso; e questa regola per la sua equità, ancorchè non si osservi esattamente, si è creduto non doversi preterire.

Il minore non ha ipoteca su i beni del secondo marito se non dal giorno del contratto di matrimonio *Despeisses, p. 537 col. 1 in*

S E Z I O N E IV.

*Degli obblighi de' fidejussori de' tutori, e di coloro che li propengono, e de' loro eredi.*

S O M M A R I O.

1. Obblighi de' fidejussori de' tutori.
2. Il tutore deve essere discusso prima del fidejussore.
3. Di chi attesta la idoneità de' tutori.
4. Degli elettori.
5. Obblighi degli eredi del tutore.
6. Obblighi degli eredi del tutore per gli affari da esso incominciati.
7. Degli affari sopraggiunti dopo la morte del tutore.
8. Se l'erede s'intrometta nella tutela.
9. Il fidejussore del tutore è discusso prima del contutore che non ha fidejussore.

1. **I** fidejussori de' tutori sono tenuti a tutto ciò che questi potranno dovere a causa della loro amministrazione (1). Ma se dopo finita la tutela, siasi

*princ. Chopin, de leg. Andeg. l. 3 tit. 5 n. 1 6. Bonifacio. l. 2. della conseguenza di questi decreti l. 4 tit. 1 imp. 15. rapporta un decreto, con cui è stato deciso che il minore ha l'ipoteca su i beni del secondo marito, per l'amministrazione fatta anche prima del matrimonio.*

(1) Si stipulatio rem salvam pupillo fore, interposita est, vel cautum est in id quod a tutore, vel curatore servari non potest, manet fidejussor obligatus ad supplendam tibi indemnitatem. l. 2 C. de fidejuss. tut. res. Tit. ff. & C. eod. Inst. de ratid. tut.

il tutore ingerito in qualche nuovo affare del pupillo, e questo affare non avesse rapporto alcuno colla tutela, il fidejussore non sarà tenuto (1).

2. Se i fidejussori de' tutori si sieno obbligati come semplici fidejussori, e senza rinunziare al beneficio della discussione, non potranno essere molestati, se non dopo la discussione de' tutori (2), e secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle cauzioni e de' fidejussori.

3. Convieni mettere nel numero delle cauzioni de' tutori quelli che senza obbligarsi espressamente come fidejussori, hanno attestato che il tutore era idoneo a pagare. Poichè debbono esserne responsabili non altrimenti che se si fossero renduti fidejussori (3).

4. Se nell' elezione di un tutore vi sia qualche frode di coloro che lo eleggono, come se si elegga

V. l'artico. 41 della sez. 3, e la legge 10. ff. rem pup. sal. fore; citata al di sopra.

(1) Paulus respondit, propter ea quæ post pubertatem, nulla necessitate cogente, sed ex voluntate sua tutor administravit, fidejussorem qui salvam rem fore eavit, non teneri. l. 46 §. 4 ff. de adm. ex per. tut.

(2) V. Nov. 5 cap. 1. Si stipulatio rem salvam pupillo fore interposita est, vel cautum est in id quod a tutore vel curatore servari non potest, manet fidejussor obligatus ad supplendam tibi indemnitatem. l. 2 in fin. C. de fidej. tut.

Per l'antico diritto romano si può agire contro i fidejussori de' tutori, prima della discussione del tutore. l. ult. ff. rem pup. sal. fore. l. 7 ff. de fidej. tut. l. 1 C. eod. Ma la Novella 4 cap. 1 ha dato a' fidejussori indistintamente il beneficio di discussione, senza eccettuarne i fidejussori de' tutori; e questo beneficio è inerente all' obbligo del fidejussore, ch' è di pagare in caso che non paghi il principal obbligato. Ad supplendam indemnitatem. D. l. 1 C. de fid. tut.

(3) Eadem causa videtur affirmatorum, qui scilicet cum idoneos esse tutores affirmaverint, fidejussorum vicem sustinent l. 4 in fine ff. de fidej. tut.

una persona verisimilmente insolubile, gli elettori ne sono responsabili. Ma prima che il minore possa agire contro gli elettori, deve procedere contro il tutore, e contro la sua sicurezza (1).

5. Gli eredi del tutore sono responsabili di tutta la sua amministrazione, ed anche de' danni cagionati con dolo o colpa, e delle sue omissioni; e debbono render conto per lui, nella maniera che avrebbe dovuto renderlo egli stesso (2).

6. Quantunque gli eredi de' tutori non sieno tutori, tuttavia se un erede del tutore morto sia in età di agire, e sia capace, è obbligato a prender cura degli affari che il tutore aveva incominciati, fino a che non si destini un altro tutore, o che non vi si provvegga in altra maniera. E se per dolo o per colpa lata a ciò mancasse, ne sarebbe egli tenuto (3).

(1) *Adversus nominatorem tutoris vel curatoris minus idonei non ante perveniri potest, quam si bonis nominati, itemque fidejussorem ejus, necnon collegatum, ad quorum periculum consortium administrationis spectat, excussis, non sit indemnitati pupilli vel adulti satisfactum l. 4 C. de magistr. cons.*

(2) *Heredes eorum qui tutelam vel curam administraverunt, si quid ad eos ex re pupilli vel adulti pervenerit, restituere coguntur. In eo etiam quod tutor vel curator administrare debuit, nec administraverit, rationem reddere eos debere non est ambigendum l. ul. C. de hered. tut. Pater vester tutor vel curator datus, si se non excusavit, non ideo vos minus heredes ejus tutelae vel utili judicio convenire potestis, quod cum tutelam seu curam non administrare dicitis; nam & cessationis ratio reddenda est. l. 2 eod. l. 10 C. arb. tut. Tutelae actio tam heredibus quam etiam contra successores competit l. 12 eod.*

(3) *Sciendum est nullam tutelam hereditario jure ad alium transire. l. 16 §. 1 ff. de tutel. Quamvis haeres tutor non est, tamen ea quae per defunctum inchoata sunt, per heredem, si legitimus & masculus sit, explicari debent, in quibus doli ejus*

7. Riguardo agli affari incominciati dal tutore, e che non sono venuti in cognizione del suo erede, non è questi obbligato a prenderne cura. Ma se per colpa lata abbandonasse un affare del pupillo, venuto in sua cognizione, senza provvedervi egli stesso o farvi provvedere, ne sarebbe responsabile (1).

8. Se l'erede del tutore s'ingerisca nell'esercizio della tutela, sarà tenuto alla medesima cura, come se fosse tutore (2).

9. Quando molti tutori sono obbligati ad una medesima amministrazione, ed un solo di essi abbia il fidejussore, i contutori non debbono essere molestati per qualunque debito contratto da questo tutore, prima che sia stato discusso il suo fidejussore (3).

admitti potest. l. 1 ff. de fidejuss. & nom. & her. tut. V. l'artico-  
seguente, e l'artico. 3 della 6.

(1) Negligentia plane propria hæredi non imputabitur l. 4 §. 1  
ff. de fidejuss. tut. Hæredes tutorum ob negligentiam quæ non lata  
culpa comparari possit, condemnari non oportet. l. 1. C. de he-  
red. tut.

(2) Cum ostendimus hæredem quemque tutelæ judicio posse  
conveniri, videndum an etiam proprius ejus dolus, vel propria  
administratio veniat in judicium. Et extat Servii sententia existi-  
mantis, si post mortem tutoris hæres ejus negotia pupilli gerere  
perseveraverit, aut in arca tutoris pupilli pecuniam invenierit &  
consumpserit, vel pecuniam quam tutor stipularus fuerat exegerit,  
tutelæ judicio cum teneri suo nomine. l. 4 ff. de fidejuss. &  
nom. & her. tut.

(3) Usque adco autem ad contutores non venit, si sint sola-  
vendo contutores, ut prius ad fidejussores veniatur, l. 1 §. 25 ff.  
de tut. & rat. dist.

## SEZIONE V.

Degli obblighi de' pupilli verso i tutori.

## SOMMARIO.

1. Obbligo generale del pupillo verso il tutore.
2. Il pupillo deve approvare le spese ragionevoli.
3. Agenti.
4. Alimenti al padre, alla madre, a' fratelli ed a' le sorelle del pupillo.
5. Interessi di ciò che va creditore il tutore.
6. Ipoteca del tutore.
7. Caso in cui il tutore è preferito.

**E**ssendo i tutori obbligati a tutto ciò che riguarda l'amministrazione de' beni del pupillo, ed avendo l'autorità di fare tutto ciò che richiede il dovere del lor officio, sono i pupilli altresì obbligati di approvare e ratificare, divenuti che sian maggiori, tutto quel che i tutori hanno ragionevolmente e di buona fede amministrato; ed inoltre hanno con i loro tutori quelle obbligazioni che si spiegheranno nelle seguenti regole (1).

1. Il pupillo divenuto maggiore, deve abbonare

(1) Quae bona fide a tutore gesta sunt rata habentur. l. 12 §. 1 ff. de adm. & per. tut. Contrariam tutelae actionem praetor proposuit, induxitque in usum, ut facilius tutores administrationem accederent, scientes pupillum quoque sibi obligatum fore ex sua administratione, l. 1 ff. de contr. tut. & ad. off.

nel rendimento de' conti della tutela tutte le spese che saranno state fatte per la sua persona, per i suoi beni e per i suoi interessi, secondo che saranno riconosciute utili, e secondo che le spese saranno state tassate, nel caso in cui il tutore avesse l'obbligo di farle tassare (1).

3. Se la qualità della tutela esiga, che per sollevare il tutore si assuma in suo ajuto un agente, o un fattore, nel conto delle spese gli sarà bonificato il salario di questo agente, secondo il prezzo che sarà stato fissato, pendente la tutela, o secondo quello che sarà arbitrato nell'atto del rendimento de' conti; e ciò a proporzione della condizione del pupillo, della qualità de' suoi beni e della molteplicità de' suoi affari. Con questo però che il tutore deve esser risponsabile del fatto di quel tale che avrà assunto in suo ajuto. E sebbene il tutore non avesse assunta alcuna persona in suo ajuto, tuttavia se la natura della sua amministrazione esigea l'opra di un subalterno, se gli dovrà bonificare la spesa, che sarebbe stata necessaria a tale oggetto (2).

(1) Si tutela iudicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit. l. 1 §. 4 ff. de contr. tut. & ut. ad. Et enim provocandi fuerant tutores, ut promptius de suo aliquid pro pupillo impendant, dum sciunt, se recepturos id quod impenderint. D. l. V. l'art. 3. della sez. 2.

(2) Est etiam adiutor tutela, quem solet prator permittere tutoribus constituere, qui non possunt sufficere administrationi tutelae, ita tamen ut suo periculo eum constituat. l. 13 §. 1 ff. de tutelis. Decreto pratoris actor constitui periculo tutoris solet, quotiescumque aut diffusa negotia sunt, aut dignitas, vel aetas, aut valetudo tutoris id postulet. l. 24 ff. de adm. & per tut. Principibus constitutionibus declaratur: sumptuum qui bona fide in tutelam, non qui in ipsos tutores fiunt, ratio haberi solet: nisi ab eo qui eum dat, certum salarium ei constitutum est. l. 33 §. 1.

4. Se un pupillo, provvisto di beni propri abbia padre, madre, fratelli o sorelle in stato indigente, il tutore può, anche senza decreto del giudice, somministrare gli alimenti a tutte queste persone, in quella somma, che sarà giudicata ragionevole, e questa partita gli dovrà poi essere bonificata nel suo rendimento de' conti (1).

5. Se il tutore non avendo in mani roba o rendite del pupillo, si trovi nella necessità di fare qualche spesa, ed a tale oggetto prenda denaro in prestito o ancora impieghi il denaro proprio, se gli dovrà bonificare l'interesse di questo denaro per tutto il tempo, che non avrà avuto in suo potere fondi, rendite o altri mezzi per rimborsarsi (2).

*f. cod. Ergo etsi ex inquisitione propter rei notitiam fuerit datus tutor, eique alimenta statuerint contutores, debebit eorum ratio haberi, quia justa causa est præstandi. l. 1 §. 7 ff. de tut. & rat. dist.*

(1) Aliud est si matri forte, aut sorori pupilli tutor ea quæ ad victum necessaria sunt præstiterit, cum semetipsa sustinere non possit. Nam ratum id habendum est. l. 13 §. 2 ff. de adm. & per. tut. Existimo, etsi citra magistratum decretum tutor sororem pupilli sui aluerit, & liberalibus artibus instituerit, cum hæc aliter ei contingere non possent, nihil eo nomine, tutela judicio pupillo aut substitutis pupilli præstare debere. l. 4 in fine ff. ubi pup. educ. V. l'artic. 4 della sez. 2 delle rescissioni.

(2) Consequitur autem pecuniam, si quam de suo consumpsit, etiam cum usuris, sed vel trientibus, vel his quæ in regione observantur, vel his quibus mutuatus est, si necesse habuit mutuari, ut pupillo ex justa causa prorogaret. l. 3 §. 1 ff. de contr. tut. & ut. aff. Usuras utrum tamdiu consequetur tutor, quamdiu tutor est, an etiam post finitam tutelam videamus, an ex mora tantum? & magis est ut, quoad ei reddatur pecunia, consequatur. D. l. 3 §. 4 Si tamen fuerit in substantia pupilli, unde consequeretur, dicendum est non oportere cum usuris a pupillo exigere. D. l. 4 §. 5. V. l'artic. 3 della sez. 2 di quelli che amminis. trano gli affari &c. Questi interessi non sono usurarij, se il tutore soffra qualche perdita per quel danaro che avanza; ma non deve farlo imprudentemente senza il consenso de' parenti.

6. Siccome il pupillo gode l'ipoteca su i beni del tutore, così all'incontro questi la gode su i beni del pupillo, per qualunque somma potesse egli andar creditore a conto della tutela (1). Imperocchè la tutela forma una obbligazione reciproca tra il pupillo ed il tutore, e si stipula fra di loro una specie di contratto, del quale l'ipoteca è un accessorio. In conseguenza se il pupillo, per ragion d'esempio, divenuto maggiore contrae un debito, prima che il suo tutore gli abbia reso conto, il tutore gode l'ipoteca per tutto quello di che può rimaner creditore in questo rendimento di conti, e sarà preferito al nuovo creditore del pupillo.

7. Inoltre il tutore gode l'ipoteca e la prelazione sopra tutti gli altri creditori del pupillo per tutto quello ch'egli avrà speso per ricuperare o per conservare i beni e le altre ragioni del pupillo (2).

(1) *Et ut plenius dotibus subveniatur, quemadmodum in administratione pupillarium rerum, & in aliis multis juris articulis vacitas hypothecae inesse accipimus, ita & in hujusmodi actione damus ex utroque latere hypothecam. l. an. §. 1. C. de rei ux. act. Etenim provocandi faciunt tutores, ut promptius de suo aliquid pro pupillis impendant; dum sciunt, se recepturos id quod impenderint. l. 1 ff. de contr. tut. & ut. act. Hoc casu mutuz sunt actiones §. 2 inst. de oblig. qua quasi ex contr. l. 5 §. 1 ff. de obl. & act. V. l'artic. 45 della sez. 3. Quando questa ipoteca del tutore non fosse fondata su queste leggi, è una conseguenza naturale della sua amministrazione, e dell'obbligazione reciproca che si forma tra il tutore e il pupillo.*

(*§ Louet, l. H. cap. 23.*)

(2) V. l'artic. 5 della sez. 3 de' curatori, e l'artic. 25 della sez. 5, de' pegni e delle ipoteche.

## S E Z I O N E VI.

*Come finisce la tutela, e della remozione del tutore.*

## S O M M A R I O

1. La tutela finisce colla maggior età.
2. Della tutela di molti pupilli.
3. Continuazione dell'amministrazione dopo la maggior età.
4. La tutela finisce colla morte del pupillo.
5. E colla morte del tutore.
6. E colla morte civile dell'uno e dell'altro.
7. Remozione o scusa.
8. Cause della remozione di un tutore.
9. Tutore deposto per cattiva amministrazione.
10. Cattiva amministrazione punibile.
- \* 11. Non finisce la tutela se il tutore sia stato preso da' nemici.
- \* 12. E neppure se ciò accada al minore.
- \* 13. La povertà del tutore non è un motivo per deporlo.
- \* 14. Assenza del tutore.
- \* 15. Tutore infedele che offre di dar sicurezza.

1. **L'**ufficio del tutore finisce colla maggioranza del pupillo: poichè essendo divenuto maggiore, può egli stesso prender cura de' suoi beni e de' suoi af-

fari. Ma la dispensa dell' età non produce il medesimo effetto (1).

2. Se vi sieno due o più pupilli sotto una medesima tutela, questa finisce per ciascuno nella sua maggior età; e colui che è divenuto maggiore può obbligare il tutore a rendergli conto, quantunque duri ancora la tutela riguardo agli altri (2).

3. Sebbene la tutela finisca nel momento che il minore è giunto alla maggior età, il tutore però con questo cangiamento non esce di obbligo in maniera, che possa subito abbandonare ogni sorte di cura degli affari; ma deve continuare la sua amministrazione in quelle faccende che non potrebbe trascurare, senza cagionare qualche perdita o danno. E deve provvedere a tutto ciò che necessariamente richiede cura, e che non soffre dilazione, fino a che abbia renduto conto, o che, aspettando di render conto, rimetta gli affari e le scritture in mano del pupillo, divenuto maggiore, acciò possa invigilarvi da se stesso (3).

(1) Pupilli pupillaque, cum puberes esse coeperint, a tutela liberantur. *Inst. quid, modo tut. fin. l. 1. c. quando tut. vel cur. esse desinunt.* Masculi quidem puberes, & femina viripotentes, usque ad vigesimum quintum annum completum curatores accipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc tamen ejus ætatis sunt; ut sua negotia tueri non possint *Inst. de cur. V.* le note nella preparazione di questo titolo. V. riguardo al beneficio dell' età l' art. 22 della sez. 2 delle rescissioni.

\* Chiamansi in Italia *Dispensa dell' età* i rescritti speciali del sovrano che per grazia abilitano i minori all' amministrazione de' loro beni, prima che siano divenuti maggiori. I francesi chiamano questi rescritti *bénéfice d'âge*. \*

(2) Tutela judicium ideo differri non oportet, quod fratris & cohæredis impuberis idem tutelam sustineat. *l. 36 §. 17 ff. de adm. & per tut.*

(3) Tutores qui necesse est administrationem ad curatores trans-

4. La tutela finisce ancora colla morte del pupillo (1). Tuttavia il tutore non deve abbandonare ciò che richiede la sua cura, fino a che gli eredi del pupillo sieno in istato di discaricarlo, secondo la regola spiegata nell'articolo precedente.

5. Se il tutore muoja durante la tutela, questa finisce (2), non solo riguardo a lui, ma eziandio riguardo ai suoi eredi i quali non saranno tenuti che secondo le regole spiegate nella sezione quarta, perchè l'ufficio della tutela è personale.

6. La morte civile del tutore o del pupillo fa terminare la tutela del tutore; perchè egli allora diviene incapace d'esercitare alcun ufficio (3): del pupillo; perchè egli non è più padrone nè della sua persona nè de' suoi beni, ed in conseguenza non ha più bisogno di tutore. Bensì il tutore del pupillo morto civilmente, è obbligato a custodirne i beni, secondo la regola 3 e 4 di questa sezione medesima,

*stulerunt, defensionem causarum pupillarium assistere oportere, saepe rescriptum est. Et ideo, si ut proponis, instrumenta quibus afferri possunt causae provocationis, etiamnum hi quorum meministi apud se detinent, aditus praeses provinciae periculi sui eos admoneri praecipiet. l. un. C. ut caus. post. puber. ads. tut. Quasi connexum sit hoc tutelae officio, quamvis post pubertatem admittatur. l. 5 §. 5 in fine, ff. de adm. & per tut. d. l. §. 6. V. l. 27 ff. de appell. l. 13 ff. de tut. & rat. distr. V. l. 6 della sez. 4.*

(1) Finitur tutela morte pupilli. l. 4 ff. de tut. & rat. distr. §. 3 inst. quib. mod. tut. fin.

(2) Finitur (tutela) morte tutoris l. 4 ff. de tut. & rat. distr. §. 3 inst. quib. mod. tut. fin.

(3) Sed & capitis diminutione tutoris, per quam libertas vel civitas ammittitur, omnis tutela perit. §. 4 Inst. quib. mod. tut. fin. l. 14 ff. de tutel. de l. §. 1 & 2. Pupilli & pupillae capitis diminutio, licet minima sit, omnes tutelas tollit. D. §. 4. d. l. 14.

per l' indennità di coloro che vi avranno dritto, ed a' quali dovrà egli render conto.

7. Finisce la tutela, quando il tutore viene dispensato per qualche causa legittima, o viene rimosso per qualche frode (1).

8. Il tutore può esser rimosso, se la sua cattiva condotta meriti che gli si tolga l' amministrazione. Per esempio, se con rendersi prevaricatore, occulti le ragioni del pupillo; se ne abbandona gl' interessi; se scomparisce all' improvviso o si assenta lasciando la tutela in disordine; se avendo in mano i fondi del pupillo non lo provvede degli alimenti e delle altre cose necessarie; e generalmente parlando per la rimozione del tutore basta qualunque causa, quando ancora essa si riducesse a semplice negligenza, la quale però fosse tale, che esigesse la deputazione di altro soggetto (2).

(1) Si suspectus quis fuerit remotus, desinit esse tutor. l. 14. §. 4 ff. de tutel. Desinunt etiam tutores esse qui vel remouentur a tutela, ob id quod suspecti visi sunt: vel qui ex justa causa sese excusant, & onus administrandæ tutelæ deponunt §. ul. inst. quib. mod. tut. fin.

(2) Nunc videamus, ex quibus causis suspecti remouebantur. Et sciendum est aut ob dolum in tutela admissum, suspectum licere postulare: si forte grassatus in tutela est, aut sordide egit, vel perniciose pupillo, vel aliquid interceptum ex rebus pupillaribus, jam tutor. l. 4 §. 5 ff. de susp. tut. Is tutor qui inconsideranter pupillum, vel dolo abstulit hereditate, potest suspectus postulari. D. l. 3 §. 17. Tutor qui ad alimenta pupillo præstanda copiam sui non faciat, suspectus est, poteritque removeri. D. l. 3 §. 14 & §. 14. item, si quis datus tutor non compareat, solet edictis evocari: novissimeque, si copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri, ob hoc ipsum quod copiam sui non fecit. Quod & perarato, & diligenti habita inquisitione faciendum est. l. 7 §. ul. eod. Si fraudem non sit admissa, sed lata negligentia, quia ista prope fraudem accedit, removeri hunc quasi suspectum oportet. D. l. 7

9. Il tutore rimosso per aver amministrato dolosamente è notato d'infamia; ma non così il tutore rimosso per la sua negligenza. E se nel giudizio di deposizione non fosse espressa la causa, non vi sarebbe nota d'infamia, presumendosi in questo caso, che il tutore sia stato deposto solo per la sua negligenza (1).

10. Se un tutore avesse dato danaro per ottenere la tutela, o se le sue mancanze fossero tali che oltre la deposizione, meritassero altra pena, egli potrà esser punito secondo la qualità del fatto (2).

11. Se il tutore fosse fatto prigioniero di guerra non termina il suo ufficio; e solo i parenti o gli amici del pupillo possono farne destinare un altro interinamente.

§. 1. Et generaliter si qua iusta causa prætorem moverit, cui non debeat in ea tutela versari, rejicere eum debet. l. 3. §. 12 eod.

(1) Suspectos tutores ex dolo, non etiam eos qui ob negligentiam remoti sunt, infames fieri manifestum est. l. ul. C. de susp. tut. Qui ob segnitiem, vel rusticitatem, inertiam, simplicitatem, vel ineptiam remotus sit, in hac causa est, ut integra existimatione, tutela vel cura abeat. l. 3 §. ul. ff. de susp. tut. Decreto igitur debet causa revocandi significari, ut appareat de existimatione. Quid ergo, si non significaverit causam remotionis decreto sito? Papinianus ait, debuisse dici hunc integræ esse famæ; & est verum l. 4 §. 1 & 2 ff. de susp. tut.

(2) In eos extra ordinem animadvertitur, qui probentur nummis datis tutelam occupasse. l. 9 ff. de tut. Qui tutelam, corruptis ministeriis prætoris, redemerant. l. 3 §. 15 in f. ff. de susp. tut. Solent ad præfecturam urbis remitti etiam tutores, sive curatores, qui male in tutela sive cura versati, graviori animadversione indigerent, quam ut sufficiat eis suspectorum infamia. Quos probari poterit, vel nummis datis tutelam occupasse, vel præmio accepto operam dedisse ut non idoneus tutor alicui daretur: vel consulto circa edendum patrimonium quantitatem minuisse: vel evidenti fraude pupilli bona alienasse. l. 1 §. 7 ff. de off. præf. urbis l. 1 §. ul. de susp. tut.

12. Se fosse fatto prigioniero di guerra il pupillo , la tutela continua.

13. La povertà del tutore non è una causa sufficiente per rimuoverlo , quando all' incontro non siasi alcun sospetto sulla fedeltà della sua amministrazione (1).

14. Quando il tutore abbandona del tutto gli affari del pupillo , se ne deve eleggere un altro. Deve però avvertirsi che l' assenza del tutore non sempre somministra un motivo sufficiente alla sua rimozione; ma devesi distinguere l' assenza momentanea , e l' assenza perpetua dal luogo, in cui gli affari del pupillo esigono la sua residenza. In quest' ultimo caso il tutore può esser rimosso, ma non già nel primo (2).

15. Il tutore trovato infedele nella sua amministrazione deve esser deposto , ancorchè fosse pronto a dar

(1) Suspectum tutorem eum putamus qui moribus talis esse ut suspectus sit. Enimvero tutor, quamvis pauper est, fidelis tamen & diligens, removendus non est quasi suspectus. l. suspectum 2 ff. de suspect. tut.

(2) Si absens sit tutor, & alimenta pupillis desideret, si quidem negligentia, & nimia cessatio in administratione tutoris obiciatur, quæ etiam ex hoc arguatur, quod per absentiam ejus decreta derelictaque sunt pupilli negotia, evocatis affinibus atque amicis tutoris, prætor edito proposito, causa cognita, etiam absente tutore, vel removendum eum qui dignus tali nota videbitur decerneret, vel adjungendum curatorem; & ita qui datus erit, expediet alimenta pupillo. Si vero necessaria absentia tutoris & improvisa acciderit, forte quod subito ad cognitionem principalem profectus, nec rei suæ providere, nec consulere pupillo poterit, & speratur redire, & idoneus sit tutor, expediret alium adjungi, & pupillus alimenta de re sua postulet, recte constituitur ad hoc solum, ut ex re pupilli alimenta expediat. l. si absens 6 ff. ubi pupillis.

dar cauzione di meglio condursi nell' avvenire ; perchè si presume che egli esibisca la cauzione , per aver il comodo di commettere nuove infedeltà (1).

## S E Z I O N E VII.

*Delle cause che rendono incapace un tutore , e di quelle che lo dispensano .*

**F**ra le cause che rendono una persona incapace ad esser tutore , e fra quelle che la dispensano ( il che forma il soggetto della sezione presente ) noi non inseriremo una legge di Giustiniano compresa nella Novella 7 cap. 1 , la quale inabilita alla tutela i debitori o i creditori de' pupilli . Imperciocchè le nostre consuetudini , nel caso che il tutore prescelto sia creditore o debitore del pupillo , provvedono alla sicurezza del pupillo medesimo , coll' inventario de' suoi beni , da farsi avanti il giudice , il quale ancora ritiene presso di se le carte originali , e li documenti delle ragioni del pupillo contro il tutore . Nel caso poi di qualunque controversia , che per tale motivo potesse insorgere tra di loro , si provvede colla deputazione di un curatore o di un tutore sur-

(1) Suspectus fieri is quoque qui satisdederit, vel nunc offerat potest. Expedit enim pupillo rem suam salvam fore, quam tabulas rem salvam fore cautionis habere, nec ferendus est contutor qui ideo collegam suum suspectum non fecit, quoniam cautum erat pupillo; quia satisfactio propositum tutoris malevolum non mutat, sed diutius grassandi in re familiari facultatem praestat, l. suspect. §. 6. l. quia ff. de suspect. tut.

rogato (1). Che se la qualità del credito e della controversia, esigesse per il maggiore vantaggio del pupillo la deputazione di un altro tutore, allora è rimesso al prudente arbitrio del giudice l'obbligare i parenti del pupillo a nominare un altro soggetto.

## SOMMARIO.

1. Differenza tra le cause, che inabilitano, e quelle che scusano.
2. Fondamento di queste cause.
3. Le donne sono incapaci della tutela.
4. Si eccettuano la madre, e l'ava del pupillo.
5. Sono incapaci della tutela i minori.
6. I malati.
7. I figli di famiglia.
8. Altre cause d'incapacità.
9. Le cause che scusano sono di due specie.
10. Le cause d'incapacità possono addursi anche in linea di scusa.
11. Sono scusati dalla tutela i settuagenarj.
- \* 12. Ma debbono aver compiuto l'anno settantesimo.
- \* 13. Altre scuse della tutela. Le malattie.
14. Il numero de' figli.
15. Le altre tutele.
16. Un'altra tutela assai difficile.
- \* 17. Tre altre tutele.

(1) V. la nota sull' art. 17.

- \* 18. L' appellazione da un decreto che incarica di una tutela, equivale ad una tutela effettiva.
- \* 19. Chi è incaricato di due altre tutele può essere solo coartato ad assumere una terza.
- 20. Altre scuse della tutela. Inimicizie col pupillo.
- 21. Liti tra il tutore ed il pupillo.
- 22. Liti tra i parenti prossimi del tutore ed il pupillo.
- 23. Privilegj che esentano dalla tutela.
- 24. Qualità clericale.
- 25. Mancanza di beni o d'industria.
- 26. Il tutore eletto è obbligato ad amministrare fino che rimane dispensato.
- 27. L' accettazione dell' officio non dà più luogo ai motivi di scusa.
- 28. Incapacità sopravvenuta dopo la scelta.
- 29. Privilegio posteriore alla scelta.
- 30. Scusa posteriore.
- 31. Diversità di domicilio.
- 32. Riunione di più cause di scusa, nessuna delle quali basta da se sola.

1. L' incapacità esclude dalla tutela anche coloro, che vogliono assumerla (1): i motivi di scusa dispensano coloro, che volendo, possono essere tutori (2).

(1) Ut nec volens ad tutelam onus admittatur. §. 14 inst. de excus. tut. vel cur.

(2) Excusantur tutores vel curatores variis ex causis. inst. de excus. tut.

2. L' incapacità si fonda sull' equità naturale , o su qualche legge positiva (1) .

3. Le donne sono incapaci della tutela , toltane solo quella de' loro figli . Imperocchè l' ufficio di tutore esige una certa autorità , ed obbliga ad incombenze , di cui l' esercizio sarebbe indecente alle donne , fuori del caso della tutela de' loro figli (2) .

4. Le madri e le avole possono essere tutrici de' loro figli ; poichè l' autorità che dà loro la natura sopra di essi , e l' impegno pei loro interessi , le eccettuano dalla regola che esclude le femmine dalla tutela (3) . E siccome la madre può essere tutrice , così la tutela può essere altresì commessa suo secondo marito , patrigno del minore (4) .

5. I minori sono incapaci della tutela , perchè anzi essi hanno bisogno del tutore (5) .

6. Chi patisce di qualche malattia , che gl' impe-

(1) Questo si osserverà nelle regole seguenti.

(2) Feminae tutores dari non possunt , quia id munus masculorum est . l. ul. ff. de tut. l. 1 C. quando mul. tut. off. f. p. l. 2 ff. de reg. jur. l. 23 de tut. & cur. Tutela plerumque virile officium est . l. 16 ff. de tutel. V. l' art. seguente .

(3) Feminae tutores dari non possunt , quia id munus masculorum est ; nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulentur . l. ul. ff. de tut. tot. tit. C. quando mul. tut. off. f. p. Nov. 118 cap. 5.

(4) Si pater tuus quem privigni sui tutelam administrasse proponis , &c. l. 3 C. de contr. jud. int. V. l. 2 C. de interd. mar. l. 32 §. 2 ff. de adopt.

V. la sez. 3 art. 45 per l'ipoteca su i beni del marito .

(5) Minores viginti quinque annis olim quidem excusabantur ; mostra autem constitutione prohibentur ad tutelam vel curam aspirare , adeo ut nec excusatione opus sit . Qua constitutione caveatur , ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocetur , nec adultus . Cum sit incivile , eos qui alieno auxilio in rebus suis administrandis agere noscantur , & ab aliis reguntur , aliorum tutelam vel curam subire . §. 13 inst. de excus. tut. l. ul. C. de leg. tut.

Disce ad attendere agli affari propri, è incapace della tutela (1). Per esempio un pazzo, un cieco, un sordo, e chiunque soggiace a malattie permanenti che producano le stesse conseguenze (2). Se tali malattie sopravvengano dopo assunto l'esercizio della tutela, e siano perpetue, bastano per venire ad una nuova deputazione; ma se fossero momentanee, si potrà interimamente eleggere un curatore, che supplisca alle veci del tutore, se ve ne sia bisogno (3).

7. Il figlio di famiglia di età maggiore, quantunque soggetto alla patria potestà, può essere tutore. Il padre però non sarà responsabile dell'amministrazione del figlio, quando espressamente o implicitamente non siasi obbligato per lui, oppure non siasi ingerito nell'amministrazione. Ma il solo assenso del padre alla scelta o all'amministra-

(1) *Mutus tutor dari non potest, quoniam auctoritatem præbere non potest. l. 1 §. 2 ff. de tut.* Surdum non posse dari tutorem plerique & Pomponius libro sexagesimo nono ad edictum probant. Quia non tantum loqui, sed & audire tutor debet. *D. l. §. ul. Sardus, mutus nec legitimi tutores esse possunt, cum nec testamento, nec alio modo utiliter dari possint. l. 10 §. 1 ff. de legit. tut.* Luminibus captus, aut surdus, aut mutus, aut furiosus, aut perpetua valetudine tentus tutelæ seu curæ excusationem habet. *l. un. C. qui morbo l. 3 C. qui dare tut.* Adversa valetudo excusat: sed ea quæ impedimento est quominus quis suis rebus superesse possit, ut imperator noster cum patre rescipit. *l. 10 in f. ff. de excus. §. 7 inst. eod.*

(2) Et non tantum ne incipiant, sed & a capta excusari debent. *l. 11 ff. eod.* Post susceptam tutelam, cæcus, aut surdus, aut mutus, aut furiosus, aut valetudinarius deponere tutelam potest. *l. 40 ff. de excus.*

(3) Si quis ita agrotus fuerit, ut oporteat eum non omnino dimitti a tutela, in locum ejus curator interim dabitur. Senatus autem hic rursus recipere tutelam. *l. 10 §. 8 eod.*

zione del figlio , non basta per soggettarlo a tale obbligo (1).

8. Se oltre alle surriferite cause d'incapacità concorra nella persona del tutore eletto qualche altra causa , che lo renda incapace o almeno sospetto , è riserbato all' officio ed alla prudenza del giudice il riprovare tale scelta. Per esempio , se il tutore avesse dato denaro per essere eletto , tale elezione non solo non deve essere confermata , ma egli deve esser punito di quest' azione criminosa . Se il padre avesse espressamente proibito , che qualche persona fosse data per tutore al figlio , questo tale non potrà essere eletto se non se per gravi motivi (2). E' vero però che tale esclusiva non irroga alcuna infamia alla persona esclusa (3). Inoltre si deve usare molta riserva nel prescegliere coloro i quali hanno gran maneggi per ottener la tutela (4).

9. I motivi di scusa , del pari che quelli d'inca-

(1) Si filius familias tutor a pratore datus sit, si quidem pater tutelam agnovit, in solidum debet teneri: si non agnovit, dumtaxat de peculio. Agnovisse autem videtur, sive gessit, sive gerenti filio consensit, sive omnino attigit tutelam. l. 7 c. de tut. Nec multum videri in hoc casu facere patris scientiam & consensum ad obligandum eum in solidum. l. 21 ff. de adm. & per. int.

(2) In eos extra ordinem animadvertitur, qui probentur numeris datis tutelam occupasse. l. 9 ff. de tut. l. 21 ff. ult. ff. de tut. & cur.

(3) Sed & si quis a parentibus prohibitus fuerit tutor esse, hunc neque creari oportet: & si creatus sit, nec recusaverit, prohiberi eum esse tutorem, manente epistimia. l. 21 §. 2 ff. de tut. & cur. dat.

(4) Semper autem maxime hoc observent magistratus, ne creent eos qui seipsos volunt ingerere, ut creentur. l. 21 §. ult. ff. de tut. & cur. dat. V. l. 19. ff. de test. tut.

pacità sono fondati su qualche impedimento naturale, o su qualche legge (1).

10 Le cause d'incapacità che si possono onestamente allegare, possono altresì servire di cause di scusa. Perciò la minorità e le malattie che rendono incapace della tutela, ne debbono ancora scusare (2).

11. Coloro che sono nell'età di settant'anni compiuti, possono scusarsi (3).

12. Ma per godere di questa esenzione, bisogna realmente avere settant'anni compiuti, ne può in questo caso applicarsi la regola che: *annus inceptus habetur pro completo* (4).

13. La malattia è una scusa valida quando è di tal natura, che impedisce all'infermo di attendere a proprij affari. Tal malattia esenta dalla tutela anche chi ha incominciato ad amministrare (5).

(1) Questo è quel che si vedrà negli articoli seguenti.

(2) *Minores viginti quinque annis olim quidem excusabantur; nostra autem constitutione prohibentur ad tutelam vel curam aspirare.* §. 13 *inst. de exc. tut.*

(3) *Excusantur a tutela & curatoria qui septuaginta annos compleverunt.* l. 2. ff. de excus. §. 13. *inst. eod. i. un. C. qui atate.*

(4) *Non excusatur a tutela qui septuagesimum annum ætatis ingressus fuit* l. qui filium 74 §. Fabius 1 ff. ad senat. trebell.

*Majores septuaginta annis a tutelis & muneribus personalibus vacant.* Sed qui ingressus est septuagesimum annum, nondum egressus, hac vacatione non utetur, quia non videtur major esse septuaginta annis, qui annum agit septuagesimum. l. majores 1 ff. de jure immunitatis.

*Excessisse autem oportet septuaginta annos tempore illo quo creantur.* l. excusantur 2, in principio, ff. de excusat.

(5) *Adversa quoque valetudo excusat, sed ea quæ impedimento est quominus quis suis rebus superesse possit, & non tantum ne ineipiant, sed & a cœpta excusari debent.* l. non solumio §. si quis ult. & l. & non 11 ff. de excusationibus.

14. Se colui che è chiamato ad una tutela, abbia cinque figli legittimi e viventi, è scusato. Non si contano nel numero de' figli, per servir di scusa, quelli che non sono ancora nati, quantunque concepiti. I nipoti poi ed altri discendenti da figli morti, son contati come rappresentanti la persona del padre. Quindi molti figli d'un figlio non son contati che per un solo (1).

15. Colui che ha già il peso di tre tutele, può scusarsi da una quarta. Non si riguardano come molte tutele quelle di molti pupilli, quando i beni si regolano con una sola amministrazione (2). Nè si annovera tra le tutele che possono servir di scusa

(1) Remittit a tutela & curatoria & liberorum multitudo l. 2 §. 2. ff. de excus. Qui ad tutelam vel curatoriam vocantur, Romanorum quidem titulum liberorum incolumium numero, de quorum etiam statu non ambigitur, in Italia vero quatuor, in provinciis autem quinque, habent excusationem. l. 1 C. qui num. lib. se excus. §. 1 inst. de excus. tut. Legitimos autem liberos esse oportet omnes, etsi non sint in potestate. D. l. 2 §. 3 ff. de excus. Oportet autem liberos vivos esse, quando tutores patres dantur. D. l. 2 §. 4 l. 1 C. qui num. lib. qui in ventre est, etsi in multis patribus legum comparatur jam natis, tamen in presenti questione, neque in reliquis civilibus muneribus prodest putari. D. l. §. 6. remissionem tribuunt nepotes ex filis masculis nati D. l. §. 7. quoscunque autem nepotes fuerint ex uno filio, pro uno filio numerantur. D. §. 7.

Quel che si è detto de' nipoti in questo articolo, non si limita soltanto a quelli de' maschi, come si osserva in questo §. 7. Poichè sebbene le figlie ed i loro figli sieno in altra famiglia, sovente avviene che le figlie ed i loro figli sieno egualmente e forse più di peso ai padri che i figli maschi; e sarebbe cosa dura che un avo materno carico di nipoti nati da molte figlie premorte, fosse privo di questa scusa.

(2) Tria onera tutelarum dant excusationem. Tria autem onera sic sunt accipienda: ut non numerus pupillorum plures tutelas faciat, sed patrimoniorum separatio. l. 3 ff. de excus. l. 2 §. ult. cod. l. un. c. qui num. tut. V. l'art. seguente.

L'obbligo de' tutori onorarj, nè quello de' fidejussori de' tutori (1).

16. Se una sola tutela fosse tanto estesa e tanto onerosa, che fosse cosa troppo dura chiamare il tutore ad una seconda, sarà egli in questo caso scusato (2).

17. Chi già esercita tre tutele, non può essere incaricato della quarta, fino che dura l'amministrazione delle tre prime; purchè non abbia ricercato le tre prime col disegno di essere esentato da una quarta tutela onerosa (3).

18. Quando una persona è stata incaricata di una terza tutela, ed ha appellato dalla sentenza di elezione, se prima dell'esito dell'appellazione viene eletto tutore di un altro pupillo, può opporre questa prima elezione come una scusa valida, sebbene abbia appellato dalla detta sentenza. Imperocchè non è giusto addossargli la quarta tutela, quando è ancora incerto se sarà discaricato dalla terza. Siccome però non è ragionevole il volersi esentare da una tutela col pretesto di un'altra tutela, nell'atto stesso che si ricusa di accettarla; così dovrà assegnarglisi un termine, dentro il quale sia egli te-

(1) Si civitatis princeps, id est, magistratus, incidente creatione, obnoxius fuerit periculo tutelæ, hanc non connumerabit aliis tutelis: quemadmodum nec fidejussores tutelæ: sed neque qui ob honorem tutores conscripti sunt l. 15 §. 9 ff. de exe.

(2) Caterum putarem, recte facturum prætorem, si etiam unam tutelam sufficere crediderit, si tam diffusa & negotiosa sit, ut pro pluribus cedat, l. 31 §. 4 ff. de excus.

(3) Tria onera tutelæ non affectata, vel curæ præstant vacationem quamdiu administrantur §. item tria & inst. de excus. tut. vel curas.

nuto di fare ultimare questo giudizio di appellatione (1).

19. Se colui che è incaricato di due tutele sia nominato per due altre, non v' ha dubbio che debba essere discaricato d' una delle due, perchè non è ragionevole di addossare ad una persona quattro tutele. Ma la scusa non potrà servire che per l' ultima, e non per la terza, perchè non era ancora nel caso dell' esenzione quando è stato scelto per la terza. Si tratterà dunque soltanto di sapere quale delle due ultime tutele sia la terza, il che si determinerà colle date delle sentenze di nomina. Ma se non si potesse rilevare quale delle due nomine sia anteriore, ( il che può avvenire se sieno del medesimo giorno e in diverse giurisdizioni ) dipenderà dalla prudenza del giudice il determinare quale delle due tutele dovrà essere amministrata da colui che era di già incaricato di due altre; nè la scelta può appartenere a colui che è stato nominato (2).

(1) *Diximus tres habentes tutelas ad quartam non vocati. Quæsitum est igitur si quis duas habens tutelas, deinde ad tutelam tertiam vocatus appellaverit, & adhuc pendente iudicio appellationis ad quartam tutelam promoveatur, utrum a quarta se excusans mentionem faciet tertiæ, an omnino dimittet illam. Et a divo Severo & Antonino constitutum invenio non oportere ad quartam promoveri a tertiâ appellanti, sed pendente tertiâ creationis excusatione, illius finem expectare terminum futurum quartæ creationis. Recta ratio. Si enim ordine præpostero quartam suscipiat quis, eveniet ut post tertiâ extantem, injusta tertiæ appellatione apparente, quatuor oneribus gravetur contra leges. l. diximus 4 ff. de excus.*

(2) Si duas habenti tutelas, aliquæ simul super inducæ fuerint, quæ est ordine tertiâ, auxiliabitur ei ad remissionem quartæ, etsi imperator fuerit qui quartam injunxerit aut tertiâ, & antequam cognoscat imperatoris mandata, promotus erit ad aliâ.

20. Se siavi stata inimicizia capitale tra il padre del pupillo, e quello che fosse eletto suo tutore nè sia seguita la riconciliazione, il tutore sarà dispensato (1).

21. Se tra il pupillo ed il tutore eletto vi sia pendente una lite di rimarco, cioè se si tratti dello stato, o di tutti, o almeno di una parte considerabile de' beni del pupillo, questa tal persona sarà dispensata dall' accettare la tutela. Ma se sia una lite di piccoli oggetti non basta (2).

22. Se tra il pupillo ed il padre, o la madre, o i fratelli, o le sorelle, o i nipoti del tutore eletto siavi pendente una lite di rimarco, l' equità ed anche l' interesse del pupillo esigono, che questa tale persona sia esentata dalla tutela. Imperocchè non deve egli essere impegnato ad una tutela, in cui siano gravi controversie tra i suoi parenti così prossimi, ed all' incontro è troppo giusto di dare al pupillo un tutore esente da qualunque rapporto che

*Si autem ordo non apparuerit, sed in una die quæ creationis proponerentur in diversis chartis, non qui creatus est, sed qui creavit eligeret, quem oporteat eum suscipere l. si quas § in principio, ff. de excusationibus.*

(1) Inimicitie quas quis cum patre pupillorum vel adutorum exercuit, si capitales fuerunt, nec reconciliatio intervenit, a tutela vel cura solent excusare §. 11 *inst. de excus. tut. l. 6 §. 17 ff. de excusat.*

(2) Amplius autem absolvitur a tutela cum questionem quis pupillo de statu mover: cum videtur hoc non calumnia facere, sed bona fide *l. 6 §. 18 ff. excus.* Item, propter litem, quam cum pupillo vel adulto tutor vel curator habet, excusari non potest, nisi forte de omnibus bonis vel hereditate controversia sit §. 4. *inst. de excus. tut. vel curat.* Propter litem quam quis cum pupillo habet excusare se a tutela non potest, nisi forte de omnibus bonis aut plurima parte eorum controversia sit. *l. 21 ff. eod. l. 16 C. eod.* V. l' articolo seguente, e la nota che vi è stata fatta.

lo impedisca di esercitare il suo officio col dovuto impegno (1).

23. Sono dispensati dalle tutele tutti coloro che per il loro officio, o per altre cause hanno qualche privilegio, che li dispensi da questo peso. Il che dipende dalla qualità dell' officio, quando sia di tal natura che si renda quasi incompatibile colla tutela; come sarebbe un' ambasceria, il comando di una fortezza o di un' armata, o pure un privilegio positivo, contenuto in qualche editto o in qualche rescritto del sovrano (2).

24. Gli ecclesiastici non possono essere destinati tutori, nè curatori, perchè per attendere intieramente ad un ministero così santo debbono star lontani da ogni altra cura, e molto più dall' ingerirsi negli affari mondani. Se però un ecclesiastico consente a caricarsi della educazione e degl' interessi de' suoi parenti orfani, se gli permette di accettare la tutela per aver cura delle loro persone, ed in conseguenza anche de' loro beni, ch' è una funzione annessa alla prima (3).

(1) *Humanitatis ac religionis ratio non permittit ut adversus sorores, vel filios sororis, actionum necessitates tutelæ occasione suscipias. Cum & ipsius etiam pupilli, cui tutor datus es, aliud videatur exigere utilitas, scilicet ut cum tutorem potius habeas, qui ad defensionem ejus non inhibeat affectu. l. 23. c. de excus. tut.*

Convien osservare su questo articolo, che dalle circostanze bisogna giudicare se la lite sia tale che possa servir di scusa, o se basti nominare un curatore o tutore surrogato, il quale ne prenda la cura in luogo del tutore. V. l' artico. 17 della sez. 2.

(2) *V. l. 6 §. 1 & seq. ff. de excus.*

(3) *Generaliter sancimus omnes viros reverendissimos episcopos, nec non presbyteros, diaconos & subdiaconos . . . immunitatem ipso jure omnes habere tutelæ sive testamentariæ, sive legi-*

25. Se colui ch' è destinato ad una tutela non ha beni bastanti per poter attendere, senza il proprio danno, a quest' officio; o pure se non sa nè leggere, nè scrivere, se non ha abilità sufficiente per la condotta degli affari proprj, se gli manchi il tempo per attendere agli affari altrui, in tutti questi casi sarà egli dispensato, o pure costretto ad accettare, avendosi riguardo alla condizione delle persone, alla qualità de' beni ed alle altre circostanze (1).

26. Nel caso che il tutore eletto appelli dalla sentenza con cui viene deputato, egli è obbligato ad assumere la tutela, ed esercitarla interinamente fino che sarà dichiarato esente dall' accettarla (2).

timz, sive dativz: & non solum tutelz eos esse expertes, sed etiam curz non solum pupillorum & adulatorum, sed & furiosi, & muti, & surdi, & aliarum personarum quibus tutores vel curatores a veteribus legibus dantur. l. 52 c. de epis. & cleric. Propter hoc ipsum beneficium eis indulgemus, ut aliis omnibus derelictis, dei omnipotentis ministeriis inhæreant. D. l. Deo autem amabiles episcopos . . . ex nulla lege tutores aut curatores cuiuscunque personæ fieri permitimus: presbyteros autem & diaconos & subdiaconos jure & lege cognationis tutelam, aut curam suscipere hereditatis permitimus, &c. Nov. 123 cap. 5.

(1) Mediocritas & rusticitas interdum excusationem præbent, secundum epistolas divorum Hadriani & Antonini. Ejus qui se nescit litteras scire, excusatio accipi non debet, si modo non sit expertus negotiorum l. 6 §. ult. ff. de excus. Eos qui litteras nesciunt esse excusandos divus Pius rescripsit. Quamvis & imperiti litterarum possunt ad administrationem bonorum sufficere §. 3 insr. cod. Paupertas sane dat excusationem si quis imparem se oneri injuncto possit probare. Idque divorum fratrum rescripto continetur. l. 7 l. 40 §. 1 cod. §. 6 insr. cod.

(2) Ipso jure tutor est antequam excusetur l. 31 ff. de excus. Tutor vel curator cujus injusta appellatio pronunciata erit, cujusve excusatio recepta non sit, ex quo accedere ad administrationem debuit, erit obligatus l. 20 ff. de adm. & per. tut. Tutor datus adversus ipsam creationem provocavit; hæres ejus postea victus, præteriti temporis periculum præstabit: quia non videtur levis culpa, contra juris auctoritatem, mandatum tutelæ officium detrectare, l. 32 §. 6, cod. y, l. 16, c. de excus. tut.

27. Chi ha una scusa legittima per esentarsi dalla tutela, se tuttavia accetta la sua deputazione, o pure di proprio moto assume l'amministrazione, non potrà più addurre la sua scusa (1).

28. Se il tutore, dopo accettata la tutela, divenga incapace, come se divenga cieco, sordo, muto, o pure impazzisca; o se gli sopravvengano altre infermità equivalenti, sarà egli dispensato dal continuare nell'ufficio, e se gli dovrà dare un successore (2).

29. Un privilegio, acquistato dopo la nomina alla tutela, non esenta dall'accettarla; poichè tale esenzione suffraga unicamente per i casi futuri, ma non libera da un peso, cui attualmente si soggiace (3).

30. I motivi di scusa, che non inducono incapacità, e che sopravvengono dopo la scelta del tutore, non dispensano. In conseguenza il numero de' figli nati posteriormente, e l'età settuagenaria, compiuta dopo la tutela, non iscusano in alcuna maniera (4).

(1) *Tutores qui posteaquam bona pupillorum administraverunt, a praeide provinciae, quasi re integra, excusari se impetrasse asseveras, periculum administrationis evitare minime posse, manifestum est. l. 2. C. si tutor. vel cur. fal. alleg. exc. l. 17. §. 5. ff. de excus.*

(2) *Complura senatusconsulta facta sunt, ut in locum furiosi, & muti, & surdi tutoris, alii tutores dentur. l. pen. ff. de iur. Post susceptam tutelam caecus, aut surdus, aut furiosus, aut valetudinarius deponere tutelam potest l. 40 ff. de excus.*

(3) *Tutor petitus, ante decreti diem, si aliquod privilegium quærit, recte petitionem institutam excludere non poterit. l. 28. §. de excus. quasi praeventus v. l. 7 ff. de iud.*

(4) *Oportet autem liberos vivos esse, quando patres tutores dantur l. 2 §. 4 ff. de excus. Excessisse autem oportet septuaginta annos tempore illo quo creantur, D. l. 2.*

31. Per essere dispensato dalla tutela non è sempre una scusa legittima l'abitazione in luogo diverso da quello in cui è domiciliato il pupillo. La ragione si è che nel luogo del domicilio del pupillo può non esservi persona idonea; ed all' incontro può darsi il caso, che l'equità naturale e l'interesse del pupillo esigano che non si faccia caso di questa lontananza. Ciò però deve intendersi nel caso che la lontananza non sia troppo gravosa al tutore, o pure non sia dannosa al pupillo; il che dipenderà dalle circostanze, le quali dovranno servire di norma (1).

32. Se il tutore eletto non abbia alcuna causa di scusa, bastante da se sola ad esimerlo da questo ufficio, come l'età settuagenaria, o il numero de' figli, ma, per esempio, abbia solo 60 anni, e tre figli, la riunione di questi due motivi, incapaci da per se soli, non basta ad esentarlo (2).

(1) Quæro an non ejusdem civitatis civis testamento qui tutores dare possit? Paulus respondit, posse l. 22 ff. de test. tut. Qui in testamento dari sunt tutores, renuent, secundum leges, administrationem earum quæ in alia provincia sunt possessionum. l. 10 §. 4 ff. de excus. Sed & hoc genus excusationis est, si quis se dicat ibi domicilium non habere, ubi ad tutelam datus est. l. ult. §. ult. ff. eod. V. Part. 3 della sez. 1.

(2) Qui jura multa poterit dicere, quorum unumquodque per seipsum satis validum non est, an possit excusari quasitum est? Puta septuaginta quis annorum non est, neque tres habet tutelas, sed neque quinque filios, at aliquod aliud jus remissionis habet, nimirum duas tutelas, & duos filios, & sexaginta annorum est, aut alia quædam talia dicit, per seipsa quidem perfectum auxilium non præbentia, quæ tamen si invicem conjuncta sint justa appareant. Sed visum est hunc non excusari l. 15 §. 11 ff. de excus.

Ma se questo tutore avesse 69 anni e quattro figli, non sarebbe del pari ed anche più giusto che fosse discaticato, che se avesse 70 anni senza figli, o solamente 40 con cinque figli?

## T I T O L O II.

## D E' C U R A T O R I.

Oltre alla debolezza dell' età vi sono altre cagioni che rendono incapaci le persone a ben condursi. Chi si trova in questo stato è messo sotto la condotta di altre persone che fanno con lui le veci del tutore, e che si chiamano curatori. Quindi è che si dà il curatore ai pazzi, ed a tutti coloro, che per qualche infermità sono incapaci di regolare i loro interessi, come sarebbe uno, che fosse nel tempo stesso sordo e muto.

Fra le persone incapaci a ben condursi si considerano i prodighi, che dissipano il loro patrimonio in folli spese. E siccome s'interdice loro l'amministrazione de' beni, così si deputa un curatore che ne assuma la cura.

Talvolta si dà il curatore ad un pupillo, che ha il tutore; e ciò nel caso che fra il tutore ed il pupillo insorga qualche lite, o debba farsi qualche contratto (1).

Vi è ancora un' altra sorte di curatori, i quali sono necessarij per amministrare un patrimonio abbandonato, di cui non siavi chi prenda cura. Come se una persona, obbligata a stare lungamente

(1) V. l'artic. 11 della sez. 2 de' tutori, e la sez. 7 del medesimo titolo.

mente lontana dalla patria, non avesse incaricato alcuno della cura de' suoi beni; se in una successione non si presenta alcun erede legittimo, oppure se quelli che hanno dritto a succedere, vi rinunciano; se un debitore abbandona tutto il suo patrimonio ai creditori. Ne' surriferiti casi ed in altri consimili, ne' quali vi siano effetti senza che se ne sappia il padrone, e di cui nessuno si prenda cura, il giudice procede alla destinazione di un curatore affine di amministrarli, e conservarli a coloro che vi hanno o potranno avervi interesse.

Siccome tutti questi diversi curatori sono incaricati della cura de' beni e degli affari loro affidati, e taluni di essi sono incaricati ancora della cura della persona, come i curatori de' pazzi; così quest' officio è analogo a quello del tutore, e soggiace alle medesime regole in tutto ciò che riguarda le obbligazioni, che vi sono annesse, ed i motivi che scusano dall' accettarlo, ed in tutti gli altri rapporti che possono convenirgli. In conseguenza conviene supplire in questo titolo con tutte le regole de' tutori, che sono state esposte nel titolo precedente, e che sono applicabili ai curatori.

Fra i curatori, di cui si parlerà in questo titolo, non si metteranno i curatori, che si deputano nelle cause criminali alli processati dopo la loro morte, come quelli che sono stati uccisi in duello, o si sono uccisi da se medesimi. Imperocchè le funzioni di questi tali curatori sono di un altro carattere, e facendo parte della materia criminale, non se ne deve ragionare in questo luogo.

## S E Z I O N E I.

*Delle diverse sorte di curatori, e della loro autorità.*

## S O M M A R I O.

1. Curatore de' pazzi.
2. Pupillo pazzo.
3. La pazzia deve essere provata.
4. Il figlio curatore di suo padre o di sua madre divenuti pazzi.
5. Figlio di famiglia pazzo.
6. Il marito non può essere curatore di sua moglie divenuta pazzo.
7. Pazzia con lucidi intervalli.
8. Infermità che ricercano un curatore.
9. Curatori de' prodighi, a' quali è interdetta l'amministrazione.
10. Il prodigo deve essere provato tale.
11. Il figlio non può essere curatore del padre prodigo.
12. Durata dell'ufficio del curatore di un prodigo.
13. Curatore pei beni d'un assente.
14. Curatore all'infante non ancor nato.
15. Curatore ad una successione.
16. Curatore per li beni derelitti.
17. Il creditore può esser curatore de' beni del debitore.
18. Autorità de' curatori.

1. **E**ssendo i pazzi incapaci della condotta della loro persona e della cura dei loro beni, quantunque siano maggiori, si eleggono loro i curatori, che prendono cura dell'una e degli altri (1).

2. Non si destina il curatore ad un pazzo, se non nella maggior età. Poichè se un pupillo è pazzo, basta, ed è più decente dargli un tutore a causa della minorità, che un curatore a causa della pazzia, almeno fino a che diventi maggiore (2).

3. La pazzia di un maggiore deve esser provata in giudizio, per dargli un curatore; sì perchè la sola autorità del giudice può creare un curatore, sì ancora perchè in certi casi potrebbe avvenire, che vi fosse qualche finzione per parte di colui che sembrasse pazzo, o che altre persone, per qualche loro mira interessata, lo supponessero pazzo quando non fosse tale (3).

4. Il figlio può essere eletto curatore dei suoi genitori divenuti pazzi (4).

(1) *Mente captis, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt §. inst. de curat. furiosi, licet majores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt §. 3. cod. l. 1. C. de cur. fur.* Consilio & opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed & corpus, ac salus furiosi l. 7 ff. eod.

(2) *Putavi etsi minor viginti quinque annis furiosus sit, curatorem ei, non ut furioso, sed ut adolescenti dari, quasi ætatis esset impedimentum; & ita definimus ei quem ætas curæ vel tutelæ subiecit, non esse necesse quasi dementi quasi curatorem. Et ita imperator Antoninus rescripsit, cum magis ætatis quam dementiæ tantisper sit consulendum l. 3 §. 1 ff. de tutel.*

(3) *Observare prætorium oportebit, ne cui temere, citra causæ cognitionem plenissimam, curatorem det, quoniam plerique vel furorem vel dementiam fingunt, quo magis curatore accepto onera civilia detrahent l. 6 ff. de cur. fur.*

(4) *Furiosæ matris curatio ad filium pertinet. Pietas enim*

5. Se un figlio di famiglia diventi pazzo, non gli si destina il curatore; poichè suo padre è naturalmente incaricato della condotta della sua persona, e dell' amministrazione dei suoi beni (1).

6. Nel caso in cui siavi necessità di eleggere il curatore ad una donna maritata, o a quella ch' è stata promessa sposa, sia per pazzia, sia per altre cagioni, non possono essere eletti curatori nè il marito (2), nè il promesso sposo (3).

7. Il curatore di un pazzo che ha i lucidi intera-

parentibus, etsi inqualis est eorum potestas, aqua debzbitur l. 4 ff. de cur. fur. Extat divi Pii rescriptum, filio potius curationem permittendam in patre furioso, si tamen probus sit l. 1 in fin. ff. eod. Nec dubitabit (proconsul) filium quoque patris curatorem dari l. 1. 2 eod.

(1) Cum furiosus, quem morbus detinet perpetuus, in sacris parentis sui constitutus est, indubitate curatorem habere non potest. Quia sufficit ei ad gubernationem rerum, quæ ex castrensi peculio, vel aliter ad eum pervenerunt, & vel ante furorem ei acquisitæ sunt, vel in furore obveniunt, vel in his quorum proprietas ei tantummodo competit, paterna verecundia. Quis enim talis affectus extraneus invenitur, ut vincat paternum? vel cui alii credendum est res liberorum gubernandas, parentibus derelictis? l. 7 ff. de cur. fur. V. l'art. 10 della sez. 1 de' tutori.

(2) Maritus, etsi rebus uxoris suæ debet actionem, tamen curator ei creati non potest l. 2 C. qui dare tut. Virum uxori mentis capta curatorem dari non oportet l. 15 ff. de cur. fur. §. 19 inst. de excus. tut.

(3) Non potest curator esse sponsæ sponsus l. 1 §. ult. ff. de excus. tut.

Questa regola sembra fondata, o sull' interesse che potrebbe avere il marito nell' affare che richiedesse l' elezione di un curatore alla sua moglie, o su gl' inconvenienti di obbligare il marito a render conto a sua moglie. Queste medesime ragioni riguardano parimente il futuro sposo, poichè può seguire il matrimonio; e se non si effettua il matrimonio, vi sarebbe ancora meno ragione che lo sposo restasse curatore.

Non si elegge curatore alla moglie pazza per l' amministrazione de' suoi beni dotali; perchè quest' amministrazione appartiene al marito, che ha diritto di goderne. V. l'art. 4 della sez. 1 del titolo delle doti.

valli, esercita il suo officio soltanto nel tempo della pazzia, e cessa di esercitarlo negl' intervalli, nei quali il pazzo ricupera la ragione. Ma l'offizio di questo curatore dura per tutta la vita della persona soggetta a tal pazzia, per non fare in ogni ricaduta una nuova elezione (1).

8. Si destinano curatori a tutte le persone, che per qualche infermità sono incapaci dell'amministrazione dei loro beni e dei loro affari, come sarebbe un sordo e un muto, e quelli che per altri simili difetti si trovassero in tale incapacità (2).

9. Quelli che dissipano i loro beni in folli spese, e la cui cattiva condotta obbliga a dichiararli prodighi, ed a vietar loro l'amministrazione, con decreto del giudice sono inabilitati al maneggio dei loro beni, e dei loro interessi, con addossarsene l'amministrazione ad un curatore. Lo stesso accade di una donna, che per i suoi costumi o

(1) Manere (curatorem sancimus) donec talis furiosus vivit, quia non est parum tempus, in quo huiusmodi morbus deseratur: sed per intervalla quæ perfectissima sunt nihil curatorem agere. sed seipsum posse furiosum, dum sapit, & hereditatem adire, & omnia alia facere, quæ sanis hominibus competunt. Sin autem furor stimulis suis eum accenderit, curatore in contractu suo conjungi, ut nomen quidem curatoris in omne tempus habeat, effectum autem quoties morbus redierit. Ne crebra, vel quasi ludibrosa fiat curatoris creatio & frequenter tam nascatur quam desinere videatur l. 6 C. de curat. fur.

(2) Sed & aliis dabit proconsul curatorem qui rebus suis superesse non possunt l. 2 ff. de curat. fur. Surdis & mutis, & qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt §. 4 inst. de curat. Quibus curatores quasi debilibus, vel prodigis dantur, vel surdo & muto, vel fatuo. l. 19 in fine l. 20 l. 21 ff. de rebus nec jud. possid. His qui in ea causa sunt, ut superesse rebus suis non possint, dare curatorem, proconsulem oportebit. l. 12 ff. de suc. & cur. dat.

per la sua cattiva condotta meriti tale provvedimento (1).

10. Ad un prodigo non può interdarsi l'amministrazione dei beni; nè può destinarsi il curatore, prima ch' egli sia legalmente provato tale (2). A tale oggetto però basta che un figlio sia stato dichiarato prodigo nel testamento paterno; quando non vi fosse qualche circostanza particolare, per cui non si dovesse far conto di questa dichiarazione (3).

11. Il figlio non può essere curatore del padre dichiarato prodigo, sebbene possa esserlo del padre divenuto pazzo (4).

12. L'ufficio del curatore di un prodigo non finisce, prima che sia questi stato dal giudice riabilitato all'amministrazione dei suoi beni (5).

(1) *Legē duodecim tabularum prodigo interdicetur bonorum suorum administratio; quod moribus quidem ab initio intrudendum est. Sed solent praetores vel praesides, si talem hominem invenerint, qui neque finem, neque tempus expensarum habet, sed bona sua dilapidando & dissipando profundit, curatorem ei dare, exemplo furiosi. l. 1 ff. de curat. fur. Nam æquum est prospicere nos etiam eis, qui, quoad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum l. 12 §. ult. ff. de cur. & cur. dat. Et mulieri quæ luxuriose vivit, bonis interdicti potest l. 25 ff. de cur. fur.*

Quando tua bona paterna avitæque, nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea te commercioque interdicto. *Paulus 3 sent. tit. 4 §. 7.*

(2) *Si talem hominem invenerint l. 1 ff. de cur. fur.*

(3) *Per omnia iudicium testatoris sequendum est, ne quem pater vero consilio prodigum credidit, eum magistratus, propter aliquod forte suum vitium, idoneum putaverit. l. 16 §. ult. cod.*

(4) *Curatio autem ejus, cui bonis interdicetur, filio negabitur permittenda l. 1 §. 1 ff. de cur. fur. Vide totam legem & l. 4 eodem.*

(5) *Tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem, vel ille sanos mores receperit; quod si evenierit, ipso jure desinunt esse in potestate curatorum l. 1 ff. de curat. fur.*

13. Deve destinarsi il curatore ad una persona, che trovandosi da molto tempo assente dalla sua patria, non ha incaricato nessuno, acciò amministri i suoi beni e tratti i suoi affari. Il che però deve intendersi quando ve ne sia necessità (1).

14. Se una vedova sia stata dal suo marito lasciata gravida, non si deve destinare il tutore al figlio che deve nascere; ma solo in caso di necessità si può destinare un curatore per sostenere i dritti di questo figlio postumo, e per amministrare i beni che gli spettano (2).

15. Quando un patrimonio resta senza eredi, o perchè non vi siano eredi istituiti, nè eredi *ab intestato*; o perchè gli eredi legittimi siano assenti, o pure ricsino di accettare l'eredità, o non vogliano

Quantunque sia vero che la respiscenza metta il prodigo ed il pazzo in istato di ripigliar la cura de' loro affari, tuttavolta riguardo al prodigo è necessario che siccome gli è stata vietata dal giudice l'amministrazione, così egli faccia dal giudice stesso togliere questo divieto, tanto per discarico del suo curatore, quanto per la sicurezza di coloro che dovranno trattare con lui.

(1) *Ei cujus pater in hostium potestate est, tutorem dari non posse palam est . . . imo curator substantia dari debet, ne in medio pereat. l. 6 §. ult. ff. de tut. Cum cognatos tuos nondum postliminio regressos affirmes, sed adhuc in rebus esse humanis, & bona eorum fraudibus diversæ partis dissipari, interpellatus rector provincie providebit, eum sub observatione consueta constituere, qui stipulante servo publico, satis idonee dederit l. 3 C. de possim. revers. v. l. 6 §. ult. ff. quibus ex caus. in poss. ec. l. 15 ff. ex quib. caus. maj. Si bonis curator datus sit, vel absentis, vel ab hostibus capti, l. 22 §. 1 ff. de rebus aut. jud. possid. Quia rebus suis superesse non possunt §. 4 inst. de cur.*

(2) Ventri tutor a magistratibus populi romani dari non potest, curator potest l. 20 ff. de tut. & cur. dat. Bonorum ventris nomine curatorem dari oportet. l. 8 ff. de cur. fur. l. 24 ff. de reb. aut. jud. V. tit. de ventre in poss. mit. & curator ejus, l. 1 §. 17 & 18 eod.

se vi fossero altri figli, e bastasse una sola tutela per tutti, lo stesso tutore servirebbe per l'interesse de' figli futuri.

ingerirsi nell'amministrazione, fino a tanto che deliberano se debbono o no accettarla; e se intanto sia necessario di provvedere alla direzione degli affari, ed all'amministrazione de' beni, si destina in questo caso un curatore, ch' esercita il suo ufficio per la indennità dei creditori del patrimonio medesimo, o di quelli di che vi avranno dritto (1).

16. Quando un debitore abbandona il suo patrimonio ai creditori, possono questi far destinare un curatore al patrimonio medesimo, oppure eleggere uno fra di loro acciò lo amministri (2).

17. Per il patrimonio abbandonato dal debitore ai creditori, o per la sua eredità dopo la sua morte, si può destinare in curatore uno dei creditori medesimi, o altra persona che ne prenda cura (3).

(1) Si diu incertum sit, hæres extaturus necne sit, causa cognita permitti oportebit, bona, rei servandæ causa, possideri. Et si ita res urgeat, vel conditio bonorum, etiam hoc erit concedendum, ut curator constituatur. l. 2 ff. quib. ex caus. in poss. eat. Diu deliberant hæredes instituti adire, bonis a prætoris curator datur l. 3 ff. de cur. fur. l. 12 §. 1 ff. de rebus aut. jud. poss. Toto tit. ff. de cur. bon. dando. V. gli articoli seguenti.

(2) De curatore constituendo hoc iure utimur, ut prætor adeatur, isque curatorem curatoresve constituat ex consensu majoris partis creditorum. l. 2 & toto tit. ff. de cur. bon. dando. V. l'art. seguente.

(3) Nec omnimodo creditorem oportet esse eum qui curator constituitur; sed possunt & non creditores l. 2 §. 4 ff. de cur. bon. dando. Si diu incertum sit hæres extaturus necne sit, causa cognita, permitti oportebit bona, rei servandæ causa possideri. Et si ita res urgeat, vel conditio bonorum etiam hoc erit concedendum, ut curator constituatur unus ex creditoribus. l. 2 & 4-9 ff. quibus ex caus. in poss. eat.

Non bisogna confondere queste sorte di curatori o direttori di cui si è parlato in questo e nell'articolo precedente, con i curatori che si eleggono per la validità di un sequestro reale di beni abbandonati, come di una eredità senza eredi. In tal caso, qu'curatori che si eleggono, non debbono essere creditori, perchè altrimenti sarebbero essi stessi le parti,

18. L' autorità dei curatori è regolata dalla facoltà ch' è stata loro conferita, e possono fare tutto ciò che appartiene a quest' ufficio (1).

## SEZIONE II.

### Degli obblighi de' curatori.

#### SOMMARIO.

1. Giuramento ed amministrazione de' curatori.
2. Differenza tra i tutori ed i curatori.
3. Obblighi de' curatori.

1. **T**utti i curatori, di cui si è parlato nella sezione precedente, son tenuti del pari che i tutori a dare il giuramento; ed a fare l' inventario de' beni dei quali sono incaricati, e ad avere su ciò che dipende dalla loro amministrazione, la medesima cura che i tutori debbono per la loro (2).

2. Non vi è quasi altra differenza tra gli obblighi

(1) Quæ per eum esse, qui ita creatus creative essent acta, facta, gestaque sunt, rata habebuntur, eisque actiones, & in eos utiles competunt l. 2 §. 1 ff. de curat. bon. dando, V. l'art. 3 della sez. 2.

(2) Tacitis sacrosanctis evangeliiis edicat omnia se recte, & cum utilitate furiosi agere: neque pratermittere ea quæ utilia furioso esse putaverit, neque admittere quæ inutilia existimaverit l. 7 §. 5 C. de cur. fur. Nov. 72 cap. ult. Eadem observatione & pro iurejurando, & pro inventario & satisfactione, & hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. D. l. 6. §. 6 in fine. In paucissimis distat curator a tutoribus l. 13 ff. de excus. V. la legge citata sull'art. 2 della sez. seguente. V. l'art. 12 della sez. 1 de' tutori, e poco appresso l'art. 2.

dei curatori e quelli dei tutori, se non che i tutori sono eletti per le persone, e per li beni, e lalloro amministrazione finisce nella maggior età di coloro che sono sotto la lor condotta: all'incontro alcuni curatori si destinano soltanto per li beni, ed il loro officio non ha tempo prefisso; ma dura o finisce, secondo che continua o viene a cessare, la causa della loro elezione (1).

3. Debbono applicarsi all' officio ed agli obblighi dei curatori le regole spiegate nel titolo dei tutori, e che possono a quelli convenire. Per esempio: non possono accettare cessioni di dritti o di crediti contro quelli di cui son curatori; i loro beni sono ipotecati dal giorno della loro elezione, per le somme delle quali si trovano debitori: non possono alienare i beni di quelli che sono sotto la lor condotta, se non osservando le formalità legali. E così delle altre regole, secondo le disposizioni ed i motivi che possono riguardare il ministero dei curatori (2).

(1) In paucissimis distant curatores a tutoribus l. 13 ff. de excus. V. la sez. precedente.

(2) Et hæc dicimus in omni curatore, in quibus omnino curas aliquorum introducunt leges, prodigorum forte, aut furiosorum, aut amentium, aut si quid aliud jam lex dixit, aut si quid inopinabile natura adinvenierit. Nov. 72 c. 5 in fine. Hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. l. 7 §. 6 C. de cur. fur. Si prædia minoris viginti quinque annis distrahi desiderarent, causa cognita præses provincie debet id permittere. Idem servari oportet, etsi furiosi, vel prodigi, vel cujuscumque alterius prædia, curatores velint distrahere l. 11 ff. de reb. eor. qui sub. tut. V. nel titolo de' tutori le regole che possono convenire ai curatori.

V. l. 15 §. 1 de cur. furios.

## SEZIONE III.

Degli obblighi de' Curatori.

## SOMMARIO

1. Azione de' curatori della persona.
2. Azione de' curatori de' beni.
3. Azione del curatore de' beni dell' assente.
4. Azione del curatore di cui è terminato l' ufficio.
5. Effetto dell' azione del curatore.
6. Ipoteca de' curatori.

1. **I** curatori destinati per le persone e per li beni, hanno la loro azione per ricuperare ciò che potrà esser loro dovuto, e per la sicurezza di ciò che avessero bene amministrato, e per le altre conseguenze della loro amministrazione, o contro le persone stesse, delle quali sono stati curatori, se divengano capaci di ricevere il rendimento dei conti, o contro gli eredi o gli altri ai quali dovrà esser renduto conto (1).

2. I curatori, la cui amministrazione riguarda solo i beni, hanno la loro azione contro le persone interessate alla conservazione di questi beni; come

(1) Sed etsi curator sit vel furiosus, vel prodigi, dicendum est, etiam his contrarium dandum judicium. Idem in curatore quoque ventris probandum est. Quae sententia fuit Sabini, existimantis ceteris quoque curatoribus, ex iisdem causis dandum contrarium judicium l. 1 §. 2 ff. de contr. int. & util. act.

contro gli eredi che possono sopravvenire ad una successione vacante, e contro i creditori de' beni abbandonati (1).

3. Se il curatore dei beni di un assente ha la sua azione contro di lui, dopo il suo ritorno, o contro quelli ai quali i beni appartengono: con più ragione deve averla colui che s' ingerisce di moto proprio a prender cura de' beni di un assente (2).

4. Se dopo che un curatore abbia amministrato, se ne scelga un altro in suo luogo; sia che quello cessi d'essere curatore per qualche scusa, sia per altre cause, avrà la sua azione per ciò che avrà amministrato contro le persone, alle quali potrà aver rapporto l' amministrazione a lui commessa, e potrà parimente agire contro il curatore eletto in suo luogo, il quale lo notificherà a queste medesime persone.

5. Con quest' azione i curatori recuperano tutto quel che hanno ragionevolmente speso del loro, cogli interessi dei loro crediti, se ve ne fossero, e quel che può esser loro dovuto a titolo di salario della loro amministrazione; come pure fanno ratificare quel che hanno bene amministrato (3).

6. I curatori dei pazzi, degl' infermi, dei prodi-

(1) *Quz per eum eosve, qui ita creatus creative essent, acta, facta, gestaque sunt, rata habebuntur, eisque actiones, & in eos utiles competunt. l. 2 §. 1 ff. de cur. bon. dan.*

(2) V. l'artic. 2 di questa sezione. *Cum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur actiones. Inst. de obl. qua quasi ex contr. l. 5 ff. de obl. & act. V. la sez. 2 di coloro che amministrano gli affari degli altri.*

(3) V. gli articoli 1. 2. 3. e 5. della sezione 5. del titolo de' tutori,

ghi e degli assenti, hanno le loro ipoteche sopra tutt' i beni delle persone per le quali hanno amministrato. I curatori poi destinati alle successioni vacanti e agli altri beni, hanno la loro azione su i beni, dei quali hanno avuto l'amministrazione. Tutti questi curatori hanno parimente il privilegio e la prelazione sopra tutt' i beni che han procurato di recuperare, o che hanno conservati, per li danari da essi impiegati, come, per esempio, per le spese fatte in giudizio per recuperare un credito, per le riparazioni di una casa o di altri fondi (1).

---

## A N A L I S I

### SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATO. TO VENETO.

*Dei Tutori, e dei Curatori.*

**I**n questo luogo trattiamo unitamente dei tutori e dei curatori; poichè le disposizioni del nostro statuto relative ai primi sono comuni anche ai secondi; e benchè alcune leggi sembrano distinguere i pupilli dai minori, nullaostante il più delle volte si confondono i termini di *tutela* e di *curatela*.

Presso di noi, come presso i romani, la tutela è di tre sorti, testamentaria, legittima, e dativa.

(1) V. gli artic. 6 e 7 della sez. 5 de' tutori, e l'artic. 25 della sez. 5 de' pegni e delle ipoteche.

L'ipoteca comincia dal medesimo giorno, come si è detto de' tutori. V. la sez. 5 art. 6.

Prima di esaminarle in particolare, parleremo di ciò che le riguarda tutte generalmente.

Pupilli o minori per il *jus veneto* sono i maschi fino all'età di 16 anni compiuti, e le femmine fino ai 14. (Legge 1586 14 settembre *Correz. Cicogna*, pag. 167.) Col confronto di questa legge sembra strana quella disposizione che prescrive che gli orfani non possano far carte valide, a riserva delle repromesse (che sono le contradoti) e de' testamenti, se non siano pervenuti ai 18 anni; ove anche viene stabilito che per contrarre legalmente prima di quest'età, sia necessario che nei contratti si sottoscrivano due giudici dell'Esaminador. (Lib. 1 cap. 28 pag. 18.) Perchè negli orfani si ricercano i 18 anni, se ai 16 compiuti cessa la minorità?

Anticamente per uscir di tutela bastavano i soli 12 anni tanto nel maschio quanto nella femmina: (Lib. 2 cap. 1 p. 29.) il che in seguito fu regolato ai 12 anni nella femmina, ed ai 14 nel maschio; leggi che ora non dovrebbero più esistere nello statuto poichè sono derogate. (Lib. 6 cap. 24 pag. 32.)

Nello stesso modo che si danno tutori ai pupilli, si assegnano anche ai mentecatti ed ai prodighi; se non che quando il mentecatto è un padre di famiglia, la tutela appartiene ai di lui figliuoli a norma di ciò che si è detto nell'articolo della patria potestà (Tomo 1 pag. 296.)

Se il mentecatto non ha figliuoli in età di assumere la tutela, gli si assegna un tutore provisionale finchè alcuno de' figliuoli pervenga all'età legittima. (Lib. 2 cap. 9 pag. 32.)

Se poi il mentecatto prima della mantecattaggine fosse stato tutore o commissario altrui la tutela o la commissaria finchè risana, passa nei parenti del committente. (Lib. 2 cap. 12 pag. 3.)

Sui prodighi e sui furiosi non v'è legge, ma in pratica anche a questi si dà il tutore, provata però prima legalmente la prodigalità.

Tutti i tutori e curatori debbono far un esatto

inventario della facoltà della persona soggetta a tutela. Tanta è l'autorità dell' inventario per obbligare il tutore, che se di poi volesse egli reclamare contro ciò che ivi fu scritto, la legge proibisce che gli si presti ascolto; sendo che l' inventario forma contro di lui la presunzione denominata *juris & de jure*, la quale non ammette prova in contrario. Stat. veneto *Delle presunzioni* §. *Nel primo caso* pag. 6 tom.

Affinchè l' inventario sia legale, dee esser fatto da due stimatori coll' intervento del notaio del magistrato del Petizion, il quale v' interviene invece dei giudici, che per la disposizione della legge dovrebbero esser presenti in persona (lib. 2 cap. 2 pag. 29 *& volemo.*)

L' inventario è di tanta importanza che se non viene prima presentato non si concede l'amministrazione al tutore. (Leg. ead. §. eod. e lib. 2 cap. 1 pag. 29 t.) Quest' inventario poi si deposita in una cassa separata nella cancelleria inferiore onde possa servire di lume in ogni tempo. Questa disposizione è stabilita unicamente per gli commissarij testamentarij. (legge 521 2 giugno pag. 239); ma essa in pratica si estende anche ai tutori ed ai curatori, essendo ora caduta in disuso l'altra legge, che parlando dei tutori, ordina che il loro inventario si depositi presso il procurator di san Marco (lib. 2 cap. 2 §. *& volemo* pag. 29.)

La facoltà del tutore consiste nel governare i pupilli e le cose loro in tal guisa che faccia *le cose utili, ed ometta le inutili*; le quali parole si debbono ben ponderare; perchè la legale autorità del tutore è assai più ristretta di quello che comunemente si crede.

In fatti il tutore non può vendere livellare o ipotecare i beni del pupillo senza l'autorità del giudice.

Perchè poi il giudice v' interponga la sua autorità (il che in Venezia si fa con terminazione del magistrato del Petizione) fa d' uopo che ne abbia ri-

conosciuto legalmente la necessità; e a tal fine dee-  
 si 1mo addurre il motivo per cui s'impetra la ter-  
 minazione: 2do. presentare i documenti dello stato  
 dei beni: 3zo. esibire le prove della realtà de' de-  
 biti aggravanti il pupillo. Se il danaro ritratto dal-  
 la vendita o ipoteca superasse i debiti, il rimanente  
 dovrà investirsi in zecca, da dove non si potrà le-  
 vare se non che con mandato del giudice, prova-  
 to prima il legale impiego che se ne vorrà fare.  
 A questa medesima legge sono soggetti gli effetti  
 mobili preziosi, come gioje, argenti ec. (Correz.  
 Erizzo 1640 12 marzo pag. 190.)

Non può nemmeno il tutore fare spese straordina-  
 rie per il pupillo, nè far autorizzare dal giudice la  
 liquidazione degli alimenti e del vestito, quando pri-  
 ma non siansi presentate alla giustizia le necessarie  
 informazioni (Correz. Erizzo pag. 190, e Pratica  
 del Foro pag. 143 t.)

Talmente ristretta è in questo l'autorità del tu-  
 tore, che non gli è permesso di far transazioni,  
 compromessi o atti volontarj (lib. 6 cap. 22) per il  
 pupillo; nè di far o ricercar divisione dell'eredità  
 pupillare con altri eredi, senza avere una termina-  
 zione particolare del giudice ogni qualvolta occorra  
 alcuno di questi atti; essendo espressamente ordina-  
 to, che anche nelle terminazioni generali fatte al  
 tutore vi si annetta questa clausola, che gli atti so-  
 pradetti siano di nissun valore, se non vengano  
 approvati e decretati particolarmente. (Correz. Eriz-  
 zo pag. 19 t.)

Tra le cose che può fare il tutore in forza della  
 sola terminazione di tutela, senza che vi sia biso-  
 gno di altra terminazione particolare, vengono spe-  
 zialmente adittate nel nostro statuto le seguenti:

1mo. Può amministrare le rendite del pupillo, in  
 quella maniera che le amministrerebbe un buon pa-  
 dre di famiglia (lib. 2 cap. 7 pag. 31.)

2do. Può maritare o monacare le sorelle o figlie  
 del pupillo, assegnando loro la dote secondo la fa-  
 coltà, preso consiglio dai più stretti parenti e con-  
 giunti

giunti (lib. 2 cap. 8 pag. 31, e lib. stesso cap. 11 pag. 32.) Queste leggi parlano del solo tutore del mentecatto; ma l'ideità della ragione le fa estendere ad ogni sorte di tutori. Qui avverto che sarebbe ben fatto che il tutore, prima di costituire la dote ne impetrasse l'autorità del giudice con particolar terminazione; il che anche si suol fare dai tutori esatti.

320. Può intervenire in giudizio nelle cause attive del pupillo, o per esercitar prelazione nei contratti di vendita (lib. 3 cap. 27 pag. 41) o per reclamare contro le fabbriche o lavori che pregiudicassero al pupillo, dovendo esprimere che reclama *tutorio nomine*, altrimenti il suo reclamo non avrebbe vigore (lib. 3 cap. 62 pag. 51); avvertendo inoltre che il tutore può esercitare i suoi reclami 30 giorni dopo la sua elezione, nulla pregiudicando al pupillo il tempo decorso prima ch'egli avesse tutore, per la massima legale che, *non valentibus agere non currit prescriptio* (lib. 2 cap. 4 e 5)

Veramente la seconda di queste leggi, cioè quella del cap. 5 concede al tutore la facoltà di reclamare 30 giorni dopo che gli saran pervenuti a cognizione o la vendita o i lavori seguiti in pregiudizio del pupillo: io però credo che siavi errore nell'espressioni; perchè altrimenti questa legge sarebbe in manifesta contraddizione con la precedente. Ma non per questo debbo lasciar di avvertire, che supponendo che il tutore possa reclamare 30 giorni dopo dal dì che ne avrà avuto cognizione, vi si aggiugne un'eccezione, quando all'atto della vendita o della fabbrica, non gliene fosse stata data particolare notizia. Osservisi pure che anche queste leggi si possono estendere a tutti i pupilli; benchè parlino del solo mentecatto. Quest'osservazione, oltre l'evidenza che l'accompagna, è appoggiata altresì ad una clausola d'una legge del lib. 6. cap. 22; ove parlandosi de' pupilli e de' mentecatti, dicesi *nei quali quella stessa rason volemo sia osservado*.

Prima di terminare quest'articolo sulla facoltà dei

tutori, avverto che il giudice può permettere ai medesimi con particolar terminazione di negoziare per il pupillo, quando le di lui circostanze ed il suo bene essere lo esigano, assegnando al tutore il 4to. delle utilità per la sua opera. (Lib. 2 cap. 2 pag. 30). Benchè questa legge si restringa ai soli pupilli di Venezia, essa dovrebbe estendersi anche agli altri luoghi, ove non siavi disposizione municipale in contrario.

Dal dì che il tutore assume la tutela, i di lui beni sono *ipso jure* ipotecati per la sua amministrazione in caso di defraudo. Terminata poi la tutela il che segue nella tutela legittima e dativa, quando il pupillo è giunto all'età ottima; nella testamentaria quando è decorso il tempo determinato dal testatore; e nelle tutele dei mentecatti, prodighi e furiosi, quando cessano i motivi per cui furono assegnate, (lib. 2 cap. 23 pag. 33, e lib. 6 cap. 23 pag. 50); si fa seguire un atto del giudice chiamato terminazione d'estrazione di tutela; ed il tutore o curatore è obbligato a render un conto esatto della sua amministrazione entro il tempo di sei mesi o al pupillo o a' di lui eredi quando questi fosse premorto. (lib. 2 cap. 2 pag. 29.)

Esaminate le facoltà e gli obblighi dei tutori in generale, resta ora da considerare le leggi particolari relative ai tutori testamentarj, legittimi, e dovivi.

#### *Del tutore testamentario, e dei commissarj.*

Sul tutore testamentario non vi è disposizione particolare nel nostro statuto, ve n'ha bensì molte sui commissarj, le quali qui riferisco, come quelle che appartengono in qualche maniera alle tutele.

Dopo aver avuto notizia della morte del testatore, il commissario s'è presente ha 90 giorni di tempo ad accettare la tutela (lib. 4 cap. 17 pag. 57): e gli viene concesso il tempo di un anno, s'egli è assente, e ritornando entro l'anno 90 giorni per deli-

berare da computarsi dal dì del suo ritorno (libro stesso cap. 19 pag. stessa.)

A quest' oggetto viene ingiunto al notaio, che entro otto giorni dal dì della sepoltura del defunto debba notificare la sua elezione al commissario. (lib. eod. cap. 18 pag. ead.)

Questa legge non si osserva, ed era ben facile che così dovesse seguire. Essa non ingiugne pena al notaio che manca a questa commissione, di modo che sembra piuttosto un consiglio che una legge. E' poi anche superflua, poichè stabilisce che il commissario sia tenuto ad accettare la tutela entro il tempo sopra prescritto, sia che il notaio gliene porga notizia o no.

Il commissario absente può mandare un sostituto che accetti a di lui nome la commissaria. In questo caso vi è una disposizione singolare nello statuto, ed è, che se il sostituto arrivasse entro l'anno, ma dopo il suo arrivo non restassero 90 giorni del medesimo anno, egli non potrà differire a deliberare, se voglia accettare o rigettare la commissaria, 90 giorni computabili dal dì del suo ritorno, come potrebbe fare il suo principale, ma solamente altrettanti giorni quanti ne mancano al compimento dell' anno; che se gli restassero più di nonanta giorni non può differire per tutto il tempo che manca, ma dee decidersi entro i 90 giorni dal dì del suo arrivo; e lasciando passare questo termine, perde il diritto di poter assumere la commissaria. (Lib. eod. cap. 19 pag. 58.)

Che se i commissari non assumeranno la commissaria nè per se medesimi nè per sostituti entro il termine stabilito, essa si deferirà nel più propinquo, il quale avrà quel tempo ad accettarla ch' è prescritto per gli commissari testamentari. (ivi. *Ma se.*)

Se il testatore muore fuori di Venezia (notisi che per fuori di Venezia s' intende in paese estero, perchè i Veneziani al tempo di questa legge non possedevano beni in T. F.), ed avrà istituito de' commissari presenti, questi dovranno accettare la commissaria entro giorni 30 dal dì della sepoltura del

testatore. (Lib. eod. cap. 10 pag. 39.) Che se sono instituiti molti commissarij, ed alcuni ricusano d' accettare la commissaria, chi l' accetta l' amministrerà per l' intiero, sui soli beni peraltro che si trovano nel luogo ove è morto il testatore; e negli altri beni si osservano le disposizioni prescritte nella commissaria delle persone che muojono in Venezia.

Che se muorendo il testatore in paese estero non siavi commissario che assuma la commissaria, viene ingiunto agli ambasciatori che risiedono nel regno ove è morto il testatore di addossarsi provvisionalmente la commissaria, e di scriverne poi ai procuratori di san Marco, commissarij in mancanza d' ogni altro. (Lib. 4 cap. 30 pag. 59.)

Se i commissari sono assenti dal defunto, ma si trovano in Venezia al tempo che giugne la nuova della sua morte e della loro elezione, debbono accettare la commissaria entro 90 giorni, altrimenti si presume che la rigettano: se poi sono fuori di Venezia hanno un anno di tempo, ed osservasi quanto si è stabilito nel caso che il testatore muoja in Venezia ed i commissarij siano assenti: che se alcuni sono presenti ed alcuni assenti, in amendue questi casi il tempo dell' anno si computa dal dì che la notizia della morte del testatore sia giunta a Venezia.

Tutte le sopraccennate disposizioni per quanto riguarda il tempo ad accettare la commissaria sono abolite; e la legge che ora osservasi è questa: o i commissarij sono in Venezia, e sono tenuti ad accettare la commissaria entro 30 giorni dal dì della morte del testatore; o sono assenti, e viene loro concesso il tempo di un anno ed un giorno per poterla accettare, e ritornando entro l' anno debbono accettarla entro 30 giorni dal dì del loro ritorno. Se in ognuno de' suddetti casi non l' accettano, s' intende che l' abbiano rigettata. (lib. 6 cap. 48 pag. 90.)

Accettata la commissaria, se i commissarij sono neglìgenti nell' adempiere al loro uffizio, possono esser-

vi astretti dal giudice entro quel tempo, e sotto quelle pene che loro prescriverà (Lib. 6. cap. 49.)

Non mi trattengo sulle leggi che ordinano imo. Che il commissario non possa far le divisioni della roba alla sua cura assoggettata quando non abbia avuto speciale facoltà dal testatore, o non siavi autorizzato con terminazione del giudice. (Lib. 3 cap. 7 pag. 36): 2do Che possa essere citato in giudizio dal padrone della casa per il credito d'affitti della persona assoggettata alla commissaria (lib. 3 cap. 9 pag. 37): 3zo. Che non possa vendere o ipotecare le cose della commissaria, neppure pagando debiti o dotando figlie o sorelle della persona a lui soggetta, o per altre cagioni, senza speciale decreto del giudice (lib. 4 cap. 21 pag. 59, e legge 1619 7 luglio, correz. Priuli pag. 175.), eccettuato il caso in cui ne avesse avuto particolare facoltà dal testatore. (lib. 4 cap. 23 pag. 60): 4to. Che non possa pregiudicar alla commissaria con compromessi, o sentenze volontarie. (leg. 6 cap. 60 pag. 91): 5to. Che sia obbligato a fare un inventario particolare dei beni del defunto, ed a presentarlo in cancelleria inferiore sotto pena di 100 ducati oltre la sua responsabilità per la frode che avesse commessa. (correz. Grimani cap. 2 pag. 178 t., e leggi civili 1521 2 giugno pag. 239 t.) *Osservisi che queste non sono due leggi, ma è la stessa legge per inavvertenza dell'editore o del compilatore stampate in due luoghi.* 6to. Che gli competa il diritto di dimandar le seconde e le terze stime sui beni tolti in pagamento di dote e levati alla commissaria, o anche di ricuperarli a pro della commissaria esborsandone il danaro (correz. Trevisan cap. 10 pag. 160): non mi trattengo dissì su queste leggi, perchè sono tutte essenziali all'autorità impartita ai tutori, ed alle obbligazioni loro ingiunte.

Credo bensì opportuno di avvertire, che se il commissario avrà qualche credito contro la commissaria, coll' intramettersi nell' amministrazione della medes-

sima non si pregiudicherà nella sua azione. (Lib. 4 cap. 33 pag. 60.)

Qui pure fo cenno, riservandomi a parlarne particolarmente nell'articolo *dei testamenti*, della legge del cap. 56 del lib. 6 p. 92 ove si ordina, che il commissario non sia tenuto a credere ad alcuna persona ecclesiastica secolare o regolare, che dicesse d'aver avuto commissione dal testatore di fare alcune disposizioni della di lui roba, benchè nel testamento risultasse la commissione, quando però non fosse in esso espressamente specificata la cosa che il testatore avesse voluto lasciare, nel qual caso diverrebbe un legato.

#### *Del tutore legittimo.*

Quando manca il tutore testamentario dee eleggersi il legittimo. Le persone cui compete la tutela legittima sono quelle stesse cui spetterebbe la successione intestata; e nel concorso di varj parenti si deferisce sempre al più prossimo, quando non vi siano ragioni sufficienti per escluderlo.

Che se si presentassero al giudice i parenti da un solo lato, paterno o materno, per impetrare che fosse assegnato un tutore al pupillo, il giudice citati prima i parenti non intervenuti, quando da questi non sia addotta ragione per escludere la persona nominata dai parenti che si sono presentati, ed egli la riconosca idonea, dovrà eleggerla in tutore. (lib. 2 cap. 2 pag. 29.)

Il tutore legittimo non è obbligato a prestar malleveria della sua amministrazione, basta solo che presti giuramento di ben amministrare; ma se all'atto della sua elezione si potesse dubitar della di lui fede, il giudice può esigere la malleveria.

La massima, che la tutela si deferisce colla stessa norma delle successioni intestate ammette un'eccezione a favore della madre e del avia, alle quali compete la tutela in preferenza ad ogni altro parente. Evvi a dir vero un recente celebre giudizio in

cui fu esclusa la madre a fronte dello zio paterno. Ma questo caso non deesi estendere a conseguenza, che che credasi da alcuni meschini caudidici, i quali non sanno che un giudizio, comunque solenne, non può esser posto a fronte di una chiara disposizione della legge. A disinganno poi di questi tali avverto, che la preferenza stabilita dalla legge per la madre o l'avia, come in ogni altro tutore legittimo, non ha luogo quando siavi una legale eccezione, e che le eccezioni si propongono in due modi o direttamente o indirettamente, attenendosi sopra di esse al discernimento del giudice.

*Della tutela dativa.*

Ogni persona riconosciuta proba e capace d'amministrare gli altrui affari, e prestante pieggeria idonea può essere eletta in tutore. Se il tutore è ricco giura per la sicurezza della sua amministrazione, ed è dispensato dalla pieggeria. Sono esclusi dalla tutela, come pure delle commissarie, tutti gli ecclesiastici e le persone religiose di qualunque qualità, eccettuati i soli casi in cui mancando ogni altra assistenza fosse necessario l'addossar loro la tutela o la commissaria, il che dee farsi con particolar terminazione del giudice, provatane prima la singolarità della circostanza. Tale è l'effetto della recente legge 20 settembre 1767; prima della quale deferivasi la tutela ai preti, e perfino ai monaci ed alle monache anche dopo la professione, con consentimento però del superiore o della superiora del monastero, e purchè fossero stati nominati tutori prima di professare. Ma anche allora era proibito l'accettare tutele o commissarie dopo la professione, dalla qual disposizione erano eccettuati i superiori, come abbatì, abbadesse, priori ec. (lib. 1 cap. 32 pag. 64.). Riferisco questa legge ora abolita, per far conoscere a quegli ostinati che credono di poter imparare il diritto veneto sul dizionario del Ferro, ch'egli il più delle volte cita le disposizioni delle leggi

104 *Analisi sulle Leggi dello Statuto Veneto.*  
a rovescio. Ne facciamo il confronto di fatto alla  
pag. 334 *articolo tutela §. Qualunque persona.* Se  
non temessi di annoiare i lettori di buon senso, vor-  
rei citare sessanta esempi almeno di siffatti errori  
madornali.

Oltre la tutela testamentaria legittima e dativa  
ne abbiamo una quarta specie affidata ai procuratori  
di san Marco di sopra, i quali in mancanza d'ogni  
altro tutore fanno assumere col mezzo de' loro mi-  
nistri l'amministrazione de' beni de' pupilli, facen-  
do registrare ogni cosa nei libri e quaderni dell'offi-  
zio, e rendendo un conto esatto del maneggio come  
gli altri tutori. Allorché i procuratori di san Mar-  
co hanno assunto la tutela, se alcun parente volesse  
assumere la contutela con loro, ordina la legge che  
siavi ammesso purché il danaro appartenente al pu-  
pillo resti sempre depositato presso i procuratori.  
(Lib. 6 cap. 21 pag. 80; e *ex authenticis*. Cons. 33  
pag. 124.)

Malgrado le tante sagge e pie disposizioni de' ve-  
neti legislatori, trovansi di spesso pupilli, minori,  
orfani, mentecatti, e furiosi, le cui rendite sono  
dissipate, per non esservi tutore o curatore che le  
amministri. Basta che questi infelici cadano in ba-  
glia di anime scelerate, ch'essi possono essere deru-  
bati impunemente senza che nissuno li difenda. Po-  
trebbesi prevenire tale iniquità con un mezzo facile e  
sicuro, obbligando i parrochi sotto gravi pene pecunia-  
rie, a notificare a' giudici competenti lo stato di  
tutti que' miseri, che incapaci d'agire da se, man-  
cano di tutore o di curatore.

## T I T O L O III.

*Dei sindaci, rettori ed altri amministratori dei corpi pubblici, e delle comunità.*

Nel titolo delle persone si è avvertito, esservi nella società alcuni corpi pubblici, ed alcune comunità ecclesiastiche e laiche, come sono i capitoli, le case religiose, i corpi o siano le comunità de' paesi, le università, i collegj delle arti ec.; e si è ancora osservato, che tutti questi corpi rappresentano le persone che li compongono. Imperocchè siccome ciascun privato ha dritti, privilegj, beni, officj ed interessi, che gli sono proprj; così i corpi pubblici hanno i loro. Ma la differenza più essenziale tra un corpo pubblico ed una persona privata consiste in questo, che ciascun privato ha un dominio assoluto su le cose proprie, con la piena libertà di disporre a suo piacere, quando non siavi qualche ostacolo particolare, come la minorità o qualche altra incapacità: all'incontro nessun individuo che compone un corpo pubblico può da se solo, nè tutti gl'individui uniti insieme, possono disporre de' dritti e de' beni de' rispettivi loro corpi, con la medesima libertà che ha un privato di disporre de' suoi. In conseguenza non possono alienare i beni, senza una giusta causa, e senza osservare le solennità ordinate dalle leggi. La ragione di questo sistema legale si è, che tutti questi corpi tanto ecclesiastici, quanto politici sono stati fondati per il ben pubblico, onde

interessa il ben pubblico ch' essi non vengano meno. E così il buon ordine esige che questi corpi, senza giuste cause non alienino i loro beni, acciò non perisca il fondamento principale della loro sussistenza.

La facoltà, inerente a questi corpi, di mettere alcune persone alla testa de' loro affari, acciò possano agire per la cura de' loro beni, e per la difesa de' loro dritti, è una conseguenza necessaria di questi diversi stabilimenti delle comunità, tanto ecclesiastiche quanto secolari. Questi tali soprintendenti hanno diversi nomi. Essi sono chiamati scabini, consoli delle città, sindaci, rettori, amministratori, e con altri nomi consimili, analoghi alla qualità de' corpi medesimi: e tra essi ed i corpi che li eleggono si forma una obbligazione reciproca senza un positivo contratto. E siccome le obbligazioni, senza contratto formano il soggetto di questo libro, così collochiamo in questo titolo le obbligazioni di questi tali corpi e de' loro deputati.

Fra queste obbligazioni non bisogna confondere quelle che si formano tra questi corpi pubblici, ed i procuratori da essi costituiti a trattare una causa o una lite particolare. Perchè in quest' ultimo caso l' obbligazione si forma con un positivo contratto, ed è compresa nella materia del titolo de' procuratori.

Non si parlerà quì delle altre materie diverse che riguardano le comunità, come i loro usi, la loro origine, le maniere con cui esse si formano, i loro dritti, i loro privilegi ec. Imperocchè tali materie non appartengono a questo luogo, ma fanno parte

del diritto pubblico, di cui si è parlato altrove (1). La materia adunque di questo titolo si riduce unicamente a ciò che riguarda in generale l'elezione e le facoltà de' sindaci, de' rettori ec., e gli obblighi che si formano tra essi ed i loro elettori, in ciò che riguarda gli affari appartenenti al loro ufficio.

## S E Z I O N E I.

*Dell' elezione de' sindaci, dei direttori e di altri amministratori dei corpi e delle comunità, e della loro autorità.*

## S O M M A R I O.

1. *Uso dei sindaci e di altri direttori.*
2. *Da chi sono eletti.*
3. *Come sono eletti.*
4. *Quegli ch' è nominato ha il suo voto per compire il numero degli elettori.*
5. *Autorità di colui che vien eletto.*
6. *Durata di quest' autorità.*

1. Quelli a' quali è permesso di formare corpo, o comunità, hanno parimente i loro diritti, i loro privilegi, i loro beni, i loro affari; e non potendo tutti unitamente attendere a quel che riguarda la loro comunità, possono destinarvi persone che ne ab-

(1) Capitolo 14 del Trattato delle leggi articolo 27 Tomo 3.  
pag. 42.

biano cura, e che chiamansi sindaci, o con altri nomi (1).

2. I sindaci e gli altri deputati che devono maneggiare gli affari de' corpi e delle comunità, sono eletti dai membri delle comunità medesime, quando non siavi qualche legge particolare, riguardante il modo di fare simili elezioni. E se l'intero corpo sia tale che tutti quelli che lo compongono non possono radunarsi, o non debbono tutti aver parte alla direzione degli affari comuni, se ne sceglie un certo numero, secondo le regole o le consuetudini; e questo numero che rappresenta il corpo intero, fa la scelta di quelli che debbono essere incaricati della cura degli affari (2).

3. Le elezioni si fanno colla pluralità de' voti, allor che coloro che debbono comporre l'assemblea, trovansi convocati nella maniera e nel numero prescritto dalle regole o dalla consuetudine; come se debbano esservene i due terzi o altra parte, o un dato numero. Gli elettori poi devono osservare le formalità legali (3).

(1) Quibus permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est, ad exemplum reipublice, habere res communes, arcem communem, & actorem sive syndicum, per quem, tamquam in republica, quod communiter agi, fierique oporteat, agatur fiat l. 1 §. 1 ff. quod cui. un. nom.

(2) Nulli permittetur nomine civitatis vel curie experiri, nisi ei cui lex permittit, aut lege cessante ordo dedit l. 3 ff. quod cui. un. nom. Quibus summa reipublice commissa est l. 14 ff. ad munic. Secundum locorum consuetudinem l. 6 §. 1 in f. ff. quod. cui. un. nom.

(3) Quod major pars curie efficit, pro eo habetur, ac si omnes egerint l. 19 ff. ad municip. Cum duæ partes adissent, aut amplius quam duæ l. 3 ff. quod cui. un. nom.

4. Per il numero legale degli elettori, vi si può contare la persona di colui ch' è eletto, quando egli sia di questo numero (1).

5. Quelli che sono stati legittimamente eletti, hanno l'autorità di esercitare la carica che loro è stata data, e secondo l'estensione o i limiti ad essi prescritti (2).

6. L'autorità de' sindaci e di altri direttori finisce colle loro cariche, nel tempo prefisso. Cessa ancora con la revocazione, se possa aver luogo; purchè sia fatta regolarmente, e sia nota a colui che vien revocato, ed a quelli che debbono trattar con lui (3).

## SEZIONE II.

### *Degli obblighi dei sindaci e dei direttori.*

## SOMMARIO.

1. *Cura dei sindaci.*

2. ) *Loro obblighi.*

3. )

1. Quelli che sono eletti da' corpi e dalle comunità per l'amministrazione de' loro affari, debbono

(1) Planz ut duæ partes Decurionum adfuerint, is quoque quem decernent numerari potest l. 4 ff. quod cui. un. nom.

(2) Per quem, tanquam in Republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat, l. 1 §. 1 in f. ff. quod cui. un. nom.

(3) Quid si actor datus postea decreto Decurionum prohibitus sit? An exceptio ei noccat? & puto sic hoc accipiendum, ut ei

usarvi la medesima cura e la stessa diligenza che i procuratori costituiti; e sono responsabili non solo del dolo e della colpa lata, ma eziandio delle colpe contrarie a questa cura (1).

2. I sindaci e gli altri direttori che intraprendono un affare coll'ordine del corpo o della comunità che li ha eletti, son obbligati ad incaricarsi di tutto quello che ne viene in sequela. Così chi è incaricato d'intentare una lite, è tenuto ad assistervi continuamente, finchè dura la sua amministrazione. In generale, egli è obbligato ad essere responsabile della sua condotta verso quelli che l'hanno destinato al governo, e a far costare le sue facoltà a quelli con cui deve trattare; come pure a far ratificare dalla comunità quel che avrà amministrato (2).

3. Gli altri obblighi de' sindaci e de' direttori son loro indicati colle cariche ad essi date, e coll'autorità ricevuta. Così gli obblighi de' prefetti e degli scabini sono regolati dalla natura del loro officio; quelli di un sindaco o di altro direttore o prevosto d'un capitolo o di un altro corpo, son regolati dalle facoltà e dalle cariche che son loro conferite; ed

*permissa videatur, qua & permissa durat l. 6 §. 2 ff. quod cuij. un. nom. V. l'artic. 1 della sez. 4 delle procure.*

(1) *Astor iste procuratoris partibus fungitur l. 6 §. 3 ff. quod cuij. un. nom. Magistratus Reipublicæ non dolum solummodo, sed & latam negligentiam debent l. 6 ff. de adm. rer. ad civ. pert. V. l'art. 4 della sez. 3 delle procure.*

Quest' obbligazione non ha il suo effetto contro i superiori ed i procuratori delle case religiose, i quali sono persone morte civilmente, ed in conseguenza la comunità non ha quest'azione contro di loro.

(2) *Astor universitatis si agat, compellitur etiam defendere l. 6 §. 3 quod cuij. un. nom. Si de decreto dubitetur, puro interponendam & de rato cautionem. D. §. 3.*

in generale tutti i preposti hanno gl' incarichi propri de' loro officj, secondo che viene loro assegnato dalle regole, o dalle consuetudini, o dalla volontà degli elettori (1).

## S E Z I O N E III.

*Degli obblighi delle comunità che destinano sindaci o altri deputati.*

### S O M M A R I O.

1. Obbligo di ratificare.
2. Obbligo di abbonare le spese.
3. Limiti degli obblighi delle comunità.
4. Come il preposto possa esser tenuto in suo nome.
5. L'obbligo di un corpo non dividersi tra gl' individui.

1. Le comunità che hanno eletti sindaci o altri direttori, son tenute a ratificare ciò che costoro hanno bene amministrato secondo la loro autorità. Poichè non potendo quelli che compongono le comunità agir tutti, e neppure sapere tutto quel che riguarda la loro comunità, si presume che sappiano de' loro affari tanto, quanto ne sa colui che vi han-

(1) Actor ipse procuratoris partibus fungitur l. 6. §. 3 ff. quod suj. un. nom. Diligenter fines mandati custodiendi sunt l. 5 ff. mand. Pecuniam publicam tractare, sive erogandam decernere l. 2 §. 2 ff. ad munic. Exigendi tributum munus l. 17 §. 7 eod. Ad Rempublicam administrandam l. 8 ff. de mun. & ben. Tit. ff. de adm. rer. ad civ. perf.

no destinato; che le notizie acquistate dal deputato siano comuni a tutto il corpo; e che quel che il deputato amministra e tratta s' intenda fatto con tutti i membri, purchè questi non ecceda i limiti delle facoltà conferitagli (1).

2. La comunità è obbligata di approvare le spese ragionevoli fatte dal suo direttore per gli affari ad esso affidati (2).

3. Le comunità restano obbligate pel fatto della persona, cui han data la direzione, fin dove si estendono i maneggi che son loro permessi, e secondo che ridondano in loro vantaggio. Per esempio: se una comunità abbia data l'autorità di formare un debito, sarà solo obbligata per le somme di cui sarà stato fatto un impiego utile (3); o se abbia data la facoltà di fare una vendita, questa sarà valida solamente nel caso che sia stata fatta per una causa necessaria, e che sieno state osservate le formalità prescritte per queste sorti di vendite (4).

4. Se una comunità non siasi resa responsabile del fatto del suo deputato, si giudicherà dalle circostanze, se debba o no garantire coloro che hanno contratto

(1) Sicus municipium nomine actionem praetor dedit, ita & adversus eos iustissime edicendum putavit l. 7 ff. quod cui. un. nom. Municipis intelliguntur scire quod sciunt hi quibus summa Reipublicae commissa est l. 14 ff. ad municip. V. l'artic. 5 della sez. 2 delle convenzioni.

(2) Legato, qui in negotium publicum sumptum fecit, putandum actionem in municipales l. 7 ff. quod cui. un. nom.

(3) Civitas mutuidatione obligari potest, si ad utilitatem ejus pecuniae versae sunt l. 27 ff. de reb. cred. l. 11 ff. de pign. & hyp.

(4) V. l. 14 C. de sacri Eccles. Nov. 7 c. 1 Nov. 120 V. l'art. seguente.

trattato con lui. Per esempio: se gli scabini di una città pigliano a mutuo danaro per pagare debiti, o per farne qualche altro impiego, ed il mutuante affida loro il danaro precisamente per questo oggetto, essi soli saranno risponsabili, se vi abbiano mancato. Al contrario se il direttore d'una comunità venda un di lei podere ad un compratore, che si contenta per la sua sicurezza di una deliberazione della comunità che desse l'autorità di vendere, e si contenti ancora della vendita che questo direttore gli fa secondo questa autorità, e fosse poi risolta la vendita, per essere stata fatta senza necessità, o per mancanza delle necessarie formalità, in questo caso il direttore non ne sarà garante. In generale i direttori che contrattano per le comunità, son tenuti del loro fatto particolare verso quelli che han corsa la lor fede, ma non del fatto della comunità, qualora abbiano contrattato secondo l'autorità da quella ricevuta (1).

5. L'obbligo di una comunità non dividesi tra le persone che la compongono, come se fosse l'obbligo di ciascuno in particolare; ma tutto il corpo è quello che resta obbligato pel fatto di colui che ha destinato alla direzione de' suoi affari. E siccome questi particolari non entrano in loro nome nelle obbligazioni che il corpo contrae, nè si obbligano espressamente; perciò coloro che si obbligano verso le

(1) *Civitas mutuatione obligari potest, si ad utilitatem ejus pecuniae versae sunt. Alioquin ipsi soli qui contraxerunt, non civitas, tenebuntur l. 27 ff. de reb. cred. V.* l'articolo precedente sulle alienazioni, e la nota sull'art. 1 della sez. 2 sugli obblighi degli amministratori.

comunità, non si obbligano in favore di ciascuno de' suoi membri (1).

---

# A N A L I S I

## SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATU- TO VENETO.

*Dei sindaci, rettori ed altri amministratori dei corpi  
pubblici, e delle comunità.*

**S**u questo titolo il nostro statuto non ha leggi.

---

### T I T O L O IV.

*Di coloro che s'incaricano dell'affare di un altro,  
senza che questi lo sappia.*

**L**a legge di natura ci obbliga a fare per un altro ciò che vorremmo, che si facesse per noi. In vigore di questa legge siamo obbligati ad avere la cura possibile degli affari di coloro, che per una lunga

(1) Si *municipes*, vel aliqua *universitas ad agendum* det auctorem, non erit dicendum, quasi a pluribus datum, sic haberi: hic enim pro Republica vel universitate intervenit, non pro singulis l. 2 ff. *quod cui. un. nom.* Si quid debetur universitati, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debeat l. 7 §. 2 *cod.*

assenza dalla patria, trovansi nella critica circostanza di lasciarli in abbandono. Prescindendo ancora dai principj della religione, un solo sentimento di umanità impone questo dovere verso gli assenti, ed obbliga a prender cura de' loro affari e de' loro beni tutti coloro che per qualche avvenimento particolare si trovano nelle circostanze di poterlo fare. Le leggi civili invitano tutti ad adempire questo dovere, con render sicuro chiunque si addossa l'affare di un assente, che il suo oprato sarà ratificato, e che sarà rimborsato di tutto quello che avrà speso utilmente a tale oggetto (1).

Questa specie di officio, le conseguenze che ne derivano, e le sue regole, debbono essere la materia di questo titolo. Imperocchè si forma in questo caso una obbligazione senza un positivo contratto, la quale è reciproca tra il padrone di un affare, e colui che ne prende cura senza di lui saputa. Questa specie adunque di obbligazione deve collocarsi in questo luogo.

Devesi poi avvertire sulla materia, compresa in questo titolo, la differenza che passa tra il tutore ed il curatore, e la persona che maneggia gli affari di un altro, senza che questo lo sappia. Il tutore ed il curatore, essendo stati nominati dal giudice, hanno in favor loro l'ipoteca sopra tutti i beni del-

(1) *Utilitatis causa receptum est invicem eos obligari l. 5. ff. de obl. & act.* Inque utilitatis causa receptum est, ne absentium qui subita festinatione coacti, nulli demandata negotiorum suorum administratione, peregre profecti essent, desererentur negotia. Quae sane nemo curaturus esset, si de eo quod quis impendisset, nullam habiturus esset actionem §. 1. *inst. de obl. qua qu. ex cont. n. l. 5. ff. de obl. & act.*

la persona, ch'è vissuta sotto la tutela, e sopra tutti i beni amministrati come curatore. Coloro poi che maneggiano gli affari di un altro senza sua saputa, non hanno la stessa ipoteca; ma godono solo della prelazione, che possono aver acquistata per il denaro da essi impiegato per la conservazione de' beni, o per il pagamento di qualche debito (1).

Tra l'ufficio di colui che agisce per un altro senza che questi lo sappia, e l'ufficio del procuratore costituito vi è molta affinità. Quindi debbonsi a questo titolo unire tutte le regole esposte nel titolo delle procure, qualora vi possano convenire.

## S E Z I O N E I.

*Degli obblighi di colui che maneggia gli affari di un altro, senza che questi lo sappia.*

### S O M M A R I O.

1. Obbligo di continuare l'affare incominciato.
2. Cura dell'affare intrapreso.
3. Se colui che s'ingerisce negli affari di un assente, ne trascuri una parte.
4. Affare intrapreso senza necessità.
5. Di colui che maneggia un solo affare.
6. Casi fortuiti.
7. Se l'assente muore prima che sia finito il maneggio.
8. Interessi dei danari ricevuti per l'assente.

(1) V. l'artic. 6 della sez. 3 de' curatori, e la sez. 5 dei pegni e delle ipoteche.

9. Di colui che maneggia l'affare di una persona, cre-  
dendo maneggiar quello di un' altra.
10. Se una donna agisca per un assente.
11. Di quelli che agiscono per necessità.
12. Casi in cui quegli che agisce non è tenuto ad una  
esattissima cura.

1. Le leggi civili non obbligano alcuno a prender cura degli affari altrui, a riserba di quelli che ne sono incaricati per qualche dovere particolare, come i tutori, i curatori e gli altri amministratori. Ma colui che volontariamente s'impegna, a prender cura dell'affare di un altro, non è più nella libertà di abbandonarlo. Quindi sarà tenuto alle conseguenze della sua amministrazione, a continuare ciò che avrà incominciato, fino che lo finisca, o fino che il padrone sia in istato di provvedervi da se stesso; renderà conto di ciò che avrà fatto o mancato di fare (1). Quegli poi per il quale si sarà agito resta dal canto suo obbligato a que' doveri che saranno spiegati nella sezione 2.

2. Colui che ha intrapreso il maneggio degli affari

(1) Tutori vel curatori similis non habetur, qui citra mandatum, negotium alienum sponte gerit. Quippe superioribus quidem necessitas muneris administrationis finem, huic autem propria voluntas facit l. 20 C. de neg. gest. Nova inchoare necesse mihi non est: vetera explicare, ac conservare necessarium est l. 21 §. 2 ff. eod. Sicut autem is qui utiliter gessit negotia dominum habet obligatum negotiorum gestorum, ita e contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat rationem §. 1 inst. de obl. quaquasi ex contr. Cum quis negotia absentis gesserit, utro citroque inter eos nascuntur obligationes D. §. Aequum est ipsam actus sui rationem reddere, & eo nomine condemnari, quidquid vel non ut oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet l. 2 ff. de neg. gest.

ri di un altro senza che questi lo sappia, è obbligato ad averne la medesima cura che avrebbe se fosse procuratore costituito, giacchè ne fa le veci; e prestando un servizio, deve farlo in maniera che non sia di nocumento, per la sua negligenza o per alcuna colpa. In conseguenza sarà tenuto non solo del dolo e della mala fede che potrebbe esserci per parte sua, ma eziandio del difetto di attenzione e di cura; e quando anche fosse negligente ne' suoi affari, deve per quelli di un altro, de' quali si è incaricato, avere un' esattissima cura, e sarà responsabile di qualunque colpa contraria a questa cura; purchè le circostanze non debbano mettervi qualche moderazione, secondo la regola che sarà spiegata nell' articolo ultimo (1).

3. Se la persona che ha intrapreso la condotta degli affari di un assente ne trascuri una parte, ed il carico che se n'è presa, allontani le altre persone che avrebbero potuto provvedervi, essa ne sarà tenuta secondo le circostanze (2).

(1) Secundum quæ super his quidem, quæ nec tutor nec curator constitutus ultro quis administravit, cum non tantum dolum & latam culpam, sed & levem præstare necesse habeat, a te conveniri potest l. 20 C. de neg. gest. Quo casu ad exactissimam quisque diligentiam compellitur reddere rationem. Nec sufficit talem diligentiam adhibere qualem suis rebus adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia §. 1 in fin. inst. de obl. qua quasi ex contr. Si mater tua, major annis constituta, negotia quæ ad te pertinent gesserit, cum omnem diligentiam præstare debeat, &c. l. 14 C. de usur. Si negotia absentis & ignorantis geras, & culpam, & dolum præstare debes l. 11 ff. de neg. gest. V. l'artic. 4 della sez. 3 delle procure.

(2) Videamus in persona ejus qui negotia administrat, si quædam gesserit, quædam non: contemplatione tamen ejus, alius ad hæc non accessit; & si vir diligens, quod ab eo exigimus, etiam ea gesturus fuit, an dici debeat negotiorum gestorum cum teneri

4. Al contrario se colui che maneggia gli affari di un assente, intraprenda senza necessità qualche nuovo negozio, che l'assente non era obbligato ad intraprendere; come se compri per lui alcune mercanzie, o se lo interessi in qualche commercio, soffrirà egli solo tutte le perdite che ne accaderanno, sebbene in caso di guadagno ciò vada in beneficio dell' assente. Ma se in questo stesso affare si trovasse perdita da una parte e guadagno dall'altra, quegli che lo avesse intrapreso, potrebbe compensare il guadagno colla perdita che dovrebbe soffrire (1).

5. Quegli che non ha verun obbligo di maneggiare gli affari di un altro, può limitarsi ad uno ed astenersi dagli altri, se fra loro non abbiano alcuna connessione (2).

6. Sebbene chi maneggia gli affari di un altro vi si sia volontariamente intromesso, non è però tenuto ai casi fortuiti ed agli altri avvenimenti, che potrebbero rendere inutile il buon ufficio che ha prestato (3).

& propter ea quæ non gessit? quod puto verius l. 6 §. 12 ff. de neg. gest. v. l. 1 §. ult. ff. de eo qui pro tur. vel pro cur. nec. gest. V. poco appresso l'art. 5.

(1) Interdum etiam casum præstare debere: veluti si novum negotium, quod non sit solitus absens facere, tu nomine ejus geras: veluti venales novitios coemendo, vel aliquam negotiationem incundo. Nam si quod damnum ex ea re sequutum fuerit, te sequetur, lucrum vere absentem. Quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum cum damno debet l. 11 ff. de neg. gest.

(2) Nova inchoare necesse mihi non est l. 21 §. 2 ff. de nego. gest. l. 16 eod. Satis abundeque sufficit, si cui vel in paucis amici labore consulatur l. 20 C. eod. V. poco innanzi l'art. 3.

(3) Negotium gerentes alienum, non interveniente speciali pa-

7. Se quegli il cui affare è stato da un altro intrapreso, venga a morire prima che siasi terminato l'affare; o fosse già morto prima che questa persona vi si fosse intromessa, sarà obbligato di continuare per l'interesse degli eredi, o di altri a' quali potrà appartenere l'affare. Poichè questa è una conseguenza del suo obbligo, che bisogna considerare nella sua origine, indipendentemente da' cambiamenti di padrone che possono avvenire (1):

8. Se nell'amministrazione degli affari o de' beni di un assente siavi qualche rendita in denaro effettivo, la quale rimanga in potere dell'amministratore, e questi la impieghi in suo profitto o pure trascuri d'impiegarla utilmente, come sarebbe per pagare un debito dell'assente, soggetto alle usure; in questi ed in altri casi consimili, sia che l'amministratore abbia mancato per un positivo dolo, sia che abbia mancato per una colposa negligenza, egli potrà essere obbligato a pagare gl'interessi, secondo la somma rimasta in suo potere, secondo il tempo che lo avrà tenuta, e secondo le altre circostanze (2).

Ado, casum fortuitum prestare non compelluntur l. 22 C. de neg. gest. l. 22 ff. eod. V. l'artic. 7 della sez. 2.

(1) Ait prator. Si quis negotia aliorum, sive quis negotia quae cuiusque, cum is moritur fuerint, gesserit, iudicium se nomine dabo l. 3 ff. de neg. gest. Haec verba, si quis negotia, quae cuiusque, cum is moritur fuerint, gesserit, significant illud tempus quo quis post mortem alicujus negotia gessit, de quo fuit necessarium edicere, D. l. 3 §. 6 l. 12 §. ult. eod. Si, viro Titio, negotia eius administrare coepi, intermittere mortuo eo non debeo. . . . nam quaecumque prioris negotii explicandi causa geruntur, nihilum refert quo tempore consummentur, sed quo tempore ichoarentur l. 21 §. 2 eod.

(2) Qui aliena negotia gerit, usuras prestare cogitur, eas scilicet pecuniae, quae, purgatis necessariis sumptibus, superest

9. Se taluno credendo di amministrare l'affare di un suo amico, amministri per errore quello di un'altra persona, non si forma alcun obbligò tra questo amministratore ed il suo amico, di cui credeva di trattare l'affare, ma bensì tra esso ed il padrone dell'affare medesimo, come se non fosse occorso alcun errore (1).

10. Una donna che ultroneamente s'ingerisce nell'amministrazione di un affare altrui, senza saputa del padrone, soggiace ai medesimi obblighi che si sono spiegati nelle regole precedenti. Imperocchè sebbene le donne non possano essere elette nè tutrici nè curatrici, contraggono però le obbligazioni che nascono da un'amministrazione assunta ultroneamente (2).

11. Coloro che per qualche necessità trovansi obbligati all'amministrazione degli affari altrui (come per esempio, in certi casi l'erede di un tutore (3)) contraggono i medesimi obblighi di colui che volontariamente s'ingerisce; ed hanno le medesime azioni contro quelli, di cui amministrano gli affari, con più ragione ancora di colui che s'è impegnato senza necessità (4).

*l. 31 §. 3 ff. de neg. gest.* Non tantum sortem, verum etiam usuras ex pecunia aliena perceptas, negotiorum gestorum iudicio praestabimus: vel etiam quas percipere potuimus *l. 19 §. 4 eod. v. l. 6 §. ult. eod.*

(1) Sed & si, cum putavi Ticii negotia esse, cum essent Sempronii, ea gessi, solus Sempronius mihi actione negotiorum gestorum tenetur *l. 5 §. 1 ff. de neg. gest. l. 45 §. 2 eod.*

(2) Hæc verba, si quis, sic sunt accipienda sive qua. Nam & mulieres negotiorum gestorum agere posse & conveniri non dubitatur *l. 3 §. 1 ff. de neg. gest.*

(3) V. l'art. 6 della sez. 4 dei tutori.

(4) Hæc actione tenetur non solum is qui sponte, & nulla

12. Sebbene quelli che s'intromettono negli affari degli altri, sieno tenuti regolarmente ad una cura esattissima, secondo la regola spiegata nell'articolo 2; tuttavia se le circostanze sieno tali che fosse una cosa crudele l'esigere questa cura da quello che avesse amministrato l'affare di un altro, si potrebbe allora usar qualche equità, e non renderlo responsabile di un errore che non fosse dolo. Il che deve dipendere dalla qualità delle persone, dal loro vincolo d'amicizia o di parentela, dalla natura dell'affare, dalla necessità che vi era di provvedervi (come se si trattava di prevenire un sequestro o una vendita de' beni dell'assente), dalle difficoltà che potrebbero incontrarvisi, dalla condotta di colui che si è intromesso e da altre simili circostanze (1).

## SEZIONE II.

*Degli obblighi di colui, del quale un altro ha maneggiato gli affari.*

### SOMMARIO.

1. *Se che si fondi l'obbligo di colui, di cui è stato trattato l'affare.*

*necessitate cogente, immiseruit se negotiis alienis & ea gessit: verum & is, qui aliqua necessitate urgente, vel necessitatis auspicio, gessit l. 3 §. 10 ff. de neg. gest. Quo jure contra eos etiam, quorum te necessitate compulsus negotium gessisse proponis, per judicium negotiorum gestorum uteris l. 18 C. de neg. gest.*

(1) Interdum negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari: nam si affectione coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis obtuleris, æquissimum esse dolum duntaxat te prestare: quæ sententia habet æquitatem l. 3 §. 9 ff. de neg. gest.

2. Obbligo d' approvare e di eseguire ciò ch' è stato ben amministrato.
3. Rimborso delle spese.
4. Spese eccessive.
5. Interessi dei crediti.
6. Spese non necessarie.
7. Se una spesa utile perisca per un caso fortuito.
8. Approvazione di ciò che sia stato malamente amministrato.
9. Dei servigj prestati per dovere o per liberalità.
10. Eccezione dell' articolo precedente.
11. Norma per fissare questa sorte di spese.

1. Colui di cui un altro ha maneggiato qualche affare senza sua saputa, è obbligato verso di lui a tutto ciò che richieggono le conseguenze dell' affare medesimo (1). Questa obbligazione, sebbene s' ignori, si contrae per dovere di riconoscenza ad un tal servizio, e contiene gli obblighi che saranno spiegati nelle seguenti regole.

2. Quegli il cui affare è stato ben amministrato, è tenuto a discaricare chi ne ha presa la cura, dalle conseguenze della sua amministrazione; come pure ad adempire ciò che ha promesso in nome suo, ad indennizzarlo degli obblighi ne' quali è en-

(1) Hoc edictum necessarium est: quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur, vel pignoris distractionem, vel poenae committenda actionem, vel injuria rem suam amittant l. 1 ff. de neg. gest. Cum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque nascuntur obligationes, quae appellantur negotiorum gestorum §. 1 inst. de obl. quas quasi ex cont. Ex qua causa hi quorum negotia contracta fuerint, etiam ignorantes obligantur. D. §.

trato, ed a ratificare quel che ha bene amministrato (1).

3. Se colui che ha trattato l'affare di un assente, vi abbia fatte spese necessarie o utili, e tali che l'assente stesso avrebbe potuto o dovuto fare, le ricupererà (2).

4. Se per una spesa necessaria sia stato impiegato più del bisogno, si ridurrà la spesa a quello che doveva esservi impiegato (3).

5. Se chi ha fatte queste spese, sia stato obbligato a prendere denaro ad interesse, o a metterci del suo una somma che gli sia stata di aggravio, il principale sarà tenuto agl'interessi delle somme impiegate, quand'anche colui che le ha somministrate fosse stato obbligato, per qualche necessità, ad incaricarsi della cura di quest'affare (4).

6. Le spese che sono state fatte imprudentemen-

(1) Sane sicut æquum est ipsum actus sui rationem reddere, & eo nomine condemnari, quidquid vel ut non oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet: ita ex adverso justum est, si utiliter gessit, præstari ei quidquid eo nomine vel abest ei, vel abfuturum est l. 2 ff. de neg. gest. Vel etiam ipse se in rem absentis alicui obligaverit D. l. 2. Quod utiliter gestum est, necesse est apud judicem pro rato haberi l. 9 ff. eod.

(2) Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis; tamen quidquid utiliter in rem ejus impenderit . . . habeat eo nomine actionem l. 2 ff. de neg. gest. Quæ utiliter in negotia alicujus erogantur . . . actione negotiorum gestorum, peti possunt l. 45 eod.

(3) Si quis negotia aliena gerens, plusquam oportet impenderit, recuperaturum eum id quod præstare debuerit l. 25 ff. de neg. gest.

(4) Ob negotium alienum gestum, sumptuum factorum usuras præstari bonæ fides suasit. Quo jure contra eos etiam, quorum te necessitate compulsus negotia gessisse proponis, per judicium negotiorum gestorum uteris l. 18 C. de neg. gest. l. 19 §. 4 in fin. ff. eod. l. 37 ff. de usur. V. l'artic. 5 della sez. 5 de' tutori, e l'artic. 11 della sez. 1 di questo titolo.

te per una persona la quale non volesse, o non potesse farle, anderanno a conto di colui, che le avrà fatte di sua volontà. Per esempio, se siasi fatta in una casa qualche riparazione inutile, o qualche cambiamento che il padrone non potesse, nè volesse fare. Perocchè non doveva obbligarlo indiscretamente ad una spesa, che gli era di aggravio (1).

7. Se la spesa sia stata necessaria, e tale che il padrone avrebbe dovuto farla, e per qualche caso fortuito perisca oppure si smarrisca cioè ch'era stato fatto utilmente, il padrone sarà tenuto a rimborsar questa spesa a chi l'ha fatta, ed a cui non può imputarsi tale accidente. Per esempio, se l'amico di un assente, la cui casa fosse in pericolo di rovinare, la facesse puntellare; se comprasse le provvisioni necessarie per il mantenimento della sua famiglia, e la casa o queste provvisioni periscano per un incendio o per altro caso fortuito, senza colpa di colui che ha prestati tali servi-

(1) Sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat, non semper debere dari. Quid enim si eam insulam falsit, quam dominus, quasi imparsumptui, dereliqueret, vel quam sibi necessariam non putavit? Oneravit, inquit, dominum, secundum Labonis sententiam: cum unicuique liceat & damni infecti nomine, rem derelinquere. Sed istam sententiam Celsus eleganter deridet. Is enim negotiorum gestorum, inquit, habet actionem, qui utiliter negotia gerit; non qui rem non necessariam, vel quae oneratura est patrem-familias, adgreditur. Juxta hoc est, & quod Julianus scribit; eum qui insulam falsit, vel servum aegrotum curavit, habere negotiorum-gestorum actionem, si utiliter hoc faceret, licet eventus non sit secutus. Ego quæro: quid si putavit se utiliter facere, sed patri familias non expediebat? Dico non habiturum negotiorum gestorum actionem. Ut enim eventum non spectamus, debet utiliter esse coeptum. l. 10. §. 2. ff. de neg. gest.

2), egli non lascerà di ricuperare ciò che vi aveva speso (1).

8. Se il principale, di cui un altro ha maneggiato l'affare, abbia approvato ciò che si è fatto, dopo averlo esaminato, non potrà più gravarsene, quand'anche avesse qualche ragione per non approvarlo; purchè non vi fosse stato qualche inganno, ignorato da lui nel tempo di questa approvazione (2).

9. Le spese che una persona può fare per un altro a titolo di liberalità, o per atto di carità, non sono rimborsate, e non si annoverano tra quelle che fanno coloro che maneggiano gli affari, colla speranza di ricuperare ciò che avranno speso del loro. Per esempio: se un zio dia gli alimenti alla nipote, e pentito poi della sua liberalità, o sia di aver adempito questo dovere di parentela, voglia ripeterli, non sarà ascoltato. Lo stesso sarebbe, e con più ragione, di una madre che avesse alimentati i suoi

(1) Sive hereditaria negotia, sive ea quæ alicujus essent, gessens aliquis, necessario rem emerit; licet ea interierit, poterit quod impenderit, judicio negotiorum gestorum consequi. Velut si frumentum aut vinum familiæ paraverit, idque casu quodam interierit, forte incendio, ruina. Sed ita scilicet hoc dici potest, si ipsa ruina, vel incendium sine vitio ejus acciderit *l. 22 ff. de neg. gest.* Habere negotiorum gestorum actionem, si utiliter hoc faceret, licet eventus non sit secutus *l. 10 §. ult. ff. eod.* V. l'articolo 6 della sezione 1. Is autem qui negotiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium quod gessit, actione ista utitur, sed sufficit si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium, & ideo si insulam fulsit, vel servum ægrum curavit, etiam si insula exusta est, vel servus obiit, ager negotiorum gestorum. *D. l. 12 §. 1 ff. eod.* V. l'articolo 4 della sezione 3 dei *curio*.

(2) Pomponius scribit: si negotium a te, quamvis male gestum, probavero, negotiorum tamen gestorum te mihi non teneri . . . . quod reprobare non possim semel probatum. Et quemadmodum, quod utiliter gestum est, necesse est apud ju-

figli. Ma se oltre gli alimenti, avesse costui somministrata qualche somma di danaro per gli affari, ed apparisse che l'avesse data con animo di ricuperarla, potrebbe allora farsela restituire (1).

10 Se una persona abbia fatte per un altro queste tali spese, per un dovere di parentela o di carità, e se era in sua libertà di spendere per una mera liberalità, oppure col disegno di ricuperare quel che vi avrà impiegato; l'intenzione di questa persona servirà di regola, per obbligare a pagare oppure scaricare colui che ha profittato di queste spese. Di questa intenzione poi si giudicherà dalla qualità delle persone, da' loro beni, dalle precauzioni prese da colui che ha speso, e da altre simili circostanze (2).

11. La più stretta parentela non basta per far presumere; che la spesa che uno ha fatto per un altro, sia stata una liberalità. E quand' anche non vi fosse alcuna protesta di ricuperare quel che si è

dicem pro rato haberi, ita omne quod ab ipso probatum est l. 9 ff. de neg. gest. Ita verum se putare, si dolus malus a te absit. D. l.

(1) Titium, si pietatis respectu sororis aluerit filiam, actionem hoc nomine contra eam non habere respondi l. 27 in fi. ff. de neg. gest. Munere pietatis fungebatur, quæ causa non admittit negotiorum gestorum actionem l. 1 C. de neg. gest. Alimenta quidem, quæ filiis tuis præstitisti, tibi reddi non iusta ratione postulas; cum id exigente materna pietate feceris. Si quid autem in rebus eorum utiliter & probabili more impendisti, si non & hoc materna liberalitate, sed recipiendi animo fecisse te ostenderis, id negotiorum gestorum actione consequi potes l. 11 C. eod. V. i due artic. seguenti.

(2) Si paterno affectu privignas tuas aluisti, seu mercedes pro his aliquas magistris expendisti, ejus erogationis tibi nulla repetitio est. Quod si, ut reperiturus ea quæ in sumptum misisti, aliquid erogasti, negotiorum gestorum tibi intentanda est actio l. 25 C. de neg. gest. V. l'art. seguente.

speso, se dalle circostanze apparisse, che non vi sia stata intenzione di donare, la persona che ha fatte tali spese, potrà ripeterle. Per esempio: se una madre la quale avesse cura de' beni e degli affari de' suoi figli, o un' avola che avesse questa stessa cura de' suoi nipoti, gli avessero alimentati e mantenuti, si dovrebbe presumere in questo caso che l' intenzione della madre, o dell' avola non sia stata che di alimentare i figli o i nipoti con i loro propri beni da esse amministrati; e questa spesa sarebbe loro menata buona, quand' anche non avessero fatta veruna protesta; molto più, se non avessero tenuto registro col disegno di ricuperarla (1).

## ANALISI

(1) Nesennius Appolinaris Julio Paulo salutem. Avia nepotis sui negotia gessit: Defunctis utriusque, avia heredes convocabantur a nepotis heredibus negotiorum gestorum actione. Reputabant heredes avia alimenta prestita nepoti. Respondebatur, aviam jure pietatis de suo prestitisse, nec enim aut desiderasse ut decernerentur alimenta, aut decreta essent. Præterea constitutum esse dicebatur ut, si mater aluisset, non posset alimenta quæ pietate cogente de suo prestitisset, repetere. Ex contrario dicebatur, tunc hoc recte dici ut de suo mater aluisse probaretur: at in proposito, aviam, quæ negotia administrabat, verisimile esse de re ipsius nepotis eum aluisse. Tractatum est numquid utroque patrimonio erogata videantur? Quæro, quid tibi justum videatur? Respondi: hæc disceptatio in factum consistit. Nam & illud quod in matre constitutum est, non puto ita perpetuo observandum. Quid enim, si etiam protestata est, se filium ideo alere, ut aut ipsum, aut tutores ejus conveniret? Pone peregre patrem ejus abiisse, & matrem, dum in patriam revertitur, tam filium, quam familiam ejus exhibuisse. In qua specie etiam in ipsum pupillum negotiorum gestorum dandam actionem Divus Pius Antoninus constituit. Igitur in re facti facilius putabo aviam, vel heredes ejus audjendos, si reputare velint alimenta: maxime si etiam in rationem impensarum ea retulisse aviam apparebit. Illud nequaquam admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata videantur l. 34 ff. de neg. gest.

## A N A L I S I

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATU-  
TO VENETO.

*Di coloro che s'incaricano dell'affare di un altro, senza che questi lo sappia.*

**N**eppure su questo titolo abbiamo leggi nel nostro statuto.

## T I T O L O V.

*Di coloro che posseggono una cosa in comune, senza un formale contratto.*

**Q**uando più persone posseggono una cosa in comune, senza che siavi stato fra loro alcun contratto, come un patrimonio comune a più coeredi, oppure un legato comune a più legatarij; in questo caso si formano fra costoro diversi obblighi, secondo esige l'interesse comune. Vale a dire, chi tiene la cosa in sue mani deve averne cura; tutti debbono contribuire alla spesa che sarà occorsa per conservarla; debbono farne una eguale divisione ec. Tutti questi ed altri obblighi consimili formeranno il soggetto di questo titolo.

Tom. IV.

I

In due maniere una cosa può essere comune a più persone. L'una, quando tutti hanno un dritto indiviso sopra l'intera cosa; come i beni di una eredità, i quali sono talmente comuni a tutti i coeredi, che ciascuna porzione appartiene ai medesimi, fino che non se n'è fatta la divisione. L'altra, quando a ciascuno è stata assegnata la sua porzione, sebbene non siasi fatta la divisione. Per esempio: un testatore può lasciare in legato a due persone un podere, con assegnarne le porzioni, che devono toccare a ciascun legatario; il che fa sì, che almeno sia comune fra costoro quella porzione di podere, ch'è necessaria per mettervi i termini, affine di fissare i confini della porzione di ciascuno. In questi casi insorgono fra costoro diversi obblighi, come sarebbe quello di venire alla divisione, di piantare i termini, e di rifondere l'usufrutto, che uno di essi potesse aver goduto.

Non si parlerà in questo titolo della comunione de' beni, che per le consuetudini di molti nostri paesi è stabilita tra il marito e la moglie. Imperocchè sebbene questa comunione de' beni intervenga senza un espresso contratto, ma solamente in conseguenza del matrimonio, tuttavia tale materia appartiene agli statuti, che vi hanno stabilite regole di più specie; e solo vi si possono applicare le regole di questo titolo, e quelle del titolo della società, secondo possono convenirvi.

Quando si dice, che la comunione de' beni tra il marito e la moglie è una materia del dritto consuetudinario, si vuole dire solamente, che questa comunione di beni riconosce il suo fondamento da

molte consuetudini; ma non ne viene in conseguenza, che negli altri luoghi ne quali non vi è questa consuetudine, o nelle altre provincie, le quali hanno il loro dritto scritto, senza che vi si parli di questo, non possano i conjugi nel contratto de' sponsali aggiungere la condizione della comunione de' beni fra di loro; conforme poteva farsi anche nel dritto romano, secondo si raccoglie dalla L. 16 §. 3 ff. de aliment. & cib. legat. In questo caso però si forma una comunione di beni o sia una società convenzionale; e siccome tutte queste società, fondate su di una consuetudine, o su di un patto particolare, debbono regolarsi secondo le consuetudini medesime, o secondo le condizioni del contratto, oppure secondo le regole generali de' patti; così non vi è cosa da aggiungere su questo particolare, oltre a quello ch' è stato spiegato nel titolo delle convenzioni, ed in quello delle società, o che si spiegherà nel titolo presente.

## S E Z I O N E I.

*Come una cosa possa esser comune a molte persone  
senza contratto.*

## S O M M A R I O

1. Donatarj o legatarj d'una medesima cosa.
2. Coeredi.
3. Eredi di un socio.
4. Compratori di porzioni indivise.
5. Obblighi per la cosa comune.

1. Una cosa può essere comune a due o a più persone, senza che vi sia tra loro società, convenzione o altro per il fatto loro. Così due donatarj o legatarj d'una medesima cosa la possiedono in comune tra loro, senza società e senza convenzione (1).

2. I coeredi di una medesima successione, sia per testamento, sia *ab intestato*, sono legati da' diritti e da' pesi della successione che hanno in comune; e questo legame formasi senza convenzione (2).

3. L'erede di un socio trovasi legato senza convenzione con i socj del suo autore; e quantunque non sia egli socio, tuttavolta questo legame è un effetto del diritto acquistato su la cosa comune (3).

4. Colui che compra la porzione di un diritto, o altra cosa comune a molte persone, entra ne' loro obblighi, senza società e senza convenzione, lo stesso avviene se diversi compratori acquistano, ciascuno singolarmente e separatamente,

(1) Communiter res agi potest citra societatem: ut puta cum non affectione societatis incidimus in communionem, ut evenit in re duobus legata l. 31 ff. pro socio. Si donatio communiter nobis obvenit D. l. sine societate communis res est, veluti inter eos quibus eadem res testamento legata est l. 2 ff. com. div. Cum sine traslatu, in re ipsa & negotio communiter gestum videtur l. 31 ff. pro socio V. §. 3. in. de obl. qua quasi ex contr. Hos conjunxit ad societatem, non consensu sed res l. 25 §. 16 in f. ff. fam. ercis. V. l'artic. 2 della sez. 2 delle società.

(2) Si hæreditas communiter nobis obvenit l. 31 ff. pro socio. Cum cohærede non contrahimus, sed incidimus in eum l. 25 §. 16 ff. fam. ercis.

(3) Licet (hæres) socius non sit, attamen emolumenti successor est l. 63 §. 2 ff. pro socio. V. l'artic. 3 della sez. 2, e tutta la sez. 6 delle società.

differenti porzioni indivise di una medesima cosa (1).

5. Ne' casi degli articoli precedenti, ed in tutti gli altri casi simili, che rendono comune a due o a più persone una medesima cosa senza convenzione, formansi tra queste persone diversi obblighi, per semplice effetto del loro interesse nella cosa che loro è comune; e questi obblighi saranno spiegati nella sezione seguente (2).

## SEZIONE II.

*Degli obblighi reciprochi tra coloro che hanno qualche cosa in comune senza convenzione.*

### SOMMARIO.

1. Obblighi generali di quelli che hanno una cosa comune.
2. Cura della cosa comune.
3. Debbonsi mettere in massa comune i frutti.
4. Rimborso de' crediti e degli interessi.
5. Deteriorazione della cosa comune.
6. L'uno non può senza l'altro innovare nella cosa comune.
7. Pena di colui che fa un cambiamento, senza il consenso degli altri.

(1) Aut si a duobus separatim emimus partes eorum, non socii futuri l. 31 ff. pro socio.

(2) Alter eorum alteri tenetur communi dividendo judicio §. 3 inst. de obl. quæ quasi ex contr. In re ipsa & negotio l. 32 ff. pro soc. Hos conjunxit ad societatem non consensus sed res l. 25 §. 16 in f. ff. fam. ereisc.

8. Se il cambiamento sia stato tollerato.
9. Cambiamento senza saputa di uno degl'interessati.
10. Cambiamento tollerato, quantunque dannoso.
11. Obbligo di dividere la cosa comune.
12. Se la cosa comune non possa dividersi.
13. Peso sopra uno de' fondi che si dividono.
14. Lesione nella divisione.
15. Garanzia tra quelli che ricevono le porzioni.
16. Titolo de' beni divisi.
17. Delle cose che non è permesso di mettere in divisione.
18. Cose malamente acquistate.

1. Gli obblighi di coloro che hanno qualche cosa in comune senza convenzione, in generale sono; di dividerla quando un di loro vorrà; di rendersi ragione tra loro su i guadagni e sulle perdite, computando i frutti goduti e le spese; di essere ognuno risponsabile del fatto proprio, e del danno che ha potuto cagionare nella cosa comune. Questi obblighi e le loro conseguenze saranno spiegate nelle seguenti regole (1).

2. Finchè la cosa comune tra i coeredi, o fra

(1) In communis dividundo iudicio nihil provenit, ultra divisionem rerum ipsarum quæ communes sunt: & si quid in his damni datum factumve est: sive quid eo nomine aut abest alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re communis l. 3 ff. comm. divid. Idem eorum etiam, quæ vobis permanent communia, fieri divisionem providebit: tam sumptuum, si quis de vobis in res communes fecit, quam fructuum: item, doli & culpæ (cum in communis dividundo iudicio hæc omnia venire non ambigatur) rationem, ut in omnibus æquabilitas servetur, habiturus l. 4 in f. C. de d. Inter eos communicentur commoda & incommoda l. 19 in f. ff. fam. creise.

altri rimane indivisa, quello de' proprietarij che l' ha in suo potere, è obbligato a prenderne cura come fosse cosa propria; e deve essere responsabile non solo di ogni dolo e frode, ma eziandio delle colpe contrarie a questa cura. Non è tenuto poi alle medesime diligenze, che deve usare quegli che volontariamente s'incarica dell' affare di un altro; poichè lo ha impegnato il suo interesse in un affare che riguardava l' interesse altrui. Quindi deve soltanto usarvi la medesima cura, che avrebbe pel proprio affare (1).

3. Colui che ha goduto della cosa comune, deve metterne in massa tutti i frutti ed i lucri. Poichè senza di questo si offenderebbe l' eguaglianza, che deve essere tra i socj (2).

4. Se uno de' proprietarij d' una cosa o di un affare comune abbia fatta qualche spesa necessaria, come per riparazioni, per spese di una lite o per altre simili cause, gli sarà rimborsata insieme

(1) Non tantum dolum, sed & culpam in re hereditaria præstare debet cohæres. Quoniam cum cohærede non contrahimus, sed incidimus in eum. Non tamen diligentiam præstare debet, qualem diligens pater familias; quoniam hic propter suam partem, causam habuit gerendi: & ideo negotiorum gestorum actio ei non competit. Talem igitur diligentiam præstare debet, qualem in suis rebus. Eadem sunt si duobus res legata sit. Nam & hos conjunxit ad societatem non consensus, sed res l. 25 §. 16 ff. fam. ercisc. Cetera eadem sunt, quæ in familiæ erciscundæ judicio tractavimus l. 6 §. 11 ff. comm. divid.

(2) Si socius solus aliquid ex ea re lucratus est, velut operas servi, mercedesve, hoc judicio eorum omnium ratio habetur l. 1 in fin. ff. comm. divid. l. 4 §. 3 eod. Sive locando fundum communem, sive colendo, de fundo communi quid socius consecutus sit, communi dividundo judicio tenebitur l. 6 §. 2 eod. Tam summum quam fructuum (fieri divisionem) l. 4 C. eod. Ut in omnibus æquabilitas servetur, D. l. in f.

cogl' interessi dal tempo del suo credito (1). Poichè la cosa si è conservata per mezzo di queste spese, oppure è cresciuta di valore, e le spese possono essere state di aggravio a colui che le ha fatte.

5. Quelli che hanno un affare o altra cosa comune fra di loro, sono reciprocamente tenuti l'uno verso l'altro a render conto del maneggio, o della cura che ne hanno avuta, ed ognuno sarà responsabile del danno o delle perdite, che avrà potuto cagionarvi (2).

6. Niun de' proprietari di una cosa comune può farvi cambiamenti, che non sieno da tutti approvati, ed uno solo ancora può impedire a tutti gli altri di far innovazioni (3); perchè ognuno di loro ha la libertà di conservare illeso il suo dritto. Il che però deve intendersi de' cambiamenti che non sono necessari per la conservazione della cosa; poichè non sarebbe giusto ch'essa si lasciasse perire per il capriccio de' proprietari.

(1) Sicut autem ipsius rei divisio venit in communi dividundo judicio, ita etiam praeestationes veniunt. Et ideo, si quis impensas fecerit, consequatur l. 4. §. 3 ff. comm. divid. l. 11 eod. Qui sumptus necessarios probabiles in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem habet l. 31 §. ult. ff. de neg. gest. Si quid unus ex sociis necessario de suo impendit in communi negotio, judicio societatis servabit & usuras l. 67 §. 2 ff. pro socio l. 52 §. 10 eod. Sumptuum quos unus ex heredibus bona fide fecerit, usuras quoque consequi potest a coherede, ex die morae, secundum rescriptum imperatorum Severi & Antonini l. 18 §. 3 ff. fam. ercisc.

(2) In hoc judicium venit quod communi nomine actum est, ut agi debuit ab eo qui scit se socium habere l. 14 ff. comm. divid. Venit in communi dividundo judicium, etiam si quis rem communem deteriorem fecerit, forte arbores ex fundo excidendo l. 8 §. 2 ff. eod. l. 19 C. fam. ercisc.

(3) Sabinus, in re communi neminem dominorum jure facere quicquam, invito altero, posse. Unde manifestum est

7. Se uno de' proprietarj faccia un cambiamento nella cosa comune senza necessità, opponendovisi l'altro, sarà tenuto a metter le cose nello stato in cui erano prima, se si può; e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che avrà cagionati (1).

8. Se il cambiamento sia stato conosciuto e tollerato, quantunque senza un consenso espresso, quegli che l'avrà tollerato non potrà obbligare l'altro a rimettere le cose nel primiero stato (2).

9. Se uno faccia qualche cambiamento in assenza o senza saputa del padrone, e gli cagioni qualche perdita, oppure abbia il padrone una giusta ragione per non approvare tal cambiamento, sarà obbligato di rimettere le cose nello stato in cui erano (3), per quanto sarà possibile, e sarà equo; e se avesse cagionato qualche danno, dovrà ripararlo.

10. Colui che avendo veduto il cambiamento, vi avrà acconsentito, non potrà in appresso lagnarsene, quand' anche ne soffrisse qualche perdita o danno (4).

11. E' sempre in libertà di ognuno di quelli che

prohibendi jus esse. In re enim pati, potiorum causam esse prohibentis constat l. 28 ff. comm. divid. Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. l. 5 in ff. C. de auct. prae. Quantunque questo testo si riferisca ad un altro soggetto, tuttavia si può qui applicare.

(1) Manifestum est prohibendi jus esse l. 28 ff. comm. divid. V. il testo citato sull'art. seguente.

(2) Sed etsi in communi prohiberi socius a socio, ne quid faciat, potest, ut tamen factum opus tollat cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc praetermisit l. 28 ff. comm. divid.

(3) Quod si quid, absente socio, ad laesionem ejus fecit, tunc etiam tollere cogitur l. 28 ff. comm. divid.

(4) Si facienti consensit, nec pro damno habet actionem l. 28 ff. comm. divid.

hanno qualche cosa in comune, di dividerla; e possono di comune accordo prefiggersi un dato tempo per fare la divisione, ma non possono stabilire di non farla giammai (1). Imperocchè sarebbe contro i buoni costumi l'aver sempre un motivo di discordia, col possesso indiviso d'una cosa comune.

12. Se le cose di cui deve venirsi alla divisione, non possono dividersi in porzioni uguali, si potranno ridurre ad eguaglianza per via di denaro, o con altri compensi. Se poi la cosa sia affatto indivisibile, come un officio, una casa impossibile a dividersi senza molto danno o senza grave incomodo, in tal caso questa cosa si darà tutta ad un solo per un dato prezzo, che sarà diviso fra tutti; oppure si venderà all'incanto, con ammettere anche un estraneo al concorso, quando non vi sia fra gl'interessati chi voglia o possa applicare alla compra (2).

13. Quando nella divisione di uno o più fondi in molte porzioni, sia necessario di sottoporre alcune

(1) In commutatione, vel societate, nemo compellitur invitus detineri. Quapropter aditus praeses provinciae, ea qua communia tibi cum sorore perspexerit, dividi providebit *l. ult. C. comm. div. l. 29 in f. eod. l. 43 ff. fam. erisc.* Si conveniat, ne omnino divisio fiat, huiusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est. Sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet *l. 14 §. 2 ff. comm. div.*

(2) Cum regionibus dividi commode aliquis ager inter socios non potest, vel ex pluribus singuli, aestimatione justa facta, unicuique sociorum adjudicantur, compensatione invicem facta, coque cui res majoris pretii obvenit ceteris condemnato: ad licitationem nonnunquam etiam extraneo emptore admissio; maxime si se non sufficere ad justa pretia alter ex sociis sua pecunia vincere vilius licitantem profiteatur *l. 3 C. comm. div. l. 1 c. eod.* Si familiae eriscunde vel communi dividundo iudicium agatur, & divisio tam difficilis sit, ut pene impossibilis esse videatur, potest iudex in unius personam totam condemnationem conferre & adjudicare omnes res *l. 55 ff. fam. erisc.*

di esse a qualche servitù, acciò che gli altri proprietarj possano godere l'uso delle loro porzioni, come sarebbe un passaggio, un acquidotto ec., in questo caso gli arbitri o i periti, che avranno riconosciuta la necessità di tal servitù, potranno imporla a quel fondo, che dovrà essere soggetto (1); ma nel tempo stesso per rendere eguale la condizione del proprietario del fondo serviente, se gli darà un compenso in denaro, oppure con assegnargli una porzione maggiore di terreno, o con altri mezzi.

14. Se in una divisione fatta anche tra persone che non sieno nella minore età si trovi lesione enorme, si deve procedere a nuova divisione, ancorchè la lesione non sia accaduta per dolo delle parti, nè vi abbiano esse avuta alcuna colpa (2).

15. Dopo la divisione di una cosa comune ciascuno de' socj viene considerato in riguardo all'altro socio come un venditore, ed essi debbono garantirsi reciprocamente le loro porzioni da qualunque evizione. Per esempio: se dopo esser stata divisa

(1) Sed etiam cum adjudicat, poterit imponere aliquam servitutem, ut alium alii servum faciat, ex iis quos adjudicat l. 22 §. 3 ff. fam. ercisc.

(2) Majoribus etiam, per fraudem, vel dolum, vel perperam sine iudicio factis divisionibus solet subveniri. Quia in bona fidei iudiciis, quod inequaliter factum esse constituit, in melius reformatur l. 3 ff. comm. utr. iud.

La divisione fatta tra' suoi figli dal padre vivente non può essere annullata, quando ogni figlio abbia la sua legittima l. 10 §. 11 C. fam. erciscunda. Papon nelle sentenze, lib. 15 tit. 8 art. 5 Despeisses, t. 1 pag. 149.

Si può intentar giudizio contro una divisione quantunque fatta per forma di transazione. Chenu sopra Papon, eod. art. 5.

In materia di divisione il minore favorisce il maggiore, perchè fa rimettere le cose nel medesimo stato in cui erano prima, e per conseguenza divengono di nuovo comuni ed indivise.

una eredità, un creditore ereditario eserciti la sua ipoteca contro i beni toccati ad uno de' socj, tutti gli altri socj debbono indennizzarlo secondo la loro tangente. Il che ha luogo anche nel caso che nella divisione non si fosse fatta menzione di evizione (1).

16. Sebbene i documenti originali riguardanti gl' interessi comuni appartengano a ciascuno de' socj, tuttavia possono essere lasciati in potere di un solo di essi, il quale se ne renderà mallevadore con tutti gli altri, con dar loro le copie autentiche, e coll' obbligo di esibire gli originali, tutte le volte che ne verrà il bisogno. Così tra i coeredi i documenti restano in mani dell' erede principale. Che se non vi sia una giusta ragione di preferire uno de' socj per dargli in consegna queste carte, oppure se essi non rimangano d' accordo circa la persona che dovrà ricevere tale consegna, allora dovrà la persona tirarsi a sorte, o dovrà essere destinata dal giudice, oppure le carte si dovranno consegnare ad un notaio, il quale ne darà copia autentica agl' interessati. Deve poi avvertirsi non essere in regola che si metta all' incanto la destinazione della persona che dovrà conservare queste carte (2).

(1) *Divisionem prädiorum vicem emptionis obtinere placuit l. 1. C. comm. urr. jud.* Si familia eriscunda judicio, quo bona paterna inter te & fratrem tuum æquo jure divisa sunt, nihil super evictione rerum singulis adjudicatorum specialiter inter eos convenit, id est, ut utriusque eventum rei suscipiat, recte possessionis evictæ detrimenta, fratrem & cohæredem tuum pro parte agnoscere. Præter provincie, per actionem præscriptis verbis, compellet *l. 14. e. fam. erisc.* Judex familie eriscunda curare debet, ut de evictione caveatur, his quibus adjudicat *l. 25 §. 21 ff. fam. erisc.*

(2) Si quæ sunt cautiones hæreditariæ, eas judex curare de-

17. Se tra le cose da dividersi tra più persone ve ne sieno di tal natura, che possano servire unicamente ad usi illeciti, come materie venefiche, delle quali non potrebbe farsi alcun buon uso, o libri di magia ec. (1) in questo caso tali cose non entrano nella divisione; ma i soci istessi, oppure il giudice, quando ne venga in cognizione, dovrà disporne in maniera, che non possa farsi di esse alcun cattivo uso (2).

18. Le cose di mal acquisto, come il prodotto di un furto, di un sacrilegio, non entrano nella divisione, ma dovranno restituirsi a chi sarà di ragione (3).

bet, ut apud eum maneant, qui majore ex parte hæres sit. Ceteri descriptum & recognitum faciant, cautione interposita, ut cum res exegerit, ipsæ exhibeantur. Si omnes iisdem ex partibus hæredes sint, nec inter eos conveniar apud quem potius esse debeant, sortiri eos oportet; aut ex consensu vel suffragio, eligendus est amicus apud quem deponentur: vel in æde sacra deponi debent l. 5 ff. fam. ercisc. l. 4 §. ult. eod. De instrumentis quæ communia fratrem vestrum tenere proponitis, rector provincie aditus, apud quem hæc collocari debeant existimabit. l. 5 C. comm. utr. jud.

Nam ad licitationem rem deducere, ut qui licitatione vicerit, hæc habeat instrumenta hæreditaria, non placet neque mihi, neque Pomponio l. 7 ff. fam. ercisc. V. l. ult. ff. de fide inst.

(1) Questa è una delle molte ridicolosaggini che provano quanto la scienza del diritto abbisogni di riforma. Nota dell'autore dell'Analisi.

(2) Mala medicamenta & venena veniunt quidem in judicium: sed iudex omnino interponere se in iis non debet. Boni enim & innocentis viri officio eum fungi oportet. Tantumdem debet facere & in libris improbatæ lectionis, magicis forte, vel his similibus. Hæc enim omnia protinus corrumpenda sunt. l. 4 §. 1 ff. fam. ercisc.

(3) Sed etsi quid ex peculatu vel ex sacrilegio acquisitum erit, vel vi, aut latrocinio, aut aggressura, hoc non dividetur l. 4 §. 2 ff. fam. ercisc.

# ANALISI

## SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATU- TO VENETO.

*Di coloro che posseggono una cosa in comune, senza un  
formale contratto.*

**A**nche su questo titolo manchiamo di leggi nel  
nostro statuto.

### TITOLO VI.

*Di quelli che hanno fondi contigui.*

**V**i è un'altra specie d'obbligo, senza convenzio-  
ne, ed è quello che formasi tra i proprietarj de' fon-  
di contigui, per un effetto della loro situazione, e  
che obbliga a mettervi i termini, se sieno incerti,  
o a non uscirne, qualora vi sieno stati messi.

### SEZIONE I.

*Come si mettono i termini ne' fondi.*

### SOMMARIO.

1. Differenza tra gli edifizj e gli altri fondi.

2. Distanza dal confine per piantare, per edificare o per fare altre cose.
3. Del muro comune, e del muro proprio di un solo.
4. Fondi separati da una strada pubblica.
5. Fondi traversati da un ruscello.
6. Diversi riguardi per regolare i termini.
7. Chi possa far prefiggere i termini.
8. L'esame dei confini deve farsi dopo quello del per-  
sesso.

1. **L'** uso de' termini ha luogo principalmente ne' terreni, quando non vi sia una fabbrica, che ne fassi l'estensione. Ma le case e gli altri luoghi murati, tanto in città, quanto in campagna hanno per confini le muraglie fattevi fino dal principio, le quali o sono del solo proprietario, o comuni con il vicino (1).

2. Sebbene i fondi vicini abbiano la loro linea di divisione che ne segna i confini; e sebbene tutto il fondo appartenga intieramente fino ai suoi confini al proprietario; nulladimeno non ha questi la libertà di fare nelle adjacenze del confine tutti i lavori che vuole, come piantare, edificare ec. Ma secondo la qualità della piantagione, dell'edificio o

(1) Hoc judicium locum habet in confinio pradiorum rustico-  
rum; in urbanorum displicuit; neque enim confines hi, sed ma-  
gis vicini dicuntur: & ea communibus parietibus plerumque di-  
sternantur. Et ideo, etsi in agris ædificia juncta sint, locus  
huic actioni non erit. Et in urbe hortorum latitudo contingere  
potest, ut etiam finium regundorum agi possit l. 4. §. 10 ff. fin  
regund. V. l' art. seguente,

di altro lavoro, deve osservare le regole stabilite dagli statuti o dalle consuetudini locali (1).

3. Il muro che trovasi sul confine, è divisorio; ed essendo comune a' due fondi, serve di termine (2). Ma il muro di chi edifica nel suo fondo, appartiene a lui solo, serbando la distanza necessaria dal muro comune (3).

4. I poderi intersecati da una strada pubblica, non confinano gli uni cogli altri, ed i proprietari di questi fondi non hanno bisogno di mettere i termini tra di loro; purchè non vi dasse occasione il cambiamento della strada (4).

5. I ruscelli che non sono di pubblico uso, e che appartengono ai particolari di cui traversano i fondi, non regolano i confini, ma ognuno ha quelli, che gli dà il suo titolo o il suo possesso (5).

6. Se

(1) Sciendum est, in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quam Athenis Solon dicitur tulisse . . . . . Si quis sepem ad alienum pradium fixerit, infoderitque, terminum ne excedito. Si maceriam, pedem relinquit. Si vero domum, pedes duos. Si sepulcrum, aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquit. Si puteum, passum latitudinis. At vero oleam, aut ficum, ab alieno ad novem pedes plantato. Ceteras arbores, ad pedes quinque l. ul. ff. fin. regund. V. l'artic. 2 della sez. 2 delle servitù.

(2) (Prædia urbana) communibus parietibus plerumque disteminantur l. 4 §. 10 ff. fin. regund.

(3) V. l'articolo precedente.

(4) Sive via publica intervenit, confinium non intelligitur, & ideo finium regundorum agi non potest. Quia magis in confinio meo via publica, vel flumen sit, quam ager vicini. l. 4 in f. & l. 5 ff. fin. regund. V. l'artic. 6 della sez. 1 degli obblighi che si formano per i casi fortuiti.

(5) Sed si rivus privatus intervenit, finium regundorum agi potest l. 6 ff. fin. regund.

6. Se i confini de' fondi di città o di campagna siano incerti, si regolano secondo i titoli, se ve ne sono che indichino o il luogo de' limiti, o l'estensione che i fondi debbono avere; oppure secondo le antiche tracce, secondo le antiche tradizioni, o altre prove simili. E potendo dopo il contratto avvenire diversi cambiamenti ne' confini, si regolano dal possesso e da' riguardi, che debbonsi avere a questi cambiamenti. Come se un proprietario di due fondi, i quali aveano i loro confini, vendendone uno, vi metta termini diversi, o se si facciano altri cambiamenti con diversi acquisti o successioni che confondono o distinguono i fondi. Finalmente si possono regolare i confini con altri mezzi, che possono farli riconoscere (1).

7. Gli enfiteuticarij, gli usufruttuarij, i pignoratarj possono del pari che i proprietari, esercitare l'azione *finium regundorum* con i possessori de' fondi vicini (2).

8. Se nella medesima causa si disputi del posses-

(1) In finalibus quæstionibus vetera monumenta, census auctoritas, ante litem inchoatam, ordinari, sequenda est, modo si non varietate successionum, & arbitrio possessorum fines additis vel detractis agris, postea permutatos probetur l. 21 ff. fin. regund. l. 2 c. eod. Eos terminos, quantum ad dominii quæstionem pertinet, observari oportere fundorum, quos demonstravit is qui utriusque prædii dominus fuit, cum alterum eorum venderet. Non enim termini, qui singulos fundos separabant, observari debent: sed demonstratio adfinium, novos fines inter fundos constituere l. 12 ff. fin. reg. Successionum varietas, & vicinorum novi consensus, additis vel detractis alterutro, determinationis veteris monumenta sæpe permittunt l. 3 c. eod.

(2) Finium regundorum actio & in agris vestigalibus, & inter eos qui usumfructum habent, vel usufructuarium & dominum proprietatis vicini fundi, & inter eos qui jure pignoris possident, competere potest l. 4 §. 9 ff. fin. regund.

so, e dell'apposizione de' termini, devesi prima di tutto pronunziare il giudizio sopra il possesso (1). Imperocchè la controversia de' confini riguarda la proprietà, la quale deve essere giudicata prima de' confini (2).

## SEZIONE II.

*Degli obblighi reciprochi tra' proprietarj de' fondi contigui.*

### SOMMARIO.

1. *Distanza dal confine per piantare, o per edificare.*
2. *Usurpazioni.*
3. *Se i confini non appariscono.*
4. *Di chi move i termini.*
5. *Autorità di coloro che mettono i termini.*

1. Il proprietario di un fondo, facendo una piantagione, un edificio o altro lavoro, deve osservar le distanze tra detto lavoro, ed il confine, secondo ordinano gli statuti o le consuetudini locali (3). Se vi contravvenga, sarà obbligato a demolire il suo edificio, a svelle la piantagione, a rimettere le cose

(1) Si quis super sui juris locis prior de finibus detulerit quarimoniam, quæ proprietatis controversia coheret, prius possessionis questio finiatur l. 3 C. fin. reg.

(2) V. l'artic. 17 della sez. 1 del possesso.

(3) V. l'artic. 2 della sez. 1.

nello stato dovuto, ed all' emenda de' danni e spese cagionate col suo attentato (1).

2. Se il possessore di un fondo oltrepassando i limiti, commetta una usurpazione a danno del vicino, sarà tenuto a' danni ed interessi per quel che riguarda la sua intrapresa (2); ed alla restituzione de' frutti o delle altre rendite, dal tempo della sua usurpazione. Ma l'usurpatore di buona fede non dovrà i frutti, se non dopo l'interpellazione giudiziale (3).

3. Se i confini di due fondi divengano incerti, sia per il fatto del proprietario di uno di essi, sia per un caso fortuito, come se una inondazione avesse portati via i termini, o altro avvenimento avesse tolti i segni della separazione de' fondi; si metteranno di nuovo i termini col parere de' periti o secondo i titoli, o con altri mezzi accennati nell'articolo 7 della sez. 1; e chi avrà usurpato, sarà tenuto alla restituzione de' frutti o delle altre rendite, ed a' danni ed interessi se ve ne siano (4).

(1) *Culpa & dolus exinde præstantur l. 4 §. 2 ff. fin. regund.* Sed & si quis iudici non pareat in succidenda arbore, vel edificio in fine posito deponendo, parteve ejus, condemnabitur, *D. l. 4 §. 3.*

(2) *In judicio finium regundorum etiam ejus ratio fit quod interest.* Quid enim, si quis aliquam utilitatem ex eo loco percepit, quem vicini esse appareat? Inique damnatio eo nomine fiet? *l. 4 §. 2 ff. regund.*

(3) *Post litem contestatam etiam fructus venient in hoc judicio: nam & culpa & dolus exinde præstantur.* Sed ante judicium percepti non omnimodo hoc in judicium venient: aut enim bona fide percepit, & lucrari cum oportet, si eos consumpsit: aut mala fide, & condici oportet *l. 4 §. 2 ff. fin. regund.*

(4) *Si irruptione fluminis fines agri confundit, inundatio; ideoque usurpandi quibusdam loca, in quibus jus non habent, occasionem præstat: præses provincie alieno eos abstinere, & domi-*

4. Se sieno stati rimossi i termini per il fatto di uno de' possessori, sarà egli tenuto non solo alla restituzione de' frutti e de' danni ed interessi, ma potrà anche per questo delitto essere inquisito criminalmente; e sarà condannato a quella pena, che il fatto potrà meritare, secondo le circostanze (1).

5. Gli arbitri o i periti che regolano i limiti, possono secondo le circostanze dello stato de' luoghi, dell' ambiguità de' confini, e del comodo di amenable i proprietari, o dividere ciò che è in controversia, se sia incerto il diritto di ciascuno, o aggiudicarlo ad uno, quando convenga, o mettere i termini in un altro luogo, lasciando da una parte l'equivalente che si toglie dall'altra, e obbligando a qualche compenso quello de' proprietari che profitta di questo cambiamento (2).

no suum restitui, terminosque per mensorem declarari jubet l. 8 ff. fin. regund. Ad officium de finibus cognoscendis pertinet, mensores mittere, & per eos dirimere ipsam finium questionem, ut aquum est, si ita res exigit, oculisque suis subjectis locis. D. l. §. 1.

(1) Divus Hadrianus in hac verba rescripsit: quin pessimum factum sit, eorum qui terminus finium causa propositos propulerunt, dubitari non potest. De pena tamen modus ex conditione personarum, & mente facientis magis statui potest, &c. l. 2. & deo titolo ff. de term. mot. l. 4 §. 4. ff. fin. regund. V. l. 4. C. eod.

(2) Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non possit dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimat. Et si forte amovenda veteris obscuritatis gratia, per aliam rationem fines dirigere iudex velit, potest hoc facere per adjudicationem & condemnationem. Quo casu, opus est ut ex alterutro padio aliud adjudicandum sit. Quo nomine is cui adjudicatur, invicem pro eo quod ei adjudicatur, certa pecunia condemnandus est. Sed & loci unius controversia in partes scindi adjudicationibus potest, prout cujusque dominium in eo loco iudex comperit l. 2 §. 1. l. 3 & l. 4 ff. fin. regund.

# A N A L I S I

## SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

*Di quelli che hanno fondi contigui.*

**S**u questo titolo non vi sono leggi nel veneto statuto.

---

### T I T O L O VII.

*Di chi senza contratto riceve una cosa, che non gli è  
dovuta, o ritiene una cosa altrui.*

**I**n molte maniere può accadere, che taluno possenga una cosa, la quale sia tenuto a restituire, senza esservi obbligato con un contratto. Eccone alcuni esempi. Chi per errore riceve il pagamento di una somma non dovutagli, è obbligato a restituirla. Chi credendosi essere il solo erede, si è impossessato di tutto un patrimonio, è obbligato a restituire la loro tangente agli altri, che avranno dritto alla medesima eredità. Chi trova una cosa perduta, deve renderla al padrone. Chi trova nel suo fondo cose altrui, trasportatevi da una illuvione, deve re-

stituirle al padrone, o permettere che questi se le vada a prendere.

Gli esempi quì riportati dimostrano, che in due maniere si può ritenere una cosa altrui, senza contratto. Vale a dire; o per effetto di un caso fortuito, come ne' surriferiti due ultimi esempi; oppure in conseguenza di un fatto volontario, come ne' due primi.

Qualunque sia il modo, con cui si ritiene la cosa altrui, cioè o per un puro accidente, o per un fatto volontario, le obbligazioni che ne nascono sono quasi le medesime. Nulladimeno si è creduto meglio di non confondere, e di non unire insieme queste due specie di avvenimenti; ed in questo titolo si considereranno solamente que' casi, ne' quali taluno ritiene la cosa altrui senza contratto, in sequela di un fatto volontario; come accade a chi riceve un pagamento non dovutogli. Imperocchè l'altra maniera di ritenere una cosa per un puro caso fortuito, è compresa nel seguente titolo IX, in cui si parla in generale degli obblighi, che si formano per i casi fortuiti; tanto se il caso fortuito metta in mani di una persona qualche cosa altrui; come accade ne' due primi esempi, citati quì sopra; quanto se il caso fortuito dia luogo ad una obbligazione di un'altra specie, come nel caso di colui, al quale sono state salvate dal naufragio le sue robe colla perdita di quelle di un altro, gittate in mare per alleggerire la nave; giacchè è egli tenuto ad entrare a parte della perdita delle robe gittate; e quest'obbligo si forma, senza che uno abbia la cosa altrui. In questo titolo e nel seguente titolo IX, si espor-

ranno tutte le regole, che riguardano le diverse maniere, con cui può averi in suo potere una cosa altrui; ma nello stesso titolo IX si parlerà ancora di altre sorti di obbligazioni, che riconoscono la loro origine dai casi fortuiti.

Sono infiniti i casi, ne' quali può taluno ritenere la cosa altrui, senza un positivo contratto; ma basta di esemplificarne alcuni, in cui entrano le regole appartenenti a questo soggetto, per poterle poi facilmente applicare a tutti gli altri casi possibili.

## S E Z I O N E I.

*Alcuni esempj de' casi compresi in questo titolo,  
e che non hanno niente d' illecito.*

### S O M M A R I O.

1. Chi riceve quel che non gli è dovuto è obbligato a restituirlo.
2. Pagamento fatto da chi credesi debitore, e non lo è.
3. Pagamento fatto da un terzo.
4. Il creditore non restituisce ciò che gli è stato pagato innanzi tempo.
5. Se si paghi per errore, o volontariamente quel che non è dovuto.
6. Pagamento fatto in dubbio.
7. Di chi di due cose ne deve una.
8. Esempio di un' altra specie.
9. Altro esempio.
10. Restituzione d' una cosa posseduta, senza giusto titolo.

II. Pagamento di un debito, che si potrebbe non pagare.

1. **C**olui che riceve un pagamento di ciò che non gli è dovuto, quand' anche credesse di buona fede che gli fosse dovuto, e che chi paga fosse nell' istesso errore, tuttavia non acquista verun diritto su di quel che gli è pagato in questa guisa, ma deve restituirlo. Perciò colui che ha ricevuto il legato di un testamento, che poi si trova falso, deve restituire ciò che ha ricevuto con questo titolo. Sarebbe lo stesso quando il testamento non fosse falso, ma il legato si trovasse revocato da un codicillo, venuto alla luce dopo il pagamento (1).

2. Se un creditore riceva un pagamento dalle mani di colui, che credendo esser suo debitore in realtà non lo fosse, e che pagando credesse soddisfare al suo debito, allora questo pagamento non disobbliga il vero debitore, ed obbliga quello che lo riceve, a restituire ciò che gli è stato pagato per errore: per esempio, se l'erede presuntivo, sapendo la morte di un suo parente cui deve succedere, ed ignorando un testamento che lo priva di tutta la successione, paghi del proprio un debito ereditario, prima

(1) Si quid ex testamento solutum sit, quod postea falsum, vel inofficiosum, vel irritum, vel ruptum apparuerit, repetetur. l. 2 §. 1 ff. de cond. ind. Si post multum temporis . . . codicilli dicelati, prolati, qui ademptionem contineant legatorum solutorum, vel diminutionem, per hoc, quia aliis quoque legata relicta sunt (solutum ex testamento repetetur) l. 2 §. 1 ff. de cond. ind. Is cui quis per errorem non debitum solvit, quasi ex contractu debere videtur. §. 6 inst. de obl. qua quasi ex contr.

di prender possesso dell' eredità, perchè crede di adempire al suo obbligo come erede; il creditore che avrà ricevuto questo danaro sarà tenuto a restituirlo, e conserverà il suo diritto contro i beni ereditarij (1). Ma se il creditore con tale pagamento avesse perduta la prova del suo credito; come se avesse lacerato un documento, in guisa che corresse pericolo di non esser più pagato dal vero debitore, in questo caso il pagamento si sostiene, e chi ha pagato deve solo accusare la sua imprudenza. Per altro egli avrà l'azione contro il debitore, per tutto quello che ha pagato in suo discarico.

3. Chi paga ad un creditore un debito altrui, non ha dritto di ripetere questo pagamento; perchè il creditore ha ricevuto ciò che gli era dovuto, e si presume che chi ha pagato, abbia avuta intenzione di estinguere il debito del vero debitore (2).

4. Se un debitore paghi prima del tempo, quando anche il pagamento fosse dovuto solo dopo la sua

(1) *Indebitum est non tantum, quod omnino non debetur: sed & quod alii deberat, si alii solvatur: aut si id quod alius debet, alius, quasi ipse debeat, solvat. L. 65 §. ult. ff. de condit. indeb.* Quamvis debitum sibi quis recipiat, tamen si is qui dat, non debitum dat, repetitio competit. Veluti si is qui heredem se, vel bonorum possessorem falso existimans, creditori hereditario solverit. Hic enim neque verus hares liberatus erit: & his quod dedit, repetere poterit. Quamvis enim debitum sibi quis recipiat; tamen si is qui dat non debitum dat, repetitio competit. *L. 19 §. 1 ff. de cond. indeb.* V. l'art. 7 della sez. 1 de' vizj delle convenzioni.

Convienne intendere questa regola nel caso, in cui quegli che si credesse erede, e che tal non fosse, avesse pagato di sua propria borsa, prima d'intromettersi nella successione, ed essendo ancora intatte le cose. Non bisogna confondere il caso di questa regola col caso di quella che segue.

(2) *Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit: tametsi ab alio quam a vero debitore, solutum est. l. 44 ff. de cond. indeb.*

morte, egli non ha dritto di ripeterlo (1). La ragione si è, ch'egli ha pagato ciò che doveva, ed ha solo voluto anticipare il pagamento. Ma se si trattasse di un debito condizionato, e dipendente da una condizione impossibile a verificarsi, o che almeno non si fosse mai verificata, in tal caso chi ha ricevuto questo pagamento, fatto per errore, deve restituirlo. Ma se il caso della condizione dovesse necessariamente verificarsi, il pagamento non potrà ripetersi (2).

5. Chi per errore fa un pagamento, che credeva dovuto, potrà ripeterlo, tanto se il debito non sussistesse, quanto ancora se fosse sopravvenuto un caso ignoto al debitore, e che annullasse il debito, come se, dopo avere un debitore pagato l'erede del suo creditore, venga alla luce un codicillo, che gli condona il suo debito. Ma colui, che sebbene sappia avere qualche ragione per esimersi dal pagamento, tuttavia paga, non può ripetere; perchè si presume, che abbia volontariamente rinunciato al dritto di non pagare (3).

(1) In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit. *l. 10. ff. de cond. indeb.* Si cum moriar dare promisero, & antea solvam, repetere me non posse Celsus ait. Quae sententia vera est *l. 17. eod. V. Partic. 5 della sez. 1. de' pagamenti.*

(2) Sub conditione debitum, per errorem solutum, pendente quidem conditione, repetitur *l. 16 ff. de cond. indeb.* Quod si ea conditione deberetur, quae omnimodo extatura est, solutum repeti non potest; licet sub alia conditione, quae an impleatur incertum est, si ante solvatur, repeti possit. *l. 18. eod.*

(3) Si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest. Sed si sciens se non debere, solvit, cessat repetitio. *l. 1. §. 1. ff. de cond. ind.* Indebitum autem solutum accipimus, non solum si omnino non debeatur, sed & si per aliquam exceptionem perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti poterit, nisi sciens se tutum exceptione, solvit. *l. 26. §. 3. ff. eod.*

6. Colui che nel dubbio, se debba o no pagare, finalmente considerando di poter essere debitore, paga per liberarsi da ogni molestia, potrà recuperare quello che ha pagato, quando in realtà non doveva nulla. Ma se apparisce, che le parti hanno, in mezzo a questa incertezza, voluto terminare le loro controversie facendo con questo pagamento una specie di transazione, in questo caso il pagamento si sostiene (1).

7. Se colui che di due cose ne deve una, le abbia date amendue, o per equivoco o per ignoranza, non sarà in libertà di colui che le ha ricevute, di scegliere quella che gli piace di ritenere; ma il debitore conserverà il diritto di eleggere e di lasciar quella che vorrà dare, e di riprendersi l'altra (2).

8. Colui che si trova in possesso di una cosa altrui, sia mobile o stabile, e con qualunque titolo possegga, di vendita, di donazione ec., è obbligato a restituirla al padrone, quando comparisce e prova

(1) Pro dubietate eorum, qui mente titubante indebitam solverint pecuniam, certamen legum latoribus incidit, idne quod anticipi animo persolverint, possint repetere an non? Quod nos decedentes sancimus, omnibus, qui incerto animo indebitam dederint pecuniam, vel aliam quamdam speciem persolverint, repetitionem non denegari: & presumptionem transactionis non contra eos induci, nisi hoc specialiter ab altera parte approbetur. *l. ult. C. de cond. indeb.*

(2) Si quis servum certi nominis, aut quamdam solidorum quantitatem, vel aliam rem promiserit: & cum licentia ei fuerit unum ex his solvendo liberari, utrumque per ignorantiam dependerit: dubitabatur, cujus rei daretur a legibus rei repetitio, utrumve servi, an pecuniae, & utrum stipulator, an promissor habeat hujus rei facultatem. Et Ulpianus quidem. . . . Nobis haec decedentibus Iuliani & Papiniani sententia placet, ut ipse habeat electionem recipiendi, qui & dandi habuit, *l. 10. C. de cond. indeb.*

il suo dritto. Quindi il compratore di un fondo se resta evitto dal vero padrone, deve restituirglielo, e quest'obbligo è del numero di quelli che formansi senza convenzione (1).

9. L'erede che nell'assenza del suo coerede, e credendosi solo erede, si mette in possesso di tutti i beni, si obbliga senza convenzione a restituire all'altro la porzione dell'eredità, quando questi si presenterà (2).

10. Colui che ritiene una cosa altrui senza una giusta causa, o a cui erasi data una cosa per una causa che cessa, o sotto una condizione che non si verifica, non avendo più causa per cui possa ritenersela, deve restituirla. Così quegli che avesse ricevuta la dote per un matrimonio che non si effettua o che è annullato, deve restituire ciò che ha ricevuto a questo titolo (3). Con più ragione coloro che han ricevuto danaro, o altra cosa per una causa ingiusta, son tenuti a restituirla.

11. I debitori che volontariamente pagano i debiti che avrebbero potuto far annullare in giudizio, ma

(1) V. la sez. 10. del contratto di vendita.

(2) V. l'art. 3 della sez. 3 degli interessi.

(3) Constat id demum posse condici alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non justam causam. l. 2. §. ult. ff. de cond. sine causa. Nihil refert utrumne ab initio sine causa quid datum sit, an causa propter quam datum sit, secuta non sit. l. 4. eod. Pundus dotis nomine traditus, si nuptiae insecutae non fuerint, conditione repeti potest. l. 7 §. ult. ff. de condit. caus. dat. l. 3 eod. l. 1 ff. de cond. ob. turp. vel inj. caus.

Si può ricevere qualche cosa per una causa ingiusta senza convenzione, come per un'angheria o per altra violenza, e si può parimente ricevere qualche cosa per una convenzione ingiusta. Si di che vedi l'artico. ultimo della sez. 4 de' vizj delle convenzioni, e la sez. seguente.

che l'equità naturale rende legittimi, non possono ripetere il pagamento, a fronte di questa loro approvazione (1). Per esempio, se una moglie che si è obbligata senza l'autorità del marito, o anche con quest'autorità ne' luoghi dove gli statuti locali non permettono alla moglie, che sta sotto la podestà del marito di obbligarsi, essendo vedova soddisfatta al suo obbligo, il quale sarebbe stato dichiarato nullo in giudizio, non potrà ripetere il pagamento. Similmente un minore divenuto maggiore, pagando un debito dal quale avrebbe potuto esentarsi, non potrà ripetere quel che avrà pagato; poichè in questi casi vi era un'obbligazione naturale, che il debitore ha voluto adempire.

## SEZIONE II.

*Altri esempi sulla stessa materia de' casi prodotti da un fatto illecito.*

**I**n questo luogo noi intendiamo per fatto illecito non solo quelle azioni, che sono espressamente vietate da una legge positiva, ma ancora tutte quelle, che ledono l'equità, la onestà, i buoni costumi, sebbene non siano vietate da alcuna legge espressa. Imperocchè tutto quello, che si oppone all'equità, all'onestà, ed ai buoni costumi, è contrario ai pre-

(1) *Naturales obligationes non eo solo zstimantur, si actio aliqua earum nomine competit, verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. l. 10 ff. de obl. et act. V. l'artic. 4 della sez. 1 de' pagamenti.*

cetti della legge divina, ed allo spirito delle leggi umane.

## S O M M A R I O.

1. Fatto illecito di tre specie.
2. Fatto illecito per parte di chi dà.
3. Fatto illecito per parte di chi riceve.
4. Fatto illecito per parte di amendue.

1. In tre maniere si può, per un fatto illecito, ritenere il denaro o la roba altrui. Imperocchè il fatto può essere illecito, o solo per parte di chi dà, o solo per parte di chi riceve, o finalmente per parte di amendue (1). Così chi, sotto colore di cortesia, fa un regalo ad una persona, che egli sa dover essere suo giudice o suo arbitro, ma che dal canto suo ignora il motivo di questo regalo, egli dona illecitamente una cosa, che l'altro può ricevere, senza offender la giustizia. Così, chi per se medesimo o per terza persona, colla minaccia di usare qualche grave violenza, riscuote denaro o altro, o pure si fa restituire i documenti di qualche suo credito o di altro dritto, questo fatto è illecito unicamente per parte di colui che esercita questa violenza, ma non dell'altro che la patisce. Così finalmente quando una persona per se stessa o per mezzo d'altri, rice-

(1) Omne quod datur, aut ob rem datur, aut ob causam. Et ob rem, aut turpem, aut honestam. Turpem autem; aut ne dantis sit turpitud, non accipientis; aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis; aut utriusque. l. 1. ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.

ve denaro o altra cosa per commettere un delitto, un attentato o altra azione ingiusta, il fatto è illecito tanto per parte di chi dà, quanto per parte di chi riceve.

2. Quando il fatto è illecito solamente per parte di chi dà, colui che ha ricevuto non è obbligato alla restituzione, purchè qualche circostanza particolare non gl'imponga questo dovere. Così nel caso, riportato nel primo articolo, di un giudice o di un arbitro che ha ricevuto un regalo, di cui ignora il vero motivo; se poi verrà a risapere questo motivo, dovrà astenersi di fare da giudice o da arbitro, o pure dovrà restituire il regalo. Talvolta ancora può essere obbligato all'uno ed all'altro, secondo può esigere la prudenza e l'equità, in vista delle particolari circostanze, della qualità delle persone, del fatto contingente ec. (1).

3. Quando il fatto è illecito soltanto per parte di colui che ha ricevuto una cosa per una causa ingiusta, quegli che l'ha data potrà farsela restituire, quantunque l'altro abbia adempita la sua obbligazione (2); nè vi è ragione perchè possa egli essere esentato dalla restituzione, quand'anche non se glie ne facesse alcuna richiesta, nè dalle altre pene che il fatto potrà meritare, se venga dedotto in giudizio.

4. Se il fatto sia illecito e per parte di chi dà, e

(1) Questa è una conseguenza del primo caso, spiegato nell'articolo precedente. *Ut dantis sit turpitud. l. 1. ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.*

(2) *Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiam si res secuta sit, repeti potest. l. 1 §. 2 ff. de cond. ob turp. vel inj. caus.* Perpetuo Sabinius probavit veterum opinionem existimantium id quod ex injusta causa apud aliquem sit, posse condici. In qua sententia etiam Celsus est, *l. 6. ff. eod.*

per parte di chi riceve, quegli che ha dato perderà giustamente quel che ha sì malamente impiegato, e non avrà alcuna azione per ricuperarlo (1). E quegli che ha ricevuto non potrà ritenersi questo profitto ingiusto; e quand' anche avesse eseguito l'incarico, di cui aveva ricevuta la mercede, sarà obbligato a restituire a quel tale, che vi avrà un dritto legittimo, e dovrà soggiacere alle pene meritate.

### S E Z I O N E III.

*Degli obblighi di colui che ritiene una cosa altrui senza convenzione.*

#### S O M M A R I O.

1. Restituzione del danaro e degl' interessi se vi hanno luogo.
2. Cura della cosa.
3. Restituzione de' frutti,
4. E dell' aumento avvenuto nella cosa.
5. Se colui che aveva una cosa altrui, l'abbia alienata.

1. **L'** obbligo di colui che ritiene una somma di danaro di un' altra persona, sia che l'abbia ricevuta in pagamento senza essergli dovuta, sia che l'abbia

(1) Ubi autem & dantis & accipientis turpitudō versatār, non posse repeti dicimus. l. 3 ff. de cond. ob turp. vel inj. caus. V. gli articoli 3, 4 e 5 della sez. 4 de' vizj delle convenzioni, e la nota su questo articolo 5.

bia avuta in altra maniera, consiste in restituir questo danaro cogl' interessi (1) decorsi dal tempo della domanda; purchè sia stato possessore di buona fede. Che se per parte sua vi fosse stata mala fede, dovrebbe pagare gl' interessi dal tempo, in cui ha incominciato a possedere con mala fede.

2. Se debba restituirsi qualche altra cosa diversa dal danaro, colui che comincia a conoscere quest' obbligo, deve averne cura, e conservarla fino a che la restituisca. Ma se la cosa deteriori, o perisca nel tempo che credeva di buona fede che fosse sua, e prima che glie ne fosse fatta la domanda, o che fosse in mora di restituirla, egli non sarà tenuto a nulla, quand' anche la cosa fosse perita o deteriorata per colpa sua; poichè la sua condizione deve essere la stessa come se fosse stato il padrone della cosa. Ma dopo la domanda, se egli fosse in mora, sarebbe tenuto a quel che accadesse, anche senza sua colpa (2).

(1) Pecunia indebita, per errorem, non ex causa iudicati soluta, esse repetitionem iure conditionis non ambigitur. Si quid igitur probare potueris patrem tuum, cui heres extitisti, amplius debito creditori suo persolvisse, repetere potes. Usuras autem ejus summæ præstari tibi frustra desideras. Actione enim conditionis ea sola quantitas repetitur, quæ indebita soluta est. l. 1. C. de cond. ind.

(2) Non solum autem rem restitui, verum & si deterior res sit facta, rationem iudex habere debet. Finge enim debilitatum hominem, vel verberatum, vel vulneratum restitui; utriusque ratio per iudicem habebitur, quanto deterior sit factus. l. 13 ff. de rei vind. Si servus petitus, vel animal aliud demortuum sit, sine dolo malo & culpa possessoris, pretium non esse præstandum plerique ajunt. Sed est verius, si forte distracturus erat petitor, si accepisset, moram passo debere præstari: nam si ei restituisset, distraxisset, & pretium esset lucratus. l. 15 §. ult. eod. Si homo sit qui post conventionem restituitur; si quidem a bonæ fidei possessore, puto cavendum esse de dolo solo: debere ceteros etiam de culpa

3. Se si debba restituire un fondo, o un'altra cosa fruttifera, il possessore che deve restituirla, è tenuto altresì a restituire i frutti o i profitti che ne ha percepiti, o solo dopo la domanda, o anche dal tempo che ne ha goduto, secondo la qualità della causa che ha fatto passare la cosa nelle sue mani, e secondo le circostanze (1).

sua: inter quos erit & bonæ fidei possessor, post litem contestatam. l. 45. *cod.*

(1) *Indebiti soluti conditio naturalis est: & ideo etiam quod rei soluta accessit, venit in conditionem. Ut puta partus qui ex ancilla natus sit, vel quod alluvione accessit. Imo & fructus quos is, cui solutum est, bona fide percepit, in conditionem veniunt. l. 15. ff. de cond. indeb. l. 39. §. 2. ff. de usur. Et qui indebitum repetit & fructus & partus restitui debent. l. 65. §. 5. ff. de cond. ind.*

V'ha molti casi ne' quali la buona fede non discarica il possessore dalla restituzione de' frutti. V. gli artic. 9, 10 e 14 della sez. 3 degl'interessi. V. l. 7. §. ult. & l. 12. ff. de cond. caus. dat.

Le leggi citate su questo articolo non si riferiscono a tutt' i casi spiegati nella sezione prima, ma soltanto al caso di colui che ha ricevuto una cosa la quale non gli era dovuta; e se questa cosa produca qualche frutto o altre rendite, le leggi obbligano indistintamente alla restituzione de' frutti il possessore stesso che ha goduto di buona fede, quantunque colui che avesse ricevuto dannato che non gli era dovuto, non ne debba gl'interessi, come si è detto nel primo articolo di questa sezione. Ma si è creduto che questa regola, la quale può esser giusta in certi casi, potrebbe in altri esser rigorosa ed ingiusta, restringendola anche a ciò che fosse stato dato senza esser dovuto. Così, per esempio, se un erede consegna ad un povero legatario un fondo che gli era dato in un codicillo, ed avendo questo legatario goduto per molti anni, si trovi falso il codicillo, senza ch'egli abbia alcuna parte alla falsità, ma avendo goduto di buona fede, abbia consumato questi frutti per mantenere la sua famiglia, e non possa restituirla senza ridursi alla mendicizia o soffrir molto discapito, sarebbe forse ingiusto il discaricarlo da questa restituzione, alla quale un legatario ricco o comodo potrebb'essere tenuto per questa ragione, che non dovrebbe profittare dell'usufrutto di una cosa in cui non ha verun diritto, e di cui il vero padrone si troverebbe spogliato con un falso titolo? Avendo riguardo a questi varj avvenimenti, e ad altre cause che possono obbligare alla restituzione de' frutti, o discaricarne, si è creduto che l'applicazione di questa regola debba esser lasciata alla prudenza del giudice, secondo la causa dell'usufrutto e secondo le circostanze.

4. Se la cosa che deve essere restituita si fosse aumentata nel tempo che n'era in possesso colui che si trova obbligato a restituirla, come se fosse cresciuta di numero una truppa di bestiami, o un podere contiguo ad un fiume fosse divenuto più grande, il tutto soggiace alla restituzione (1).

5. Se quegli che possedesse una cosa altrui, credendo di buona fede esserne il padrone, l'avesse alienata con questa buona fede, non sarebbe tenuto a restituire altro che il profitto che ne ha ricavato, come sarebbe il prezzo, che ne avesse ricavato, quantunque l'avesse venduta meno del giusto valore (2).

## SEZIONE IV.

*Degli obblighi del padrone della cosa.*

## SOMMARIO.

*Il padrone deve pagare ciò che si è speso per conservar la cosa.*

**I**l padrone, che ricupera una cosa dalle mani di un altro, ancorchè la recuperasse da un possessore di mala fede, è obbligato a restituirgli tutto ciò che

(1) Ut puta parrus qui ex ancilla natus sit, vel quod alluvione accessit. l. 15. ff. de cond. ind.

(2) Hominem indebitum (dedi) & hunc sine fraude modico distraxisti; nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes, l. 26, §. 12. ff. de cond. ind.

ha questi utilmente speso per conservarla; e se vi son frutti da restituire, bisogna dedurne le spese fatte per ricoglierli (1).

## A N A L I S I SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

*Di chi senza contratto riceve una cosa, che non gli è dovuta, o ritiene una cosa altrui.*

**S**u quest' articolo non abbiamo leggi nel nostro statuto.

### T I T O L O   V I I I .

*De' danni cagionati per colpe che non possono imputarsi a delitto.*

**P**ossono distinguersi tre sorte di colpe, per cui può accadere qualche danno. Quelle che s' imputano a delitto. Quelle delle persone che mancano agli obblighi de' contratti, come un venditore che non consegna la cosa venduta, un inquilino che non fa le riparazioni a cui è tenuto, E quelle che non hanno rapporto alle convenzioni, e che non s' imputano a

(1) Ei qui indebitum repetit, & fructus & partus restitui debent, deducta impensa. l. 65 §. 5 ff. de condit. ind.

Quod in fructus redigendos impensum est, non ambigitur ipsos fructus diminuire debere. l. 46 ff. de usur. V. l'artic. 11 della sez. 3 degl' interessi, e la nota su questo articolo.

delitto; come se per inavvertenza si getti da una finestra qualche cosa che imbratti una veste; se un bestiame mal custodito faccia qualche danno; se si cagioni un incendio per imprudenza; se un edificio che minaccia rovina, non essendo riparato, cada sopra l'edificio del vicino e lo danneggi.

Di queste tre sorte di colpe quelle soltanto dell'ultima specie formano la materia di questo titolo; poichè i delitti non debbono confondersi colle materie civili, e perciò che riguarda i contratti, se n'è pienamente ragionato nel primo libro.

Si può vedere sulla materia compresa in questo titolo, ciò che si è detto nel titolo degl'interessi, e de' danni ed interessi.

## S E Z I O N E I.

*Di ciò ch'è gittato da una casa, o che ne può cadere e far danno.*

## S O M M A R I O.

1. Chi abita nella casa è tenuto a questo danno.
2. Il divieto di gittare robe riguarda la sicurezza di ogni sorte di luoghi.
3. Multa pecuniaria.
4. Se alcuno sia ucciso o ferito.
5. Se molti abitano nel medesimo luogo.
6. Se un solo tenga la casa ed affitti camere.
7. Di chi riceve nelle loro case scolari o altre persone.
8. Se siasi gittato col disegno di nuocere.

9. Proibizioni di tener cose pendenti che possono cadere e nuocere.
10. Se una cosa tenuta appesa cada e faccia qualche male.
11. Tegole cadute da un tetto.

1. **C**olui che abita in una casa o come proprietario o come inquilino, o in altra maniera, è tenuto al danno che può cagionare quel che si gitta, o si versa da qualche luogo di questa casa, sia di giorno, sia di notte. E deve reintegrare chi avrà sofferto il danno, tanto se avesse egli stesso gittato qualche cosa, quanto se l'avesse gittata alcuno della sua famiglia o de' suoi servi, anche in sua assenza o senza sua saputa (1).

2. Il divieto di gittare robe o versar acqua, riguardando la sicurezza de' luoghi ove possa prodursi danno, non è limitato alle strade, alle piazze ed agli altri luoghi pubblici, ma si estende a tutt'i luoghi ove questa inavvertenza può recar danno (2).

(1) *Prætor ait de his qui ejecerint, vel effuderint: Unde in eum locum quo vulgo iter fit, vel in quo consistitur, dejectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum qui ibi habitaverit, in duplum judicium dabo. L. 1. ff. de his qui effud. vel dejec. Habitor suam suorumque culpam præstare debet. l. 6 §. 2 eod. Insciente domino. D. l. 1. Labeo ait locum habere hoc dejectum, si interdiu dejectum sit, non nocte: sed quibusdam locis & nocte iter fit. l. 6 §. 1. eod. V. gli articoli seguenti.*

(2) *Summa cum utilitate id prætorem edixisse, nemo est qui neget. Publice enim utile est, sine metu & periculo per itinera commeari. Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit, an vero privatus, dummodo per eum vulgo iter fiat: quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur. Semper enim ea loca, per quæ vulgo iter solet fieri, eandem securitatem debent*

3. Oltre al risarcimento del danno cagionato dalla cosa gittata o versata, chi abita in quella casa sarà condannato all'emenda stabilita dal magistrato della polizia (1), o pure a quella, che sarà ordinata dai giudici ordinarij, secondo le circostanze.

4. Se la cosa gittata uccida o ferisca qualcuno, dovrà procedersi criminalmente contro l'autore di tal disordine; il quale oltre all'emenda civile de'danni cagionati, dovrà soggiacere ad una pena criminale, secondo la qualità del fatto. Alla quale emenda de'danni, e ad altre pene, proporzionate alle circostanze, sarà tenuto il padrone o il principale inquilino della casa (2).

5. Se molti abitino in comune in quel luogo da dove è stata gittata roba o versata acqua, ciascuno di essi sarà tenuto in solido all'emenda del danno accaduto; purchè però non potesse venirsi in cognizione del padrone, o de'subalterni, che avessero cagionato questo danno. Ma se si tratti di un'abitazione separata, ciascuno deve solo essere responsabile delle cose cadute dal suo appartamento (3).

habere. l. 1 §. 1 & 2 ff. de his effud. vel dejec. In eum locum quo vulgo iter fit, vel in quo consistitur. D. l. 1.

(1) In duplum iudicium dabo. l. 1. ff. de his qui effud. vel dejec.

(2) Si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo: si viver, nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem æquum iudici videbitur, eum cum quo agatur condemnari, tanti iudicium dabo. l. 1 ff. de his qui effud. vel dejec.

(3) Si plures in eodem cœnaculo habitent, unde dejectum est, in quemvis hæc actio dabitur: cum sane impossibile est scire quis deiecerit, vel effudisset; & quidem in solidum. l. 2 & l. 3 ff. de his qui effud. vel dejec. Si vero plures, diviso inter se cœnaculo habitent, actio in eum solum datur, qui inhabitat eam partem, unde effusum est, l. 5 eod. V. l' articolo seguente.

6. Sebbene il proprietario o il principale inquilino di una casa non ne occupi che una piccola porzione; nulladimeno se egli affitti camere, o vi alloggi qualche amico, sarà tenuto del fatto di tutti coloro, che ha ricevuti in casa. Ma se si sapesse il luogo preciso da dove è stata gittata una cosa, si potrà agire tanto contro chi abita in questo luogo particolare, quanto contro il padrone o l'inquilino principale della casa (1), e questi secondi avranno l'azione contro il primo.

7. I maestri di scuola, gli artefici ed altri che ricevono in casa scolari, ed altre persone applicate ad imparare il commercio, o qualche arte, o qualche manifattura, sono tenuti del fatto di tutte queste persone (2).

8. Tutti gli articoli precedenti s'intendono di ciò ch'è stato gittato o versato per inavvertenza e sen-

(1) Idem erit dicendum & si quis amicis suis modica hospitalia distribuerit. Nam & si quis cœnaculariam exercens ipse maximam partem cœnaculi habebat, solus tenebitur. Sed etsi hospitalia habeat, solus tenebitur. Sed quis si cœnaculariam exercens modicum sibi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur, quasi in hoc cœnaculo habitantes unde dejectum effusumve est. Interdum tamen (quod sine captionem actoris fiat) oportebit prætorum, æquitare motum, in eum potius dare actionem, ex cujus cubiculo vel exedra dejectum est, licet plures in eodem cœnaculo habitent. Quod si ex mediano cœnaculi quid dejectum sit, verius est omnes teneri. l. 5 §. 1 & 2 ff. de his qui effud. vel dejec. V. l'articolo precedente.

Il governo della polizia s'indirizza a coloro che tengono le case, perchè si considerano come abitanti che sono al pubblico risponsabili delle persone che ricevono in casa, per ciò che riguarda il fatto di cui qui si tratta.

(2) Si horrearius aliquid dejecerit, vel effuderit, aut conductor apothecæ, vel qui in hoc dumtaxat conductum locum habet, ut ibi opus faciat, vel doceat, in factum actioni locus est, etiam si quis operantium dejecerit vel effuderit, vel si quis discipulum. l. 3 ff. 5 §. de his qui effud. vel dejec.

za dolo. Che se vi fosse dolo, l'ingiuria, il delitto, il danno sarebbero puniti con tutto rigore, secondo la qualità del fatto e le circostanze (1).

9. Se in un tetto, in una finestra o altrove stia pendente qualche cosa, che cadendo possa cagionare male o danno, colui che tiene questo luogo sarà condannato ad un' emenda economica da stabilirsi dalla polizia, o da' tribunali ordinarij secondo le circostanze; quand' anche la cosa non fosse caduta, o fosse stata messa in quel luogo da un altro; poichè interessa il ben pubblico che si cammini senza pericolo e senza essere esposto ad accidenti di tal natura (2).

10. Se la cosa tenuta pendente venga a cadere e cagioni qualche male, chi abita nella casa sarà tenuto al danno, oltre la pena in cui sarebbe incorso anche nel caso, che non fosse seguito alcun male (3).

(1) Interdum injuriæ appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus. *L. 1 ff. de injur.*

(2) Prator ait: *Ne quis in suggrunda proteffove, supra eum locum quo vulgo iter fiet, inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. L. 5 §. 6 ff. de his qui effud. vel dejec.* Hæc edictum superioris portio est: consequens etenim fuit pratorem etiam in hunc casum prospicere, ut si quid in his patibus ædium periculose positum esset, non noceret. *D. l. 5 §. 7.* Ait prator, *ne quis in suggrunda proteffove.* Hæc verba, *Ne quis,* ad omnes pertinent, vel inquilinos, vel dominos ædium, sive inhabitent, sive non, habent tamen aliquid expositum his locis. *D. l. 5 §. 8.* Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum patitur. Quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali iudicio dominus, sed suo nomine tenebitur. *D. l. 5 §. 10.* Prator ait, *ejus casus nocere possit.* Ex his verbis manifestatur non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum est ut nocere possit. *D. l. 5 §. 11.*

(3) Coercetur autem qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat, sive non nocuit *l. 5 §. 11 ff. de his qui effud. vel de j.*

11. Se per solo effetto di una tempesta cadano tegole da un tetto che fosse in buono stato, il danno che può averne è un caso fortuito, a cui il proprietario o l'inquilino non è tenuto. Ma se il tetto fosse in cattivo stato, colui che dovesse provvedervi, potrà esser tenuto al danno accaduto, secondo le circostanze (1).

## SEZIONE II.

### *De' danni cagionati dagli animali.*

**I**l vincolo fondamentale che riunisce gli uomini in società, non solo vieta loro di offendere per se medesimi i loro simili, ma li obbliga ancora a tenere tutte le cose loro in tale stato, che nessuno possa esserne offeso nella persona, nè danneggiato nella roba. Da qui nasce l'obbligo di custodire i propri animali in maniera, che non possano essi deteriorare o danneggiare i beni altrui.

Il danno più frequente cagionato dagli animali è quello, che fanno le bestie di campagna, quando

(1) Servius quoque putat, si ex ædibus promissoris vento tegula dejecta damnum vicino dederint, ita eum teneri, si ædificii vitio id acciderit, non si violentia ventorum, vel qua alia ratione, quæ vim habet divinam. Labeo & ratione adjicit: quod si hoc non admittatur, iniquum erit: quod enim tam firmum ædificium est, ut fluminis, aut maris, aut ruinæ, aut incendiî, aut terræ motus vim sustinere possit? l. 24 l. 43 ff. *damn. inf.*

Quantunque le leggi citate su questo articolo parlino nel caso di un vicino il quale avesse prese le sue misure per prevenire il pericolo, tuttavolta non sarebbe egli giusto che un proprietario o inquilino fosse punito di una negligenza che fosse andata congiunta ad un tale accidente? V. *Deuteronom. c. 22, 3.*

pascolano in luoghi o pure in tempi, ne' quali non si deve pascolare. Siccome la materia appartenente a questa sorte di danni è regolata dalle nostre consuetudini locali diversamente da quello che lo era dal dritto romano, così noi inseriremo in questa sezione solamente alcune regole generali comunemente ricevute, senza far parola di ciò che il dritto romano dispone diversamente dalle nostre consuetudini, e neppure parleremo a fondo di queste consuetudini medesime. Per esempio, nel dritto romano non era lecito di fermare il bestiame trovato a far danno (1). Ma alcune nostre consuetudini permettono di arrestarlo, e di tenerlo per qualche tempo in prova del danno dato, e condannano alla emenda del danno il padrone o il custode del bestiame, ancorchè il danno sia stato cagionato da animali fuggiti dagl'occhi del custode.

## S O M M A R I O .

1. Il padrone degli animali è tenuto al danno da essi cagionato.
2. Emenda.
3. Altro danno diverso da quello del pascolo.
4. Il bestiame trovato a far danno non deve offendersi.
5. Del padrone, che non può trattenerne il suo cavallo o altra bestia.
6. Bovi che cozzano.
7. De cavalli che mordono, o s'inalberano.

(1) L. 39 §. 1 ff. ad legem Aquil.

8. Cani mordaci.
9. Bestie feroci.
10. Bestia che fa danno perchè è stata aizzata da un uomo,
11. O perchè è stata incitata da un'altra bestia.
12. Bestia che uccide un'altra bestia altrui.

1. Se un bestiame custodito o scappato pascoli in un luogo in cui il suo padrone non avesse diritto, o in un tempo in cui il pascolo non fosse permesso, sarà il padrone tenuto al danno che il suo bestiame avrà cagionato (1).

2. Se si faccia pascolar il bestiame in un luogo non soggetto al pascolo, o in un tempo che il pascolo deve cessare, il padrone o il custode del bestiame non solo sarà tenuto al danno, ma sarà ezian-  
dio condannato ad una multa che il fatto potrà meritare, secondo le circostanze (2).

3. Se il bestiame custodito, o non custodito, faccia qualche altro danno diverso da quel che si fa

(1) Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, actio ex lege duodecim tabularum descendit. l. 1 ff si quadr. paup. fec. dic.

De his quæ per injuriam depasta contendis, ex sententia legis Aquilæ agere minime prohiberis l. ult. C. de leg. Aquil. Si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. l. 93 §. 1 ff. ad leg. Aquil. V. Exed. 2 §.

(2) Si quis ovium vel equarum greges in saltus rei dominicæ alienus immiserit, fisco illico vindicentur. l. 1 C. de fund. & salt. rei dom. Insignis autoritas tua, hac conditione a publicis pratis ac amenis pascuis animalia militum prohiberi præcipiat, ut universi cognoscant, de emolumentis eorum, tuique officii facultatibus, duodecim libras auri fisci commodis exhibendas, si quisquam postea hac memorata prata mutilare tentaverit. Non mitiore decernenda poena, si etiam prata privatorum Antiochenorum fuerint devastata. l. 2. C. de pasc. publ. & privat. l. ult. eod.

pascolando, come se rompa o danneggi alberi, il padrone o il custode ne sarà tenuto, e sarà condannato anche ad un' emenda se vi ha luogo (1).

4. Chi avrà sorpreso nel suo podere il bestiame di un altro a pascere o a fare altro danno, non può venire a' fatti che nuocano al bestiame, nè cacciarlo via diversamente da quel che farebbe se fosse suo. E se cagiona qualche danno a questo bestiame, dovrà ripararlo (2).

5. Chi possiede o maneggia animali, sarà tenuto ad ogni altro danno che può essere da quelli cagionato, quando possa o debba prevenire il male. Così un mulattiere, un carrettiere o altro vetturino, che non ha la forza o l'abilità di frenare un cavallo vivace, o una mula stizzosa, sarà tenuto al danno che ne avverrà; poichè non dovea intraprendere ciò che non sapeva o non poteva fare. Così, colui che, per aver caricato troppo un cavallo o altra bestia, o per non aver evitato un passo pericoloso, o per qualche altra colpa, dia causa ad una caduta che arreca danno a qualche passeggero, sarà risponsabile di questo fatto. Ed in tutti questi casi, colui che avrà soffer-

(1) Si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. l. 39 §. 1 ff. ad leg. Aquil.

(2) Quintus Murius scribit: equa cum in alieno pasceretur in cogendo, quod pragnans erat, eiecit. Quarebatur dominus ejus possetne cum eo qui coegisset lege Aquilia agere, quia equam eiciendo roperat. Si percussisset, aut consulto vehementius egisset, visum est agere posse. Pomponius, quamvis alienum pecus in agro suo quis deprehendisset, sic illud expellere debet, quomodo si suum deprehendisset: quoniam si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. Itaque qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non jure id includit, nec agere illud aliter debet quam ut supra diximus, quasi suum sed vel abigere debet sine damno, vel admonere dominum ut suum recipiat, l. 39. ff. ad leg. Aquil.

to il danno, avrà l'azione contro questo vetturino o contro il suo commissionante (1).

6. Se un bue abbia il costume di cozzare, e ferisca qualcheduno, o cagioni altro danno, il padrone che non lo avrà rinchiuso o raffrenato, o non avrà dato avviso in maniera che si potesse evitarlo, sarà tenuto al male che ne avverrà (2).

7. Quelli che hanno cavalli o muli che mordono o s'inalberano, debbono avvertirne gli altri, o farli custodire, per prevenire le occasioni del pericolo: altrimenti sono tenuti al danno che ne potrebbe avvenire (3).

(1) *Mulionem quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, si ex alienum hominem obriverint, vulgo dicitur culpa nomine teneri. Idem dicitur, & si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum si infirmitas culpa adnumeretur; cum affectare quisque non debeat in quo vel intelligit, vel intelligere debet, infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem juris est in persona ejus qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem, retinere non poterit l. 2 §. 1 ff. ad leg. Aquil. Si propter loci iniquitatem, aut propter culpam mulionis, aut si plus justo onerata quadrupes, in aliquem onus evertit; hæc actio cessabit, damni que injuriæ agitur l. 1 §. 4 ff. si quadr. pamp. sec. dic.*

(2) *Quidam boves vendidit, ea lege uni daret experiundos: postea dedit experiundos; emptoris servus in experiundo percussus ab altero bove cornu est. Quærebatur, num venditor emptori damnum præstare deberet? Respondi, si emptor boves emptos haberet, non debere præstare; sed si non haberet emptos, tum, si culpa hominis factum esset ut a bove feriretur, non debere præstari; si vitio bovis, debere l. 52 §. 3 ff. ad leg. Aquil. V. Exod at 2936.*

(3) *Itaque, ut Servius scribit, tunc hæc actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes. Puta si æquus calcitrosus calce percussisset, aut bos cornu petere solitus, perierit, aut mula propter nimiam ferociam l. 1 §. 4 ff. si quadr. pamp. sec. dic. Agasò cum in tabernam equum deduceret, mulam equus olfecit, mula calcem rejectit, & crus Agasonis fregit. Consulebatur possene cum domino mula agi, quod ea pauperiem fecisset? Respondi posse l. ult. cod. Si cum equum permulisset quis, vel palpatum est, & calce eum percussisset, erit actioni locus l. 1 §. 7 ibid.*

8. Se un cane che ha il vizio di mordere non sia raffrenato, o se scappi per mancanza di buona custodia e ferisca qualcheduno, il suo padrone sarà tenuto al male che cagiona; e ciò con più ragione se fosse un cane che si dovesse tener in catena, e che non fosse messo fuor di stato di nuocere a quelli, che potrebbero avvicinarsi per inavvertenza (1).

9. Coloro che tengono bestie feroci, come leoni, tigri, orsi ed altre simili, debbono tenerle in guisa che non possano nuocere; e saranno risponsabili dei danni avvenuti per difetto di buona custodia (2).

Conviene avvertire su questo ultimo testo di non imputare facilmente al padrone di un cavallo o di altra bestia, gli accidenti che possono esser cagionati dall'imprudenza di coloro a quali accadono. Così, per esempio, se una persona la quale ignora che un cavallo tira calci, gli si avvicini troppo senza necessità, e gli metta la mano sulla groppa, stando a tiro di un calcio, questa è una imprudenza; poichè non doveva fidarsi. E questa imprudenza può cagionare un calcio di un cavallo in circostanze, in cui nulla debba essere imputato al suo padrone.

(1) Sed & si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit, & alicui damnum dederit; si contineri firmius ab alio poterat, vel si per eum locum induci non debuit, hæc actio cessabit, & tenebitur qui canem tenebat. l. 1. §. 5 ff. si quadr. paup. fec. dic. Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset, ibi a cane feroce latus esset, non posse agi canis nomine, [quidam putant:] at si solutus fuisset, contra l. 2. §. 1 eod.

(2) Questa è una conseguenza dell'articolo precedente. In bestiis autem, propter naturalem feritatem, hæc actio locum non habet. Et ideo, si ursus fugit, & sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. Et ideo, & si eum occidi, meum corpus est, l. 1. §. 10. ff. si quadr. paup. fec. dic.

Per render giusta l'impunità del padrone di quest'orso, bisognerebbe supporre che fosse scappato senza di lui colpa; come se taluno per malizia l'avesse messo in libertà, senza che si potesse nulla imputare al padrone; poichè se fosse scappato per sua colpa, l'equità e l'interesse pubblico richiederebbero ch'ei fosse risponsabile di una colpa di tal conseguenza. E siccome profitta dell'uso che può farsi di questa bestia, escandone il padrone, e siccome

10. Se un cane o altro animale morda o faccia qualche altro danno, soltanto perchè è stato provocato o aizzato, chi avrà dato causa al male avvenuto, dovrà ripararlo, e se l'ha sofferto egli stesso, deve imputarselo (1).

11. Se la bestia che ha cagionato il danno fosse stata provocata da altra bestia, il padrone di questa ne sarà tenuto (2).

12. Se due montoni o due buoi, appartenenti a due padroni, si azzuffino, e l'uno ammazzi l'altro, il padrone del bue o del montone, che sarà stato il primo a percuotere, sarà tenuto a risarcire al padrone della bestia morta il danno patito, o pure a cedergli la bestia che ha cagionato questo danno (3).

## SEZIONE

può anche rivendicarla, avendola acquistata o a prezzo di danaro, o colla sua industria, ed avendo impiegato tempo e cura per ricavarne qualche profitto, così deve esserne responsabile.

(1) Item, cum eo qui canem irritaverat, & effecerat ut alium morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit, Aquilæ actionem esse. l. 11 §. 5 ff. ad leg. Aquil. l. 1 §. 6 ff. si quadr. paup. sec. dic. V. d. l. §. 7.

(2) Et si alia quadrupes aliam concitavit, ut damnum daret ejus quæ concitavit nomine, agendum erit. l. 1 §. 2 ff. si quadr. paup. sec. dic. V. d. l. §. 7.

(3) Cum arietes vel boves commisissent, & alter alterum occidit, Quintus Mutius distinxit: ut si quidem is periisset qui aggressus erat, cessaret actio: si is qui non provocaverat, competere actio. Quamobrem, eum tibi aut noxam sarcire, aut in noxam debere oportere l. 1 §. 11 ff. si quadr. paup. sec. dic.

## S E Z I O N E III.

*Del danno che può avvenire dalla caduta di un  
edifizio o di qualche nuovo lavoro.*

**E**ssendo in questa materia la nostra usanza diversa dalla disposizione del diritto romano, e non osservando noi la regola, la quale voleva che quegli, il cui edifizio poteva esser danneggiato dalla caduta di un altro, ch'era in pericolo di rovinare, fosse messo in possesso di questo fondo vicino, se il proprietario non gli dava sicurtà pel danno ch'era da temere (1), si è procurato perciò di adattare alla nostra usanza le regole del diritto romano, secondo che possono applicarvisi.

## S O M M A R I O.

1. Intimazione di demolire o di puntellare :
2. Permissione del giudice di provvedere al pericolo.
3. Danni ed interessi contra il proprietario negligente.
4. Se l'edifizio cada prima della denunzia.
5. Degli ornamenti superflui nell'edifizio abbattuto dalla caduta di un altro.
6. Caduta per un caso fortuito, dopo la denunzia.
7. Se la casa che minaccia rovina, appartenga a molti padroni.

(1) Si intra diem a Praetore constituendum [non caveatur, in possessionem ejus rei mittendus est. l. 4 §. 1 ff. de damn. inf.

8. *Nuova opera vietata.*
9. *Nuova opera che si ha diritto di fare, quantunque dannosa.*
10. *Opera che non si può fare in pregiudizio del vicino.*
11. *Non si può cambiare l'antico corso delle acque.*
12. *Proibizioni d'innovare.*
13. *Innovazioni in un luogo pubblico.*

1. **S**e un edificio è in pericolo di rovinare il proprietario della casa o di altro fondo vicino, vedendo il suo in pericolo di esser danneggiato dalla caduta dell'altro, può fare un'intimazione a quello che n'è il padrone acciò lo demolisca o lo ripari, in guisa che faccia cessare il pericolo (1); ed essendo questo un male futuro che può accadere ad ogni istante, e che bisogna prevenire, se il padrone non vi dia sollecito riparo, vi sarà provveduto secondo le regole seguenti.

2. Se dopo l'intimazione giudiziale, il proprietario dell'edificio, la cui caduta può nuocere al vicino, trascuri di provvedervi, colui che vede il suo fondo in pericolo per la rovina dell'altro, può domandare per provvisione, che gli sia permesso di far egli medesimo ciò che i periti giudicheranno ne-

(1) *Damnum infectum est damnum nondum factum, quod futurum veremur* l. 2 ff. de *damn. inf.* Hoc edictum prospicit damno nondum facto l. 7. §. 1 *ead.* Prætor ait: damni infecti suo nomine promitti, alieno satisfacere, jubebo. D. l. 7. Res damni infecti celeritatem desiderat, & periculosa dilatio l. 1 *ead.* Hoc edictum prospicit damno nondum facto l. 7 §. 1 *ead.* l. 2 *ead.*

cessario per prevenire la caduta di quest'edifizio, o con puntellarlo o con demolirlo, se bisogna; e gli sarà dal proprietario rimborsata la spesa che avrà fatta (1).

3. Se nel tempo della tardanza del proprietario, condannato o eccitato a demolire o a puntellare il suo edifizio, avvenga la caduta, sarà egli tenuto ai danni ed interessi secondo le circostanze (2).

(1) Eum cui ita non cavebitur, in possessionem ejus rei cuius nomine ut caveatur postulabitur, ire; & cum iusta causa esse videbitur, etiam possidere jubebo l. 7 ff. de damn. inf. Cassius scribit, eum qui damni infecti stipulatus est, si propter merum ruinam ea edificia quorum nomine sibi cavet, fulsit, impensas ejus rei ex stipulatu consequi posse l. 28 eod. l. 25 §. 34 eod.

(2) In eum qui neque caverit, neque in possessionem esse, neque possidere passus erit, judicium dabo, ut tantum præster, quantum præstare eum oporteret, si de ea re ex decreto meo, ejusve cuius de ea re iurisdicção fuit, quæ mea est, cautum fuisset l. 7 ff. de damn. inf. In hac stipulatione venit quanti ea res erit l. 28 eod. In eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, quod ex justo metu factum est. D. l. 28. Sed etsi conducere hospitium nemo velit propter vitium ædium, idem erit dicendum l. 29 eod.

Se pel pericolo della caduta di questo edifizio, o pel danno che la caduta seguita ha potuto cagionare ad una casa vicina, il proprietario o gl'inquilini di questa casa sieno stati costretti a lasciare la loro abitazione, e questa stessa casa sia o caduta o pure renduta inabitabile, il proprietario dell'edifizio caduto sarà egli tenuto non solo a' danni ed interessi della caduta, o alle deteriorazioni di questa casa, ma eziandio all'indennizzazione della perdita di queste pigioni? E tutte queste indennizzazioni saranno dovute in qualunque caso, senza distinzione delle diverse circostanze che possono esservi? E se accadesse, per esempio, che il proprietario della casa che minacciava rovina fosse in una lunga assenza, o non avendo il mezzo di riparare la casa, nè di puntellarla, avesse risposto all'intimazione che, non potendo soddisfarvi, pregava il suo vicino ch'era una persona ricca, di puntellare egli medesimo quest'edifizio, o di farvi le riparazioni necessarie, offerendogli per sicurtà l'ipoteca sulla casa stessa, e questo vicino non volendo farne niente, fosse caduta la casa; non sarebbe giusto in tali circostanze minorare l'indennizzazione, o anche discartarne questo proprietario? Ma se si suppone un proprietario ricco e ne-

4. Se l'edifizio cada prima che vi fosse la denunzia al proprietario, non sarà questi tenuto al danno se voglia abbandonare il suolo e i materiali; e non sarà neppure obbligato in questo caso di levar via questi materiali; perchè colui che ha sofferto il danno deve imputar a se stesso di non aver a suo tempo provveduto al pericolo che poteva conoscere. Ma se questo proprietario vuol ripigliarsi i suoi materiali o ritenere il suolo, sarà tenuto a tutto il danno cagionato dalla caduta del suo edifizio, quantunque non vi fosse denunzia precedente alla caduta; e sarà eziandio tenuto in questo caso a levar via non solo i materiali che possono servire, ma ancora tutto l'inutile (1).

gligente, il quale intimato di puntellare il suo edifizio, l'abbia lasciato cadere sulla casa di un vicino povero; questa negligenza non dovrà forse esser punita con una intera intennizzazione, e colla perdita dell'edifizio, ed anche della pigione?

(1) Unicuique licet damni infecti nomine rem derelinquere l. 10 §. 1 ff. de neg. gest.

Evenit ut nonnunquam damno dato nulla nobis competat actio, non interposita antea cautione: veluti, si vicini ædes ruinosæ ceciderint. Adeo ut pleisque placuerit, nec cogi quidem eum posse ut ruderæ tollat, si modo omnia quæ jaceant, pro derelicto habeat l. 6 ff. de damu. inf. Hoc edictum prospicit damno nondum facto, cum ceteræ actiones ad damna quæ contigerunt sarcienda pertineant, ut in legis Aquiliæ actione, & aliis. De damno vero facto, nihil edicto cavetur. Cum enim animalia quæ noxam commiserunt, non ultra nos soleant onerare, quam ut noxa ea dedamus: multo magis ea quæ anima carent, ultra nos non debent onerare: præsertim cum res quidem animales, quæ damnum dederint ipsæ extent: ædes autem si ruina sua damnum dederunt, deserint extare: unde quaeritur, si antequam caveretur, ædes deciderunt, neque dominus ruderæ velit egerere, eaque derelinquat, an sit aliqua adversus eum actio? & Julianus consultus, si priusquam damni infecti stipulatio interponeretur, ædes vitiosæ corruissent, quid facere debet is in cujus ædes ruderæ decidissent, ut damnum sarciretur: respondit, si dominus ædium quæ ruerunt, vellet tollere, non aliter permittendum, quam ut omnia, id est, ut

5. Se per la caduta di un edificio il quale ne avesse abbattuto un altro, avessero luogo i danni e gli interessi, e se nella casa che la rovina di questo edificio avesse abbattuta, vi fossero pitture, sculture o altri ornamenti di solo piacere; non si farebbe una stima esatta delle cose di questa natura, il cui uso superfluo non deve comprendersi in una tal perdita. Ma questa stima si farebbe moderatamente, con equità e senza rigor di giustizia, secondo la qualità del fatto che avesse dato causa al danno, secondo quella delle persone, e secondo le altre circostanze che potessero richiederlo (1).

6. Se una casa che minaccia rovina, e per la quale il vicino ha fatta la denunzia, sia poi distrutta per un caso fortuito, come da una inondazio-

qua inutilia essent auferret: nec solum de futuro, sed & de praeterito damno cavere cum debere. Quod si dominus aedium quae deciderunt, nihil fecit, interdictionem reddendum ei, in cuius aedes raderet decidissent, per quod vicinus compelleretur, aut tollere, aut totas aedes pro derelicto habere l. 7 § 1 & 2 ff. cod. V. gli articoli 4 e 5 della sez. 2 del titolo degli obblighi che si formano per i casi fortuiti.

(1) Ex damni infecti stipulatione non oportet infinitam vel immoderatam aestimationem fieri, ut puta ob testoria, & ob picturas: licet enim in hac magna erogatio facta est; attamen ex damni infecti stipulatione moderatam aestimationem faciendam: quia honestus modus servandus est, non immoderata cuiusque luxuria subsequenda l. 40 ff. de damn. inf.

Fa d'uopo osservare la differenza tra questo caso e quello dell'articolo 4 della sezione 4 delle servitù, in cui quegli che abbatte il muro comune per renderlo sufficiente all'uso della servitù, non deve nulla pel valore delle pitture che il suo vicino aveva su questo muro; poichè nel caso di questo articolo 4, ogni proprietario ha diritto di demolire e rifare il muro comune, secondo che richiede l'uso della servitù, e non deve per conseguenza verun danno ed interesse; e colui che avesse fatte queste spese superflue, deve solo incolpar se stesso di averle esposte ad un tale avvenimento. Qui al contrario l'edificio del vicino, caduto per sua colpa ha abbattuto l'altro.

ne, o dalla violenza de' venti; e la sua caduta abbatta la casa vicina, il proprietario della casa la cui caduta ha danneggiata l'altra, non sarà tenuto a questo caso fortuito, purchè l'inondazione o il vento non l'abbia abbattuta solo a causa del cattivo stato in cui si trovava (1).

7. Se l'edifizio che colla sua caduta ha cagionato qualche danno appartenga a molti padroni, questi non ne saranno tenuti in solido, ma ognuno a proporzione della parte che aveva nell'edifizio medesimo (2).

8. Quelli che fanno qualche nuova opera, cioè che fanno qualche cambiamento nello stato de' luoghi (3) sia ne' poderi urbani o rustici, sia in luoghi particolari o pubblici, debbono adattarli in maniera che non offendano in niente il diritto delle altre persone interessate al cambiamento che pretendono fare (4); poichè sebbene in casa propria possano farsi i cambiamenti di cui si ha bisogno, e sovente anco-

(1) Idem ait: si damni infecti adium mearum nomine tibi promiserò, deinde hæc ædes vi tempestatis in tua edificia ceciderint, eaque diruerint, nihil ex ea stipulatione præstari, quia nullum damnum vitio mearum adium tibi contigit: nisi forte ita vitiosæ meæ ædes fuerint, ut qualibet vel minima tempestate ruerint l. 24 §. 10 ff. de damn. inf.

(2) Si plurium sint ædes quæ damnosæ imminet, utrum adversus unumquemque dominorum in solidum actio competit, an in partem? & scribit Julianus, quod & Sabinus probat, pro dominicis partibus conveniri eos oportere l. 40 §. 3 ff. de damn. inf. l. 5 §. 1 eod.

(3) Opus novum facere videtur qui, aut ædificando, aut detrahendo aliquid, pristinam faciem operis mutat l. 1 §. 11 ff. de oper. nov. nunt.

(4) Sic debet meliorem suum agrum facere, ne vicini deteriorem faciat l. 1 §. 4 ff. de aqua & aq. pluvi. arc. Prodesse sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur. D. l. §. 11.

ra quelli che incomodano le altre persone, come spiegherassi nell'articolo seguente; tuttavia non si possono far quelli che un altro può aver il diritto d'impedire. Quindi sebbene si possa alzare la propria casa, e con ciò pregiudicare alla veduta del vicino, colui nondimeno ch'è soggetto alla servitù di non alzare il suo edificio, non ha più questa libertà, finchè la servitù può avere il suo uso (1). Così colui che per una sorgente che avesse nel suo podere, o per un ruscello che traversasse il suo fondo, potesse lasciarne libero lo scolo per quel luogo da cui naturalmente scorre, avrebbe perduta questa libertà pel diritto di un vicino, che potesse prendere quest'acqua con un corso regolato in un certo luogo (2). Se poi in questi casi il proprietario di un fondo vi faccia qualche innovazione che nuoce o al vicino, o anche ad altri che hanno fondi separati dal suo, ma che avessero diritto d'impedirlo; sarà tenuto a rimetter le cose nel primiero stato, ed a riparare il danno che la sua intrapresa avrà potuto cagionare (3).

(1) V. l'artic. 9 della sez. 2 delle servitù, e l'articolo 2 della sez. 6 del medesimo titolo.

(2) V. l'artic. 5 della sez. delle servitù, e l'artic. 4 della sez. 4 del medesimo titolo.

(3) Quem in locum nuntiatum est ne quid operis novi fieret qua de re agitur, quod in eo loco, antequam nuntiatio missa fieret, aut in ea causa esset ut remitti deberet, factum est, id restitutionas l. 20 ff. de op. nov. nunt. Quod si ita restitutum non erit, quanti ea res erit, tantum pecuniam dabit l. 21 § 4. eod. Non solum proximo vicino, sed etiam superiori opus facienti nuntiare opus novum potero. Nam & servitutes quaedam intervenientibus mediis locis, vel publicis, vel privatis esse possunt l. 8. eod. Sive autem intra oppida, sive extra oppida, in villis vel agris opus novum fiat, nuntiatio ex hoc edicto locum habet, sive in privato, sive in publico opus fiat, D. l. 1 §. 14 eod.

9. Colui che facendo una innovazione nel suo fondo, si prevale del suo diritto, senza offendere nè la legge, nè la consuetudine, nè il titolo, nè il possesso, che potessero renderlo soggetto a' suoi vicini, non è tenuto al danno che potrà loro avvenirne. Purchè però non facesse questo cambiamento soltanto per nuocere agli altri, senza suo vantaggio; poichè in questo caso sarebbe una malizia che almeno per un principio di equità non si dovrebbe permettere. Ma se l'opera gli fosse utile, come se facesse nel suo podere una riparazione lecita, per difenderlo contro le inondazioni di un torrente o di un fiume, e vi rimanesse più esposto il fondo vicino, o ne ricevesse qualche altro incomodo, non sarà tenuto ad alcun danno. Così colui, che scavando nel suo fondo per trovarvi acqua, facesse mancar quella di un pozzo o di una sorgente del suo vicino, non ne sarebbe tenuto (1); poichè in questi casi e in altri simili, tali avvenimenti son casi fortuiti, ed effetti naturali dello stato, in cui chi fa i cambia-

(1) Marcellus scribit cum eo qui in suo fodiens, vicini fontem avertit, nihil posse agi: nec dolo actionem. Et sane non debet habere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi, id fecit. L. 1 §. 12 ff. de ag. & ag. pluv. arc. l. 21 eo d. In domo mea puteum aperio, quo aperto ventus putei tui praecisus sunt; an teneat? ait Trebatius non teneri me damni infecti: neque enim existimari operis mei vicio damnum tibi dari, in ea re in qua jure meo usus sum l. 24 §. 12 ff. de damn. inf. V. l'art. 6 della sez. 2 delle servitù. Idem Labeo ait: si vicinus flumen, torrentem avertit, ne aqua ad eum perveniat, & hoc modo sit effectum ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae arcendae non posse: *Aquam enim arcere, hoc esse curate ne influat. Quae sententia verior est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat* l. 2 §. 9 ff. de ac. & ag. pluv. arc. Neque malitiae indulgendum est l. 22 ff. de rei vind.

menti ha avuto diritto di mettere le cose; e non è il suo fatto che cagiona il danno.

10. Se l'innovazione che un proprietario fa nel suo fondo, offendesse qualche legge o qualche consuetudine, o se fosse un'intrappresa contro un titolo o contro un possesso in pregiudizio di un vicino che potesse soffrirne qualche danno, potrebbe costui impedirlo, e pretendere anche di essere risarcito de' danni e degl'interessi che ne avesse sofferto. Quindi colui che scavando nel suo fondo, oltrepassa la giusta distanza, e mette in pericolo i fondamenti dell'edifizio del suo vicino, è tenuto all'emenda del danno (1).

11. Se le acque delle piogge o altre abbiano il loro corso da un fondo ad un altro, regolato o dalla natura del luogo o da qualche stabilimento o da un titolo o da un antico possesso, i proprietari di questi fondi non possono niente innovare in questo antico corso. Quindi colui che ha il fondo dalla parte superiore non può cangiare il corso dell'acqua, o con deviarlo, o con renderlo più rapido, o con farvi altre innovazioni, in pregiudizio del padrone del fondo inferiore. Quegli poi che ha il fondo dalla parte di sotto, non può neppure impedire che il suo fondo non riceva l'acqua che deve ricevere nel modo stabilito (2). Ma i cambiamenti che naturalmente accadono senza il fatto degli uomini, e che cagionano qualche perdita ad uno de' vicini, profit-

(1) Si tam alte fodiam in meo ut paries tuus stare non possit, damni infecti stipulatio committetur. l. 24 §. 12 ff. de damnis inf.

(2) V. gli art. 5 e 6 della sez. 1 del titolo seguente.

tandone l'altro, debbono essere o sofferti o riparati, secondo le regole spiegate nel titolo seguente (1).

12. Colui che pretende che un'innovazione da un altro intrapresa gli rechi pregiudizio, deve indirizzarsi al giudice, il quale potrà proibire di cominciare il lavoro, o di continuare ciò che si è cominciato, fino a che sia giudicato se l'innovazione debba o no esser permessa. Gl'impedimenti poi possono essere ordinati per provvisione, sul solo piano della nuova intrapresa, se vi sia dubbio che possa nuocere (2).

13. Le innovazioni ne' luoghi pubblici son vietate con più ragione di quelle che si fanno ne' luoghi privati; e sono di più punite con multe, e con altre pene, secondo la qualità del fatto e secondo le circostanze (3).

(1) In summa tria sunt per quæ inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas, quæ semper pro lege habetur, minuendarum litium causa l. 2 ff. de aq. plu. arc. Item sciendum est, hanc actionem vel superiori adversus inferiorem competere, ne aquam quæ natura fluat, opere facto, inhibeat per suum agrum decurrere, & inferiori adversus superiorem, ne aliter aquam mittat, quam fluere natura solet l. 1 §. 13 eod. Toties locum habet (hæc actio) quoties manufacto opere agro aqua nocitura est; id est, cum quis manu fecerit quo aliter fluere, quam natura solet, si forte immittendo eam aut majorem fecerit, aut citationem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare effecit l. 1 §. 1 ff. de aq. & aq. plu. arc. Quod si natura aqua noceret, ea actione non continetur D. §. 1 in f. lidem aiunt si aqua naturaliter decurrat, aquæ pluviz actionem cessare. Quod si opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur, aut in inferiorem derivatur, aquæ pluviz arcendæ actionem competere l. 1 §. 10 ff. de aq. & aq. plu. arc.

(2) Hoc edicto permittitur, ut, sive jure, sive injuria opus fieret, per nuntiationem inhiaberetur, deinde remitteretur prohibitio hætenus, quatenus prohibendi jus is qui nuntiasset, non haberet l. 1 ff. de oper. nov. nunt.

(3) Nuntiatio ex hoc edicto locum habet, sive in privato,

## S E Z I O N E IV.

*Delle altre specie di danni cagionati per  
semplici colpe. \**

*\* Ved. su questa materia la sezione 2. del Tit. degl' Interessi, danni ed interessi.*

## S O M M A R I O

1. Danni cagionati per colpe senza dolo.
2. Difetto di consegna.
3. Danno cagionato da un fatto innocente.
4. Precauzione ne' lavori e fatiche che possono produrre qualche danno.
5. Ignoranza di ciò che devesi sapere.
6. Incendj.
7. Danno cagionato per evitare un pericolo.
8. Danno che si può impedire.
9. Danno avvenuto per un caso fortuito, preceduto da qualche fatto che ne dà occasione.
10. Danno cagionato per un caso fortuito, preceduto da una colpa.

sive in publico opus fiat l. 1. §. 14 ff. de oper. nov. nunt. Publica juris tuendi gratia l. 4. §. 16. Nuntiamus autem . . . si quid contra leges, effictave principum, quæ ad modum ædificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro, vel in loco religioso, vel in publico, ripave fluminis, quibus ex causis & interdicta proponuntur. D. l. §. 17.

**T**utte le perdite e tutt' i danni, che possono accadere pel fatto di qualche persona, sia per imprudenza, per leggierezza, per ignoranza di ciò che si deve sapere, sia per altre simili colpe levissime, debbono esser riparati da quello, la cui imprudenza o altra colpa ci ha dato luogo; poichè sempre ha commessa una ingiustizia, sebbene non abbia avuta intenzione di nuocere. Così quegli che imprudentemente giuocando al pallone in un luogo dove potesse esservi pericolo per i passeggiere, venga a ferire qualcheduno, sarà tenuto al male che avrà cagionato (1).

2. Il mancar di adempire ad un obbligo è altresì una colpa, che può dare occasione a' danni ed interessi a' quali si sarà tenuto. Così un venditore che è in mora di consegnare ciò che ha venduto, un depositario che differisce di restituire il deposito, un erede che ritiene un legato, tutti quelli, che avendo in lor potere una cosa che debbono consegnare, ricusano o differiscono il farlo, son tenuti non solo a' danni ed interessi che il lor ritardo avrà potuto cagionare, ma eziandio al valore stesso della cosa, se perisca dopo che saranno stati in mora di resti-

(1) Interdum injuria appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus l. 1 ff. de injur. Injuriam autem sic accipere nos oportet, non quemadmodum circa injuriarum actionem, contumelliam quamdam; sed quod non jure factum est, hoc est contra jus . . . Igitur injuriam hic damnum accipiemus culpa datum, etiam ab eo qui nocere noluit. l. 5 §. 1 ff. ad l. Aquil. Si per lusum a jaculantibus servus fuerit occisus, Aquilia locus est l. 6. §. ult. eod. Nam lusus quoque noxius in culpa est. l. 10 eod. In lege Aquilia & levissima culpa venit. l. 44 eod.

tuitla, quand'anche avvenisse per un caso fortuito; poichè questo avvenimento poteva non accadere tra le mani del padrone, o avrebbe egli potuto disporre della cosa, prima che perisse (1).

3. Se avvenga qualche danno per una conseguenza, non prevista di un fatto innocente, senza che possa esserne incolpato l'autore di questo fatto, non sarà costui tenuto ad una tal conseguenza; poichè tale avvenimento deve aver avuta qualche altra causa, unita a questo fatto, come l'imprudenza del danneggiato, o qualche caso fortuito; ed a questa imprudenza, o a questo caso fortuito deve essere imputato il danno. Così, per esempio, se taluno vada a traversare un giuoco pubblico del pallone, mentre che si giuoca, e la palla di già tirata venga a ferirlo, il fatto innocente di colui che ha spinta la palla, non lo rende responsabile di un avvenimento che si può imputare o all'imprudenza di colui al quale è accaduto, se non poteva ignorare che questo era un giuoco di pallone, o ad un caso fortuito, se gli era ignoto questo giuoco, e non si potesse tacciar d'imprudenza il giuocatore (2).

(1) Quod te mihi dare oporteat, si id postea perierit quam per te factum erit quominus id mihi dares, tum fore id detrimentum constat. l. 5 ff. de reb. cred. V. l'art. 17 della sez. 2 e l'art. 3 della sez. 7 del contratto di vendita; e l'art. 10 della sez. 3 del deposito.

(2) Si, cum alii in campo jacularentur, servus per eum locum transierit, Aquilia cessat. Quia non debuit per campum jaculatorium iter intempestive facere l. 9. §. ult. ff. ad leg. Aquil.

Item, Mela scribit: si, cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam dejecerit, & sic servi quem tonsor radebat, gula sit præcisa adjecto cultello, in quo eorum culpa sit, cum lege Aquilia teneri. Proculus, in tonsore esse culpam. Et sane, si ibi tondebat ubi ex consuetudine lu-

4. Quelli che fanno qualche lavoro o fatica, che può produrre danno ad altre persone, ne saranno tenuti, se non abbiano usato le precauzioni necessarie per prevenirlo. Così i muratori, i falegnami ed altri, i quali con macchine sollevano materiali in alto; quelli che dalla cima di un albero recidono e gettano a basso i rami, debbono avvertir le persone che il loro lavoro potrebbe mettere in pericolo; e se nol fanno in tempo, saran tenuti al danno che ne avverrà, ed anche alle altre pene, secondo le circostanze. Così i cacciatori o altri che fanno fossi nelle strade, o in altri luoghi senza averne il diritto, saranno responsabili del danno che ne potrà seguire (1).

5. Convien mettere nel numero de' danni cagio-

deatur, vel ubi transius frequens erat, est quod ei imputetur. Quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere l. 11 cod. V. l'artic. 9.

(1) Si putator ex arbore ramum cum dejecerit, vel machinarius, hominem prateruentem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat, nec ille proelamavit, ut casus ejus evitari posset. Sed Mutius etiam dixit, si in privato idem accedisset, posse de culpa agi. Culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum, aut tum defunctiatum esset, cum periculum evitari non possit. Secundum quam rationem non multum refert per publicum, an per privatum iter fieret: cum plerumque per privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter erit dolum dumtaxat præstare debet, ne inimitet in eum quem viderit transeuntem. Nam culpa ab eo exigenda non est: cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit l. 31 ff. ad leg. Aquil. Præterea si fossam feceris in silva publica, & bos meus in eam inciderit, agere possum hoc interdicto, quia in publico factum est l. 7 §. 8 ff. quod vi aut clam. Qui foreas ursorum, cervorumque capiendorum causa faciunt, si in itineribus fecerunt, eoque aliquid decidit, factumque deterius est, lege Aquilia obligati sunt. At si in aliis locis ubi fieri solent, fecerunt, nihil tenentur. l. 28 ff. ad leg. Aquil.

nati da colpe, quelli che avvengono per l'ignoranza delle cose che si debbono sapere. Così quando un artigiano, per non saper quello che appartiene alla sua professione, faccia un errore che cagioni qualche danno, ne sarà tenuto. Così, se accada che un carrettiere avendo mal situate le pietre sopra una carretta, la caduta di una pietra cagioni qualche male, egli ne sarà responsabile (1).

6. Gl' incendj quasi sempre sono cagionati da qualche colpa, o almeno da trascuraggine o imprudenza; e chiunque per una colpa anche leggiera avrà cagionato un incendio, è obbligato a ripararne le conseguenze (2).

(1) Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam libro octavo Digestorum scripsit. Si quis vitulos pascendos, vel sarcindum quid poliendum conduxit, culpam præstare eum debere, & quod imperitia peccavit, culpam esse; quippe ut artifex conduxit l. 9 §. 5 ff. locati.

Imperitia quoque culpæ adnumeratur. Veluti si medicus ideo servum tuum occiderit, quia male eum securit, aut perperam ei medicamentum dederit §. 7 inst. de leg. Aquil. l. 7 §. ult. l. 8 ff. ad leg. Aquil. Si ex plastro lapis ceciderit, & quid ruperit vel fregerit, Aquiliæ actione plastrarium teneri placet; si male composuit lapides, & ideo lapsi sunt l. 27 §. 33 eod. V. l'artic. 5 della sez. 2.

(2) Plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium l. 3 §. 1 ff. de of. præf. vig. Qui ædes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus, verberatus, igni necari jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit: si vero casu, id est negligentia, aut noxam sarcire jubetur, aut si minus idoneus sit, levius castigatur l. 9 ff. de incendio. In lege Aquilia & levissima culpa venit l. 44 ff. ad leg. Aquil. Si fornacarius servus coloni ad fornacem obdormisset, & villa fuerit exusta: Neratius scribit, ex locato conventum præstare debere, si negligens in eligendis ministeriis fuit. Cæterum si alius negligenter ignem subjecerit fornaci, alius negligenter custodierit: an tenebitur, qui subjecerit? Nam qui custodivit nihil fecit: qui recte ignem subjecit, non peccavit. Quid ergo est? puto utilem competere actionem, tam in eum, qui ad fornacem obdormivit, quam in eum qui negligenter custodivit. Nec quisquam dixerit in eo qui obdormivit, sens eum humanam

7. Accade talvolta che il fatto volontario di una persona cagioni qualche danno, senza che questa sia obbligata a ripararlo. Eccone alcuni esempi. Se un colpo di vento sbalzi un naviglio sulle corde dell'ancora di un altro naviglio o sulle reti de' pescatori, ed il padrone del naviglio sbalzato non abbia altra maniera per districarsi, che con recidere le corde dell'ancora e delle reti, egli potrà farlo impunemente, senza essere obbligato a riparare questo danno, il quale è derivato da una positiva necessità. Lo stesso deve dirsi di coloro, che in mezzo ad un incendio, non potendo salvare una casa, alla quale si è già comunicato il fuoco, la demoliscono ad oggetto di preservare dal fuoco le altre case. Imperocchè in tutti questi avvenimenti, il danno riconosce la sua origine da un puro caso fortuito, e ciascuno deve soggiacervi per la parte sua (1).

## 8. Chiunque

*Passum: cum deberet vel ignem extinguere, vel ita munire, ne evagaretur l. 27 §. 9 ff. ad leg. Aquil.*

(1) Item, Labeo scribit, si cum vi ventorum navis impulsisset in funes anchorarum alterius, & nauta funes præcidisset: si nullo alio modo, nisi præcisis funibus, explicare se potuit, nullam actionem dandam. Idemque Labeo & Proculus & circa retia piscatorum, in quæ navis inciderat, æstimaverunt l. 29 §. 3 ff. ad leg. Aquil.

Quod dicitur damnum injuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum injuria datum, quod cum damno injuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum qui, incendii arrendi gratia, vicinas ædes intercidit. Nam hic scribit cessare legis Aquiliæ actionem. Justo enim metu ductus, ne ad se ignis perveniret, vicinas ædes intercidit. Et sive pervenit ignis, sive ante extinctus est, existimat legis Aquiliæ actionem cessare l. 49 §. 1 eod. V. l. 3 §. 7 ff. de incend. l. 7 §. 4 ff. quod vi aut clam. V. l'artic. 5 della sez. 2 degli interessi.

Non

8. Chiunque è obbligato ad impedire un danno, e potendolo impedire, non lo fa, deve, secondo le circostanze, esserne condannato all' emenda. Così un padrone che vede un danno cagionato da un suo familiare, se è in suo potere d'impedirlo, e non lo impedisce, ne sarà responsabile (1).

9. Quando segue qualche perdita o qualche danno per un caso fortuito, ed il fatto di qualche persona che vi si trova frammischiata, sia stato o la causa o l'occasione di questo avvenimento, dalla qualità del fatto, e dalla connessione che può avere con quel ch'è avvenuto, devesi giudicare se questa persona ne debba essere responsabile, o se ne debba essere discaricata. Quindi nel caso del primo e del quarto articolo di questa sezione, l'avvenimento è imputato a quello, per il di cui fatto è seguito qualche danno. Così, al contrario, nel caso dell'articolo 3 e dell'articolo 7 l'avvenimento non gli è imputato (2). Ecco un altro caso, diverso da quelli riportati in tutti i suddetti articoli. Se una persona che maneggia gli affari di un altro senza sua saputa, o un tutore o un curatore o altro amministratore, avendo ricevuto una somma di danaro per la

Non si è messo in questo articolo, rapporto al caso dell' incendio, l'esempio che dà questa legge, di un particolare che abbatte la casa vicina alla sua, poichè questa licenza suppone una necessità pel bene pubblico, di cui un particolare non deve essere il giudice. Ma in questo caso vi si provvede dal magistrato della Polizia, o dalla moltitudine, che vedendo il pericolo, ha diritto di provvedervi.

(1) Quoties, sciente domino, servus vulnerat, vel occidit, Aquila dominum tenetur dubium non est. Scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere potuit, teneatur si non fecerit. L. 44 §. 1 & l. 45 ff. ad leg. Aquil. l. 4 C. de nox. aff.

(2) V. gli articoli 1 e 3, 4 e 7 di questa sez.

persona i di cui affari erano nelle sue mani, tenesse riserbato questo danaro per qualche tempo, senza farne impiego, potendo anche pagar debiti che la sua amministrazione l'obbligasse a pagare o ad altri creditori, o a se stesso, se fosse in questo numero, ed intanto avvenga che questo danaro sia rubato, o perisca per un incendio, o si diminuisca il valore delle specie; tal perdita potrebbe cadere su di questa persona, se non vi fosse stato alcun motivo di conservare questo danaro, e se per sua colpa non si fosse impiegato, o con prenderlo per suo pagamento, o con pagarlo ad altri creditori, o con farne altri usi, ne' quali la perdita potrebbe riguardar le persone, dalle quali fosse stato ricevuto il danaro, qualora qualche causa ne avesse fatto differir l'impiego. Il che dipenderebbe dalla qualità della condotta che questa persona avesse tenuta, e dalle altre circostanze che potrebbero o obbligare o esentare dall'essere risponsabile di questa perdita (1).

(1) Debitor meus, qui mihi quinquaginta debebat, decessit. Hujus hereditatis curationem suscepi, & impendi decem: deinde redacta ex venditione rei hereditariae centum in arca reposui: hoc sine culpa mea perierunt; quasitum est an ab herede, qui quandoque exisset: vel creditam pecuniam quinquaginta petere possim, vel decem quae impendi? Julianus scribit, in eo verti quasitionem ut animadvertamus, an justam causam habuerim deponendorum centum: nam si debuerim & mihi & ceteris hereditariis creditoribus solvere, periculum non solum sexaginta, sed & reliquorum quadraginta (millium) me praestaturum: decem tamen, quae impenderim retenturum. Id est sola nonaginta restituenda. Si vero justa causa fuerit, propter quam integra centum custodirentur, veluti periculum erat, ne praedia in publicum committerentur, ne poena trajectitiae pecuniae augetur, aut ex compromisso committeretur, non solum decem quae in hereditaria negotia

10. Se il caso fortuito sia accaduto in conseguenza d'un fatto illecito, e ne avvenga qualche danno, quegli il cui fatto vi ha dato luogo, ne sarà tenuto; e ciò con più ragione che se il caso fortuito fosse la conseguenza di una semplice imprudenza, come nel caso dell'articolo quarto. Per esempio: un creditore senza mandato del giudice, ma di propria autorità prende un pegno dalle mani del suo debitore, che ricusa darlo, se questo pegno perisce per un caso fortuito, la perdita va a conto del creditore (1).

*impenderim, sed etiam quinquaginta quæ mihi debita sunt, ab herede me consequi posse l. 13 ff. de neg. gest.*

Si quis in stipulam suam vel spinam, comburentis ejus causa, ignem impriserit, & ulterius evagatus, & progressus ignis alienam segetem, vel vineam laserit: requiramus, num imperitia ejus aut negligentia id accidit. Nam si die ventoso id fecit, culpa reus est. Nam & qui occasionem præstat, damnum fecisse videtur. In eodem crimine est & qui non observabit ne ignis longius procedere. At si omnia quæ oportuit observaverit, vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa l. 30 §. 3 ff. ad leg. Aquil.

Non si è messo in questo articolo il caso rapportato in questa legge 30 §. 3 ff. ad leg. Aquil., la quale vuole che se colui il quale fa bruciare la sua stoppia, avesse prese le precauzioni necessarie, non sia tenuto all'incendio accaduto per un vento improvviso. Poichè sembra che questo avvenimento doveva esser preveduto, e che potevasi anche prevenire collo sveltire quella stoppia che poteva attaccare colla messe vicina, o anche col diffondere un tal incendio sin dopo la raccolta. Sembra parimente che in simili casi, ne quali non può uno impegnarsi senza prendere le necessarie precauzioni, per prevenire il danno che altre persone ne potrebbero soffrire, debba o astenersi da ciò che può cagionare danno, o rispondere dell'evento, se vi si espone. La legge divina eziandio sembra in questo caso obbligare indistintamente quello che ha messo il fuoco a riparare il danno che ne sarà seguito. Si egressus ignis invenerit spinas, & comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit. Exod. 22 6.

(1) Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia non solve-

# A N A L I S I

## SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATO TO VENETO.

*De' danni cagionati per colpe che non possono  
imputarsi a delitto.*

Anche su questo titolo manchiamo di leggi statuarie.

---

### T I T O L O IX.

*Degli obblighi che si formano per un caso fortuito.*

In questo titolo si ragionerà di un' altra specie di obblighi involontarj , prodotti unicamente da casi fortuiti. Chiamansi casi fortuiti tutti quegli accidenti , che , indipendentemente dalla volontà di coloro che ne sono la causa , producono profitto oppure danno . Quindi il ritrovamento di un tesoro , o la perdita di una borsa sono casi fortuiti di questa specie .

I casi fortuiti accadono per il fatto dell' uomo ,

retur, ratem in flumine sua autoritate detinuit: postea flumen crevit, & ratem abstulit: si invito ratiario retinuisset, ejus periculo ratem fuisse, respondit l. 30 ff. de pigu. aH.

come un furto, un incendio: oppure per un effetto della volontà divina, o per il corso ordinario della natura, come un colpo di fulmine, un naufragio, un' inondazione: o finalmente per un misto di accidenti naturali e del fatto dell' uomo, come un incendio cagionato dal fieno, per esser stato riposto nel fienile prima di essere ben seccato.

Bisogna poi distinguere due sorti di casi fortuiti fra quelli, che sono cagionati dal fatto dell' uomo. L' una è quando sono essi accompagnati da qualche colpa; come sarebbe se taluno giocando al pallone in una strada pubblica, offendesse qualche passaggiero. L' altra specie è de' casi fortuiti affatto innocenti, come se un giocatore di pallone offenda una persona, che è imprudentemente passata per mezzo del giuoco.

Quando il caso fortuito nasce in seguito di qualche colpa, colui ch' è stato causa o occasione del caso fortuito, deve riparare il danno che n' è seguito; ed allora la sua obbligazione è piuttosto l' effetto della sua colpa, che del caso fortuito; il che forma una parte dell' argomento del titolo precedente. In questo titolo si ragionerà solamente degli obblighi, i quali non riconoscono altra causa, che il caso fortuito. I casi fortuiti, non imputabili a colpa, possono avere diversi effetti, relativamente agli obblighi. Talora non producono alcun obbligo. Per esempio; se un venditore si è obbligato alla consegna della cosa venduta dentro un dato tempo, e se questa cosa perisca prima che sia maturato il tempo della consegna, essa perisce a danno del compratore medesimo, il quale non può esentarsi dal pagare il

prezzo convenuto (1). Talvolta il caso fortuito minora un obbligo già contratto; come nel caso di un affittuale, che ha sofferto un danno notabile per una carestia, una grandine, una gelata (2). Talora il caso fortuito non minora punto l'obbligo; come quando ha taluno preso denaro in prestito, se lo perde per un furto, un incendio o altro caso fortuito, egli non lascia di esser obbligato alla restituzione nella stessa maniera, che se avesse impiegato utilmente il denaro (3). Finalmente vi sono alcuni casi fortuiti, i quali producono alcune obbligazioni fra due persone; e di questi effetti del caso fortuito si ragionerà nel titolo presente; giacchè gli altri hanno luogo nelle loro materie rispettive.

Quando si parla in questo titolo delle obbligazioni che nascono da' casi fortuiti, non vi comprendiamo quella infinità di obbligazioni, che la volontà divina impone agli uomini con quella sorte di accidenti, che ci obbligano a soccorrerci reciprocamente secondo le circostanze di questi accidenti medesimi; come sarebbe di prestar ajuto a chi è caduto, di soccorrere co' nostri beni una persona che ha perduti i suoi, e mille altri casi di questa natura. Si parla solamente di quelle obbligazioni, che sono di tal natura, che le leggi civili costringono coloro che vi si trovano, ad adempirle. Ciò si capirà da' vari esempj, che saranno riferiti nella sezione prima, la quale sarà composta di questi diversi esempj, per

(1) V. l'articolo 22 della sezione 12 delle vendite.

(2) V. l'articolo 4 e seguenti della sezione 5 della locazione.

(3) V. l'articolo 2 della sezione 3 del mutuo.

spiegare come si formano le obbligazioni di questa natura. Nella sezione seconda si ragionerà in particolare delle conseguenze di tali obbligazioni.

## S E Z I O N E I.

*Come si formano gli obblighi prodotti da' casi fortuiti.*

### S O M M A R I O.

1. Di chi trova una cosa perduta.
2. Di ciò che da un' inondazione è stato lasciato in un fondo.
3. Di ciò che si gitta in mare nel pericolo di naufragio.
4. Provvisione di viveri in un pericolo comune.
5. Come possa ripararsi il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito.
6. Se il cambiamento non è riparabile.
7. Miscuglio di cose di molte persone.
8. Si può nel fondo altrui andare in cerca della reba propria.
9. Obblighi scambievoli, o non scambievoli.
10. Perdite e guadagni senza obblighi.
11. Diversi effetti de' casi fortuiti per le conseguenze delle perdite.

1. **C**hi trova una cosa perduta deve restituirla al padrone, se sappia a chi appartiene o se possa saperlo; e se la ritiene senza disegno di restituirla.

1. senza procurare di scoprire il padrone, commettere un furto (1).

2. Se un' inondazione abbatta una casa, e ne trasporti i materiali o i mobili in qualche podere, il proprietario o possessore di questo podere è obbligato a darvi l' ingresso al padrone di questa casa, ed a prestare la pazienza acciò possa questi portar via quel che l' inondazione vi ha lasciato. Lo stesso sarebbe di un battello o di altra cosa, trasportata dalla forza dell'acqua (2).

3. Se in un pericolo di naufragio siasi stato nella necessità di gittare una parte del carico, per salvare il resto, i padroni de' bagagli o delle merci, che si sono salvate, son obbligati a concorrere per la parte loro nella perdita di ciò ch' è stato gittato per l' interesse comune (3), secondo le regole, spiegate nella seguente sezione.

(1) *Qui alienum quid jacens, lucii faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit ejus sit, sive ignoravit. Nihil enim ad furtum minuendum facit, quod ejus sit, ignoret l. 41 §. 4 ff. de furt.* Si jacens tulit non ut lucretur, sed redditurus ei ejus furti, non tenetur furti. *D. l. §. 7.* Non videbis bovem fratris tui, aut ovem errantem, & prateritis: sed reduces fratris tui, etiam si non est propinquus frater tuus, nec nosti eum: duces in domum tuam, & erunt apud te quandiu querat ea frater tuus, & recipiat. Similiter facies de asino, & de vestimento, & de omni te fratris tui, qua perierit: si invenes eam, ne negligas quasi alienam. *Deuter. 22 1 Levit. 6 2.*

Gli obblighi di colui che trova una cosa, e di colui al quale appartiene, saranno spiegati negli articoli 1 e 2 della sez. 2.

Non bisogna mettere i tesori nel numero delle cose perdute; poichè chiamasi tesoro soltanto quello ch' essendo stato nascosto, non trova più padrone. V. riguardo a' tesori l'art. 7 della sez. 2 del possesso.

(2) Si ratis delata sit vi fluminis in agrum alterius, posse eum conveniri ad exhibendum, Neratius scribit l. 5 §. 4 ff. ad exhib. V. gli articoli 3, 4 e 5 della sez. 2.

(3) *Lege Rhodia cavetur, ut si levandæ navis gratia jactus*

4. Se in un viaggio di mare o in altra occasione simile, in cui possono incontrarsi molte persone, vengano a mancare le provvisioni de' viveri, ed alcuno tra loro abbia cibarie particolarmente riservate, ma che non sia possibile altronde averne per gli altri, la provvisione di questo tale divien comune a tutti (1).

5. Se un caso fortuito faccia un cambiamento nello stato di alcuni luoghi in danno di alcuno, e sia giusto rimetter le cose nel primiero stato, questo avvenimento obbliga quelli, presso i quali dovrà esser fatto il lavoro, a lasciarne la libertà a colui che soffre il danno, o a farlo essi medesimi o a contribuirvi, se ne sieno tenuti. Per esempio: se un fiume, il quale traversa i fondi di diverse persone, risalga in quelli che sono nella parte superiore per l' ammasso delle immondizie che seco porta, o per qualche altro ostacolo, coloro che ne soffriranno il danno o l' incomodo, potranno obbligare il proprietario del fondo dove il corso dell' acqua ha cessato di esser libero, a permettere che le cose sieno rimesse nel primiero stato, o a mettervele esso medesimo, o a contribuirvi secondo che potrà esserne tenuto. E se avvengano altri cambiamenti simili che debbansi riparare, per la medesima equità, quelli che ne soffrono qualche perdita, possono ri-

*mercium factus est, omnium contributione sarciantur, quod pro omnibus datum est l. 1 ff. de leg. Rhod. de jactu. V. l'artic. 6 ed i seguenti della sez. 2.*

(1) Cibaria si quando defecerint in navigatione, quod quisque habet in commune confertur l. 2 §. 1 in f. ff. de leg. Rhod. V. l'artic. 3 della sez. 2.

mettere le cose nello stato in cui erano. Poichè sebbene questi cambiamenti avvengono naturalmente, ed anche senza il fatto degli uomini; tuttavia se vi si possa provvedere quando son accaduti, coloro che soffrono tali perdite, non debbono esser privati de' rimedj legali e possibili, purchè ristabilendo le cose, non arrechino nocumento o danno (1). Ma se il cambiamento fosse di tal natura che non fosse giusto il rimetter le cose nel primiero stato, come se un' inondazione avendo distaccati macigni da un fondo, li avesse trasportati in un altro, ed avesse con ciò renduto l' uno de' fondi migliore di quel ch' era, con danno dell' altro, quest' avvenimento (ch' è un puro effetto della volontà divina) avendo cambiata la faccia de' luoghi, ha parimente cambiato i dominj de' proprietarj di questi fondi; e niuno potrebbe far nuovi cambiamenti nel fondo altrui, senza il consenso del padrone, nè potrebbe far nel suo se non ciò che non offende i diritti de' vicini.

6. Se il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito, sia irreparabile, la perdita o il

(1) Apud Narnum relatum est, si aqua fluens iter suum stercore obstruxerit, & ex stagnatione superiori agro noccat, posse cum inferiore agi, ut sinat purgari. Hanc enim actionem non tantum de operibus esse utilem manu factis, verum etiam in omnibus quæ non secundum voluntatem sint. Labeo contra Narnum probat: ait enim naturam agri ipsam a se mutari posse, & ideo, cum per se natura agri fuerit mutata, æquo animo unumquemque ferre debere, sive melior, sive deterior ejus conditio facta sit. Idcirco, etsi terræ motu aut tempestatis magnitudine, si causa mutata sit, neminem cogi posse ut sinat in pristinam loci conditionem redigi. Sed nos etiam in hunc casum æquitatem admittimus l. 2 §. 6 ff. de aqua & ag. pluvi. arc. V. D. l. §. 5. V. l. artic. seguente.

guadagno che ne segue, riguarda coloro a' quali l' avvenimento sarà stato utile o dannoso, senza che l' uno sia obbligato di risarcire il danno dell' altro. Per esempio: se un fiume lasci insensibilmente un lato, e si estenda verso l' altro, quel che toglie ad uno è perduto per lui, e quel che lascia all' altro aumenta il suo fondo (1). O se un fiume cangia letto, i luoghi che occupa col suo nuovo corso, saranno perduti per coloro che n' erano padroni; ed i vicini dell' antico letto potranno profittare di ciò che si troverà aggiunto a' loro fondi (2) senza che si formi alcun obbligo tra quelli che guadagnano e quelli che perdono, poichè l' uno non acquista quel che l' altro perde; e quelli che han perduto i loro fondi non hanno alcun diritto al letto abbandonato, che l' acqua occupava; ma debbono soffrire un avvenimento di cui non v' ha altra causa che la volontà divina la quale toglie loro il possesso (3).

7. Quando avviene che di due o più cose che appartengono a diversi padroni, se ne faccia, contro lor voglia o senza loro saputa, un mescolglio tale,

(1) Si fluvius paulatim ita auferat, ut alteri parti applicet, id alluvionis jure ei quæritur, cujus fundo accrescit l. 1 c. de alluv. Quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium tibi acquiritur. Est autem alluvio incrementum latens. Per alluvionem autem id videtur adjici, quod ita paulatim adjicitur, ut intelligi non possit, quantum quoque temporis momento adjiciatur §. 20 inst. de rer. divisi.

(2) Quod si naturali alveo in universum derelicto ad aliam partem fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est qui prope ripam ejus prædia possident, pro modo scilicet latitudinis cujusque agri, quæ prope ripam sit §. 23 eod.

(3) Cum per se natura agri fuerit mutata, æquo animo unumquemque ferre debere, sive melior, sive deterior ejus conditio facta sit l. 2 §. 6 ff. de aqua & ag. pluv. arc. V. l' art. 8 della sez. 2 del possesso,

che non si possa facilmente e senza inconveniente separarle e restituire ad ognuno la sua, questo tutto diviene comune a queste persone, non per indiviso, ( perchè ciascuno non ha niente nella cosa altrui, meschiata colla sua ) ma secondo quel che ciascuno può avere in questo tutto; e tale avvenimento forma tra loro l' obbligo o di dividere la cosa nella maniera che sarà possibile, o di farsi altrimenti giustizia pel valore di ciascuna delle cose che sono state confuse. Così, per esempio, se siasi fatta una massa di due pezzi d' oro fusi insieme, e che appartenevano a due persone, o delle lane di molti padroni siasi fatta una stoffa o in altra maniera siansi meschiate cose di diverso genere, come diversi metalli o liquori di varie sorti; in tal caso convien dividere la cosa, se possa esser divisa, e darne ad ognuno la parte a proporzione del valore di ciò che ha nel tutto, o farne una stima e dividere il prezzo su questo medesimo piede. Ma se tal mescolglio sia stato fatto volontariamente da' padroni delle cose, l' obbligo di questo caso si forma colla convenzione, e la massa è comune tra loro, secondo le condizioni ch' essi si sono prescritte (1).

(1) Si duorum materiæ ex voluntate dominorum confusæ sint, totum id corpus quod ex confusione fit, utriusque commune est. Veluti si qui vina sua confunderint, aut massas argenti, vel auri conflaverint. Sed etsi diversæ materiæ sint, & ob id propria species facta sit, forte ex vino & melle mulsum, aut ex auro & argento electrum, idem juris est. Nam & hoc casu communem esse speciem non dubitatur. Quod si fortuito, & non voluntate dominorum confusæ fuerint, vel ejusdem generis materiæ, vel diversæ, idem juris esse placuit §. 27 *inst. de rerum. divis.*

8. Se una persona, dopo avere messo nel fondo di un altro in qualche nascondiglio danaro o altre cose, voglia poi ella, o i suoi eredi ripigliarsi queste cose, il padrone del fondo sarà tenuto a lasciarle ripigliare, con ricevere un compenso per tale incomodo, se vi ha luogo (1).

9. Tra gli obblighi che formansi per i casi fortuiti, alcuni sono reciprochi, ed obbligano amendue le parti, altri obbligano soltanto una parte. Così nel caso dell' articolo primo, se colui che ha trovata una cosa perduta, sappia chi n' è il padrone, e se possa subito restituirla senza spesa, l' obbligo è soltanto dalla sua parte. Ma se abbia fatta qualche spesa, come per affigere un cartello affin di sapere chi fosse il padrone della cosa, o per fargliela conservare, il padrone in questo caso deve restituiregli ciò che ha somministrato, ed in conseguenza l' obbligo è reciproco. Così in tutti gli altri casi è facile discernere se l' obbligo sia reciproco o se nol sia (2).

10. Tutti i casi fortuiti sebbene cagionano guadagni o perdite, non formano perciò obblighi; e se, per esempio, in una tempesta un vascello spinto contro un altro venga a romperlo, tal avvenimento non forma alcun obbligo dalla parte del padrone del va-

(1) *Thesaurus meus in tuo fundo est, nec enim patetis me effodere . . . Labeo, ait . . . non esse iniquum juranti mihi non calumniæ causa id postulare, vel judicium ita dari, vel interdictum, ut, si per me non stetit quominus damni infecti tibi operis nomine caveatur, ne vim facias mihi, quominus eum thesaurum effodiam, tollam, exportem l. 15 ff. ad exhib.*

Ciò che fa il caso di questa legge, non è propriamente un tesoro. V. l'art. 7 della sez. 2 del possesso.

(2) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti.

cello che ha rotto l' altro ; purchè non vi fosse colpa sua o delle persone di cui dovesse essere responsabile ; poichè questo è un puro effetto del caso fortuito . Talvolta ancora colui che soffre danno per un caso fortuito , che dall' altra parte arreca profitto ad un altro , non può pretendere alcun compenso , come nel caso dell' articolo sesto (1) .

II. Dagli articoli precedenti ne segue , che non si può fissare una regola generale la quale distingua i casi fortuiti , da cui possono nascere obblighi o scambievoli , o di una sola parte , da quelli che non portano alcuna sorte di obbligo . Ma queste differenze dipendono dalle occasioni che diversificano gli avvenimenti , e che faranno giudicare qual sia l' obbligo di ciascun di coloro , a' quali possono aver rapporto le conseguenze del caso fortuito . Perciò , quando un naviglio cade in mano de' corsari , se sia ricomperato , tutti gl' interessati vi contribuiscono a proporzione di quel che vi conservano , e formasi tra essi un obbligo comune a tutti . Ma se questi corsari non portino via se non una parte delle robe , senza toccare il resto , la perdita caderà su di quelli , le cui mercanzie e le altre cose saranno state tolte , senza che i padroni di ciò ch' è rimasto sieno obbligati ad aver parte nella loro perdita . Queste due diverse regole ne' casi fortuiti della medesima natura , dipendono da un medesimo principio

(1) Si navis tua impacta in meam scapham damnum mihi dedit, quæsitum est, quæ actio mihi competere? Et ait Proculus, si in potestate nautarum fuit ne id accideret, & culpa eorum factum sit, lege Aquilia cum nautis agendum . . . . Sed si fune rupto, aut cum a nullo regeretur navis, incurrisset, cum domino agendum non esse l. 29 §. 2 ff. ad leg. Aq. d. l. §. 4.

comune a questi due diversi avvenimenti; cioè che la perdita riguarda unicamente il padrone della cosa perduta. Quindi è che la perdita del danaro dato per redimere il naviglio, è comune a tutti quelli che hanno interesse nella perdita del naviglio medesimo e quella delle mercanzie predate, cade su di coloro che n' erano padroni (1).

## SEZIONE II.

*Delle conseguenze degli obblighi prodotti dai casi fortuiti.*

### SOMMARIO.

1. Obbligo di chi trova una cosa perduta.
2. Obbligo di chi recupera la cosa perduta.
3. Diritto di ripigliare nel fondo di un altro quel che un caso fortuito vi ha portato.
4. Conseguenze dell' articolo precedente.
5. Altra conseguenza.
6. Contribuzione per la perdita di ciò che si è gittato in mare per pericolo di naufragio.
7. Su qual piede si fa questa contribuzione.
8. I viveri non entrano nella contribuzione.
9. Mezzi per obbligare alla contribuzione.
10. Del danno avvenuto al naviglio.

(1) Si navis a piratis redempta sit: Servius, Ofilius, Labeo omnes conferre debere ajunt. Quod vero Prædones abstulerint, cum perdere cujus fuerit, nec conferendum ei qui suas merces redemerit l. 3 §. 3 de leg. Rhod.

11. Se a cagione del pericolo si recida l'albero, la perdita è comune.
12. Niuna contribuzione se il vascello perisca.
13. Se lo schifo del vascello perisce.
14. Se perisce il vascello, e resta lo schifo.
15. Se perdendosi il naviglio in un altro luogo, si salvino alcune mercanzie.
16. Se si ricuperi quel ch' era stato gittato nel primo pericolo.
17. Nel caso dell' articolo precedente cessa la contribuzione.
18. Se per aver gittate alcune mercanzie, le altre sieno danneggiate.

1. **C**olui che ha trovato una cosa perduta, è obbligato a conservarla ed a prenderne cura, per restituirla al padrone. E se non sappia a chi appartiene, deve informarsene per le vie possibili, facendo anche affigere manifesti per scoprirlo, se la cosa meriti tal cura, e se la prudenza lo richiegga (1). Quando poi la restituirà, o che sia danaro, o altra cosa, non potrà nè ritenerne una parte, nè

(1) V. il testo citato sull' articolo 2 della sez. 1, e quelli che si citano sull' articolo seguente.

Solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem invenisse & redditurum ei qui desideraverit. Hi ergo ostendunt non furandi animo se fecisse l. 43 §. 2 ff. de furt. Quasi redditurus ei qui desiderasset, vel qui ostendisset rem suam. D. §. V. l'artic. 1 della sez. 1. Si inveneris eam, ac negligas quasi alienam. Deut. 22.

ne esiger nulla (1); ma ricupererà solo quel che avrà potuto spendere, come si dirà nell' articolo seguente.

2. Quegli cui si restituisce la cosa perduta, è per parte sua obbligato a restituir le spese fatte, o per conservarla o per fargliela pervenire; come se fosse qualche bestia smarrita, che si è dovuta nutrire, o se il trasporto della cosa da un luogo ad un altro abbia ricercata spesa, o se siansi fatte altre spese per i manifesti affine di avvertirne il padrone. E se colui che restituisce la cosa al padrone, non l'abbia egli stesso trovata, ma abbia dato qualche cosa per riaverla dalla persona che l'avava trovata, ricupererà il tutto (2).

3. Il proprietario di un fondo, dove siansi fermate le rovine d' un edificio caduto, o quel che una inondazione ha distaccato da un altro fondo, è obbligato a soffrire che colui il quale ha fatta questa perdita si ripigli quel che ne rimane, ed a dare perciò l'accesso necessario nel suo fondo (3), ma sotto le condizioni spiegate nell' articolo seguente.

(1) *Quid ergo, superpa, id est, inventionis premia, quæ dicunt, petat? Nec hic videtur furtum facere, etsi non probe petat aliquid l. 43 §. 9 ff. de furtis.*

Quantunque colui che restituisce una cosa trovata non possa esiger nulla, se nondimeno sia una persona povera, può lecitamente ed onestamente ricevere ciò che gli sarà dato, sebbene non convenisse ad un' altra persona ricevere qualunque cosa per questa restituzione.

(2) *Hæc æquitas suggerit l. 2 §. 5 in f. ff. de aq. & aq. plu. arc.*

(3) V. il testo citato sull' articolo 2 della sez. 1 e quelli che si citano sull' articolo seguente.

*De his quæ vi fluminis importata sunt, an interdictum dari possit, quaeritur? Trebatius refert, cum Tiberis abundasset, &*

4. Nel caso dell'articolo precedente, colui che vuol ripigliarsi i materiali del suo edificio caduto, o ciò che una inondazione avesse dal suo potere portato nel fondo altrui, è per parte sua obbligato, non solo a risarcire il danno che potrà cagionarsi al proprietario di questo fondo, quando si prenderà quel che vi si è fermato, ma deve di più riparare tutto il danno che la caduta dell'edificio o altro vi avesse cagionato (1). Che se voglia piuttosto non ripigliarsi nulla, non sarà tenuto a veruna cosa: poichè abbandonando al proprietario di questo fondo tutto ciò che vi si trova, non è tenuto ad un danno avvenuto pel solo effetto del caso fortuito; e basta che perda ciò che questo avvenimento gli ha tolto (2).

5. Se quegli, i cui materiali o altre cose sono state lasciate per questi casi fortuiti nel fondo di un altro, voglia ripigliarseli, sarà tenuto, oltre il danno, a togliere tutto l'inutile, ed a lasciar libero il luogo del fondo che queste cose occupavano (3).

<sup>1</sup> *es multas multorum in aliena aedificia detulisset, interdictum a Praetore datum ne vis fieret dominis, quominus sua tollerent, auferrent, si modo damni infecti repromittent l. 9 §. 1 ff. de damn. inf.*

(1) *Ratis vi fluminis in agrum meum delatae, non aliter potestatem tibi faciendam, quam si de praeterito quoque damno mihi cavisses l. 8 ff. de incendi. l. 9 §. 3 ff. de damn. inf. Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta lapsa sit in meum fundum, eamque petas, dandum in te iudicium de damno jam facto. D. l. 2 §. 2.*

(2) V. i testi citati sull'artic. 4 della sez. 3 del titolo de' danni cagionati da colpa.

(3) *Nec aliter dandam actionem, quam ut omnia tollantur, quae sunt prolapsa l. 9 §. 2 ff. de damn. inf. Tollere non aliter permittendum, quam ut omnia, id est, & quae inutilia essent, auferret l. 7 §. ult. eod. V. l'artic. 4 della sez. 3 del titolo de' danni cagionati da colpa.*

6. Quando per isgravare un naviglio in pericolo di naufragio, gettasi in mare una parte del carico e si salva il naviglio, questa perdita è comune a tutti quelli che avevano qualche cosa da perdere in tal pericolo. Quindi il padrone del naviglio, tutti quelli le cui mercanzie o altre cose sono state salvate, e quelli le mercanzie de' quali sono state gettate, avranno ogauno la lor parte nella perdita a proporzione di quella che avevano nel tutto. E se, per esempio, il naviglio e tutto il carico valessero centomila scudi, e quel che si è gettato ne valesse ventimila, la perdita essendo di un quinto, ciascuno contribuirà un quinto del valore di ciò che conserva, il che farà in tutto sedicimila scudi; e per questa contribuzione quelli che avevano perduto i ventimila scudi, ricuperandone sedicimila, non resteranno in perdita che di un quinto, come tutti gli altri (1).

(1) *Legge Rhodia* cavetur, ut si levanda navis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sateiatur, quod pro omnibus datum est *l. 1 ff. de lege Rhod.* Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere: quia id tributum observata res deberent. . . jactura summam pro rerum pretio distribui oportet *l. 2 §. 2 eod.* Aequissimum enim est, commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent. *Di l. 1.* Portio autem proportionatione rerum quae salvae sunt, & earum quae amissae sunt, praestari solet. *l. 2 §. 4 eod.*

Su qual piede convien regolare la contribuzione per la indennizzazione di coloro, le cui mercanzie o altre cose sieno state gettate? Nella legge 2 §. 4 *de Legge Rhod.* è detto che questa contribuzione deve essere sul piede della stima, tanto di ciò che si è perduto, quanto di ciò che si è salvato; che non importa che le cose perdute si sarebbero potuto vendere a più caro prezzo; giacchè si tratta di una perdita che si dee risarcire, non di un guadagno che si dee far buono. Ma che per le cose le quali sono state salvate, e che debbono portare la contribuzione, si han da stimare non già sul piede di ciò che han costato, ma sul piede di ciò che possono esser vendute. Questo vuol significare il testo, di cui ec-

7. Tutto quel che è stato salvato dal naufragio, sgravandosi il naviglio, soggiace a contribuzione se-

co i termini. Portio autem pro æstimatione rerum, quæ salvæ sunt, & earum quæ amissæ sunt, præstari solet. Nec ad rem pertinet, si hæc quæ amissæ sunt, plurius venire poterunt, quoniam detrimenti, non lucris fit præstatio: sed in his rebus, quantum nomine conferendum est, æstimatio debeat haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti venire possunt. Se è giusto che la stima delle cose rimaste si faccia sul piede di ciò che potranno essere vendute, perchè questo valore è stato salvato dal pericolo, per qual ragione non sarà nella stessa maniera stimato ciò che si è perduto per salvare il resto? E se si suppone che di due mercanti le cui mercanzie fossero le medesime, comprate al medesimo prezzo, nel medesimo luogo, per esser rivendute nella stessa città ove fosse il porto, le mercanzie di uno essendo state gettate per salvare il vascello all'ingresso del porto, dove era in pericolo di perire, e quelle rimase vendendosi subito ad un prezzo maggiore di quello della compera, non sarà giusto che quelle le quali si son perdute solo per salvare le altre, sieno nella stessa maniera stimate? Poichè non v'era ragione alcuna di gettare piuttosto quelle dell'uno che quelle dell'altro mercante, e di distinguere la loro condizione. Si può a questo aggiungere che, siccome sarà osservato sull'articolo 15., la contribuzione non deve farsi se non dopo che il vascello è giunto al porto e trovasi in sicurezza, e che perciò dovendosi allora fare le contribuzioni, sembra che si debba il tutto stimare sul piede di ciò che vagliono le cose nel tempo che si sbarcano, dedotte tutte le spese. E per queste ragioni verisimilmente si son fatti regolamenti, i quali han ordinato che le mercanzie gettate fossero stimate sul medesimo piede di quelle che sono state salvate, ed al prezzo che sono vendute. Ma siccome non si vendono tutte nel porto le mercanzie, essendovene spesso molte che debbono essere ancora trasportate altrove per mare o per terra, e che per conseguenza hanno a passare nuovi pericoli, e siccome possono esservi molte diminuzioni de' profitti nelle vendite, ed anche perdite, per diversi accidenti; così non sarebbe giusto, nè possibile regolare le contribuzioni sul piede delle vendite che saranno fatte dopo che le mercanzie e le persone saranno disperse in varj luoghi. Perciò dovendosi fare nel porto la contribuzione, sembra che sul porto in conseguenza debbono essere regolate le stime, non già sul piede di ciò che saran vendute le mercanzie, il che è impossibile, nè sul piede della compra, tanto per le ragioni che si sono addotte, quanto perchè non sarebbe possibile di sapere sempre il giusto prezzo della compra, e perchè vi si potrebbero usare molti inganni, ma sul piede del prezzo che si può discretamente dare alle mercanzie ed alle altre cose nell'arrivo al porto, secondo i diversi riguardi che potranno servire ad una giusta stima.

condo il suo valore, senza distinzione di ciò che facesse minor peso, come le gioje, e di ciò che fosse di maggior peso, come i metalli; poichè si considera il valore di ciò che potendo perire è stato salvato (1). Quindi il padrone del naviglio contribuisce a proporzione del suo valore; ma le persone non entreranno in contribuzione (2), se non per le vesti, per gli anelli, e per le altre cose che ciascuno ha in dosso (3).

8. Le provvisioni che non sono nel naviglio se non per consumarsi durante la navigazione, come i viveri, non entrano nella contribuzione (4); poichè tali cose sono per uso comune. Ma non conviene comprendere in queste provvisioni i grani, i vini ed altre cose simili, che non sono nel naviglio per essere consumate, ma che vi sono come mercanzie da trasportarsi da un luogo ad un altro.

(1) Cum in eadem navi varia mercium genera complures mercatores cogissent, prætereaque multi vectores servi, libertique in ea navigarent: tempestate gravi orta necessario jactura facta erat. Quasita deinde sunt hæc: an omnes jacturam præstare oporteat, & si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, veluti gemmas, margaritas: & quæ portio præstanda est, & an etiam pro liberis capitibus dari oporteat: & qua actione ea res expediti possit? Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere: quia id tributum observatæ res deberent. Itaque dominum etiam navis, pro portione obligatum esse. l. 2 §. 2 ff. de lege Rhod.

(2) Corporum liberorum æstimationem nullam fieri posse. D. l.

(3) Idem agitarum est an etiam vestimentorum ea usque, & annulorum æstimationem fieri oporteat: & omnium visum est. D. §.

(4) Nisi si qua consumendi causa imposita forent: quo in numero essent cibaria: eo magis, quod si quando ea defecetint in navigatione, quod quisque haberet, in comune conferret l. 2 §. 2. ff. de lege Rhod. V. l'art. 4 della sez. 1.

9. Coloro le cui mercanzie sono state gettate per salvare il naviglio, possono per loro sicurezza impedire lo sbarco di quelle che rimangono, o farle sequestrare se fossero sbarcate (1).

10. Se il naviglio sia danneggiato da una tempesta, con qualche perdita di alberi, di antenne o di altri pezzi, la spesa per rimpalmarlo e per rimpiazzare quel che si fosse perduto, cadrà sul padrone del naviglio; poichè è questi tenuto a darlo in buono stato per quel che trasporta, nella maniera stessa che gli operaj somministrano i loro utensili, e ne soffrono le perdite (2).

11. Se per prevenire un naufragio, si taglino e si gittino gli alberi e le antenne, o che si gittino altre cose per isgravare il naviglio, acciò non perisca, tal perdita sarà comune; poichè non è un effetto cagionato dalla tempesta, come se avesse spezzato gli alberi o le antenne, o avesse cagionato altro danno (il che sarebbe nel caso dell' articolo precedente), ma è un effetto del timore del pericolo comune, perciò la perdita deve essere comune (3).

(1) Servius respondit, ex locato agere cum magistro navis debere, ut ceterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni præstent. l. 2 ff. de lege Rhod.

(2) Si conservatis mercibus deterior facta sit navis, aut si quid exarmaverit, nulla facienda est collatio; quin dissimilis earum rerum causa sit, quæ navis gratia parentur, & earum pro quibus mercedes aliquis acceperit. Nam etsi faber incudem aut malleum frigerit, non imputaretur ei qui locaverit opus l. 2 §. 1 ff. de lege Rhod. Navis adversa tempestate depressa, istu fluminis deustis armamentis, & arbore, & antenna, Hipponem delata est; ibique tumultuarius armamentis ad præsens comparatis, Hostiam navigavit, & onus integrum pertulit. Quæsitum est an hi quorum onus fuit, nauta pro damno conferre debeant? Respondit non debere: hic enim sumptus instruendæ magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est l. 6. ff. de lege Rhod. V. l' articolo seguente.

(3) Cum arbor aut aliud navis instrumentum removendi com-

12. Se il vascello perisca, o fra le rovine del naufragio alcuni salvino le loro mercanzie o altre cose, non vi sarà per parte loro contribuzione alla perdita che soffrono gli altri; poichè non salvano essi le loro robe per la perdita del naviglio e delle altre cose che periscono; ma ognuno salva ciò che può nella comun rovina, e la contribuzione non ha luogo, se non quando conviene indennizzare quelli, la cui perdita ha salvato ciò che rimane agli altri (1).

13. Se per fare approdare un vascello, o per farlo entrare in un fiume, sia necessario togliere una parte del carico, e quel che siasi scaricato in uno schifo venga a perire, questa perdita sarà comune, e quel che è rimasto nel vascello entrerà in contribuzione; poichè questo sgravio è stato fatto per l'interesse del vascello (2).

14. Se nel caso dell' articolo precedente il naviglio perisca, e lo schifo venga a buon porto, non vi sarà contribuzione, ma la perdita cadrà su di quelli,

*munis periculi causa dejectum est, contributio debetur l. 3 ff. de lege Rhod. l. 5 §. 1. eod. Si voluntate vectorum, vel propter aliquem metum id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarcini oportet l. 2 §. 1 eod.*

(1) Amissa navis damnum collationis consortio non sarcitur per eos, qui merces suas naufragio liberaverunt. Nam hujus aequitatem tunc admitti placuit, cum iactus remedio ceteris in communi periculo, salva navi, consultum est l. 5 ff. de lege Rhod. Cum depressa navis, aut dejecta esset, quod quisque ex ea suum servasset, sibi servare respondit, tanquam ex incendio l. 7 ff. de lege Rhod.

(2) Navis honesta levandæ causa, quia intrare flumen vel portum non potuerat cum onere, si quædam merces in scapham trajectæ sunt, ne aut extra flumen periclitetur, aut in ipso ostio, vel portu, eaque scapha submersa est; ratio haberi debet inter eos qui in nave merces salvas habent cum his qui in scapha perdidērunt, perinde tanquam si iactura facta esset l. 4 ff. de lege Rhod.

a' quali apparteneva ciò che si è perduto; poichè lo sgravio che si era fatto nello schifo non era per l'interesse di coloro, le mercanzie de' quali vi erano state messe; e queste non sono state salvate colla perdita del naviglio (1).

15. Se il naviglio, salvato da un pericolo con uno sgravio di mercanzie gettate nel mare, venga poi a far naufragio in un altro luogo, e per mezzo dei nuotatori o in altra maniera si salvi una parte di ciò ch'era perito in questo naufragio; quelli le cui mercanzie saranno state salvate, contribuiranno alla perdita di ciò ch'era stato gettato nel primo pericolo (2); poichè queste mercanzie sarebbero allora perite, senza la perdita di quel ch'è stato gettato.

(1) Contra, si scapha cum parte mercium salva est, navis perit, ratio haberi non debet eorum qui in navi perdidērunt. Quia jactus in tributum, nave salva, venit l. 4 ff. de lege Rhod.

Se facendosi questo scarico nello schifo si fosse convenuto, che se accadesse che il vascello solo, o lo schifo soltanto venisse a perire, la perdita sarebbe comune, si eseguirebbe questa convenzione non avendo niente d'illecito. Nel caso in cui perisse il vascello senza che si fosse fatta questa convenzione, è giusto il dire che sia sottintesa, quantunque non si fosse avuta l'accortezza di esprimerla? E che essendo stato fatto lo scarico nello schifo pel bene di tutti, e forse anche delle cose più preziose, sul disegno comune di salvar tutto, l'intenzione di ognuno fosse stata che fossero lor comuni gli avvenimenti; e che siccome venendo a perire lo schifo, la perdita dovesse essere comune a quelli che avessero salvate le loro mercanzie nel vascello, così dovesse essere reciproca la condizione, in guisa che venendo a perire il vascello, la perdita dovesse riguardare anche quelli che avessero salvato le loro mercanzie nello schifo? O non bisogna dire al contrario, seguendo lo spirito della legge citata su questo articolo, che essendo stato fatto lo scarico nello schifo senza convenzione, e nel solo riguardo comune di far approdare il vascello, la loro intenzione era che le mercanzie del vascello fossero responsabili del pericolo dello schifo caricato per salvarlo; e che se non si salvasse con questo scarico, ognuno soffrirebbe la perdita che si potrebbe fare?

(2) Si navis quæ in tempestate jactu mercium unius merca-

16. Se nel caso dell' articolo precedente il padrone delle mercanzie, ch'erano state gettate nel primo pericolo, venga a ricuperarle, non sarà tenuto a contribuire alla perdita di ciò che perisce nel secondo; perchè non ricupera con questa perdita quel che aveva perduto (1).

17. Se vengano a ricuperarsi tutte le cose gettate o una parte, la contribuzione cesserà a proporzione; e se fosse stata di già fatta, quelli che l' avranno ricevuta la restituiranno agli altri (2).

18. Se in un pericolo che ha obbligato a gettar mercanzie nel mare, sia avvenuto che altre mercanzie, rimaste scoperte a causa dello sgravio di quelle che sono state gettate, abbiano sofferto qualche danno, come se sieno state penetrate dall'acqua; tal perdita si soffrirà per contribuzione, come una conseguenza di quella delle cose getta-

toris levata est, in alio loco submersa est; & aliquorum mercatorum merces per urinatores extracta sunt, data mercede rationem haberi debere eas, ejus merces in navigatione levanda navis causa jacta sunt, ab his qui postea sua per urinatores servaverunt, Sabinus aequè respondit l. 4 §. 1 ff. de leg. Rhod.

Da questa regola segue che non bisogna fare la contribuzione, se non dopo l'arrivo al porto; poichè se il vascello che si è salvato col gettare le mercanzie al mare, perisca prima dello sbarco, la perdita di ciò che era stato gettato divenendo inutile a coloro che soffrono la seconda perdita, non vi sarà contribuzione per parte loro. Ma se nella seconda perdita alcuni salvano le loro mercanzie, contribuiranno secondo la regola spiegata in questo articolo.

(1) Eorum vero qui ita servaverunt, invicem rationem haberi non debere, ab eo qui in navigatione jactum fecit: si quidam ex his mercibus per urinatores extracta sunt. Eorum enim merces non possunt videri servanda navis causa jacta esse, quæ perit l. 4 §. 1 in fine ff. de leg. Rhod. V. l' articolo seguente.

(2) Si res quæ jacta sunt apparuerint, exoneratur collatio. Quod si jam contributio facta sit, tunc hi qui solverint, agent, &c. l. 2 §. 7 ff. de leg. Rhod.

te (1); ed il proprietario di queste mercanzie danneggiate, contribuirà la sua porzione alla perdita di quelle che sono state gettate, ma solamente sul piede del valore che hanno le mercanzie dopo questo danno; perchè non salva se non che questo valore (2).

# A N A L I S I

## SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

*Delle avarce, de' naufragj, e delle assicurazioni.*

**I**n questo articolo viene a proposito il trattare delle *avarce*, dei *naufragj*, e delle *assicurazioni*. La norma principale a cui si suole attenersi nelle controversie che insorgono su queste materie, sono le disposizioni del *consolato del mare*. Di esse io non rendo conto, non appartenendo all'oggetto che mi sono proposto: nè qui accennerò che le poche leggi a ciò relative del nostro statuto.

(1) Cum autem jactus de nave factus est, & alicujus res quæ in navi remanserunt deteriores factæ sunt, videndum an conferre cogendus sit: quia non debet duplici damno onerari, & collationis, & quod res deteriores factæ sunt. Sed defendendum est hunc conferre debere pretio præsentis rerum l. 4 §. 2 ff. de leg. Rhod.

(2) Sed hic videamus, num & ipsi conferre oporteat. Quid enim interest jactatas res meas amiserim, an nudatas deteriores habere coeperim? Nam sicut ei qui perdiderit subvenitur, ita & ei subveniri oportet, qui deteriores propter jactum res habere coeperit. Hæc ita Papirius Tronto respondit. D. l. 4 in fine.

*Delle avaree.*

Qualora si voglia prestar fede al Ferro (*Dizionario, articolo avarea*) presso di noi l'avarea si restringe a due casi; 1. quando si fa il getto in mare delle cose che sono sotto coperta, e si trovano registrate nel quaderno della nave; 2. quando succede qualche derubazione, non atteso per altro il danno della nave, poichè questa serve per condurre le merci. Sotto questo secondo caso, io credo ch'egli voglia intendere che quando venga depredata porzione delle merci quelle che rimangono siano soggette ad avarea. La sua distinzione sopra questi due casi egli l'appoggia ad una legge ch'ei cita così *Consult. ex auct.* 43, la quale io non so trovare nello statuto. La di lui autorità, che per me, è sempre incerta, questa volta è incertissima, perchè egli potrebbe essersi imaginato la legge, il che per altro è difficile, e potrebbe averla intesa male, cosa che gli avviene assai di leggieri.

Per prevenire le frodi che si potessero commettere dai mercanti o dai capitani della nave coll'occultare le merci caricate, viene ordinato, che i proprietari di quelle merci che non si trovano registrate in quaderno, quando queste perissero o fossero gettate in mare o predate, non godano del diritto dell'avarea: e si aggiugne anzi di più, che se a rincontro si gettassero in mare o venissero depredate altre merci della nave registrate in quaderno, anche le merci non registrate siano soggette all'avarea: sicchè in pena dell'occultazione, se le merci periscono il proprietario non gode del beneficio dell'avarea; dovendo soggiacere al peso, se vengono scoperte. (*Lib. 6. cap. 68. pag. 99.*)

Sono eccettuati dall'avarea, 1. la nave, e gl'istrumenti della medesima e le cose del capitano pur-

chè non siano merci, (leg. ead. pag. 99) 2. il carico sotto coperta quando sia minore di 6 per cento di quello ch'è sopra coperta, 3. le merci caricate fuori del cassero, per le quali, se soffrono danno, è tenuto a risarcirlo il capitano (Leggi civili 1589. 4. novembre pag. 270 i.)

### *Dei naufragj.*

Le frequenti frodi che si commettevano ne' naufragj, han dato motivo alle disposizioni della legge 1586 28 giugno (pag. 269.) la quale ha due oggetti; primo di scoprire se il naufragio sia innocente o doloso, e a tal fine i rettori di provincia vicini al luogo ove segue il naufragio debbono per inquisizione formare processo esatto della causa del naufragio e spedirlo all'avvogaria di comun: il secondo oggetto è quello di diminuire per quanto è possibile il danno del naufragio; per questo avuta che abbia notizia del naufragio, il podestà dee far radunare un consiglio composto di 12 persone, il quale denominasi consiglio dei XII, nel quale debbono intervenire il capitano della nave, lo scrivano ed altre persone pratiche, dovendosi avere in vista che queste siano negozianti: questo consiglio dee impiegare le sue cure nel far recuperare e custodire le cose naufragate, dandone di tutto notizia al podestà. Per impedire che non siano rubate od occultate merci si pubblicano proclami con minaccia di pene severe ai trasgressori. Deesi pure avvertire che se gli assicuratori, o le persone cui appartengono le cose naufragate, manderanno agenti a vegliare sopra il ricupero, dipenderà dai medesimi il fare tutto ciò che crederanno tornar meglio all'interesse de' loro committenti.

Sonovi molte altre disposizioni nella medesima legge, relative alle utilità spettanti al podestà, al can-

celliere, alle persone impiegate nel ricuperamento, ed alle discipline che vi si debbono osservare, le quali disposizioni qui ometto, appartenendo piuttosto a quella parte del diritto che comprendesi sotto il nome di *jus-pubblico interno*, che al codice civile.

*Delle assicurazioni.*

Le prima base per esaminare le quistioni sulle assicurazioni, sono le *polizze di sicurtà*, dalle quali si misurano gli obblighi ed i pericoli degli assicuratori.

Si può toccar sicurtà sopra ogni cosa caricata nella nave, e si assicura pur anche la nave stessa, ma le leggi proibiscono l'assicurare oltre il valore dei due terzi risultanti dalle stime, che debbonsi fare dai periti al magistrato dei 5 savj alla mercanzia; il che fu stabilito per prevenire le frodi de' capitani. (Decreti del Senato 1612 31 agosto, e 1624 12 marzo.) Questi decreti non gli ho trovati nello statuto, ma il Ferro li cita nel suo dizionario all'articolo naufragio.

Un'altra legge proibisce l'assicurare merci sopra navi che non partano da Venezia o qui non siano dirette (la quale quando si osservasse, dovrebbe naturalmente estendersi a tutti i porti dello stato); ma io credo che ora sia abolita dall'uso in contrario. (1586. 26 settemb. Leggi civili, pag. 270.)

Fatto il naufragio, deesi farne la prova legale, che *dicesi far prova di fortuna*; e darne poi notizia agli assicuratori con un atto che chiamasi *costituto di rinunzia*: dopo questo costituito le cose che si ricuperano restano per conto degli assicuratori.

Se gli assicurati si trovano in Venezia debbono notiziare del naufragio seguito gli assicuratori, facendoli citare al magistrato dei consoli entro due mesi dal dì che ne hanno avuto la nuova: se poi sono

assenti hanno gli stessi due mesi di tempo dal dì che sono giunti in città. Fatta la prova del naufragio, gli assicuratori sono tenuti a pagare le sicutà a piacere degli assicurati: e se non pagano il credito degli assicuratori gode del privilegio di quello delle cambiali. (Leggi civili 1468 25 luglio.)

Dice il Ferro, ma non so con qual fondamento, che gli assicuratori hanno sei mesi di tempo per fare il pagamento dal dì del costituito di rinunzia. La legge sopraccennata certo non concede loro questa dilazione.

Anticamente le quistioni che insorgevano sopra le polizze di sicutà si decidevano sommariamente; (cosa di moltissima utilità per il commercio); ma ora anche in queste si procede per appellazion coi soliti metodi. Per diminuire però la molteplicità de' litigi, si obbligavano gli assicuratori a depositare l'importo della sicutà prima di poter interporre l'appellazione, il che serviva in gran parte di freno a chi ha voglia di litigare su tutto; ma oggi anche questo freno è diminuito di molto, poichè al deposito vi si può sostituire una malleveria.

## T I T O L O X.

*Di quel che si fa in frode de' creditori.*

**Q**uantunque le frodi in pregiudizio de' creditori si facciano sovente per mezzo di convenzioni tra i debitori ed i loro confidenti, tuttavia le obbligazioni che nascono da queste frodi, e che obbligano verso i creditori quelli che vi han parte, non lasciano di

essere del numero degli obblighi che si formano senza convenzione; perchè niuna convenzione passa tra essi ed il creditore.

Le frodi che commettono i debitori e quelli che rendonsi loro complici, per far perdere a' creditori ciò che loro è dovuto, sono di molte sorte, e formano obblighi che faranno la materia di questo titolo.

Convien osservare su questa materia delle frodi, fatte in pregiudizio de' creditori, che quelle le quali possono farsi da' debitori, col ripiego di disporre de' loro stabili, sono molto meno frequenti fra noi di quel ch'erano nel diritto romano; poichè ivi trattavasi sovente senza scritture (1) e l'ipoteca stessa potea acquistarsi con una convenzione non scritta, e con un patto verbale (2); il che rendea facili le frodi. Ma secondo la nostra usanza, tutte le convenzioni che eccedono il valore di una data somma, debbono essere scritte (3); e l'ipoteca non si acquista se non con atti rogati dai notaj, o pure autorizzati dal giudice. In conseguenza i creditori hanno la loro sicurezza sugli stabili per la loro ipoteca, la quale non si può far loro perdere se non con atti falsi; il che è difficile, poichè bisogna che l'atto falso sia fabbricato da' medesimi notaj, o da persone che ne imitino le soserizioni.

Non si è messa in questo titolo la regola del diritto romano, la quale lascia al debitore la libertà

(1) *Toto tit. ff. de verb. obl., Inst. eod.*

(2) *L. 4 ff. de pign.*

(3) *V. l'art. 12. della sez. 1 delle convenzioni.*

di rinunciare alle successioni testamentarie, o *ab intestato*, che possono scadergli, sebbene i creditori ne ricevano pregiudizio (1); il che era fondato su di ciò, che ognuno può astenersi di aumentare i suoi beni (2). Quindi consideravasi come frode in pregiudizio de' creditori soltanto quel che tendeva alla diminuzione de' beni già dal debitore acquistati; e neppure mettevasi nel numero delle frodi in pregiudizio de' creditori, la consegna che poteva fare un erede del totale de' legati e de' fedecommissi, senza ritenersi quelle porzioni che chiamansi la *Falcidia* e la *Trebellianica*, di cui parlerassi nella seconda parte; perchè si giudicava che l'erede avesse la libertà di privarsi di ciò che la legge gli dava il diritto di prendere su i legati ed i fedecommissi; e che potesse perciò pienamente adempire alla volontà del defonto. Quel che ci ha obbligato a non metter quì tali regole, si è che vi sono consuetudini le quali vogliono, che se un debitore rinunzi ad una successione ricadutagli, i suoi creditori possano farsi surrogare a' suoi diritti per accettarla, se credono trovarvi il loro vantaggio. Il che non fa alcun torto al debitore; poichè se la successione è vantaggiosa, è giusto che i suoi creditori ne profittino; e se al contrario è onerosa, non obbligano il debitore, e si sottraggono essi stessi a' pesi di questa successione. Riguardo poi alla *Falcidia* ed alla *Trebellianica*, se, non

(1) *L. 6 §. 2 ff. quæ in fraud. cred.*(2) *L. 6 quæ in fr. cred. v. d. l. 28 ff. de verb. sign. l. 119 ff. de reg. jur. l. 124 sed*

non essendo stati ancor adempiti dall'erede i legati ed i fedecommissi, i suoi creditori ne impedissero la consegna, per ritenersi la Falcidia o la Trebellianica; sembra che per equità dovesse esser loro permesso di esercitar questo diritto del loro debitore; poichè è naturale e conforme alla nostra usanza ed alle regole stesse del diritto romano, che i creditori possano esercitare tutt' i diritti e le azioni de' loro debitori, come trovasi espressamente stabilito nella legge prima, C. præt. pign., di cui ecco i termini: *Si prætorium pignus quicunque iudices dandum alicui perspexerint, non solum super mobilibus rebus, & immobilibus, & se moventibus, sed etiam super actionibus quæ debitori competunt, præcipimus hoc eis licere decernere.* Alla qual cosa si può aggiungere, che può stare che il creditore abbia avuto ragione di valutare le successioni, alle quali aveva dritto il suo debitore, come uno de' mezzi per assicurare il suo credito.

226 Di quel che si fa in frode de' creditori.

## SEZIONE I.

*Delle diverse sorte di frodi che si fanno in  
pregiudizio de' creditori.*

### SOMMARIO.

1. Tutto ciò che fanno i debitori in frode de' loro creditori è nullo.
2. Liberalità fraudolenti.
3. Alienazione a' compratori di buona fede.
4. Alienazione a' compratori di mala fede.
5. Compratore che conosce la frode.
6. Alienazione fraudolenta.
7. Diverse maniere di frodi.
8. Altre frodi.
9. Altre frodi.
10. Altre frodi.
11. Dote in frode de' creditori.
12. Colui che riceve quel che gli è dovuto, non fa frode.
13. Eccezione dell' articolo precedente.

**T**utto ciò che fanno i debitori per defraudare i loro creditori, con alienazioni e con altre disposizioni di qualunque sorte, è rivocato, secondo le circostanze e le regole seguenti (1).

(1) Necessario prator hoc edictum proposuit, quo edicto constituitur creditoribus, revocando ea quaecumque in fraudem eorum

2. Tutte le disposizioni che possono i debitori fare a titolo di liberalità in pregiudizio de' loro creditori, possono essere rivate; sia che quegli il quale riceve la liberalità abbia conosciuto il pregiudizio fatto a' creditori, sia che lo abbia ignorato. Poichè la sua buona fede non impedisce che non sia ingiusto il profittare della loro perdita. Ma se più non esistesse la cosa donata, ed il donatario di buona fede non ne avesse ricavato alcun profitto, non sarebbe più tenuto a restituire un beneficio, di cui non gli resta alcun vantaggio (1).

3. Le alienazioni de' mobili e degli stabili che con altro titolo, diverso dalla liberalità, i debitori fanno a persone le quali acquistano di buona fede e con titolo oneroso, ignorando che si faccia pregiudizio a' creditori, non possono essere rivate, qualunque intenzione abbia il debitore di defraudare. Poichè la sua mala fede non deve cagionare una perdita a coloro che esercitano con lui un commercio lecito, senza aver parte nella sua frode (2).

*alienata sunt l. 1 §. 1 ff. quæ in fr. cred. §. 6 inst. de aff. Omnem omnino fraudem factam, vel alienationem, vel quemcumque contrahunt, &c. D. l. §. 2. V. l'artic. 7.*

(1) Simili modo dicimus, & si cui donatum est, non esse querendum an sciente eo cui donatum, gestum sit, sed hoc tantum, an fraudentur creditores, nec videtur injuria affici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur. In hos tamen qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit, liberalitatem acceperunt, hæcenus actio erit danda, quatenus locupletiores facti sunt: ultra non l. 6 §. 11 ff. quæ in fraud. cred. l. 5 C. de revoc. his quæ in fr. cred.

(2) Ait prætor, quæ fraudationis causa gesta erunt, cum eo qui fraudem non ignoraverit actionem dabo; l. 1 ff. quæ in fraud. cred. l. 1 eod. Hoc edictum cum coercet, qui sciens cum in fraudem creditorem hoc facere, suscipit, quod in fraudem creditorum fa-

4. Sebbene l'alienazione fraudolenta sia fatta a titolo oneroso, come per mezzo di una vendita, se si provi che il compratore boia avuto parte alla frode per profittarne, comprando a vil prezzo, l'alienazione sarà rievocata, senza alcuna restituzione del prezzo a questo compratore, complice della frode (1); purchè i danari che avesse pagato non si trovassero ancora esistenti in mano del debitore che ha venduto (2).

5. Per obbligare alla restituzione colui che acquista da un debitore, non basta ch'egli abbia saputo che questo debitore aveva creditori; ma bisogna che gli fosse noto il disegno di defraudarli. Poichè molti di quelli che hanno creditori non sono impotenti a pagare, e nessuno si rende complice della frode se non coll'avervi parte (3).

*Quum sit: si tamen is qui cepit, ignoravit, cessare videntur verba edicti l. 6 §. 8 eod.*

Si può osservare su questo articolo, che non si estende al caso in cui i creditori hanno un privilegio o un'ipoteca sulla cosa alienata.

(1) Si debitor in fraudem creditorum minore pretio fundum scienti emptori vendiderit: deinde hi, quibus de revocando eo actio datur, eum petunt, questum est, an pretium restituere debeant? Proculus existimat, omnimodo restituendum esse fundum, etiamsi pretium non solvatur; & rescriptum est secundum Proculi sententiam l. 7 ff. *que in fr. cred.*

(2) Ex his colligi potest, ne quidem portionem emptori reddendam ex pretio. Posse tamen dici, eam rem apud arbitrum ex causa animadvertendam, ut si nummi soluti in bonis extrent, ju-beat eos reddi: quia ea ratione nemo fraudetur l. 8 eod.

(3) Quod ait prator, sciente, sic accipimus, te conscio, & fraudem participante: non enim, si simpliciter scio illum credito-res habere, hoc sufficit ad contendendum teneri eum in factum actione; sed si particeps fraudis est l. 10 §. 2 ff. *que in fr. cred.* Alias autem qui scit aliquem creditores habere, si cum eo con-

6. Se il disegno di fraudare non è seguito dal fatto e dalla perdita effettiva de' creditori, e se, per esempio, mentre questi esercitano la loro azione o vogliono esercitarla, il debitore li soddisfa colla vendita de' suoi beni o in altra maniera, l'alienazione ch' era stata fatta in loro pregiudizio, avrà il suo vigore. E se dopo qualche tempo questo stesso debitore pigli danaro in prestito, i nuovi creditori non potranno rivocare questa prima alienazione, la quale non era stata fatta in loro pregiudizio (1); ma se avessero dato in prestito per pagare i primi, ed i loro danari fossero stati impiegati in questo pagamento, potrebbero allora rivocare l'alienazione fatta prima del loro credito. Poichè in questo caso eserciterebbero i dritti di coloro a' quali con questo pagamento sarebbero surrogati, secondo le regole spiegate al loro luogo (2).

7. Sono illecite tutte le maniere, con cui i debitori fraudolentemente diminuiscono il loro patrimonio per privarne i loro creditori; e sarà rivocato

*trahat simpliciter, sine fraudis conscientia, non videtur hac actione teneri D. l. 10 §. 4.*

(1) Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet, si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt. Ceterum, si illos dimisit, quorum fraudandorum causa fecit, & alios sortitus est, si quidem simpliciter dimissis prioribus, quos fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio. Si autem horum pecunia quos fraudare noluit, priores dimisit, quos fraudare voluit; Marcellus dicit, revocationi locum fore. Secundum hanc distinctionem & ab imperatore Severo & Antonino receptum est. Eoque jure utimur l. 1 §. 1 ff. *qua in fraud. cred.* l. 15 l. 6 *eod.* Utrumque in eorundem personam exigimus, & consilium & eventum l. 15 *eod.* Consilium fraudis, & eventus damni l. 1 *qui man. n. poss.*

(2) V. la Sez. 7 de' pegni e delle ipoteche.

tutto ciò che sarà fatto con tali mezzi in loro pregiudizio. Quindi le donazioni, le vendite a vil prezzo o a un prezzo simulato, di cui il debitore faccia il saldo, le cessioni a persone interposte, gli acquisti fraudolenti, ed in generale tutti i contratti ed altre convenzioni e disposizioni, fatte in frode de' creditori, saranno annullate (1).

8. Se una persona coll' oggetto di defraudare un suo creditore colluda col proprio debitore, e gli retroceda una ipoteca che aveva per sua sicurezza (2): se per estinguere il debito del proprio debitore gli somministri eccezioni, alle quali questi non avesse dritto, oppure gli dia giuramento per verificare un fatto, per cui vi fossero prove dirette (3): se transiga di mala fede, o se faccia il saldo, senza esser stato pagato (4); se collusivamente faccia assolvere il suo debitore da una istanza legittima, o si faccia condannare in favore di un creditore, contro il quale avesse una legittima difesa (5): se non comparis-

(1) At ergo p̄tor, quæ fraudationis causa gesta erunt. Hæc verba generalia sunt, & continent in se omnem omnino fraudem factam, vel alienationem, vel quemcumque contractum. Quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari, qualecumque fuerit; nam late verba ista patent: sive ergo rem alienavit, sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit, idem erit probandum l. 2. §. 1. & l. 2. ff. quæ in fraud. cred. l. 7. eod.

(2) Et si pignora liberec l. 2. ff. quæ in fr. cred.

(3) Vel ei præbuit exceptionem l. 3. eod. Si quis in fraudem creditorum jusjurandum detulerit debitori, adversus exceptionem jurisjurandi, replicatio fraudis creditoribus dari debet l. 9. §. 5. ff. de jurejur.

(4) Omnes debitores qui in fraudem creditorum liberantur, per hanc actionem revocantur in pristinam obligationem l. 17. ff. quæ in fr. cred. Si (libertus) transegit in fraudem patroni, poterit patronus Favianæ uti l. 1. §. 2. ff. si quid in fr. patr.

(5) Verum etiam si forte data opera ad judicium non adfui-  
2. 3. §. 1. ff. quæ in fr. cred.

ce a tempo debito in una istanza (1): se lascia pre-  
crivere un credito di concerto col suo debitore (2):  
se faccia qualche cosa, oppure trelasci di farla, sog-  
giacendo volontariamente per tal cagione alla perdi-  
ta di tutti o di una porzione de' suoi beni in pre-  
giudizio de' suoi creditori (3): tutto quello, che si  
sarà fatto con tale collusione deve annullarsi, ed i  
creditori rientreranno ne' loro antichi diritti contro  
il loro debitore (4).

9. Se un debitore, cui fosse stato assegnato un  
termine per pagare il debito ad uno de' suoi credi-  
tori, o che dovesse pagare sotto una data condizio-  
ne, la quale non fosse ancora avverata, colludendo  
con questo creditore per favorirlo, gli anticipi il pa-  
gamento, gli altri creditori potranno domandare a  
colui che lo avrà ricevuto, gl'interessi del tempo  
dell'anticipazione (5), ed anche il capitale princi-  
pale, se fosse un debito da pagarsi sotto una condi-  
zione, la quale non fosse ancora verificata. Ed in  
questo caso sarà provveduto alla sicurezza di coloro  
a' quali dovrà ritornare questo danaro; sia di que-  
sto creditore, se si avvera la condizione, sia degli al-  
tri che dovranno riceverlo, se non si avvera.

(1) Vel liem mori patiatur D. §. 1.

(2) Vel a debitore non petit, ut tempore liberetur D. §. 1.

(3) Et qui aliquid fecit ut desinat habere quod habet, ad hoc  
dictum pertinet. In fraudem facere etiam eum, qui non facit  
quod debet facere, intelligendum est: id est, si non utatur servi-  
tutibus D. l. 3. §. ult. & l. 4. eod.

(4) Quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his  
verbis revocari, quaecumque fuerit l. 1. §. ult. eod.

(5) Si cum in diem mihi deberetur, fraudator præsens solve-  
rit, dicendum erit, quod in eo quod sensi commodum in repræ-  
sentatione, in factum actioni locum fore. Nam prætor fraudem  
intelligit etiam in tempore fieri l. 10 §. 12 ff. quæ in fr. cred. l. 17 in f. eod.

10. Se un debitore si obbliga in pregiudizio de' suoi creditori per cose che non deve ; se dà danaro o qualche altra cosa a persone alle quali non dovesse nulla , o se faccia altre simili frodi ; il tutto sarà rivotato da' suoi creditori (1).

11. Non devesi annoverare tra le liberalità fraudolenti , le quali possono essere rivotate , quel che si è dato a titolo di dote , sia da un padre di famiglia , sia da altre persone , quando il marito ignora la frode . Poichè sebbene la dote possa essere fraudolentemente costituita per parte di quelli che dotano la figlia , tuttavia il marito che la riceve a titolo oneroso , e che senza questa dote non si sarebbe impegnato nel matrimonio , non deve perderla (2). Ma se il marito avesse avuto parte nella frode , potrebbe esser tenuto a quel che fosse fatto suo , secondo le circostanze (3) .

(1) Sive se obligavit fraudandorum debitorum causa , sive numeravit pecuniam , vel quodcumque aliud fecit in fraudem creditorum , palam est , edictum locum habere l. 3 ff. qua in fr. cred.

(2) In maritum qui ignoraverit , non dandam actionem , non magis quam in creditorem , qui a fraudatore quod ei deberetur acceperit . Cum is iudicatum uxorem ducturus non fuerit l. 23 §. 1 in fi. ff. qua in fr. cred.

(3) Si a socio fraudatore sciens gener accepit dotem , tenetur hac actione . D. §. r. Ergo & si fraudator pro filia sua dotem dedisset scienti fraudari creditores , filia tenetur , ut cedat actione de dote adversus maritum l. 14 in fine , eod.

Si cum mulier fraudandorum creditorum consilium inisset , marito suo eidemque debitori in fraudem creditorum acceptum debitum fecerint , dotis constituenda causa , locum habet hac actio . Et per hanc omnis pecunia quam maritus debuerat , exigitur , nec mulier de dote habet actionem . Neque enim dos in fraudem creditorum constituenda est . Et hoc certo certius est , & sapissime constitutum l. 10. §. 14. eod. l. 2. C. de revoc. his quæ in fraud. cr.

Convien osservare su questo articolo la differenza tra la con-

12. Il creditore che riceve dal suo debitore ciò che gli è dovuto, non fa frode, ma rende giustizia a se stesso, invigilando a' suoi interessi, nelle maniere lecite. E quantunque il debitore divenga insolubile, e con questo pagamento rimanga poco o niente per soddisfare gli altri creditori, non è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto pel suo pagamento; ma debbono gli altri creditori imputare a se stessi di non aver invigilato come ha invigilato quello, che si ha fatto pagare (1).

dizione di un marito, cui si fosse assegnata una dote, senza che egli avesse parte ad alcuna frode, e che riceva ciò che gli è stato promesso in dote dalla persona, la quale avesse fatta la costituzione, sebbene questa persona l'avesse fatta in frode de' suoi creditori; e la condizione di un marito che avesse avuto parte alla frode, usata a' creditori, con assegnargli una dote eccessiva. Poichè questi potrebb' essere complice della frode, ed esserne tenuto secondo le circostanze. E' altro poi avrebbe diritto di ricevere la dote promessagli, nella maniera stessa che ogni creditore può ricevere ciò che gli è dovuto, quantunque non rimanga da soddisfare gli altri creditori.

Fa d' uopo ancora distinguere su questo articolo la dote che la moglie si costituisce da se stessa, e quella che suo padre o altre persone possono costituire. Nel primo caso, la dote che la moglie si costituisce co' suoi propri beni, non può far pregiudizio a' suoi creditori; poichè questi avranno la loro azione contro il marito, per quel che si troverà aver ricevuto a titolo di dote, essendo in ciò il debitore della moglie. Ma nel secondo caso, i creditori di quelli che hanno costituito la dote, non hanno azione contro il marito, il quale non ha ricevuto se non quel che doveva ricevere per la dote di sua moglie.

(1) Apud Labeonem scriptum est, eum qui suum recipiat, nullam videri fraudem facere. Hoc est, eum qui quod sibi debetur, receperat l. 6 §. 6 ff. *qua in fr. cred.* Sciendum, Julianum scribere, eoque jure nos uti, ut qui debitam pecuniam recepit, antequam bona debitoris possideantur, quamvis sciens prudensque solvendo non esse, recipiat, non timere hoc edictum. Sibi enim vigilavit. D. l. 6 §. 7 l. 24 *cod.* Alii creditores suæ negligentia expensum ferre debent. D. l. 24. Vigilavi, meliorem meam conditionem feci. Jus civile vigilantibus scriptum est. Ideoque non revocatur id quod percepi. D. l. 24 *in fine.* Licet creditores

234 Di quel che si fa in frode de' creditori.

13. Se dopo il sequestro de' beni di un debitore, o dopo la cessione fattane a' suoi creditori, uno di questi riceva il pagamento o dal fondo delle cose sequestrate, o da ciò che fosse stato ceduto a' creditori, metterà in comune quel che avrà ricevuto, perchè allora prende per se quel che apparteneva a tutti (1). Il che non s' intende di ciò che ha potuto conseguire un creditore, il quale sia stato diligente a far sequestrare i mobili del suo debitore, prima che gli altri creditori avessero fatta alcuna istanza (2).

vigilare ad suum consequendum l. 12 ff. de perul. V. l'articolo seguente.

(1) Qui vero, post bona possessa, debitum suum recipit, hunc in portionem vocandum, exequandūque ceteris creditoribus. Neque enim debuit praeferre ceteris, post bona possessa, cum jam par conditio omnium creditorum facta esset l. 6 §. 7 ff. *qua in fraud. cred.*

(2) Aliter atque si creditor est, cui permissum est possidere, postea recepit debitum suum. Ceteri enim poterunt petagere bonorum venditionem l. 12 ff. de reb. auth. jud. poss. Si debitorem meum & complurium creditorum consecutus essem fugientem, secum ferentem pecuniam, & abstulissem ei id quod mihi debeatur; placet Juliani sententia dicentis, multum interesse, antequam in possessionem bonorum ejus creditores mittantur, hoc factum sit, an postea. Si ante, cessare in factum actionem; si postea, huius locum fore l. 10 §. 16 ff. *qua in fraud. cred.*

## S E Z I O N E II.

Degli obblighi di coloro che commettono queste frodi  
o che vi hanno parte.

## S O M M A R I O.

1. Obblighi che seguono dalle frodi fatte a' creditori.
2. Complici nelle frodi.
3. Pene del debitore che froda i suoi creditori.
4. Tutore o curatore complice nelle frodi.

**C**olui che avrà avuta parte ad una frode fatta a' creditori, sarà tenuto a restituire tutto ciò che si troverà aver ricevuto con tal mezzo, come anche i frutti o altre rendite, e gl' interessi, se sieno danari, contando dal giorno che gli avrà ricevuti. E tutte le cose saranno rimesse nel medesimo stato, in cui erano prima di questa frode (1).

(1) Per hanc actionem res restitui debet cum sua scilicet causa; & fructus non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi qui percipi potuerunt a fraudatore, veniunt l. 10 §. 19 & 20 ff. *quæ in fraud. cred.* Præterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perinde omnia revocantur, ac si liberatio facta non esset. Propter quod etiam medii temporis commodum, quod quis consequetur liberatione non facta, præstandum erit. Id. l. 10 §. 22. In Faviana quoque actione, & Pauliana, per quam, quæ in fraudem creditorum alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur. Nam prætor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum: Nam & verbum *restituas*, quod in hac re prætor dixit, plenam habet si-

2. Tutti quelli i quali cooperano alle frodi, che i debitori fanno a' loro creditori, sia che ne profittino, sia che prestino soltanto i loro nomi, son tenuti a riparare il torto che han fatto. Così quelli che accettano cessioni fraudolenti di ciò ch' è dovuto al debitore, son tenuti di rimettere a' creditori i documenti de' crediti colle loro cessioni, o quel che han potuto riceverne, o fatto ricevere dal debitore che si è servito del loro nome (1).

3. Il debitore che ha defraudato i suoi creditori, non solo è tenuto a riparare, per quanto può, co'suoi beni l'effetto della frode; ma deve altresì esser condannato alle pene che potrà meritare, secondo le circostanze (2).

4. Se un tutore o un curatore abbia parte in qualche frode che il debitore fa a' suoi creditori, favorendo in questa qualità la mala fede di questo debitore con qualche contratto riguardante la persona che questo tutore o curatore ha sotto la sua dire-

gnificationem, ut fructus quoque restituantur l. 38. §. 4. ff. de usur.

(1) Hac in factum actione non solum dominia revocantur, verum etiam actiones restaurantur. Eapropter competit hæc actio & adversus eos qui res non possident, ut restituant: & adversus eos quibus actio competit, ut actione cedant. Proinde si interpretetur quis personam Titii ut ei fraudator res tradat, actione mandati cedere debet l. 14 ff. quæ in fraud. cred. v. l'articolo seguente.

(2) Hæc actio in ipsum fraudatorem datur, licet Mela non putabat in fraudatorem eam dandam. Quia nulla actio in eum ex ante gesto, post bonorum venditionem daretur: & iniquum esset actionem dari in eum, cui bona ablata essent. Si vero quædam disperdidisset, si nulla restitutione recuperari possent, nihilominus actio in eum dabitur. Et prætor non tantum emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exutus est bonis, quam poenam l. ult. §. ult. ff. quæ in fr. cred. Actionem dabo, idque etiam adversus ipsum qui fraudem fecit, servabo l. 1. eod.

zione, sarà tenuto personalmente alla perdita che il suo dolo avrà potuto cagionare. La persona poi, di cui il tutore o curatore amministrasse i beni, sarà parimente tenuta a riparare la frode, quantunque l'abbia ignorata; contribuendo però solamente a proporzione del profitto che ne ha percepito (1).

# ANALISI

## SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

*Di quel che si fa in frode de' creditori.*

**S**u questo titolo il nostro statuto non dispone nulla.

(1) Ait prator, *sciens*, id est, eo qui convenietur hac actione. Quid ergo si forte tutor pupilli scit, ipse pupillus ignoravit, videamus, an actioni locus sit; ut scientia tutoris noceat, idem & in curatore furiosi, & adolescentis? & putemus hactenus illis nocere conscientiam tutorum, sive curatorum, quatenus quid ad eos pervenit l. 1. §. 3 ff. *qua in fraud. cred. d. l. §. 11.*

Sebbene queste leggi non dicano a che il tutore può esser obbligato di soggiacere pel suo proprio fatto, è senza dubbio tenuto alla perdita, che il suo dolo avrà potuto cagionare, come son tenuti tutti quelli che nuocono col loro dolo. Quez dolo malo facta esse dicantur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, *judicium dabo l. 1. §. 1 ff. de dolo.*

L E  
LEGGI CIVILI  
NEL LOR  
ORDINE NATURALE  
LIBRO TERZO.

*Degli effetti, che accrescono, o confermano le  
obbligazioni.*

**D**opo avere spiegate le diverse specie di obblighi, che appartengono alle leggi civili, e che si formano o co' contratti, de' quali si è ragionato nel primo libro, o senza contratti, come son quelli che han formato il soggetto del secondo libro, rimane a spiegare gli effetti delle obbligazioni, per dare compimento alla prima parte, secondo il piano, che se n' è fatto nell' ultimo capitolo del trattato delle leggi. In questo terzo libro adunque si parlerà degli effetti, che accrescono, o confermano le obbligazioni. Nel quarto si tratterà degli effetti, che le annullano o diminuiscono.

## T I T O L O I.

*De' pegni e delle ipoteche, e de' privilegi  
de' creditori.*

**L**a principale e la più comune di tutte le conseguenze degli obblighi che nascono da contratti, o che si formano senza contratto è il pegno, o l'ipoteca; vale a dire l'azione che si ha sopra i beni di una persona, per l'adempimento di un obbligo da lei contratto. Nell' articolo primo della sezione prima si vedrà più distintamente il significato e l'uso di queste due parole.

I pegni o le ipoteche hanno la loro origine naturale negli obblighi, la cui esecuzione può dipendere da' beni. Poichè la maggior forza degli obblighi, e tutta la fedeltà di coloro che son obbligati, sarebbero inutili, qualora essi non avessero beni; nè sarebbe assoluta la sicurezza anche sopra di quelli che hanno beni, quando questi beni non si sottoponessero all' ipoteca, perchè spogliandosene, o con donazioni, o con vendite, o con altri titoli, e non appartenendo più ad essi i beni alienati, i creditori non avrebbero più risorsa veruna, qualora non avessero il diritto di evincere questi beni alienati dalle mani di chiunque li avesse acquistati: coll' uso dell' ipoteca si è stabilito questo diritto.

Non si parlerà quì de' privilegi de' creditori, perchè formeranno la materia della sezione quinta; e non si faranno altre osservazioni sulla natura dell' i-

ipoteche, sulle loro specie, sulle cose che vi sono soggette, sulla maniera con cui s' acquistano, e sul rimanente di quest' argomento; giacchè colla distinzione delle sezioni di questo titolo si vedrà bene l'ordine ed il luogo di ciascuna di queste cose.

## S E Z I O N E I.

*Della natura del pegno e dell' ipoteca, e delle cose che ne sono o no capaci.*

**S**iccome la natura dell'ipoteca è di sottoporre ad un diritto i beni per la sicurezza degli obblighi; e siccome, per esempio, il creditore di una somma di danaro assicura il suo pagamento sul diritto di evincere dalle mani di chiunque la cosa ad esso ipotecata, così è necessario notare una differenza importante tra la nostra usanza ed il diritto romano in ciò che riguarda la sicurezza su i mobili de' debitori.

Nel diritto romano, l'ipoteca aveva il medesimo effetto su i mobili che su gli stabili, con questo diritto di evizione. Ma gl' inconvenienti di sottoporre a questo diritto di evizione i mobili, che sono così facili a cambiar possessore, han fatto stabilire in Francia un' altra giurisprudenza, la cui regola si è, che l'ipoteca su i mobili non dura se non fino a che restano in potere di colui ch' è obbligato, o fino a che se ne trovi in possesso colui che li tiene per sua sicurezza. Ma se il debitore li faccia passare in altre mani, o con venderli, o con  
im-

impegnarli, non vi si può avere più diritto. Il che ha dato luogo fra noi all'assioma legale che *i mobili non ricevono ipoteca*.

L'uso dunque in Francia riguardo a' mobili è, che i creditori vi esercitano il loro diritto in due maniere. L'una, quando i mobili sono in potere del creditore che n'è in possesso, e che li tiene in pegno; l'altra, quando i mobili sono in potere del debitore o d'altre persone che li hanno in suo nome, come un depositario, o colui che gli ha presi in prestito, o un altro creditore che avesse in pegno un mobile di valore superiore al credito. Nel primo caso, il creditore può far vendere il mobile, se il debitore vi consente, o se ricusa, coll'autorità del giudice, per essere pagato sul prezzo che se ne ricaverà, a preferenza di tutti gli altri creditori, anche anteriori, ma non in pregiudizio di un altro creditore che avesse un'azione privilegiata su questo medesimo pegno (1). Nel secondo caso, il creditore può far sequestrare e vendere il mobile del suo debitore, se ha un'ipoteca su i beni, o il mandato del giudice per il sequestro; e se concorrono altri creditori con lui per altri sequestri o con altre istanze, egli sarà loro preferito, se sia stato il primo a sequestrare, purchè non avvenisse, che tutti i beni del debitore non fossero sufficienti per tutti i suoi creditori. Poichè in caso che vi fosse il concorso de' creditori, non è preferito il primo che si è impossessato de' beni, e non v'ha preferenza se non per coloro che hanno qualche privilegio, e tutti gli

(1) V. la nota sull'articolo 2 della sezione 5.

altri vengono con ordine, secondo i loro crediti, siccome sarà spiegato nel titolo 5 del libro 4. All'incontro sugli stabili, i creditori son preferiti gli uni agli altri secondo la proprietà delle loro ipoteche; il che deriva dalla differenza che la nostra usanza mette tra gli stabili capaci d'ipoteca, ed i mobili su i quali l'ipoteca non ha luogo; e quando il mobile non è in potere del creditore, nè in potere del debitore, o di altre persone in suo nome, se il debitore l'ha alienato, allora il creditore non vi ha più diritto, se non nel caso notato sull'articolo 4 della sezione 5.

## S O M M A R I O.

1. *Significato delle parole pegni ed ipoteche.*
2. *Le ipoteche sono per la sicurezza delle obbligazioni.*
3. *Ipoteca per un debito condizionato.*
4. *Non vi è ipoteca per un mutuo da farsi.*
5. *Ipoteca su i beni futuri.*
6. *Come l'ipoteca si estenda a tutti i beni, o si limiti a taluni.*
7. *Accessory dell'ipoteca.*
8. *Di ciò ch'è provenuto dalla cosa ipotecata, e che n'è separato.*
9. *Dell'edificio eretto sul fondo ipotecato.*
10. *Del fondo che rimane da un edificio ipotecato.*
11. *Del cambiamento della superficie del fondo ipotecato.*
12. *Di ciò che si è acquistato co' danari provenuti dal fondo ipotecato.*

83. Del fondo ipotecato nel medesimo tempo a due creditori .
14. Preferenza del possessore , se ha parte nell' ipoteca .
15. Dell' ipoteca sulla porzione indivisa di uno degli eredi .
16. Ipoteca del creditore sopra tutte le porzioni degli eredi del debitore .
17. Ipoteca per tutti gli eredi del creditore sopra tutto ciò ch' è ipotecato .
18. L' ipoteca è indivisa .
19. Non si può ipotecare se non quel che si può vendere .
20. Ipoteca sul feudo altrui .
21. Stellionato nell' ipoteca .
22. Come il tutore ed il procuratore costituito possono ipotecare .
23. Ipoteca sopra cose incorporee .
24. Cose che non possono essere ipotecate .
25. Cose necessarie per l' agricoltura .
26. Cose che non sono in commercio .
27. Benefizj del principe .
28. Anticresi .
29. Il creditore che ha l' usufrutto può dare in affitto .
30. Se il debitore piglia in prestito i suoi mobili che ha obbligati .
31. Se il pegno non basta , rimane il credito per il residuo .
32. Ipoteca pel debito di un altro .
33. Approvazione del padrone della cosa ipotecata .
- \* 34. Se possa essere ipotecato l' usufrutto .
- \* 35. Chi può ipotecare ?

244 De' pegni, e delle ipoteche, &c.

- \* 36. Il creditore ipotecario è preferito a' colui che non ha ipoteca.
- \* 37. Tra due creditori ipotecarij, deve essere preferito il più antico.
- \* 38. Un creditore posteriore nell' ipoteca può domandar di essere surrogato a' diritti del primo, offrendo di pagarlo.
- \* 39. L' ipoteca sussiste, quantunque il fondo passi nelle mani di un terzo.
- \* 40. Cessa qualora il creditore vi rinunzia.
- \* 41. Se cessi quando il creditore ha data una dilazione.
- \* 42. Se siasi stipulato, che in vece dell' ipoteca il debitore desse cauzione.
- \* 43. Se l' ipoteca sussista, qualora il creditore avendo permesso al debitore di vendere, il debitore abbia donato.
- \* 44. Se il creditore, avendo permesso di donare, il debitore abbia venduto.
- \* 45. Se il creditore abbia permesso di vendere per un dato prezzo.
- \* 46. Se abbia permesso di vendere in un certo tempo.
- \* 47. L' azione personale, intentata contra il debitore o contra il suo fidejussore, non annulla l' ipoteca.
- \* 48. Se molti creditori comprino in comune il fondo che loro è ipotecato.

1. **L**a parola ipoteca d'ordinario significa lo stesso che la parola pegno; vale a dire il diritto sopra una cosa, obbligata al creditore per sicurezza del suo credito. Queste due parole si usano promiscua-

mente nel medesimo senso. Ma pegno si dice più propriamente delle cose mobili, e che si mettono tra le mani ed in potere del creditore. Ipoteca poi significa propriamente il diritto che il creditore acquista sugli stabili, che gli son obbligati dal suo debitore, ancorchè non ne sia messo in possesso (1).

2. Essendo l'ipoteca stabilita per la sicurezza delle diverse sorte di obblighi, non ve n' ha alcuno in cui non si possa dar ipoteca per la sicurezza del creditore. Perciò coloro che pigliano in prestito, che vendono, comprano, danno o prendono in affitto, o entrano in altri obblighi, possono aggiungere l'ipoteca de' loro beni per la sicurezza di colui in favore del quale si obbligano (2).

3. Può taluno ipotecare i suoi beni non solo per

(1) Inter pignus autem & hypothecam, quantum ad actionem hypothecariam attinet, nihil interest. Nam de qua re inter creditorem & debitorem convenit, ut sit pro debito obligata, utraque hac appellatione continetur. Sed in aliis differentia est. Nam pignoris appellatione eam proprie rem contineri dicimus, quae simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis sit. At eam, quae sine traditione, nuda conventionione tenetur, propria hypothecae appellatione contineri; dicimus §. 9. *Inst. de act.* Inter pignus autem & hypothecam tantum nominalis sonus differt l. 5 §. 1 ff. *de pign. & hypot.* Pignus appellatum a pugno, quia res quae pignori dantur, manu traduntur. Unde etiam videri potest, verum esse quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis consistere l. 23 §. 2 ff. *de verb. signif.* Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit: hypothecam cum non transit nec possessio ad creditorem l. 9 §. 2 ff. *de pign. act.* Et si non traditum est l. 1 *ead.*

(2) Res hypothecae dari posse dicendum est, pro quacunque obligatione, sive mutua pecunia datur, sive dos, sive emptio vel venditio contrahatur, vel etiam locatio & conductio, vel mandatum l. 5 ff. *de pign. & hyp.* Vel pro civili obligatione, vel honoraria, vel tantum naturali *D. l.* Non tantum autem ob pecuniam, sed & ob aliam causam pignus dari potest: veluti si quis pignus alicui dedit ut pro se fide iubeat l. 9 §. 1. ff. *de pign. act.*

gli obblighi che hanno il loro effetto presente e certo; come per un' obbligazione a causa di mutuo, per una vendita, per una locazione, e per altri simili contratti, ne quali formasi l' obbligo sul principio, sebbene vi sia un termine a pagare; ma può ancora ipotecarli per gli obblighi, il di cui effetto dipende da una condizione, o da altro accidente possibile. Quindi gli obblighi che si formano con un contratto di matrimonio, contengono sempre la condizione, purchè il matrimonio si effettui; ma l' ipoteca si acquista dal giorno del contratto, tanto riguardo al marito su i beni di coloro che costituiscono la dote, quanto riguardo alla moglie su i beni del marito per ricuperar la dote, se occorrerà. Potendosi poi dare un' ipoteca per un debito condizionato, si può altresì dare un' ipoteca colla condizione, per un debito che sia puro e semplice, in guisa che l' ipoteca non abbia il suo effetto se non quando sarà avverata questa condizione (1).

(1) Et sive pura est obligatio, vel in diem, vel sub conditione, & sive in presenti contractu, sive etiam precedat; sed & futurae obligationis nomine (res hypothecae) dari possunt l. 5 ff. de pign. & hyp. In conditionalis obligatione non alias (res) obligantur, nisi conditio extiterit. D. l. Cum enim semel conditio extitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset l. 11 §. 1 ff. qui pot. Qui dotem pro muliere promisit, pignus sive hypothecam de restituenda sibi dote accepit: subsecuta deinde pro parte numeratione, maritus eandem rem pignori alii dedit; mox residuae quantitatis numeratio impleta est. Quærebatur de pignore? Cum ex causa promissionis ad universae quantitatis exsolutionem qui dotem promisit, compellitur, non utique solutionum observanda sunt tempora, sed dies contractus obligationis. Nec probe dici in potestate ejus esse ne pecuniam residuam redderet, ut minus dotata mulier esse videatur. Alia causa est ejus, qui pignus accepit ad eam summam, quam intra diem certum numerasset: ac forte

4. Se una persona prevedendo che dopo qualche tempo le converrà prendere in prestito danaro, si obblighi anticipatamente per la somma che potrà in appresso pigliare in prestito, ipotecando i suoi beni per questo futuro mutuo, l'ipoteca stipulata per una tal causa non avrà alcuna forza. Imperocchè l'ipoteca è solo un accessorio di un obbligo già formato, e fino a quel tempo non essendovi mutuo, non vi sarà ipoteca, potendo questa persona non pigliare in prestito. All' incontro, se l'ipoteca si acquistasse in questo modo, sarebbe facile, con un obbligo contratto in questa forma con uno che presta semplicemente il nome, defraudare i creditori che prestassero danaro (1).

*priusquam numeraret, alii res pignori data est l. 1 ff. qui pot. d. l. 5. 1.*

V. sull' ipoteca condizionale l'articolo 10 di questa sezione, e l'articolo 17 della sezione 3. Si praebens sit debitum, hypotheca vero condicione l. 13 §. 5 ff. de pign. V. l'articolo seguente.

(1) Titius, cum mutuam pecuniam accipere vellet a Mavio, cavit ei, & quasdam res hypothecae nomine dare destinavit; deinde, postquam quasdam ex his rebus vendidisset, accepit pecuniam. Quaesitum est, an & prius res venditae creditorum tenerentur? Respondit: cum in potestate fuerit debitoris, post cautionem interpositam, pecuniam non accipere, eo tempore pignoris obligationem contractam videri, quo pecunia numerata est. Et ideo inspiciendum, quas res in bonis debitor numeratae pecuniae tempore habuerit l. 4 ff. quae res pign. vel hyp. l. 11 ff. qui potior. Re contrahitur obligatio veluti mutui datione. Inst. quib. mod. re contr. obl. V. nel fine del testo citato sull' articolo precedente, tirato dalla legge 1 ff. qui pot.

Se l' obbligazione derivasse da un mutuo già fatto, porterebbe seco la prova della tradizione del danaro; e sebbene il creditore non lo consegnasse, se non qualche tempo dopo l' obbligazione, tuttavia l' ipoteca non lascerebbe di avere il suo effetto. Tuttoggioro si fanno obblighi per somme che non saranno consegnate se non dopo qualche tempo, ed in un altro luogo; ma l'ab-

5. Quelli che contraggono un obbligo qualunque, possono ipotecare non solo i loro beni presenti, ma eziandio tutti i futuri: il che si estende a tutte le cose che coll' andar del tempo si potranno acquistare, che saranno capaci d' ipoteca, a qualunque titolo si acquistino, ed a quelle eziandio che non ancora esistono nel tempo in cui si obbligano. In conseguenza saranno compresi nell' ipoteca de' beni futuri, anche i frutti da percepirsi da' fondi (1).

6. Quantunque non si fosse espressa l' obbligazione de' beni futuri, e si obbligino soltanto i beni, senza aggiungerli la parola *tutti*, nondimeno saranno compresi tutti i beni presenti e futuri. Ma se l' ipoteca fosse soltanto particolare e ristretta a certi beni, non avrebbe effetto sugli altri (2).

bligo si è già formato, e la consegna del danaro può esser ritardata per qualche ostacolo senza mala fede.

(1) *Conventio generalis in pignore dando, honorum vel postea quæsiturum recepta est l. 1 §. de pign. & hyp.*

Et quæ nondum sunt, futura tamen sunt, hypothecæ dari possunt: ut fructus pendentes, partus ancillarum, fortis pecorum, &c. ea quæ nascuntur sint hypothecæ obligata l. 15 *cod.*

V. per le cose che non sono suscettibili d' ipoteca l' art. 24 e i seguenti.

(2) *Quod dicitur, creditorem probare debere, eam conventionem rem in bonis debitoris fuisse, ad eam conventionem pertinet, quæ specialiter facta est, non ad illam quæ quotidie inseri solet cautionibus, ut specialiter rebus hypotheca nomine dati, cetera etiam bona teneantur debitoris, quæ postea adquisierit, perinde acque si specialiter hæc res fuissent obligata l. 15 §. 1 §. de pign. & hyp.* Si quis in cujuscuque contractus instrumento ea verba posuerit: *fide & periculo rerum ad me pertinentium, vel per earum exactionem satisfieri tibi promitto*; sufficere ea verba ad idem, tam earum quas in presenti debitor habet, quam futurarum, hypothecam sancimus l. ult. c. quæ res pign. obl. Sancimus, si res suas supponere debitor dixerit, non adjecto, tam præsentem quam futuras, jura tamen generalis hypothecæ, etiam ad futuras res producat. D. l. ult. in fin.

Quando un debitore che ha obbligati tutti i suoi beni venga a

7. Se l'ipoteca sia ristretta a certe cose, non lascerà di estendersi a tutto ciò che potrà nascere o provenire dalla cosa ipotecata, o che potrà aumentarla e farne parte. Così i frutti che provengono dal fondo ipotecato, son soggetti all'ipoteca mentre che sono nel fondo (1). Inoltre quando si è data in pegno al creditore una razza di cavalli, o una greggia, sono altresì affetti i polledri, gli agnelli e gli altri animali che ne nascono e ne aumentano il numero; e se si trovi cambiata l'intera mandra, resta parimente obbligato ciò che si è rinnovato (2). Così quando l'estensione di un fondo ipotecato si trovi aumentata di quel che può aggiungervi il corso di un fiume, l'ipoteca si estende a ciò che ha aumentato il fondo (3). Di più è soggetto all'ipoteca l'edifizio fatto sopra un fondo ipotecato: e se al contrario è ipotecato un edifizio, e questo perisca per un incendio o vada in rovina, l'ipoteca sussiste sul fondo che rimane (4). Finalmente quando un debitore ipoteca un fondo, di cui non ha che

fare qualche acquisto, i suoi creditori hanno l'ipoteca sul fondo acquistato dal giorno dell'acquisto, e non dal giorno della loro ipoteca sugli altri beni. Poichè altrimenti si farebbe torto a' creditori dell'antico padrone del fondo, la cui alienazione non ha potuto far pregiudizio alle loro ipoteche. Ma tra i creditori di questo compratore, i più antichi saranno preferiti agli altri su questo fondo, acquistato dopo le loro ipoteche.

(1) V. l'articolo 4 poco innanzi.

(2) Grege pignori obligato, quæ postea nascuntur, tenentur. Sed etsi prioribus capitibus decedentibus, totus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur l. 13 ff. de pign. l. 29 §. 1 cod.

(3) Si fundus hypothecæ datus sit, deinde alluvione major factus est, totus obligatur l. 16 l. 18 §. 1 ff. de pign. act.

(4) Domo pignori data, & arca ejus tenebitur: est enim pars ejus. Et contra jus soli sequetur ædificium l. 21 ff. de pign. act. p. l. 29 §. 2 ff. de pign. & hyp.

la semplice proprietà, avendone un altro l'usufrutto, finito quest'usufrutto, l'ipoteca comprenderà il fondo ed i frutti (1).

8. Quanto si è detto nell' articolo precedente, non si deve intendere se non degli aumenti o accessori che fanno parte della cosa ipotecata, e non si estende a quel ch' essendone provenuto, è stato separato ed ha cambiato natura. Poichè, per esempio, se da un bosco ipotecato si ricavi legname da impiegare in un edificio, o per costruire un vascello, l'ipoteca sul bosco non passerà a questo legname, che n' è provenuto (2).

9. Se il terzo possessore di un fondo soggetto ad un' ipoteca vi faccia un edificio, l' ipoteca sul fondo si estenderà parimente su quest' edificio. Poichè quest' è un accessorio che segue la natura del fondo, e che appartiene al medesimo padrone di questo fondo. Ma il creditore ch' esercita la sua ipoteca sull' edificio, non può farselo aggiudicare, se non col peso di rimborsare a questo possessore

(1) Si nuda proprietas pignori data sit, usufructus qui postea accreverit, pignori erit l. 1 ff. de pign. att.

Sebbene gli animali sieno annoverati tra gli effetti mobili che non sono suscettibili d'ipoteche, giusta la nostra usanza, si possono tuttavia tener in pegno, come per un legato, per una rendita e per altro credito. Lo stesso sarebbe se si fosse comprata una greggia co' danari di un creditore al quale fosse ipotecata. Poichè questo creditore conserverebbe la sua preferenza sulla greggia, finchè fosse in potere del proprietario. V. la nota sull' articolo 5 della sezione 5, e quel che si è detto nel preliminare di questa sezione, e la nota sull' articolo 4 della sezione 5.

(2) Si quis caverit, ut sylva sibi pignori esset, navem ex materia factam non esse pignoris, Cassius ait: quia aliud sit materia, aliud navis. Et ideo nominatim in dando pignore adjiciendum esse ait, quaque ex sylva facta, natave sint l. 18 §. 3 ff. de pign. att.

che l' ha fatto, le spese che vi ha impiegate, se queste spese non eccedano il valore dell' edificio; poichè qualora eccedono, non sarebbe giusto che il creditore vi fosse obbligato (1). Ma qualunque sia il valore di quest' edificio, cioè se valga il costo, o valga più o valga meno, sarà in libertà di questo possessore ritenersi il fondo e l' edificio, pagando il debito.

10. Se una casa soggetta ad un' ipoteca venga ad essere bruciata, e sia poi dal debitore riedificata, il creditore avrà la sua medesima ipoteca e sul fondo, e sull' edificio, con più ragione che nel caso dell' articolo precedente (2).

11. Gli altri cambiamenti che può fare ogni possessore di un fondo ipotecato, non estinguono l' ipoteca, ma sussiste sul fondo, deteriorato o migliorato, e nello stato in cui si trova. Così, per esempio, se una casa sia ridotta a giardino, un campo a vigna, un bosco a prato, si conserva l' ipoteca sul nuovo aspetto dato al fondo (3).

(1) Domus pignori data exusta est, eamque aream emit Titius, & extruxit: quasitum est de jure pignoris? Paulus respondit, pignoris persecutionem perseverare; & ideo jus soli superficiem secutam videri, id est cum jure pignoris. Sed bona fide possessores non aliter cogendos creditoribus adificium restituere quam sumptus in extruptione erogatos, quatenus pretiosior res facta es, reciperent l. 29 §. 2 ff. de pign. & hyp.

Sit quis in alieno solo sua materia adificaverit, illius fit adificium ejus & solum est l. 7 §. 12 ff. de acquir. rer. dom. §. 30 inst. de rer. div. Certe si dominus soli petat adificium, nec solvat pretium materiae & mercedes fabricorum, poterit per exceptionem doli mali repelli. D. l. 7 §. 12 & d. §. 30.

(2) Si insula, quam tibi ex pacto convento licuit vendere, combusta est, deinde a debitore tuo restituta, idem in nova insula juris habes l. ult. ff. de pign. & hyp.

(3) Si res hypothecae data, postea mutata fuerit, aequè hy-

12. Se un debitore, che non ha obbligati tutti i suoi beni, ma solamente un fondo, impieghi i danari ricavati da' frutti di questo fondo per acquistarene un altro, questo nuovo fondo, quantunque provenuto da que' frutti che sarebbero stati soggetti all' ipoteca, non vi sarà sottoposto, come avviene di un fondo acquistato co' danari, o con altra cosa che il creditore avesse ricevuto in pegno (1). Poichè l' ipoteca può bene estendersi agli accessori della cosa ipotecata, secondo la regola spiegata nell' articolo 7; ma non passa da una cosa ad un' altra, la quale non si è avuta in vista nel tempo dell' ipoteca.

*pothecaria actio competit. Veluti de domo data hypotheca, & horto facta: item, si de loco convenit, & domus facta sit: item, de loco dato, deinde vincis in eo depositis l. 16. §. 2. ff. de pign. & hyp.*

(1) *Quamvis fructus pignori datorum prædiorum, & si id aperte non sit expressum, ipsi pignori credantur tacita pactione inesse: prædia tamen quæ emuntur ex fructuum pretio, ad eandem causam venisse, nulli prudentum placuit l. 3. C. in quib. caus. pign. Res ex nummis pignoris emptæ, non est pignoris, ob hoc solum quod pecunia pignoris erat l. 7 in fin. ff. qui pot.*

Se un debitore acquista con una permuta un altro fondo in luogo di quello che aveva ipotecato, questa permuta farà passare l' ipoteca al fondo preso in iscambio? Se l' ipoteca si fosse ristretta con una convenzione al fondo dato in iscambio da questo debitore, sembra che l' ipoteca non debba cambiarsi, come neppure deve estendersi ad amendue i fondi. Poichè, oltrechè l' ipoteca di natura sua riguarda soltanto il fondo obbligato, e lo segue nelle mani di chiunque passi, il cambiamento che discaricasse dall' ipoteca il fondo dato dal debitore, e che ne caricasse il fondo preso, sarebbe seguito da inconvenienti che cagionerebbero ingiustizie a' creditori di amendue le parti che permutano, non solo per l' ineguaglianza che potrebbe essere nel valore de' due fondi, ma per altre conseguenze, di cui è facile giudicare, senza che si spieghino. Ma se questo debitore avesse ipotecato tutti i suoi beni presenti e futuri, l' ipoteca si estenderebbe ad amendue i fondi.

13. Se un medesimo fondo sia ipotecato a due creditori per diverse cause nello stesso tempo, senza che si sia distinta la porzione per un creditore, e quella per l'altro, ognuno avrà la sua ipoteca sull'intero fondo per tutto il suo credito. E se tutto il fondo non basta per amendue, si dividerà il loro diritto, non per metà, ma a proporzione della differenza de' loro crediti. Poichè avendo ognuno l'ipoteca sopra tutto il fondo per tutto il suo debito, su questo medesimo piede si fa la divisione de' loro diritti; e se, per esempio, ad uno de' creditori sieno dovute diecimila lire, all'altro cinquemila, ed il fondo soggetto alla loro ipoteca non vaglia quindiecimila lire, l'uno avrà due terzi per la sua ipoteca, e l'altro il terzo (1).

14. Se di due creditori, a' quali è interamente obbligata la medesima cosa nello stesso tempo, se ne sia uno messo in possesso, sarà questi preferito: poichè il possesso distingue il loro diritto in favore di colui, che oltre la parità del titolo, ha il vantaggio del possesso (2). Ma se della medesima cosa

(1) Si duo pariter de hypotheca pascantur, in quantum quisque obligatam hypothecam habeat, utrum pro quantitate debiti, an pro partibus dimidijs, quantur? & magis est, ut pro quantitate debiti pignus habeant obligatum. Sed uterque si cum possessore agat, quemadmodum? Utrum de parte quisque, an de toto, quasi utrique in solidum res obligata sit? Quod erit dicendum, si eodem die pignus utrique datum est separatim: sed si simul illi & illi, si hoc actum est, uterque recte in solidum aget, si minus, unusquisque pro parte l. 16 §. 2 ff. de pign. & hyp. l. 10 eod. Si pluribus res simul pignori detur, æqualis omnium causa est l. 20 §. 1 ff. de pign. act. V. i tre articoli seguenti.

(2) In pari causa, Possessor potior haberi debet l. 123 ff. de reg. jur.

Si debitor res suas duobus simul pignori obligaverit, ita ut

una parte sia obbligata ad un creditore, ed il rimanente ad un altro, ognuno avrà il suo diritto separato sulla sua porzione (1).

15. Se trovandosi un fondo comune ed indiviso tra due o più persone, come tra socj, tra coeredi o altri, uno di questi avesse obbligato al suo creditore o tutti i suoi beni o la porzione ch' egli aveva in questo fondo, cotesto creditore avrà la sua ipoteca sulla porzione indivisa del suo debitore (2), fi-

utrique in solidum obligatae essent, singuli in solidum adversus extraneos Serviana utentur: inter ipsos autem si quaestio moveatur, possidentis meliorem esse conditionem l. 10 ff. de pign. & hyp. l. 1 §. 1 ff. de Salvian. interd. V. l'artic. 13 della sez. 2 del contratto di vendita, e poco appresso l'artic. 3.

(1) Si autem id actum fuerit, ut pro partibus res obligantur, utilem actionem competere, & inter ipsos, & adversus extraneos, per quam dimidiam partis possessionem apprehendant singuli dd: 11. V. l' articolo precedente.

(2) Si fundus communis nobis sit, sed pignori datus a me, venit quidem in communi dividundo: sed jus pignoris creditori manebit, etiamsi adjudicatus fuerit. Nam, & si pars socio tradita fuisset, integrum maneret. Arbitrum autem communi dividundo hoc minoris partem aestimare debere, quod ex pacto eam rem vendere creditor potest, Julianus ait l. 6 §. 2 ff. comm. divid. Illud tenendum est: si quis communis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisione facta cum socio, non utrique eam partem creditori obligatam esse quae ei obtingit qui pignori dedit: sed utriusque pars pro diviso, pro parte dimidia manebit obligata, l. 7. §. ult. ff. quib. mod. pign. v. h. s. l. 3. §. ult. ff. qui prior.

Alla regola ricavata da' testi citati su questo articolo si è aggiunto, che dopo la divisione l'ipoteca è fissata alla porzione ch'è toccata al debitore: poichè questa è la nostra usanza, e l'equità eziandio così richiede, siccome apparisce dalle ragioni spiegate nell' articolo. Perciò non seguiamo la disposizione di questi testi, come neppure un' altra simile della legge 31 ff. de usu. & usufr. & red., la quale vuole che l' usufruttuario di una porzione indivisa conservi il suo diritto dopo la divisione tra i proprietarij, e che abbia il suo usufrutto indiviso sulle porzioni dell' uno e dell' altro. Tali leggi sono fondate su questa sottigliezza, che l' usufruttuario o il creditore avendo il loro diritto indiviso sopra tutto il fondo, la divisione non deve lor togliere que-

no a che il fondo resterà in comune. Ma dopo la divisione, il diritto di questo debitore essendosi fissato alla porzione toccatagli, a questa porzione medesima rimarrà fissata l'ipoteca. Perchè sebbene prima della divisione tutto il fondo fosse soggetto all'ipoteca per la porzione indivisa di questo debitore, e sebbene non si possa diminuire un diritto acquistato; tuttavia siccome il debitore non aveva un diritto semplice ed immutabile di tenere sempre indivisa la sua porzione; e siccome questo diritto conteneva la condizione di essere in libertà di tutti i proprietarj di venire ad una divisione per assegnare a ciascuno una porzione libera: così l'ipo-

sto diritto: ma in realtà questo diritto è quello che si è spiegato nell'articolo. Inoltre questa sottigliezza sarebbe seguita da una infinità d'inconvenienti, se quelli tra quali si fa la divisione, sieno socj, coeredi o altri, dopo una divisione senza frode, potessero essere inquietati da' creditori di uno di essi, e si potesse sequestrare e far vendere tutte le loro porzioni pel debito di un solo. Al che si possono rapportare le ultime parole della legge unica *C. si comm. res pign. det.* Unde intelligis contractum ejus nullum præjudicium dominio vestro facere potuisse.

La difficoltà sarebbe più grande nel caso della divisione di una successione che fosse composta di molti mobili, e di un sol fondo, che fosse impossibile, o troppo incomodo di dividere, o anche di molti fondi, che il comodo degli eredi obbligasse a dividere, in guisa che alcuni non avessero nelle loro porzioni se non mobili, e poco o niente stabili: poichè in questo caso i creditori dell'erede il quale non avesse nella sua porzione che poco o niente fondi, si troverebbero delusi dalla speranza che avevano potuto avere di una ipoteca sul fondo. Ma questi creditori debbono prima della divisione invigilare e su i mobili, e sugli stabili, per impedire che non si faccia cosa veruna in loro pregiudizio. Poichè se si facesse la divisione senza frode, potrebbe dire eh' essi avevano la lor sicurezza soltanto sopra ciò che potrebbe toccare al loro debitore; e se, per esempio, questo debitore avesse consumato e dissipato i beni mobili della sua porzione, non sarebbe giusto che le porzioni degli altri ne fossero risponsabili a' suoi creditori.

teca, la quale non era che un accessorio di questo diritto, conteneva eziandio questa medesima condizione, e non riguardava se non la porzione che sarebbe toccata a questo debitore, dovendo rimanere libere le porzioni degli altri. Ma se nella divisione vi fosse stata qualche frode, il creditore potrebbe far riformare ciò che fosse stato fatto in suo pregiudizio.

16. Le divisioni che fanno gli eredi de' fondi ereditarij, non apportano verun cambiamento all' ipoteca de' creditori del defunto, ed ogni fondo vi rimane soggetto per tutto il debito. In conseguenza l'erede che possiede un fondo ereditario, benchè avesse pagato la sua porzione del debito, non potrà impedire che il fondo non sia sequestrato per le porzioni degli altri, come se quel pagamento fosse stato fatto dal defunto; poichè l'ipoteca abbraccia ciascuno de' fondi, e ciascuna parte de' fondi medesimi, per l' intero pagamento di questo debito (1).  
Bensi

(1) Si unus ex heredibus portionem suam solverit, tamen tota res pignori data venire poterit: quemadmodum si ipse debitor portionem solvisset l. 2 §. 2 ff. de pign. act. Actio quidem personalis inter heredes pro singulis portionibus quaesitis scinditur: pignoris autem jure multis obligatis rebus, quas diversi possident, cum ejus vindicatio non personam obliget, sed rem sequatur, qui possident tenentes, non pro modo singularum rerum substantia conveniuntur, sed in solidum: ut vel totum debitum reddant, vel eo quod detinent cedant l. 2 C. si unus ex plur. hered. credit. l. 16 C. de distr. pign. l. 1 C. de luit. pign.

Su questa regola è fondata quella massima volgare, che gli eredi son tenuti ipotecariamente per il tutto, sebbene sieno tenuti personalmente ognuno per la porzione, della quale è erede. Poichè l'azione personale divideasi tra le persone degli eredi, come a suo luogo spiegherassi; ma l'ipoteca sussiste indivisa, e riguarda egualmente tutti i fondi che vi sono soggetti, e tutte le parti di ogni fondo.

Bensì questo erede chiamerà in giudizio i coeredi per il pagamento delle loro porzioni.

17. Se fra molti eredi di un creditore, uno riceva la sua porzione dal debitore, l'ipoteca rimane intera agli altri eredi per la loro porzione, sopra tutto quello che trovavasi ipotecato in favore di questo creditore (1).

18. L'ipoteca riguarda universalmente tutto quel ch'è stato ipotecato per tutto il debito, ed in maniera, che per esempio, se due fondi sieno ipotecati per una somma, non s'intenda che ogni fondo sia obbligato per una parte; ma che, di qualunque valore possano essere, sieno amendue obbligati per tutta la somma; e se venga a perire uno di essi, l'ipoteca rimane intera per tutto il debito sul fondo che resta (2). Inoltre, sebbene il debitore paghi una metà, o altra parte del debito, nondimeno amendue i fondi restano obbligati per tutto il residuo. Poichè la natura dell'ipoteca si è, che tutto ciò ch'è obbligato serva di sicurezza per tutto il debito; e le parti stesse di ogni fondo son tutte soggette per tutto ciò ch'è dovuto (3).

19. Non si possono obbligare ed ipotecare se non quelle cose che possono vendersi; e ciò che non può

(1) Si creditori plures heredes extiterint; & uni ex his pars ejus solvatur, non debent ceteri heredes creditoris injuria affici: sed possunt totum fundum vendere l. 11 §. 4 ff. de pign. aff.

(2) Qui pignori plures res accipit, non cogetur unam liberare, nisi accepto universo quantum debetur l. 19 ff. de pign.

(3) Quamdiu non est integre pecunia creditoris numerata, etiamsi pro parte majore eam consecutus sit, distrahendi rem obligatam non amittit facultatem l. 16 C. de distr. pign. l. 1 C. de luit. pign. Propter indivisam pignoris causam l. 65 ff. de evict.

essere venduto, neppure può essere ipotecato. Poichè l'ipoteca non ha il suo uso se non per l'alienazione che può farsi della cosa ipotecata, in riguardo al pagamento di ciò ch'è dovuto sotto questa sicurezza (1).

20. Siccome si può vendere una cosa altrui, così può ancora (2) ipotecarsi, o che il padrone accetta all'ipoteca, o ch'egli la ratifichi (3), o che l'ipoteca sia condizionata, e che debba avere il suo effetto, quando colui che obbliga una cosa, della quale non è padrone, potrà divenirlo (4): per altro è stellionato qualora il debitore obbliga come sua una cosa, che sa non esser sua (5). Che se coll'andar del tempo ne divenga padrone, allora l'ipoteca avrà il suo effetto (6), ma senza pregiudizio delle ipoteche de' creditori del primo padrone.

(1) Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest l. 9 §. 1 ff. de pign. hypoth. Eam rem quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignoris accipere non potest l. 1 §. 2 ff. quia res pign. vel hyp. dat. obl. n. p. V. l. ult. c. de reb. al. n. alien.

Si è veduto nella sez. 8 del contratto di vendita, quali sono le cose che non possono essere vendute. Ma vi sono altre cose che non possono ipotecarsi, quantunque si possano vendere. V. poco appresso l'articolo 24 ed i seguenti.

(2) Vedi l'articolo 23 della sezione 4 del contratto di vendita.

(3) Aliena res pignori voluntate domini potest. Sed etsi ignorante eo data sit, & ratum habuerit, pignus valebit l. 20 ff. de pign. act.

(4) Aliena res utiliter potest obligari sub conditione, si debitoris facta fuerit. L. 16 §. 7 ff. de pign. & hyp.

(5) Si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens prudensque . . . crimine (stellionatus) plectetur l. 36 §. 1 ff. de pign. act.

(6) Rem alienam pignori dedisti, deinde dominus rei ejus esse coepisti, datur utilis actio pignoratitia creditori l. 41 eod. Cum

21. Colui che avendo obbligato ad un creditore un fondo specificato e disegnato, l'obblighi ad un altro, senza dichiarargli questa prima obbligazione, commette un' infedeltà che chiamasi stellionato; e se questo secondo creditore si trova in perdita, per non avere il debitore di che soddisfare a' suoi creditori, dovrà questi esser punito a proporzione del fatto. E ciò con più ragione, se avesse dichiarato a questo secondo creditore che il fondo che gli obbligava non era stato ad altri obbligato; poichè in questo caso il dolo sarebbe maggiore, e quand' anche il debitore avesse altronde beni sufficienti, ciò non ostante sarebbe tenuto alle conseguenze. E se, per esempio, questo fondo fosse stato dato a questo secondo creditore per assegnargli una rendita, il debitore potrebbe per questa frode essere costretto a redimere questa rendita, o potrebbe anche esser punito con altre pene secondo le circostanze. Non commette poi uno stellionato colui che avendo una volta obbligato tutti i beni in generale ne obbliga alcuni in particolare. Come pure non è reo di stellionato colui che obbliga il medesimo fondo a molti creditori, i cui crediti tutti uniti insieme non eccedono il valore del fondo (1).

*res quæ necdum in bonis debitoris est, pignori data ab eo, postea in bonis ejus esse incipiet, ordinariam quidem actionem super pignore non competere manifestum est; sed tamen æquitatem facere, ut facile utilis persecutio, exemplo pignoratitia, detur l. 5 c. si aliena res pign. dat. sit. V. l' articolo 21 della sezione 3.*

(1) Si quis alii obligatam ( rem ) mihi obligavit, nec me de hoc certioraverit, crimine ( stellionatus ) plectetur l. 36 §. 1 ff. de pign. aff. Improbum quidem & crimosum fatetur: eandem

22. Il tutore, il procuratore, ed altri che o per le loro cariche, o per qualche commissione, hanno l'autorità di pigliare in prestito e di obbligare i beni di coloro di cui maneggiano gli affari, possono ipotecare questi beni secondo l'autorità che loro vien data o dalle cariche stesse, o dagli ordini di coloro per gli quali agiscono. Ma se trattasi de' beni di pupilli, o di qualche comunità, l'obbligo e l'ipoteca non hanno il loro effetto se non in caso che ridondino in loro profitto, e che sieno state osservate le formalità (1).

23. Si possono ipotecare ed obbligare non solo le cose corporali, cioè a dire le cose sensibili, e che si possono toccare, ma eziandio le cose incorporali, come i crediti, le azioni, e gli altri diritti; e questi tali beni son compresi nell'ipoteca generale, quantunque non sieno specificati. Quindi il creditore potrà esercitare il diritto che acquista coll'ipoteca de' beni, tanto su queste cose incorporee,

*res pluribus pignorasce, dissimulando in posteriore obligatione, quod eadem alii pignori tenerentur. Verum securitati tua consulens, si ablato omnibus debito, criminis instituendi causam peremeris l. 1 c. de crim. stell. Plane si ea res ampla est, & ad modicum ætis fuerit pignorata: dici debet cessare non solum stellionatus crimen, sed etiam pignoratitiam, & de dolo actionem: quasi in nullo capus sit, qui pignori secundo loco accipit l. 36 in fin. ff. de pign. act.*

(1) *Tutor adulti, vel tutor pupilli, propriam rem mobilem ejus negotia tuetur, pignoris jure non obligare potest, nisi in rem ejus pecuniam mutuam accipiat l. 3 c. si alien. res pign. d. 1. Procurator citra domini voluntatem domum pignori frustra dedit: si tamen pecuniam creditoris in rem domini versam constabit, non inutilis erit exceptio, dumtaxat quod numeratum est exolvi destitum pecuniam pro ea accipiat, potest rem ejus obligare l. 21 ff. de pign. V. l. 27 ff. de reb. cred.*

quanto sugli altri beni, e potrà sequestrare tra le mani de' debitori del suo debitore ciò che possono dovergli, sino all' intera quantità del suo credito (1).

24. L' ipoteca generale, in qualsivieno termini concepita, non estendesi alle cose delle quali l' umanità vieta spogliare i debitori, e che per conseguenza non debbono esser comprese nell' ipoteca. Perciò un creditore non può sequestrare, nè prendere in pegno le vesti necessarie, nè il letto, nè gli altri mobili ed utensili di simile necessità, nè i debitori possono obbligare specialmente tali cose. Poichè il creditore non potrebbe stipulare un

(1) Nomen quoque debitoris pignori & generaliter & specialiter posse, jam pridem placuit. Quare si debitor is satis non fecerit, cui tu credidisti, ille cujus nomen tibi pignori datum est, nisi ei cui debuit solvit, nondum certior a te de obligatione tua factus, utilibus actionibus satis tibi facere, usque ad id quod tibi deberi a creditore ejus probaveris, compelletur: quatenus tamen ipse debet l. 4. c. quæ res pign. obl. poss. Etiam nomen debitoris, in causa judicati capi posse, ignotum non est l. 5. c. de exac. rei jud. l. 1. c. de prad. pign. Si convenerit, ut nomen debitoris mei tibi pignori sit, tuenda est a pretore hæc conventio l. 18. ff. de pign. all.

Convien osservare su questo articolo che alcuni diritti sono della natura degli stabili, come le rendite; e che altri sono della natura de' mobili, come un' obbligazione a causa di mutuo ed altri debiti personali. Le rendite sono talmente soggette all' ipoteca, che il creditore vi conserva il suo diritto, sebbene escano fuori dalle mani del suo debitore. Ma le obbligazioni ed altri debiti personali son come mobili, e non hanno evizione: e sebbene si possano far sequestrare, mentre che sono ancora in potere del debitore, non si possono tuttavia evincere quando egli ne ha fatta una cessione ad un' altra persona, e questa cessione è stata intimata a colui ch' è obbligato verso questo debitore, o che l' ha accettata. Gli uffizj sono stabili, e capaci d' ipoteca. V. su i sequestri de' mobili il fine della preparazione di questa sezione. V. per le cose corporee ed incorporee l' articolo 3 della sezione 3 del titolo delle cose.

tal obbligo senza offendere l' equità ed i buoni costumi (1).

25. Le bestie addette all' agricoltura, i gli aratri e le altre cose necessarie per lavorare e coltivare i campi, non sono soggette all' ipoteca, e non possono essere pignorate, non solo perchè si presume che l' intenzione del creditore non sia di spogliare il debitore delle cose destinate ad uso tanto necessario, ma anche a causa delle conseguenze dannose al ben pubblico (2).

26. Le cose che non sono in commercio, e che non possono essere vendute, come le cose pubbliche, le cose sacre, neppure possono essere ipotecate, fino a che sono destinate a tali usi (3).

(1) Obligatione generali rerum quas quis habuit habiturus sit, ea non continebuntur quæ verisimile est quemquam specialiter obligaturum non fuisse; ut puta supellex. Item, vestis relinquenda est debitori, & ex mancipiis quæ in eo usu habebit, ut certum sit eum pignori daturum non fuisse. Proinde de ministeriis ejus perquam ei necessariis, vel quæ ad affectionem ejus pertineant, vel quæ in usum quotidianum habentur. Serviana non competit l. 6 & l. 7 ff. de pign. & hypot. Res quas neminem credibile est pignori specialiter daturum fuisse, generali pacti conventionione, quæ de bonis tuis facta est, in causa pignoris non fuisse, rationis est l. 1 c. quæ res pign. sibi, poss. vel non. V. Exod. 22, 26 Deut. 14, 6, 17 Job. 23, 4.

(2) Executores a quocumque judice dati ad exigenda debita ea, quæ civiliter possuntur, servos aratores, aut boves aratorios, abstrahant l. 7 c. quæ res pign. obl. poss. n. n. Pignorum gratia aliqui quod ad culturam agri pertinet, auferri non convenit l. 8 eod.

(3) Eam rem quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignoris accipere non potest l. 1 §. 2 quæ res pign. Sanctum nemini licere sacratissima atque arcana vasa, vel vestes, cæteraque donaria quæ ad divinam religionem necessaria sunt, cum etiam veteres leges ea quæ juris divini sunt, pignus trahere l. 21 c. de sac. eccl.

27. Le pensioni del principe, gli stipendj degli uffiziali di guerra, la paga de' soldati sono beni che non si possono sequestrare: poichè è dell'interesse pubblico che non sieno divertiti dal loro uso diretto al servizio del principe ed al bene pubblico (1).

28. L' *anticresi* è il pignoramento di un fondo, nel cui possesso il debitore mette il suo creditore, affinchè lo tenga in pegno e ne percepisca i frutti, colla condizione di compensarli cogl' interessi legittimi, che da esso debitore son dovuti. Così, per esempio, se un suocero il quale deve al suo genero la dote della figlia, gli dia un fondo a godere, i frutti del quale stiano in luogo degl' interessi della dote, questa è un' *anticresi*, ed un tal contratto dà al creditore, oltre l'ipoteca, il diritto dell' usufrutto (2).

(1) *Stipendia retineri propterea quod condemnatus es non potestur praeses provinciae, cum rem judicatam possit aliis rationibus exequi l. 4 c. de exec. rei judic. Spem eorum praemiorum, quae pro coronis Athletis pensitanda sunt, privata passione pignorari minime admittendum est: Et ideo, nec si generale pactum de omnibus bonis pignori obligandis interveniant l. 5 c. qua res pign. obl. p. v. n. l. ult. c. de pign. nov. 53 c. 5.*

(2) Si *antichresis*, id est, mutui pignoris usus pro credito facta sit & in fundum aut in aedes aliquis inducatur, eo usque retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur. Cum in usuras fructus percipiat, aut locando, aut ipse percipiendo habitandoque l. 11 §. 1 ff. de pign. & hyp. V. l'articolo 4 della sezione 4.

Si dà qui per esempio dell' *anticresi* l'obbligo di un fondo per una dote, perchè essendo dovuti al marito gl' interessi della dote, questa convenzione di sua natura non ha nulla d'illecito. Ma l' *anticresi* per l'interesse del mutuo, la quale era permessa nel diritto romano, come era permessa l'usura, è illecita secondo la nostra usanza che punisce l'usura, ed i contratti che la palliano, sotto l'apparenza di altre convenzioni. V. l'articolo 4 della sezione 4 sull'usura. V. il preliminare del titolo del mu-

29. Il creditore che ha diritto di godere del fondo ipotecatogli, può anche affittarlo (1).

30. Il creditore dopo che ha ricevuto in suo potere un mobile o uno stabile datogli in pegno, ha diritto di ritenerlo fino al pagamento; nè il debitore può privarlo del possesso, nè usare della cosa propria, senza il consenso del creditore medesimo. E se, per esempio, il pegno consista in un mobile, di cui il creditore voglia permettere l'uso al debitore, questo sarà una specie di comodato, in virtù del quale il creditore potrà in qualunque tempo richiamare a se il pegno; e l'uso che ne farà il debitore si ridurrà ad un possesso precario, ancorchè usi della cosa propria (2).

31. Se avvenga che il pegno che il creditore ha preso per la sua sicurezza, non basti pel pagamento, e non gli si possa imputare alcuna colpa la quale ne abbia diminuito il valore, non lascerà di recuperare il di più del suo credito sugli altri beni del debitore (3).

tuo, ed il fine del preliminare del titolo de' vizj delle convenzioni.

(1) Creditor prædia sibi obligata ex causa pignoris, locare recte poterit l. 23 ff. de pign. l. 11 §. 1 eod.

(2) Pignus, manente proprietate debitoris, solam possessionem transfert ad creditorem. Potest tamen & precario, & pro conducto, debitor re sua uti l. 35 §. 1 ff. de pign. act.

(3) Creditor, qui non idoneum pignus accepit, non amittit exactionem ejus debiti quantitatis, in quam pignus non sufficit l. 28 ff. de reb. cred. Si quidem minus in pignore, plus in debito inveniatur, in hoc quod noscitur abundare, sit creditoris omnis ratio integra l. ult. §. 4 c. de jur. domin. imp. Quæsitum est, si debitor liberatus esset? putavi si nulla culpa imputari creditori possit, manere debitorem obligatum l. 9 ff. de distract. pign. Adversus debitorem electis pignoribus, personalis actio non tollitur, sed

32. Può taluno ipotecare i suoi beni, non solo per i debiti propri, ma eziandio per i debiti altrui; nella maniera stessa che uno può obbligarsi per un altro (1).

33. Se un debitore obblighi una cosa altrui, e questi consenta all' ipoteca, o con qualche atto mostri di approvare, come se sottoscriva l' obbligo, o lo scriva di proprio pugno, l' ipoteca avrà il suo effetto: poichè altrimenti avrebbe impunemente avuta parte alla frode fatta a questo creditore. Lo stesso sarebbe quando un padre avesse obbligato un fondo del figlio (2).

34. L' usufrutto è soggetto all' ipoteca del pari che la proprietà (3).

eo quod de pretio servari potuit in debitum computato, de residuo manet integra l. 10 c. de obl. & act.

(1) Dare autem quis hypothecam potest, sive pro sua obligatione, sive pro aliena l. 5 §. ult. ff. de pign. & hyp.

(2) Pater Scio emancipato filio, facile persuasit, ut quia mutuum quantitatem acciperet a Septicio creditore, chirographum perscriberet sua manu filius ejus, quod ipse impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium pertinentis pignori dandæ. Quærebatur, an Scius inter cetera bona etiam hanc domum jure optimo possidere possit, cum patris se hereditate abstineret, nec metueri ex hoc solo quod mandante patre manu sua perscripsit instrumentum chirographi; cum neque consensum suum commodaverat patri, aut signo suo, aut alia scriptura? Modestinus respondit: cum sua manu pignori domum suam futuram Scius scripserit, consensum ei obligationi dedisse manifestum est l. 26 §. 1 ff. de pign. & hyp. V. gli artic. 12 e 15 della sez. 7 e la nota su quest' articolo 15.

(3) Ususfructus an possit pignori hypothecæ dari quæsitum est: sive dominus proprietatis convenerit, sive ille qui solum ususfructum habet: & scribit Papinianus libro undecimo responsorum, tuendum creditorem, & si velit cum creditore proprietarius agere, non esse ei jus uti sui invito se, tali exceptione eum prætor tuebitur, si non inter creditorem & eum ad quem ususfructus pertinet convenerit. Ut ususfructum tueatur prætor, cur non & creditorem tuebitur l. si id x1 §. ususfructus, ff. de pign. & hyp.

35. Il solo proprietario può ipotecare (1).

36. Il creditore ipotecario deve essere preferito a quello, che non ha se non una semplice azione personale (2).

37. Quando concorrono due creditori ipotecarij, il creditore più antico nell'ipoteca deve essere preferito a quello il cui credito è posteriore (3).

38. Un creditore può domandare di essere surrogato a' dritti di un primo creditore, offerendo di pagare al detto primo creditore tutto il suo credito (4).

39. L'ipoteca è reale, e dà un diritto al creditore contra tutti quelli che posseggono il fondo a titolo di vendita, di donazione o altro (5).

(1) Si probaveris praesidi praedia vel hortos de quibus agebatur tuos esse, intelligis obligari eos creditori ab alio non potuisse *l. si probaveris 2 cod. si aliena*.

Nec si major annis 25 fuisset filius tuus, qui in potestate tua erat, te invito rem tuam obligare potuit *l. nec si, 4 cod. de aliena*.

Il principio stabilito in questo articolo non è contrario a quello stabilito nell'articolo precedente. Quando io dico che il solo proprietario possa ipotecare, questo vuol dire che io non posso ipotecare un fondo che non mi appartiene; ma l'usufruttuario essendo padrone e proprietario del diritto di usufrutto, potrà ipotecare questo diritto.

(2) Eos qui acceperunt pignora, cum in rem actionem habeant privilegiis omnibus quae personalibus actionibus competunt, praefertur constat *l. eos 9 Cod. qui potiores*.

(3) Diversis temporibus eadem re duobus jure pignoris obligata, cum qui prior data mutua pecunia pignus accepit, potius haberi, certi ac manifesti juris est *l. diversis 2 cod. qui potiores*.

(4) Si prior res publica contraxit, fundusque ei est obligatus, tibi secundo creditori afferendi pecuniam potestas est, ut succedas etiam in jus rei publicae *l. si prior 4 cod. de his qui in priorem*.

(5) Debitorem neque vendentem, neque donantem, neque legantem, vel fideicommissum relinquentem, posse deteriorem facere creditoris conditionem certissimum est; unde si tibi obligatam rem probare posse confidis, pignora persequi debes *l. debitorum 15 cod. de pignoribus*.

40. Un creditore può rinunziare al suo diritto d' ipoteca; e qualora vi ha rinunziato, l' ipoteca è estinta (1).

41. Quando il creditore ha data una dilazione, non si presume che abbia rinunziato al diritto d' ipoteca.

42. Se il creditore rinunzi al suo diritto d' ipoteca, colla condizione che il debitore gli darà un fidejussore, questa convenzione deve essere eseguita, ma l' ipoteca non si estinguerà, se non dopo che sarà stato dato il fidejussore (2).

43. Talvolta avviene, che volendo un creditore abilitare alla vendita il suo debitore, gli permette di vendere un effetto ipotecato in favor suo, promettendo di non molestare il compratore. Questa promessa del creditore è una rinunzia al suo diritto d' ipoteca; ma peraltro è una rinunzia che non deve aver luogo se non per il caso preveduto. Che se il debitore donasse il fondo ipotecato, non sarebbe il creditore legato dalla sua rinunzia, ed avrebbe diritto di agire contra il donatario, con allegare l' ipoteca (3).

*Pignoris vel hypothecæ persecutio in rem est l. pignoris 18. cod. de pignoribus.*

*Res pignoris, hypothecæ juris creditoribus obnoxias citra consensum eorum debitores alienantes, præcedentem non dissolvunt obligationem l. res 10. Cod. de remissione pignoris.*

*Si debitor rem tibi jure obligatam, te non consentiente, distraxit, dominium cum sua causa transtulit ad emptorem l. si debitor 12. Cod. de distract. pignorum.*

(1) *Solvitur hypotheca, si ab ea discedatur l. solvitur 5. in principio, ff. quib. mod. pign. vel hyp.*

(2) *Si convenerit ut pro hypotheca fidejussor daretur & datus sit, satisfactum videbitur ut hypotheca liberetur l. solvitur 5. §. si convenerit 2. ff. quibus modis pign. vel hyp.*

(3) *Si permiserit creditor vendere, debitor vero donaverit,*

44. Se un creditore abbia dato il suo consenso acciò il suo debitore potesse fare donazione di un fondo ipotecato in favor suo, ed il debitore, in vece di donarlo, lo venda, nasce la questione se in questo fondo abbia il creditore perduto il dritto d'ipoteca. Convien distinguere: se il creditore abbia genericamente dato il suo consenso perchè il fondo ipotecato potesse dal debitore donarsi, senza far menzione della persona alla quale doveva farsi la donazione, il debitore potrà non solo donare, ma ancora vendere. Nè sarebbe dato ascolto al creditore che si querelasse, che si è venduto il fondo, in vece di donarlo; perchè la vendita serve a renderlo sempre più sicuro di esigere il suo credito. Se poi il creditore avesse dato il suo consenso, perchè il debitore potesse donare il fondo ipotecato ad una determinata persona, il debitore non potrà vendere; perchè il creditore ha dato un consenso condizionato, e limitato ad una data persona, ch' egli ha voluto beneficiare; in guisa che, non verificandosi la condizione sotto la quale il creditore ha dato il suo consenso, questo non può produrre alcun effetto (1).

45. Quando il creditore ha permesso di vendere per un dato prezzo, ed il debitore ha venduto ad un prezzo minore, non vale la rinunzia all'ipote-

*an exceptione illum summoveat? An facti sit magis questio, numquid ideo vehiri voluit, ut pretio accepto ipsi quoque res expediat: quo casu non nocebit consensus l. sicut 2 §. sed si 13 ff. quibus modis pign. vel hyp.*

(1) In contrarium si concessit donare, & vendiderit debitor, repellitur creditor, nisi si quis dicat ideo concessisse donari, quod amicus erat creditor ejus cui donabatur l. si sicut 2 §. sed si 13 ff. quib. modis pign. vel hyp.

ca. La ragione è ben naturale. Io acconsento che il mio debitore venda per un dato prezzo un fondo a me ipotecato, perchè veggo che vendendolo a questo prezzo, potrà mettersi in istato di pagare i suoi debiti; dovèchè s'egli venda il fondo ad un prezzo minore, non potrà pagarli. Ora siccome il mio consenso, il quale porta seco una rinunzia tacita al mio diritto d'ipoteca, non è dato se non con questa condizione; così non mi si può opporre la mia rinunzia se non nel caso, in cui siasi adempito alla condizione, senza la quale non avrei rinunziato. Nè il compratore può obbiettare al creditore che il debitore ha beni sufficienti per pagare tutti i suoi debiti, sebbene abbia venduto il fondo ipotecato ad un prezzo minore di quello stipulato nell'atto che contiene il consenso del creditore. Imperocchè il creditore poteva negare il suo consenso, ed in conseguenza poteva mettervi qualunque condizione. Convien dunque adempire alla condizione per poter opporre il consenso. Se il debitore abbia venduto i fondi più del prezzo indicato nell'atto che contiene il consenso alla vendita, non può il creditore esercitare il suo diritto d'ipoteca, sotto pretesto che non si è adempito alla condizione ch'egli avea imposta; poichè vendendo di più, il debitore gli dà una maggior sicurezza. Allorchè un creditore acconsente alla vendita di un fondo, colla condizione che il fondo sarà venduto ad un dato prezzo, si prefigge questo prezzo solo perchè il debitore non possa vendere a minor prezzo, ma può vendere di più (1).

(1) Quod si convenit decem vendere, ille quinque vende-

Se tuttavia il creditore non avesse rinunciato al suo diritto d'ipoteca, se non colla condizione, che il fondo sarebbe venduto ad una persona disegnata da lui, e mediante un dato prezzo, ed il debitore avesse venduto ad un altro, mediante un prezzo maggiore, non avrebbe il creditore perduto il suo diritto d'ipoteca colla vendita; perchè la sua rinunzia in questo caso s'intenderebbe soltanto fatta in favore di colui, che fosse stato indicato nell'atto (1). La questione sarebbe più intricata se il debitore avesse venduto alla persona destinata nell'atto, che contiene il consenso e la rinunzia del creditore, ma ad un prezzo maggiore di quello, che con quest'atto fosse stato fissato. Io credo che si debba distinguere. Se il compratore obietta il consenso del creditore, questi non può allegare che il suo consenso è stato condizionato, subitocchè la condizione apposta non riguarda in alcuna maniera l'esso compratore. Ma se il compratore non fa alcun obietto su questo consenso (lo che può accadere s'egli opponesse solo la eccessività del prezzo) allora stimo che il creditore sia in dritto di sostenere, ch'egli non ha perduta la sua ipoteca, e con questo mezzo il compratore avrà il suo ricorso contro il venditore. Questa decisione potrà sembrare fondata sopra sottigliezze: tuttavia è conforme all'equità.

rit, dicendum est non esse repellendum creditorem, in contrarium non erit querendum, quia recte vendit, si plures vendiderit quam concessit creditor l. siens & s. quod si 24 ff. quibus modis pign. vel hyp.

(1) V. la legge citata sull'articolo 44.

46. Se il creditore abbia permesso di vendere in un certo tempo, e la vendita non sia stata fatta se non dopo questo termine, l'ipoteca continua ad avere il suo vigore (1).

47. Chi ha il diritto d'ipoteca, ha parimenti l'azione personale contro il debitore, e per questa ragione può nel tempo stesso esercitare amendue le azioni. E se il creditore abbia esercitata l'azione personale, quest'azione non fa verun ostacolo al diritto d'ipoteca (2).

48. Quando il fondo è ipotecato per il pagamento di molti debiti, ed i creditori lo comprino in comune, ognuno di essi perde il suo diritto d'ipoteca (3).

(1) Sed si intra annum aut biennium consenserit creditor vendere, post hoc tempus vendendo, non aufert pignus creditori l. sicut 8 §. sed si 12 ff. quib. mod. pig. vel hyp.

(2) Quamvis personali actione expertus adversus ream, vel fidejussores, seu mandatores ejus, feceris condemnationem, pignoris tamen adhuc habes persecutionem l. quamvis 8 cod. de pig. vel hyp.

(3) Titius Sempromio fundum pignori dedit, & eundem fundum postea Gaio Seio pignori dedit, atque ita idem, Titius Sempromio & Gaio Seio fundum eundem in assem vendidit, quibus pignori ante dederat, in solidum singulis. Quæro an venditione interposita, jus pignoris extinctum sit, ac per hoc jus solum emptio- nis apud ambos permanserit. Modestinus respondit: dominum ad eos de quibus quæritur, emptio- nis jure pertinere, cum consensu venditioni dedisse proponantur, invicem pignoratitiam actionem um non habere l. Titius 2 ff. quibus modis pig. vel hyp.

## S E Z I O N E II.

*Delle diverse specie d' ipoteche, e come si acquistino.*

**S**iccome l' ipoteca è un accessorio degli obblighi, e siccome alcuni obblighi si contraggono colle convenzioni, ed altri si formano senza convenzione: così l' ipoteca può acquistarsi o con una convenzione, e questa chiamasi ipoteca convenzionale; o senza convenzione, ma per semplice effetto della legge, e questa è un' ipoteca che può chiamarsi legale. In conseguenza quando un venditore obbliga i suoi beni per la garanzia di quel che vende, ed il compratore obbliga i suoi pel pagamento del prezzo, queste sono ipoteche convenzionali. Quando poi un tutore è chiamato alla carica della tutela, i suoi beni sono ipotecati per tutto ciò che potrà dovere per la sua amministrazione, e questa ipoteca che si acquista dal pupillo per la legge senza convenzione, può esser chiamata ipoteca legale (1). Così i beni degli uffiziali obbligati a render conto, e quelli delle persone, chiamate alle cariche dette municipali, per la riscossione de' pubblici danari, sono ipotecati per ciò che rimarranno debitori (2). Così le condanne del giudice danno le ipoteche (3); e tutte que-

ste

(1) V. l'art. 45 della sez. 3 de' Tutori.

(2) V. qui appresso gli art. 19 e 20 della sez. 5.

(3) V. l'artic. 4 di questa sezione e la nota che vi è stata fatta.

ste sorte d'ipoteche sono state stabilite dalla sola autorità della legge, indipendentemente da' contratti.

L'ipoteca convenzionale, giusta il diritto romano, si acquistava per semplice effetto di una convenzione verbale senza scrittura (1), e senza che fosse necessario l'intervento di un pubblico uffiziale. Ma l'imperadore Leone volle che vi fosse almeno la presenza di tre testimonj, che fossero persone probe (2). Giusta la nostra usanza le convenzioni non danno ipoteca, quando anche fosse espressa, se non si fanno alla presenza de' notaj. Poichè senza questa formalità i debitori che volessero defraudare i loro creditori, potrebbero facilmente supporre ne' creditori posteriori ipoteche anteriori con antidade. Perciò quando si parlerà da ora innanzi d'ipoteca convenzionale, bisogna sempre intenderla delle convenzioni stipulate da' notaj.

### S O M M A R I O.

1. L'ipoteca o è generale o speciale.
2. Ipoteca speciale di due sorte.
3. Ipoteca semplice o privilegiata.
4. Tre maniere con cui si acquista l'ipoteca.
5. Ipoteca espressa o tacita.
6. Ipoteca convenzionale, ipoteca legale.
7. Il creditore non può colla via di fatto pigliarsi un pegno.

(1) L. 4. §. de pign.

(2) L. 11. C. qui pot. in pign.

1. Si possono ipotecare o tutti i beni in generale, o soltanto una porzione di essi, specificati espressamente: il che fa le due prime specie d'ipoteca, una generale e l'altra speciale. Si possono altresì unire l'una e l'altra, obbligando nel tempo stesso e tutti i beni generali, ed alcuni in particolare, espressamente nominati (1).

2. L'ipoteca speciale è di due sorte: l'una quando il creditore è messo in possesso, l'altra quando la cosa resta in potere del debitore. Perciò nel contratto anticretico il creditore possiede il pegno; e nel semplice obbligo speciale d'un fondo, il debitore ne rimane in possesso. Così possono darsi i mobili per sicurezza, o consegnandoli, o ritenendoli. Ma a parlar propriamente, sopra un mobile non si dà ipoteca speciale, se non quando esso viene consegnato al creditore, o che questi vi gode la prelazione (2).

3. Si può per un altro riguardo dividere l'ipoteca in due altre specie: in ipoteca semplice, ed in quel-

(1) Quod dicitur, creditorem probare debere, cum conveniat rem in bonis debitoris fuisse, ad eam conventionem pertinet, quæ specialiter facta est, non ad illam, quæ quotidie inseri solet cautionibus, ut specialiter rebus hypotheca nomine datis, cetera etiam bona censentur debitoris, quæ nunc habet, & quæ postea acquisiverit, perinde atque si specialiter hæc res fuissent obligatae l. 15 §. 1 ff. de pign. & hyp. Per generalem aut specialem nominatim hypothecam. Novel. 112 c. 2.

(2) Pignus contrahitur non sola traditione, sed etiam nuda conventionem, & si non traditum est l. 1 ff. de pign. aff. Si arripimus id est, mutui pignoris usus pro credito, facta sit, & in fundum aut in res aliquis inducatur; eo usque retinet possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur l. 11 §. 1. ff. de pign. & hyp. V. la sezione 5 sulle prelazioni.

La che dà una prelazione o un privilegio. La semplice ipoteca è quella che rende soltanto soggetta la cosa ipotecata; colla sola differenza tra molti creditori a' quali può la medesima cosa essere stata obbligata in diversi tempi, che il primo in data sarà preferito agli altri, i quali non avranno alcun privilegio. L'ipoteca poi privilegiata è quella che dà la prelazione, senza riguardo al tempo. Così chi ha somministrato danaro per riparare o per riedificare una casa, è preferito ai creditori che avevano prima un'ipoteca su questa casa (1).

4. Acquistasi l'ipoteca in tre maniere: o col consenso del debitore per convenzione, s'egli obbliga i suoi beni (2): o senza che il debitore vi acconsenta, ma per la qualità e per semplice effetto dell'obbligo, la cui natura è tale, che la legge vi ha attaccata la sicurezza dell'ipoteca, come nel caso di cui si parla nell'articolo seguente (3): o finalmente l'ipoteca si acquista coll'autorità del giudice (4), quantunque la legge non la dia, il che av-

(1) Cum de pignore utraque pars contendit, prævalet jure qui prævenit tempore l. 2 in fin. ff. qui pot. in pign. hab.

Sicut prior es tempore, ita potior es jure l. 4 eod.

Interdum posterior potior est priori; ut puta si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit l. 5 ff. eod.

(2) De pignore jure honorario nascitur pacti actio l. 17 §. 2 ff. de pact. Contrahitur hypotheca per pactum conventum l. 4 ff. de pign. & hyp.

(3) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana inducta, illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite convenierit l. 4 ff. in quib. caus. pign. vel hyp. tac. cont. Fiscus semper habet jus pignoris l. 46 §. 3 ff. de jur. fisci.

(4) (Pignus) quod a judicibus datur, & prætorium nuncupatur l. ult. C. de præc. pign. Non est mirum, si ex quacunque causa magistratus in possessionem aliquam miserit, pignus constituit l. 46 ff. de pign. act.

Viene quando il creditore che non aveva ipoteca, ottiene un decreto; poichè la sentenza che condanna il debitore, dà l'ipoteca al creditore, ancorchè non se ne sia fatta alcuna menzione.

5. Ogni ipoteca o è espressa, o è tacita. Chiamasi espressa quella che acquistasi con un titolo, in cui viene dichiarata, come con un obbligo o con un contratto (1). Chiamasi tacita quella che, senza esprimersi, si acquista per diritto (2), come quella che hanno i pupilli, i prodighi, i pazzi su i beni de' loro tutori o curatori (3); quella che ha il re su i beni de' suoi finanzieri ed appaltatori (4), ed alcune altre che saranno spiegate nella sezione quinta.

6. La distinzione spiegata nell' articolo precedente, tra l'ipoteca espressa e la tacita, può riferirsi alla distinzione dell' ipoteca convenzionale e dell' ipoteca legale, di cui si è parlato nel preambolo di questa sezione; poichè l'ipoteca convenzionale è espressamente stipulata colla convenzione; e l'ipoteca

(1) *Contrahitur hypotheca per pactum conventum l. 4 ff. de pign. & hyp.*

(2) *Quasi id tacite convenit l. 4 ff. in quib. caus. pig. vel hypot. tac. contr.*

(3) *Pro officio administrationis, Tutoris, vel Curatoris bona, si debitores existant, tanquam pignoris titulo obligata, minoris sibi vindicare minime prohibentur l. 20 C. de adm. tut. Nov. 118 c. 5 in fin. Equissimum erit ceteros quoque quibus Curatores quasi debilibus, vel prodigis dantur, vel surdo, vel muto, vel fatuo, idem privilegium competere l. 19 §. 1 l. 20 l. 21 l. 22 ff. de reb. aut. jud. poss. l. 1 §. 3 C. de rei ux. act. V. l' art. 45 della sez. 5 del Tutori.*

(4) *Certum est ejus qui cum fisco contrahit, bona veluti pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimitur l. 2 C. in quib. caus. p. v. hyp. tac. Vedi l' articolo 19 della sezione 5.*

legale è sottintesa, tanto se si esprima, quanto se non si esprima (1).

7. Non si può acquistar l'ipoteca se non con uno de' mezzi spiegati nell' articolo quarto; ed il creditore non può col proprio fatto mettersi in possesso dello stabile, o pigliarsi il mobile del suo debitore, purchè questì non vi acconsenta, o che non lo faccia coll' autorità del giudice, senza il di lui consenso. E molto meno può il creditore entrare nella casa del suo debitore per prendervi un pegno (2); e se un mobile tolto in questa maniera senza il consenso del debitore, venisse a perire, quando anche la perdita fosse per un caso fortuito, essa caderebbe sopra il creditore (3).

(1) Duplum genus hypothecarum: unum quidem quod ex conventionis & pactis hominum nascitur; aliud quod a iudicibus datur, & prætorium nuncupatur l. 2 C. de prat. pig. VI. Part. 5.

(2) Nec creditor, citra conventionem, vel Præsidentem Jussuque, debiti causa, res debitoris arbitrio suo auferre potest l. 11 ff. de pig. act.

Authoritate præsidis possessionem adipisci debent l. 3 C. de pign. & hyp.

Cum repetes a proximo tuo rem aliquam quam debet tibi, non ingredieris domum ejus, ut pignus auferas, sed stabis foris, & ille tibi proferet quod habuerit. Deur. 24 10

(3) Qui ratiaro crediderat, cum ad diem pecunia non solveretur, ratem in fluvium sua autoritate detulit; postea flumen crevit, & ratem abstulit; si invito ratiario retinisset, ejus periculo ratem fuisse, respondit l. 30 ff. de pign.

## S E Z I O N E III.

*Degli effetti dell' ipoteca, e degli obblighi ch' essa impone al debitore.*

## S O M M A R I O.

1. Primo effetto dell' ipoteca: diritto di far vendere il pegno.
2. Secondo effetto: diritto di evincere il pegno.
3. Terzo effetto: preferenza del creditore anteriore.
4. Quarto effetto: sicurtà per le conseguenze del debito.
5. Questi effetti hanno luogo, tanto nell' ipoteca generale, quanto nella speciale.
6. Discussione del terzo possessore.
7. e 8. Come il creditore susseguente si assicuri l' ipoteca.
9. Della vendita del pegno.
10. Convenzione sulla vendita del pegno.
11. Stipulazione che il pegno resterà al creditore, in difetto di pagamento.
12. Se sieno ipotecate molte cose.
13. Se il debitore può redimere un pegno, dandone un altro, o dando una cauzione.
14. Se vi sieno molti pegni per un medesimo debito.
15. Danari provenuti dal pegno vanno in isconto de' gl' interessi, e poi del capital principale.
16. Effetto dell' ipoteca prima del termine del pagamento.
17. Ipoteca per un debito condizionato.

18. Effetto dell'ipoteca di un secondo creditore sulla cosa obbligata ad un altro.
19. Delle spese che il creditore ha fatte per il pegno.
20. Migliorazione del pegno fatta dal creditore.
21. La perdita dell'ipoteca non diminuisce il debito.
22. Obbligo d'una cosa per un'altra.
23. Come il creditore possa esser messo in possesso.
24. Il debitore non può ripigliarsi il pegno, senza il consenso del creditore.
25. L'ipoteca è limitata al diritto che aveva il debitore.
26. L'effetto dell'ipoteca dipende da quello dell'obbligo.

1. **L'**uso dell'ipoteca essendo quello di dare al creditore la sicurezza pel suo pagamento, il primo effetto dell'ipoteca è il diritto di far vendere il pegno, o che il creditore ne sia stato messo in possesso, o che il pegno sia restato in potere del debitore (1).

2. Il secondo effetto dell'ipoteca si è che in mano di chiunque passi la cosa ipotecata, o che il debitore la ottighi ad un secondo creditore, con dargli l'autorità di venderla, la quale non aveva data al primo; o che la faccia possedere a questo secondo,

(1). Si in hoc, quod jure tibi debetur, satisfactum non fuerit, debitoribus res obligatas tenentibus, aditus praeses provinciae, tibi distrahendi facultatem jubebit fieri l. 14 C. de distract. pign. l. 9 eod.

Sed & si non convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut liceat distrahere l. 4 ff. de pign. act.

o che la venda, o che la doni, o che in altra maniera ne disponga, o che senza il suo fatto ne sia spogliato; il creditore al quale era stata precedentemente ipotecata, ha diritto di evincerla contro i possessori (1).

3. Il terzo effetto dell'ipoteca (il quale è una conseguenza de' due primi) si è, che tra molti creditori a' quali il debitore ha ipotecato il medesimo fondo, il primo in data è preferito, ed ha diritto di evincere il fondo dalle mani degli altri, e di spogliarne anche chi ne fosse in possesso (2).

4. Il quarto effetto dell'ipoteca, si è ch'essa serve di sicurezza non solo per ciò ch'è dovuto quando si è contratta, ma eziandio per tutte le conseguenze che nasceranno da questo debito, e che lo aumenteranno, come sono gl'interessi, i danni ed interessi, le spese giudiziali, le spese impiegate per la conservazione del pegno ed altre simili (3). Ed il creditore avrà la sua ipoteca per tutti questi accessori, dal giorno che l'avrà pel capital principale (4).

(1) Si fundus pignoratuz venieit, manere causam pignoris, quia cum sua causa fundus transeat l. 18 §. 2 ff. de pign. att.

Si priori hypotheca obligata sit, nihil vero de venditione convenerit, posterior vero de hypotheca vendenda convenerit; verius est priorem potius esse. Nam & in pignore placet, si prior convenerit de pignore, licet posteriori res tradatur, adhuc potius esse priorem l. 12 §. ult. ff. qui pot. in pign.

(2) Cum de pignore utraque pars contendit, pravalet iure, qui praevenit tempore l. 2 in fine l. 4 C. qui pot. l. 11 ff. eod. In pignore placet, si prior convenerit de pignore, licet posterior res tradatur, adhuc potius esse priorem l. 12 in f. ff. qui pot. V. l'artic. 2.

(3) Cum pignus ex pactione venire potest, non solum ob sortem; sed ob cetera quoque, veluti usuras, & quae in id impensa sunt l. 8 §. ult. ff. de pign. att.

(4) Lucius Titius pecuniam mutuam dedit sub usuris, acco-

5. Tutti questi effetti dell'ipoteca hanno egualmente luogo sul fondo ipotecato, o che il primo creditore abbia un'ipoteca generale sopra tutt' i beni, o un'ipoteca speciale su quel fondo, o ancorchè gli altri creditori abbiano la loro ipoteca generale o speciale. Così colui che ha per il primo un'ipoteca generale, è preferito al secondo che l'ha speciale. Così ancora il primo la cui ipoteca è speciale, è preferito al secondo che l'ha generale (1).

6. Sebbene il creditore che ha un'ipoteca o generale o speciale, possa esercitarla sopra tutt' i beni che vi son soggetti, o sopra quegli stessi che son posseduti da terze persone, le quali chiamansi terzi possessori; vuol tuttavia l'equità che potendo esser pagato su i beni rimasti al suo debitore, quando anche la sua ipoteca fosse speciale, anzichè molestare questi possessori, e dar motivo alle conseguenze d'un richiamo contro il debitore, discuta gli altri beni che possono esser posseduti da questo debitore (2).

*pris pignoris: eidemque debitori Mavius, sub iisdem pignotibus, pecuniam dedit. Quæro, an Titius non tantum sortis & earum usurarum nomine quæ accesserunt, potior esset? respondit, Lucium Titium in omne quod ei debetur potiorum esse l. 12 ff. qui pos. in pign. v. l. 8 ff. de pign. act.*

(1) Qui generaliter bona debitoris pignori accepit, eo potior est, cui postea prædium ex bonis datur l. 2 ff. qui pos. in pign. Si generaliter bona sint obligata, & postea res alii specialiter pignori dantur; quoniam ex generali obligatione potior habetur creditor, quia antea contraxit, si ab illo priore tempore tu comparasti, non oportet te ab eo, qui postea credidit, inquietari l. 6 C. eod. V. l'articolo seguente.

(2) Quamvis constet specialiter quadam, & universa bona generaliter adversarium tuum pignori accepisse, & æquale jus in omnibus habere, jurisdictio tamen temperanda est: ideoque si certum est posse cum ex his, quæ nominatim ei pignori obligata sunt, universum redigere debitum, ea quæ postea ex eisdem bonis pi-

7. E' inutile al creditore l'effetto dell'ipoteca, finchè altri creditori anteriori hanno la loro ipote-

guori accepisti, interim tibi non auferri praes provincia jubebit  
l. 2 c. de pign. & hyp.

Quz specialiter vobis obligata sunt, debitoribus detrectantibus solutionem, bona fide debetis & solemniter vendere. Ita enim apparebit, an ex pretio pignoris debito satisfieri possit. Quod si quid deerit, non prohibemini cetera etiam bona jure conventionis consequi l. 9 c. de distr. pign. Moschis quidam fisci debitorum ex condictione vestigialis, haeredes habuerat, a quibus, post aditam hereditatem, Faria Senilla, & alii pradia emerant: cum conveniretur propter Moschidis reliqua, & dicebant haeredes Moschidis idem esse, & multos alios ex iisdem bonis emisse; zquum putavit Imperator, prius haeredes conveniri debere: in reliquum, possessionem omnem: & ita pronuntiavit l. 47 ff. de jur. fisc. l. 1 c. de conv. fis. deb. Sed neque ad res debitorum, quz ab aliis detinentur veniat prius, antequam transeat viam super personalibus, &c. Nov. 4 cap. 2.

Conviene osservare su questo proposito dell'ipoteca generale e della speciale, che sebbene sembri che l'ipoteca speciale induca sul fondo specificato un obbligo più particolare che la semplice ipoteca generale, la quale non ne disegna alcuno; è nondimeno vero, che perciò che riguarda il diritto d'ipoteca ed i suoi effetti, è lo stesso pel creditore, che la sua ipoteca sia solamente sopra tutt'i beni, o che vi si aggiunga una ipoteca speciale su di alcuni specificati; poichè gli effetti dell'ipoteca sono sempre i medesimi su i beni che vi sono soggetti, come si è osservato nell'articolo 5. E l'obbligo generale dà al creditore sopra ciascun fondo che può comprendere, il medesimo diritto che potrebbe dargli una specificazione espressa, che glie l'indicasse tutti. Così, per quel che riguarda l'effetto e l'uso dell'ipoteca tra il creditore ed il debitore, sembra che non vi sia altra differenza dall'ipoteca speciale alla generale, se non che la speciale disegna al creditore certi fondi su i quali può esercitare i suoi diritti, e la generale non designandone alcuno, il creditore che ignora quali sieno i fondi del suo debitore, è obbligato ad informarsene.

Che se si consideri l'uso dell'ipoteca tra il creditore ed il debitore, o tra un creditore ed un terzo possessore de' beni soggetti all'ipoteca di questo creditore sembra per i due primi testi citati su questo articolo, che quando il creditore, il quale ha un'ipoteca speciale sopra alcuni fondi, ed un'ipoteca generale sopra tutt'i beni del suo debitore, esercita la sua ipoteca sopra gli altri beni e non sopra quelli che gli sono specialmente ipotecati, e che la sua azione interessi o gli altri creditori, o i terzi possessori a quali s'indirizza; questi altri creditori e questi possessori potrebbero obbligarlo a cominciare dalla discussione de' beni che gli fos-

ca sul medesimo fondo, per il suo intiero valore; ma può assicurarsi la sua ipoteca, pagando ciò che

sero specialmente ipotecati, prima di venire agli altri. Ma per questo effetto dell'ipoteca speciale, la precauzione del creditore che l'avesse stipulata, si rivolgerebbe in danno suo. E questo verisimilmente ha dato motivo a coloro, che, oltre l'ipoteca generale sopra tutt'i beni, si facevano obbligare i fondi in particolare, di aggiungere la clausola, che l'ipoteca speciale non derogherebbe alla generale, nè la generale alla speciale. Essendo l'uso di questa clausola ordinario in tutti i contratti ne quali vi sono ipoteche speciali, ed essendo di un' equità del tutto naturale, perchè l'ipoteca speciale non è stata aggiunta alla generale per derogarvi, e per rendere meno vantaggiosa la condizione del creditore, sembra perciò che per un effetto di questa equità, e del continuo uso di questa clausola, sia avvenuto che sia sempre sottintesa, e che l'usanza abbia rimesso i creditori nel lor diritto naturale di esercitare indistintamente la loro ipoteca sopra tutt'i beni che vi sono soggetti, senza che sieno obbligati alla discussione dell'ipoteca speciale, quand' anche questa clausola non fosse stata espressa. Perciò sembra che non rimanga alcun uso della discussione de' beni specialmente ipotecati, prima di venire agli altri.

Ma vi è un' altra sorte di discussione, spiegata in questo articolo, ed è quella stabilita in favore del terzo possessore, che si trova possedere un fondo, soggetto all' ipoteca di un creditore. Questa discussione non ha nulla di comune con quella dell' ipoteca speciale, prima della generale; poichè al contrario, sebbene l' ipoteca del creditore su i fondi che possiede un terzo possessore sia un' ipoteca speciale, non può esercitarla contro questo possessore, se non dopo aver discusso gli altri beni soggetti alla sua ipoteca. Il che è fondato su di un principio di equità, il quale sembra richiedere, che non si turbi questo possessore senza necessità, e che non si metta nell' obbligo di ricorrere contro il debitore, soggetto alle conseguenze della garanzia; ma che si sospenda fino a che la discussione degli altri beni faccia conoscere se il creditore potrà essere pagato senza venire a' terzi possessori. Per queste ragioni, e secondo l' ultimo testo citato su questo articolo, la discussione in favore del terzo possessore è in uso in alcuni stati municipali sebbene in altri il creditore possa agire direttamente contro i terzi possessori, per un altro riguardo di equità, a causa degli inconvenienti, se avvenga che non bastino gli altri beni; poichè allora la discussione si trova inutile, e non serve ad altro che a moltiplicare atti e spese alle quali debbono soggiacere il creditore, il debitore, ed il possessore stesso, il cui fondo si troverà obbligato più di quel che lo era prima della discussione: laddove la sua condizione avrebbe potuto esser migliore, con pagare prima il debito, per conservare il suo fondo; in guisa che sarebbe forse più

può esser dovuto a' creditori d'ipoteca anteriore alla sua, o mettendolo in deposito in caso di rifiuto (1).

8. Il pagamento che fa il creditore ad un creditore anteriore, non gli assicura la sua ipoteca se non riguardo a' creditori posteriori a quello, cui egli paga: ma è inutile riguardo a tutti gli altri che sono anteriori alla propria ipoteca, ed a quella che ha acquistata (2).

9. Il creditore può sempre vendere il pegno lasciato dal debitore, tanto se ciò siasi espressamente convenuto, quanto se non siasi convenuto. Imperocchè l'effetto naturale dell'ipoteca si è, che il creditore, in difetto del pagamento, si rivalga col prezzo del pegno. In conseguenza il creditore, che

vantaggioso e al creditore e al debitore, e al possessore stesso, che non vi fosse discussione: giacchè il possessore deve prendere le sue misure e far la sua scelta, o di non domandare la discussione, o di soggiacere alle spese, se questa discussione non ha il suo effetto.

Non ci tratteniamo a spiegare alcune altre differenze che si veggono nel diritto romano tra l'ipoteca speciale e la generale, perchè non sono della nostra usanza. V. l. 12 C. de donat. int. vir. & ux. l. 3 C. de serv. pig. dat. man. Nov. 7, cap. 6.

(1) Prior quidem creditor compelli non potest tibi, qui posteriore loco pignus accepisti, debitum offerre: sed si tu illi id omne quod debetur solveris, pignoris tui causa firmabitur l. 5 C. qui potior. Qui pignus secundo loco accepit, ita jus suum confirmare potest, si prior creditor pecuniam solverit, aut cum obtulisset, isque accipere noluisse, cum obsignavit, & deposuit: nec in usus suos convertit l. 1 eod.

Convien osservare su questo articolo che non vi si parla della surrogazione all'antico creditore. V. su questa surrogazione l'art. 6 della sez. 6.

(2) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti. Si quoniam non restituebat rem pignoratam possessor, condemnatus ex prefatis modis, litis estimationem exsolverit; an perinde secundo creditor teneatur, ac si soluta sit pecunia priori, quaeritur? Et recte puto hoc admittendum esse l. 12 §. 1 ff. qui pot.

ha fatto un patto espresso di poter vendere il pegno, non ha alcuna prelazione sopra un'altro creditore, che non ha stipulato espressamente questo fatto (1).

(1) Si conveniit de distrahendo pignore, sive ab initio, sive postea, non tantum venditio valet, verum incipit emptor dominium rei habere. Sed & si conveniit de distrahendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut liceat distrahere l. 4 ff. de pign. act. Si prior hypotheca obligata sit, nihil vero de venditione conveniit, posterior vero de hypotheca vendenda conveniit, verius est priorem potiorum esse l. 12 §. ult. ff. qui potior.

Non si dice in questo articolo che il creditore potrà vendere il pegno, ma solamente che il pegno potrà esser venduto; poichè giusta la nostra usanza il creditore non può di propria autorità vendere la cosa soggetta alla sua ipoteca, come poteva farlo nel diritto romano. Ma bisogna che si venda o col consenso del debitore, o coll'autorità del giudice. In conseguenza riguardo agli stabili, il fondo ipotecato può esser venduto di comun consenso, o al creditore stesso, per un giusto prezzo, o a un terzo, col peso di pagare il debito. Ma se il debitore ricusa di vendere, o non possa, perchè la sua garanzia non è abbastanza sicura, o per altri motivi, il creditore può allora sequestrare il fondo, e farlo vendere all'incanto, dopo le pubblicazioni che chiamansi bandi, e dopo le altre formalità. E questa maniera di sequestrare e di vendere in tutte queste forme è stata stabilita in favore de'creditori per ottenere il lor pagamento, in favore de' debitori per trovare i più offerenti, o per dar loro tempo a pagare; ed in favore di quelli che comprano per assicurare il loro acquisto, disobbligando il fondo da ogn'ipoteca per l'effetto di un'aggiudicazione, preceduta da tutte queste formalità; giacchè i creditori sono obbligati a produrre il loro diritto, opponendosi a' sequestri de' beni de' loro debitori, per le loro ipoteche e per gli altri diritti, a riserva di alcuni che si conservano senza opposizione, come i censi, le servitù, i diritti feudali. E se il creditore non si oppone per la sua ipoteca, avrà perduto il suo diritto sul fondo venduto. Si eo tempore quo pradium distrahebatur, programmate admoniti creditores cum praesentes essent, jus suum executi non sunt, possunt videantur obligationem pignoris amisisse l. 6 C. de remiss. pign. Tit. C. de jur. dom. impetr. Sebbene questa legge si riferisca ad un uso diverso dal nostro, tuttavia vi si può applicare.

Riguardo a' mobili, se il creditore ha in suo potere un pegno, può d'accordo col suo debitore, o comprarlo egli stesso per un giusto prezzo, o lasciarlo vendere ad un terzo e riceverne il prezzo. E se il debitore non consente alla vendita, il creditore può ottenere la permissione del giudice per farlo vendere. Per i mobili

10. Se tra il creditore ed il debitore si fosse stipulata la condizione, di non potersi vendere il pegno se non dopo un determinato tempo, non potrebbe farsi la vendita prima del tempo prefisso. Se poi si fosse stipulato, che il pegno non potesse essere mai venduto, il creditore dovrà prima intimare al debitore che paghi, e se questi non paga, potrà far decretare la vendita del pegno, dentro un dato termine da stabilirsi dal giudice. Imperocchè l'effetto della condizione di non potersi mai vendere il pegno non è quello di rendere inutile il pegno medesimo, conforme lo sarebbe se dovesse osservarsi a rigore (1).

11. Quantunque il pegno sia dato per esser venduto in mancanza del pagamento, tuttavia non può il creditore stipulare, che se non sia pagato in termine, resti padrone della cosa obbligata per il suo pagamento. Questa convenzione sarebbe contro i buoni costumi e l'umanità; perchè il pegno potrebbe essere di maggior prezzo, o almeno potrebbe il debitore avervi un prezzo di affezione maggiore del valore del debito, e perchè il pegno è dato al creditore per sicurezza del suo credito, e non per dargli comodo di profittare della impotenza del debitore (2). Ma il debitore e l' creditore possono conve-

li poichè sono in potere del debitore, il creditore che ha l'ipoteca, o la permissione di sequestrare, può farli sequestrare e vendere, osservando le formalità prescritte per queste sorte di vendite.

(1) *Ubi vero convenit ne distraheretur, creditor, si distraxerit, furti obligatur: nisi ei ter fuerit denuntiatum ut solvat & cessaverit l. 4 ff. de pign. act.*

(2) *Quoniam inter alias captiones precipue commissoria pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari eam, & in posterum*

nire che se il debitore non paga in un dato tempo, la cosa obbligata resterà venduta al creditore medesimo pel prezzo che potranno tra loro regolare, quando dovrà eseguirsi questa vendita. Trattasi allora di una vendita condizionata, che non ha nulla d'illecito (1), purchè si faccia la stima ad un prezzo ragionevole, o coll'autorità del giudice, o d'accordo, e colla libertà al debitore, o di lasciare il pegno a questo prezzo, pagando il dippiù se non basta, o di farlo vendere all'incanto, o di redimerlo pagando il debito. E se il debitore prenda quest'ultimo partito, potrà il giudice stabilire in qual tempo dovrà pagare.

12. Se sieno ipotecate molte cose per un solo debito, o con un'obbligazione speciale o generale, è in arbitrio del creditore di esercitare la sua ipoteca su di quella che vuole (2). Quindi il creditore cui son

*omnem ejus memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respicitur; quæ cum præteritis præsentia quoque repellit, & futura prohibet. Creditores enim re amissa jubemus recuperare quod dederunt l. ult. C. de pact. pign. V. l'articolo 6 della sez. 2, e gli articoli 11 e 12 della sezione 12 del contratto di vendita.*

(1) Potest ita fieri pignoris datio, hypothecæve, ut si intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure emptoris possideat rem, juxta pretio sumo æstimandam. Hoc enim casu videtur quodam modo conditionalis esse venditio. Et ita divi Severus & Antoninus rescripserunt l. 16 §. ult. ff. de pign. & hyp. V. l'artic. 4 della sez. 5 del contratto di vendita, e l'articolo 17 della sezione 2 delle convenzioni.

Æstimationem autem pignoris, donec apud creditorem eundemque dominum permaneat, sive amplioris, sive minoris, quantum ad debitum quantitatis est; judicialis esse volumus definitionis; ut quod judex super hac statuerit, hoc in æstimatione pignoris obtineat l. 3 §. ult. C. de jure dom. impetr.

(2) Creditoris arbitrio permittitur, ex pignoribus sibi obligatis, quibus velit distractis, ad suum commodum pervenire l. 2 ff. distr. pign.

obbligati tutti i mobili, può sequestrare o far vendere uno di quelli che più gli piacerà, e può del pari scegliere tra gli stabili. Ma ancorchè gli sieno obbligati tutti i beni mobili e stabili, se il debitore è un pupillo, non può il creditore far vendere nè sequestrare gli stabili, senza aver prima discusso i mobili (1).

13. Il debitore che ha ipotecata o impegnata una cosa, non può liberarla senza il consenso del suo creditore, neppure con dare una cauzione: poichè questa sicurezza non equivale a quella del pegno. Ma se offerisca un altro pegno che vaglia altrettanto, o più di quello che aveva dato, e se, per esempio, invece di un letto, di una tapezzeria o di altro mobile impegnato, il debitore che ne ha bisogno, offerisca vasi d'argento di valore sufficiente e che sieno suoi, l'equità richiederebbe che non si favorisse l'ingiusta bizzarria di questo creditore, qualora ricusasse quest' altro pegno (2).

14. Se il debitore abbia obbligato molte cose per sicurezza di un sol debito, non può liberarne alcuna, senza il consenso del suo creditore, quando non paghi tutto (3).

15. Siccome l'ipoteca si dà per sicurezza non solo del

(1) In venditione pignorum captorum faciendâ, primo quidem res mobiles animales pignori capi jubent, mox distrahi: quarum pretium si suffecerit bene est: si non suffecerit, etiam soli pignora capi jubent & distrahi l. 15 §. 2 ff. de re jud.

(2) Quod si non solvere, sed alia ratione satisfacere paratus est, forte si expromissorem dare vult, nihil prodest l. 10 ff. de pig. act. Neque malitiis indulgendum l. 32. ff. de rei vind.

(3) Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepro universo, quantam debetur l. 18 ff. de pig. & hyp.

lo del capital principale, ma ancora degl'interessi; se fossero dovuti; e siccome gl'interessi sono un compenso della perdita che cagiona il ritardo di soddisfare il capitale: così i danari che possono ricavar-si dal pegno, non bastando per pagare il tutto, andranno primieramente in sconto degl'interessi; poichè convien cominciare dall'indennizzare il creditore del danno, che gli ha cagionato questo ritardo (1).

16. Quantunque non sia scorso il termine del pagamento, può tuttavia il creditore esercitare la sua ipoteca per la sua sicurezza, secondo le circostanze. Perciò può opporsi alla vendita del suo pegno, sia mobile o sia stabile, per conservare il suo diritto (2).

17. Se siasi creata un'ipoteca per sicurezza d'un debito, che dipende dall'incerto evento di una condizione, colui che potrà divenir creditore quando sarà purificata la condizione, non avendo ancor acquistato il suo diritto, non può frattanto esercitare la sua azione per l'ipoteca, sia per far vendere il pegno a lui soggetto, sia per farselo aggiudicare. Ma quando sarà avverata la condizione, allora l'ipo-

(1) V. l'articolo 4 di questa sezione.

Cum & sortis nomine & usurarum aliquid debetur ab eo, qui sub pignoribus pecuniam debet, quidquid ex venditione pignorum recipiatur, primum usuris, quas jam tunc deberi constat; deinde, si quid superest, sorti accepto ferendum est. Nec audiendus est debitor, si cum parum idoneum se esse sciat, eligit quo nomine exonerari pignus suum malit l. 35 ff. de pign. att. V. gli articoli 5 e 7 della sezione 4 de' pagamenti.

(2) Quæsitum est, si nondum dies pensionis venit, an & medio tempore persequi pignora permittendum sit? Et puto dandam pignoris persecutionem, quia interest mea l. 24 ff. de pign. & hyp. V. l'articolo seguente.

teca avrà questo effetto che chiamasi retroattivo, il quale darà all' obbligazione ed all' ipoteca la lor forza dal giorno del loro titolo, come se non vi fosse stata mai condizione. In conseguenza questo creditore sarà preferito agli altri creditori intermedi, vale a dire, che saranno sopraggiunti tra il titolo del credito, e la purificazione della condizione. Potrà intanto prima dell' evento della condizione, invigilare alla conservazione del suo diritto, o prevenendo le alienazioni fraudolenti, o opponendosi ai sequestri de' beni soggetti alla sua ipoteca, o interrompendo una prescrizione contro un terzo possessore (1).

(1) Si sub conditione debiti nomine obligata sit hypotheca, dicendum est ante conditionem non recte agi, cum nihil interim debeatur. Sed si sub conditione debiti conditio venerit, rursus agere poterit l. 13 §. 5 ff. de pign. & hyp.

Sed & si haeres ob ea legata quae sub conditione data erant, de pignore rei suae convenisset, & postea eadem ipsa pignora ob pecuniam creditam pignori dedit, ac post conditio legatorum exiit, hic quoque tuendum cum cui prius pignus datum esset, existimavit l. 9 §. 2 ff. qui pos. Cum enim semel conditio exiit, perinde habetur, ac si illo tempore quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset: quod & melius est l. 11 §. 1 sed. V. l' articolo precedente.

Convienè intendere questa legge 13 §. 5 ff. de pign. nel senso spiegato nell' articolo, giacchè non sarebbe giusto togliere a questo creditore futuro la sicurezza della sua ipoteca. Ma per queste sorta di obbligazioni condizionali, può uno opporsi ad un sequestro, e far mettere la cosa in mano di un terzo per impedire la prescrizione. L' effetto di questa diligenza è che riguardo al terzo possessore il fondo resterà obbligato se si avvera la condizione; e riguardo a' sequestri, si ordina a' creditori posteriori all' ipoteca di un debito condizionato, di cedere e dar cauzione al creditore di questa ipoteca condizionata di restituirgli ciò che avranno ricevuto, fino alla concorrente quantità di ciò che si troverà dovuto, in caso che si avveri la condizione. Così, per esempio, se in un contratto di matrimonio un parente o altri doni una somma al primogenito maschio che potrà nascere da questo matrimonio, e i beni di questo donatore sieno sequestrati prima della nascita di un maschio, il marito e la moglie potranno opporsi, e far ordinare

18. Se un debitore che ha già ipotecato un fondo ad un creditore, l'obblighi ad un secondo, sebbene questo debitore, per non commettere uno stellionato, dichiari al secondo creditore che il fondo era stato obbligato ad un altro; nondimeno l'ipoteca del secondo creditore non solo avrà il suo effetto sopra ciò che il fondo può valere di più di quel che è dovuto al primo, ma eziandio obbliga il fondo intero, per avere il suo effetto sopra tutto questo fondo, dopo che sarà stato pagato il primo creditore. Lo stesso sarebbe quando il debitore avesse obbligato al secondo creditore soltanto quel che rimanesse, dopo che fosse stato pagato il primo, poichè dopo fatto questo pagamento, l'altro pagamento comprenderebbe tutto il fondo (1).

19. Tutti gli effetti dell'ipoteca, de' quali sinora si è parlato, sono come tanti obblighi a' quali il debitore si è sottoposto. Ve n'è di più un altro, che se il creditore ha fatto qualche spesa necessaria per la conservazione del pegno, l'abbia o non

a' creditori posteriori, i quali si troveranno utilmente graduati, di cedere e dar cauzione di restituire, in caso che nasca un figlio maschio da questo matrimonio.

(1) Qui res suas jam obligaverint, & alii secundo obligant creditori, ut effugiant periculum quod solent pati qui sapius eadem res obligant, prædicere solent, alii nulli rem obligatam esse, quam forte Lucio Titio, ut in id quod excedit priorem obligationem, res sit obligata; ut si pignori hypothecave id quod pluris est, aut solidum, cum primo debito liberata res fuerit. De quo videndum est utrum hoc ita se habeat, si & conveniat; an & si simpliciter convenit de eo quod excedit, ut si hypotheca, & solida res inesse conventioni videtur cum a priore creditore fuerit liberata, an adhuc pars. Sed illud magis est, quod prius diximus l. 15 §. 2 ff. de pign. & hyp. Cum pignori rem pignoratam accipi posse placuerit, quatenus utraque pecunia debetur, pignus secundum creditorem tenetur l. 13 §. 1 eod.

L'abbia avuto in possesso, il debitore è tenuto a rimborsargliela, quando anche la cosa più non esistesse; come se una casa riparata dal creditore fosse stata portata via da una inondazione, o si fosse incendiata senza sua colpa. Se il pegno poi ancora esiste e sia in potere del creditore, può ritenerselo per le spese di tal natura; poichè accrescono il debito e ne fanno parte (1).

20. Se il creditore abbia fatta qualche spesa che non fosse necessaria per la conservazione del pegno, ma ne abbia accresciuto il prezzo; come se abbia migliorato un fondo che teneva per anticresi, in guisa che il debitore non essendo in istato di pagare le migliorazioni, sia ridotto o a lasciar vendere il fondo o a cederlo; in tal caso queste sorte di spese saranno regolate secondo le circostanze. Per esempio, se il debitore avesse egli stesso cominciato queste migliorazioni, potrà meno dolersene; o se il creditore ne abbia ricavati frutti, che eccedano l'interesse de' danari che vi ha impiegati, potrà pretendere minor indennizzazione. E secondo le altre circostanze delle persone, della natura del fondo, della quantità delle migliorazioni, del valore de' frutti

(1) Si necessarias impensas fecerim in servum, aut in fundum, quem pignoris causa acceperim, non tantum retentionem, sed etiam contrariam pignoratitiam actionem habeo. Finge enim medicis, cum aegrotaret servus, dedisse me pecuniam & eum decessisse; item, insulam fulcisse vel refecisse, & postea deustam esse, nec habere quod possem retinere l. 8 ff. de pig. act. In summa debitori computabitur etiam id quod propter possessiones pignori datas, ad collationem viarum muniendarum, vel quodlibet aliud necessarium obsequium, praestitisse creditorem constitit l. 6 C. de pignor.

Il creditore non solo ha l'ipoteca per queste sorte di spese, ma ha parimenti il privilegio. V. l'articolo 6 della sez. 5,

de' quali il creditore avrà goduto, della durata del suo usufrutto, e secondo altre simili circostanze bisognerà usare una moderazione che non favorisca, nè un creditore rigoroso, nè un debitore difficoltoso (1).

21. Se colla cessione del fondo ipotecato, il creditore si trovi pagato, ed in progresso di tempo un altro creditore venga ad evincerlo; o se avendo ricevuto danaro in una graduazione di creditori, sia obbligato di metterli in massa (come nel caso osservato nell'articolo 17), il suo credito ritorna nel primiero stato: poichè non era estinto, se non colla condizione che il pagamento, o in fondi o in danari avesse il suo effetto (2).

21. Il debitore che dà in pegno al suo creditore

(1) Si servos pignoratōs artificis instruxit creditor, si quidem jam imbutos, vel voluntate debitoris, erit actio contraria: si vero nihil horum intercessit, si quidem artificis necessarii, erit actio contraria, non tamen sic ut cogatur servus carere pro quantitate sumptuum debitor. Sicut enim negligere creditorem dolus & culpa, quam prastat, non patitur; ita nec talem efficere rem pignoratam, ut gravis sit debitori ad recuperandum. Puta saltum grandem pignori datum ab homine, qui vix luere potest, nedum excolere, tu acceptum pignori excoluisti sic ut magni pretii faceres. Alioquin non est æquum, aut querere me alios creditores, aut cogi distrahere, quod velim receptum, aut tibi penuria coactum derelinquere. Medie igitur hæc a iudice erunt dispicienda, ut neque delicatus debitor, neque onerosus creditor audiatur l. 25 ff. de pign. act. v. l. 38 ff. de rei vind. v. gli articoli 17 e 18 della sez. 10 del contratto di vendita.

(2) Eleganter apud me quesitum est, si impetrasset creditor a Casare, ut pignus possideret, idque evictum esset, an habeat contrariam pignoratitiam? Et videtur finita esse pignoris obligatio, & a contractu recessum. Imo utilis ex empto accommodata est, quemadmodum si pro soluto ei res data fuerit, ut in quantitatem debiti ei sufficiat, vel in quantum ejus intersit l. 24 ff. de pign. act.

Suas condiciones habet hypothecaria actio, id est, si soluta est pecunia, aut satisfactum est l. 13 §. 4 ff. de pign. act.

una cosa per un'altra, come rame indorato per argento indorato, commette uno stellionato, di cui può esser punito, secondo le circostanze (1).

23. Se un creditore voglia mettersi in possesso del pegno, in virtù di una convenzione che ciò gli permette, ed il debitore non vi acconsenta, non può impossessarsene colla via di fatto; ma deve intentare la sua azione, per esser messo in possesso coll'autorità del giudice, il quale gli accorderà il possesso, se sia giusto (2).

24. Il debitore il cui pegno si possiede dal creditore, o in virtù di un patto fra di loro, o coll'autorità del giudice, non può turbarlo da questo possesso; e commetterebbe anche una specie di furto, se senza il consenso del creditore si ripigliasse un mobile dato in pegno (3).

25. Il creditore non può pretendere sul pegno [se non se il medesimo diritto che il debitore poteva avervi: poichè soltanto questo diritto ha il debitore dato in pegno (4)].

(1) Si quis in pignore pro auro &c. subiecisset creditori, qualiter teneatur, quaesitum est. . . sed hic putò pignoratitium iudicium locum habere. Et ita Pomponius scribit. Sed & extra ordinem stellionatus nomine plectetur, ut est expressissime rescriptum l. 36 ff. de pig. act. V. gli articoli 20 e 21 della sez. 1.

(2) Creditores qui, non reddita sibi pecunia, conventionis legem ingressi possessionem exercent, vim quidem facere non videntur, atamen auctoritate praedis possessionem adipisci debent l. 3 c. de pig.

(3) Sed etsi res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis ejus res non sit. Quinimo non solum adversus extraneum dabitur, verum & contra ipsum quoque dominum furti actionem l. 12 §. 2 ff. de furt.

(4) Non plus habere creditor potest, quam habet, qui pignus dedit l. 3 §. 1 ff. de pig. Quid in ea re, quae pignori data est, debitor habuerit, considerandum est D. §. in f.

26. Tutto ciò che si è detto in questa sezione sugli effetti dell'ipoteca, non deve intendersi se non de' casi, in cui possono sussistere ed avere il loro effetto le obbligazioni, delle quali l'ipoteca fosse una conseguenza; poichè essendo l'ipoteca un accessorio dell'obbligazione, non ha il suo effetto se non quando l'obbligazione debba aver il suo. Così essendo confermata l'obbligazione d'un pupillo che avesse ipotecati i suoi beni, è del pari confermata l'ipoteca su questi beni. Perciò nel caso di quelle sorte d'obbligazioni che chiamansi naturali, di cui si è parlato nell'articolo nono della sezione quinta delle convenzioni, l'effetto dell'ipoteca dipende dall'effetto che avrà l'obbligazione (1).

#### S E Z I O N E IV.

*Degli obblighi del creditore verso il debitore,  
a causa dell'ipoteca.*

#### S O M M A R I O.

1. Cura del creditore per il pegno che è in suo potere.
2. Se il pegno perisca per un caso fortuito.
3. Del creditore che si serve del pegno.
4. Se il creditore ricavi dalla vendita del pegno più del suo credito.
5. Obbligo del creditore nell'anticresi.

(1) Ex quibus causis naturalis obligatio consistit, pignus persequere consistit l. 14 §. 1 ff. de pign. & hyp. Res hypothecæ dari posse sciendum est, pro quacumque obligatione . . . vel tantum naturali l. 5 cod.

6. Se il pegno riceva qualche accrescimento.

7. Il pegno è imperscrittibile.

**I**l creditore che non tiene in suo potere il pegno, non contrae verun obbligo verso il suo debitore; ma se lo tiene in suo potere, il suo primo obbligo è di averne cura. E non solo sarà responsabile delle perdite e de' danni, che avesse potuto cagionare col suo fatto, ma sarà eziandio tenuto a quel che potrà avvenire per qualche negligenza o per qualche colpa, in cui non sarebbe incorso un accorto e vigilante padre di famiglia (1).

2. Se il pegno perisca in mano del creditore, per un caso fortuito, egli non ne sarà responsabile, e non lascerà di conservare il suo diritto sopra gli altri beni del debitore (2). Ma se il caso fortuito

(1) *Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam & dolum & culpam . . . Dolum & culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum l. 24 ff. de reg. jur. Venit autem in hac actione & dolum & culpa, ut in commodato venit & custodia l. 13 §. 1 de pign. act. Ea igitur quæ diligens pater familias in suis rebus præstare solet, a creditore exiguntur l. 14 eod. §. ult. inst. quib. mod. re contr. obl. In pignoratitio judicio venit, & si res pignori datas male tractavit creditor, vel servos debilitavit l. 24 §. ult. ff. de pign. act. Si agrum deteriorem constituit creditor, eo quoque nomine pignoratitia actione obligatur l. 3 in fine C. de pign. act. l. 7 eod. Exactam diligentiam adhibere §. ult. inst. quib. mod. re contr. obl.*

(2) Quia pignus utriusque gratia datur, & debitoris quo magis pecunia ei credatur, & creditoris quo magis ei in tuto sit creditum, placuit sufficere si ad rem custodiendam exactam diligentiam adhibeat: quam si præstiterit, & aliquo fortuito casu rem amiserit, securum esse, nec impediri creditum petere §. ult. inst. quib. mod. re contr. obl. Vis major non venit l. 13 in fine ff. de pign. act. Culpam dumtaxat ei præstandam, non vim majorem l. 3 in fine ff. eod. l. 5 l. 6 C. eod. Sicut vim majorem pigno-

fosse una conseguenza di qualche negligenza o colpa; come se il furto di un mobile, o l'incendio di una casa, avvenisse per difetto di cura di colui che la tenesse a titolo d'anticresi o di altro obbligo, allora il creditore sarebbe tenuto al danno.

3. Il creditore che fa uso della cosa data in pegno contro la volontà del padrone, commette una specie di furto: poichè non tiene la cosa in pegno per servirsene, ma semplicemente per sicurezza del suo credito. Ed inoltre l'uso può deteriorare la cosa (1).

4. Se il creditore riceva dalla vendita del pegno più di quello che gli è dovuto, restituirà il di più cogl'interessi dal tempo della mora, quantunque non gli sia stata fatta alcuna domanda, se non ha usate le sue diligenze per restituire questo sopravanzo (2).

5. Se l'obbligazione dia al creditore il diritto di godere, come avviene in un'anticresi, deve restituire i frutti che eccedono l'interesse legittimo, che può essergli dovuto. Quindi colui che gode di una pigione di casa, o ritrae da un podere una rendita maggiore del suo credito, deve restituire il dippiù;

*sum creditor prestare non habet necesse, ita dolum & culpam, sed & custodiam exhibere cogitur l. 19 C. de pign. V. gli artic. 4 e 5 della sez. della locazione.*

(1) Si pignore creditor utetur, furti tenetur. l. 54 ff. de furt.

(2) Si creditor pluri fundum pignoratunt vendiderit, si id fecerit, usuram ejus pecuniarum prestare debet ei, qui dederit pignus. Sed etsi ipse usus sit ea pecunia, usuram prestatum oportet. Quod si eam depositam habuerit, usuram non debet l. 6 §. x ff. de pign. act. V. l' art. 8 della sez. x degl'interessi.

nella stessa maniera che nella vendita di un pegno dovrebbe restituire i danari del prezzo, i quali eccedessero ciò che fosse dovuto. Ma se sieno incerti i frutti o le altre rendite del fondo dato in anticresi, e ne sia stato dato il godimento al creditore per il suo interesse, senza calcolare se fossero più o meno, e per una specie di appalto, che non ha nulla d'illecito, (come nel caso dell'articolo 28 della sezione 1), non restituirà niente del suo godimento. Poichè siccome non potrebbe domandare il di più, se i frutti fossero minori del suo interesse, così non è obbligato a restituire ciò che può esservi di maggior suo lucro. Ma se l'anticresi fosse illecita, o la lesione ne' frutti paresse usuraria, o se il creditore non avesse alcun giusto titolo del suo godimento, si farebbe il defalco sopra ciò che potrebbe essergli legittimamente dovuto (1).

6. Tutto l'aumento che può avvenire nella cosa ipotecata, o per un caso fortuito o in altra maniera, senza che il creditore vi abbia contribuito del proprio, appartiene al debitore; ed il creditore glielo deve restituire, sebbene fosse egli stato possessore del pegno in tempo di questo cambiamento. Poichè

(1) *Ex pignore percepti fructus imputantur ut debitum: qui si sufficiant ad totum debitum, solvitur actio, & redditur pignus: si debitum excedant, qui supererunt, redduntur l. 1. C. de pign. act. l. 2. & 3. eod. l. 1. C. de distr. pign. Si accepit jam pecuniam, superfluum reddit l. 24 §. 2. in fin. ff. de pign. act. l. ult. C. de distr. pign.*

Si ea lege possessionem mater tua apud creditorem suum obligaverit, ut fructus invicem usurarum consequeretur, obrentum majoris percepti emolumenti, propter incertum fructuum preventum, rescindi placita non possunt l. 17 C. de usur. V. l'artic. 28 della sez. 1.

questi aumenti sono accessori del diritto di proprietà, che resta sempre al debitore (1).

7. E' anche un obbligo del creditore che possiede un pegno, e de' suoi eredi, che sieno sempre tenuti a restituirlo dopo il pagamento; senza che il tempo della prescrizione possa farne loro acquistare la proprietà (2).

## S E Z I O N E V.

### *De' privilegj de' creditori.*

Convien distinguere tre sorte di creditori: quelli che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, come colui che ha solo una semplice promessa a causa di mutuo; coloro che hanno ipoteca senza privilegio; com'è quegli che ha un obbligo stipulato per mano di notaio a causa di mutuo; e coloro il di cui credito ha qualche privilegio che ne distingue la condizione da quella degli altri creditori, e che gli dà una preferenza anche sopra i creditori anteriori; come chi ha prestato denaro per comprare un fondo o per ripararlo, è preferito su questo fondo agli altri creditori ipotecarij, ed anteriori al medesimo debitore.

(1) *Quidquid pignori commodi, sive incommodi fortuito accessit, id ad debitorem pertinet l. 21 §. 2 ff. de pign. & hyp.*

(2) *Nec creditores, nec qui ei successerunt, adversus debitores pignori quondam res nexas petentes, redditæ jure debiti quantitate, vel his non accipientibus oblata & consignata & deposita, longi temporis præscriptione muniti possunt l. 10 C. de pign. act. l. ult. cod. V. l'artic. 21 della sez. 5. del possesso.*

I privilegi de' creditori sono di due specie. L'una di quelli che danno la prelazione sopra tutti i beni, senza ipoteca particolare su di alcuna cosa; come sono, per esempio, il privilegio delle spese fatte in una lite, o delle spese de' funerali. L'altra di quelli che nascono da un' ipoteca particolare sopra certe cose, e non sugli altri mobili; come il privilegio di coloro che hanno somministrato i danari per acquistare un fondo o per edificarvi; il privilegio del proprietario di una casa su i mobili del suo inquilino per il pagamento della pigione, ed altri simili.

Fra le regole di questa sezione non si metteranno quelle del diritto romano, le quali riguardano i privilegi, che Giustiniano accordò alle femmine per la dote, di cui ordinò la prelazione su i creditori ipotecarj anteriori (1), ed anche sul creditore che ha somministrato denaro per l'acquisto o per la riparazione del fondo (2). Poichè questi privilegi non sono della nostra usanza, a riserva di alcune provincie, ove la donna ha la prelazione su i creditori ipotecarj anteriori, e di alcuni luoghi, ove l'ha soltanto su i mobili.

Non si annovera tra i privilegi la prelazione del creditore su i mobili, che gli sono stati dati in pegno e che sono in suo potere. Poichè questa prelazione non è fondata sulla qualità del credito, ma sulla sicurezza che il creditore ha presa con mettersi in possesso del pegno; il che non si estende agli

(1) L. ult. C. qui pos.

(2) Nov. 97 cap. 3.

stabili, il cui possesso non dà prelazione al creditore, se non l'ha per altre cause. Riguardo poi a' mobili, siccome non sono soggetti all'ipoteca, secondo la nostra usanza, il creditore che ha in suo potere un mobile per pegno, vi ha la sicurezza. Vedi la preparazione della sezione 1, e quello del titolo della cessione de' beni. *V. l. 10, ff. de pign.*

## S O M M A R I O.

1. Definizione del privilegio.
2. L' anteriorità di tempo è indifferente tra' privilegiati.
3. Effetto del privilegio.
4. Privilegio del venditore.
5. Privilegio di chi mutua i danari per un acquisto.
6. Privilegio di chi mutua per conservar la cosa.
7. Privilegio per le migliorazioni.
8. Effetto di questo privilegio.
9. Privilegio degli architetti e degli operaj.
10. Privilegio di chi mutua per qualche lavoro.
11. Privilegio de' vetturini.
12. Privilegio su i frutti per il prezzo di un affitto.
13. Privilegio del censo e della rendita enfiteutica.
14. Privilegio su i mobili dell' inquilino per la pigione e per le conseguenze della locazione.
15. De' mobili del subaffittatore.
16. e 17. Eccezione a' due articoli precedenti.
18. Privilegio per la pigione di altri edifizj che non sono case.
19. Privilegio del re.
20. Data dell' ipoteca.

21. Fra le ipoteche, quella del re va nel suo ordine.
22. Eccezione.
23. Prelazione del re a tutti i creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio.
24. Privilegio delle spese de' funerali.
25. Spese fatte in giudizio.
26. Prelazione per il deposito su i beni de' pubblici depositarj.
27. Prelazione per il deposito ch' esiste.
28. Celui che ha fatta innovazione perde il suo privilegio.
29. Concorso di creditori per diversi depositi.
30. Effetti de' privilegj.
31. Differenza de' privilegj per l'ipoteca de' beni.
32. Concorso e prelazione tra' privilegiati.
33. Un caso di prelazione tra gli stessi privilegiati.
34. Tre ordini di creditori.

**I**l privilegio di un creditore è quel diritto distinto che gli dà la qualità del suo credito, facendolo preferire agli altri creditori, ed anche agl'ipotecarj, quantunque anteriori (1).

2. Tra creditori privilegiati, non importa qual sia il primo o l'ultimo per l'ordine del tempo. Poichè non distinguonsi se non per la natura de' loro privilegj. E se due creditori hanno un medesimo

(1) Privilegia non tempore æstimantur, sed ex causa l. 32 ff. de reb. auct. jud. poss. Interdum posterior potior est priori. Ut creditur: si in rem istam conservandam impensum est quod sequens vel faciendam ego credidero l. 5 ff. qui potior.

privilegio, quantunque di diverso tempo, saranno pagati nel medesimo ordine, e per via di concorso (1).

3. I menomi privilegi danno la prelazione contro i creditori chirografari, ipotecari, ed altri che non hanno alcun privilegio. E tra i privilegiati, alcuni sono preferiti agli altri, secondo le diverse qualità de' loro privilegi (2).

4. Colui che ha venduto uno stabile, di cui non ha ricevuto il prezzo, è preferito a' creditori del compratore, e ad ogni altro sul fondo venduto; poichè la vendita conteneva la condizione, che il compratore non diverrebbe padrone del fondo, se non pagando il prezzo. Il venditore adunque che non è stato pagato, può o ritenersi il fondo, se dovevasi pagare il prezzo prima della consegna, o evincerlo nelle mani di un terzo possessore, se questi l'abbia acquistato prima del pagamento (3).

(1) Privilegia non tempore aestimantur, sed ex causa. Et si ejusdem tituli fuerint, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint l. 32 ff. de reb. aut. jud. poss.

(2) Interdum posterior potior est priori. Ut puta si in rem istam conservandam impensum est quod sequens credidit l. 5 ff. qui pos.

(3) Quod vendidi, non aliter fit accipientis, quam si satis eo nomine factum l. 19 ff. de contr. empt. l. 53 eod. §. 41 inst. de rerum divis. Venditor quasi pignus retinere potest eam rem quam vendidit l. 13 §. 8 ff. de act. empt. & vend. Hereditatis venditæ pretium pro parte accepit, reliquum emptore non solvente: quaesitum est, an corpora hereditaria pignoris nomine teneantur? Respondi, nihil proponi cur non teneantur l. 22 ff. de hered. vel act. vend. l. 31 §. 8 ff. de adil. ed.

La regola che dà questa prelazione al venditore non deve intendersi se non nel caso che dal contratto di vendita apparisca ch' egli non è stato pagato. Poichè se avesse fatto quitanza, ed avesse ricevuta una promessa o un obbligo, avrebbe perduta la prelazione, apparendo essersi adempito al contratto. Altrimenti

5. Chi impresta denaro al compratore per pagare il prezzo della vendita, ha il medesimo privilegio che avrebbe il venditore, se non fosse stato pagato; perchè questo danaro assicura al compratore ciò che gli è venduto. Ma per far passare il diritto del venditore a colui che mutua il danaro per il suo pagamento, convien osservare le cautele che saranno spiegate nella sezione sesta (1).

6. I creditori, i cui danari sono stati impiegati per conservar la cosa o per ristaurarla, come per difendere un podere dal corso dell' acqua, per prevenir la rovina di una casa, o per riedificarla dopo la sua rovina, ha il privilegio. Poichà ha conservata la cosa per l' interesse comune del proprietario e de' creditori; ed è come sua fino alla concorrente quantità di ciò che vi ha messo (2).

7. Co-

quelli che in appresso mutuassero a questo compratore, potrebbero esserne ingannati; e dall' altra banda l'innovazione estingue l'ipoteca. V. l'art. 2 della sez. 7.

(1) Qui in navem emendam credidit, privilegium habet l. 26 ff. de reb. aut. jud. poss. Licet iisdem pignoribus multis creditoribus, diversis temporibus datis, priores habeantur potiores: tamen eum, cujus pecunia praedium comparatum probatur, quod ei pignori esse specialiter obligatum statim convenit, omnibus antefecti juris autoritate declaratur l. 2 C. qui pos. in pign. Quamvis ea pecunia, quam a te mutuo frater tuus accepit, comparaverit praedium, tamen nisi specialiter vel generaliter hoc tibi obligaverit, tua pecuniae numeratio in causam pignoris non deducitur; sane personali actione debitum apud Praesidem petere non prohibetur l. 17 C. de pign.

(2) Creditor qui ob restitutionem aedificiorum crediderit, in pecuniam quam crediderit, privilegium exigendi habebit l. 25 ff. de reb. cred. l. 24 §. 1 ff. de reb. aut. jud. poss. l. 1 ff. de cass. bon. Qui in navem extruendam, vel instruendam credidit, privilegium habet l. 26 ff. de reb. aut. jud. poss. l. 5 ff. qui pos. Huius enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam l. 6 cod. V. la legge citata sull' articolo 3.

7. Coloro, i danari de' quali sono stati impiegati per migliorare un fondo, come per farvi una piantagione o un edificio, o per ingrandire una casa, o per altre simili cause, hanno il privilegio su queste miglitorazioni, come su di un acquisto fatto con il loro danaro (1).

8. Questa prelazione per le miglitorazioni è limitata a quel che rimane migliorato, e non riguarda il corpo del fondo, come quella delle riparazioni che l'hanno conservato. Poichè se non resti nulla delle miglitorazioni, non essendo perciò il fondo cresciuto di valore, e niuno profittandone, non rimane più causa per la prelazione. E quando le miglitorazioni sussistono, il privilegio di colui che le ha fatte, non si raggira che sul valore di ciò che ne rimane (2).

9. Gli architetti, i capo-maestri, gli operaj e gli artigiani che impiegano la lor fatica per edifizj o per altre opere, e che somministrano materiali; ed in generale tutti quelli che impiegano il tempo, il lavoro, la cura o qualche materia per fare una casa, o per ristaurarla, o per conservarla, hanno per le loro mercedi e per ciò che hanno somministrato

(1) Quod quis navis fabricandæ, vel emendæ, vel armandæ, vel instruendæ causa, vel quoquo modo crediderit, vel ob navem venditam petat, habet privilegium l. 34 ff. de reb. autf. jud. poss. l. 26 eod. V. poco innanzi l'artic. 5.

Pignus insulæ creditori datum, qui pecuniam ob restitutionem ædificij mutuam dedit l. 1 ff. in quib. caus. pign. v. h. tac. contr.

(2) Quasi pignus retinere potest eam rem l. 13 §. 8 ff. de act. empt. & vend. Le parole che sono per il venditore, si possono applicare a quest' articolo. Perchè colui che ne ha fatto la miglitorazione sta in luogo del venditore. V. poco innanzi l' articolo 3.

il medesimo privilegio, che coloro i quali han dato danaro per queste sorte di lavori, e che ha il venditore per il prezzo della cosa venduta (1).

10. Se una terza persona mutua ad un architetto o ad un capo-maestro danari che sieno impiegati per un edificio, o per qualche altro lavoro, e questo mutuo sia stato fatto per ordine del padrone, in servizio del quale il lavoro sarà stato eseguito, questa terza persona avrà il medesimo privilegio, che se avesse mutuato al padrone stesso per il medesimo uso (2). Ma se il mutuo fosse stato fatto senza saputa del padrone e senza suo ordine, e ne fosse stato pagato il capo-maestro, colui che ha fatto questo mutuo, non ha più azione se non contro il mutuuario. Che se il padrone non avesse pagato il capo-maestro, questa terza persona potrebbe esercitare il privilegio, o che avesse mutuato per ordine del padrone, o senza quest'ordine, purchè avesse preso le cautele che saranno spiegate nella sezione 6.

11. I vetturini hanno un privilegio sulle mercanzie che hanno trasportate, tanto per la mercede della vettura, quanto per li diritti di dogana, d'introduzione, o per altri che avranno pagato a causa di queste mercanzie. E questo medesimo privilegio

(1) Con più ragione di quelli i quali mutuano danari per queste cose. V. gli artic. 4, 6, 10, e 11 di questa sezione.

V. su questo privilegio riguardo a' mobili, le note sull' articolo 5, e sugli articoli 11 e 12.

(2) Divus Marcus ita edixit: creditor qui ob restitutionem adificiorum crediderit, in pecunia quae eredita erit, privilegium exigendi habebit: quod ad eum quoque pertinet, qui redemptori, domino mandante, pecuniam administravit l. 24 §. 1 ff. de rebus auct. jud. poss. l. 1. §. in quib. caus. pign. vel. hyp. r. c.

acquistasi da tutti quelli, i cui danari sono impiegati per le spese di simile necessità, come per la custodia e per il nudrimento de' bestiami, e per altre spese di tal natura (1).

12. Il proprietario di un fondo dato in affitto, ha la prelazione su i frutti che ne provengono, pel pagamento del prezzo del suo affitto, e questa prelazione acquistasi per diritto, senza che nel contratto se ne faccia menzione. Poichè questi frutti non sono un pegno, ma gli appartengono come una proprietà fino al pagamento (2).

13. Colui che ha dato un fondo a titolo di censo, o ad enfiteusi, ha un privilegio pel suo censo, o pel canone su i frutti pendenti di questo fondo; e parimente sul fondo stesso, in qualunque mano possa passare. E se il possessore di questo fondo lo venda o lo impegni o lo affitti, o in altra maniera ne disponga, o che sia sequestrato e venduto, il primo padrone esigerà il suo censo o la rendita, tanto sul fondo e su i danari che ne proverranno, in preferenza di tutti gli altri creditori di que-

(1) *Hujus enim pecunia salvam fecit rotius pignoris causam: quod poterit quis admittere, & si in cibaria navarum fuerit creditum, sine quibus navis salva pervenire non poterat. Item, quia in merces sibi obligatas crediderit, vel ut salvæ fiant, velut navium exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit. Nam & ipsum navium potentius est. Tantundem dicetur si merces horreorum vel aræ, vel vectura jumentorum debetur. Nam & hic potentior erit. l. 6 d. l. §. 1 & 2 ff. qui pot. V. su quest' articolo le osservazioni sull' articolo 5, e 9, e sull' articolo seguente.*

(2) *In prædiis rusticis fructus, qui ibi nascuntur, tacite intelliguntur pignori esse domino fundi locati; etiamsi nominatim id non convenit l. 7 ff. in quib. caus. pign. vel h. t. c. l. 3 G. sed.*

sto possessore, quanto su i frutti esistenti in poter suo (1).

14. I mobili che gl' inquilini hanno nelle case che tengono a pigione, sono ipotecati al proprietario, e colla prelazione, per la sicurezza non solo della pigione, ma eziandio delle altre conseguenze della locazione; come delle deteriorazioni, se ve ne fossero per colpa dell' inquilino, e di tutte le spese, danni ed interessi che potrebbe dovere, a causa della locazione medesima (2).

15. Se vi sieno subinquilini che tengono soltanto un appartamento, o altra porzione di una casa, i loro mobili saranno ipotecati solamente per la pigione del luogo che occupano. E se essi pagano all' inquilino che ha loro subaffittato, il proprietario non avendo sequestrato prima che abbiano pagato, non può nulla pretendere nè su i loro mobili, nè sulla pigione. Imperocchè essi possono pagare a colui che loro ha locato, quantunque possano eziandio pagare

(1) Etiam superficies in alieno solo posita pignori dari potest. Ita tamen ut prior causa sit domini soli, si non solvatur ei solarium l. 15 ff. qui pot. Lex vectigali fundo dicta erat, ut, si post certum tempus vectigal solutum non esset, is fundus ad dominum redeat: postea is fundus a possessore pignori datus est. Quæsitum est, an recte pignori datus est? Respondit: si pecunia intercessit, pignus esse. Item quæsit, si cum in exsolutione vectigalis tam debitor quam creditor cessassent, & propterea pronuntiarum esset fundum secundum legem domini esse, cujus potior causa esset? Respondi, si, ut proponeretur, vectigali non soluto, jure suo dominus usus esset, etiam pignoris jus evanisset l. 31 ff. de pign. & hypot.

(2) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana indulta, illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite convenit l. 4 ff. in quib. caus. pign. &c. l. ult. C. eod. l. 5 C. de loc. Non solum pro pensionibus, sed & si deteriozem habitationem fecerit culpa sua inquilinus, quo nomine ex locato cum eo erit actio, invec-

validamente al proprietario, se l'inquilino gli debba la sua pigione (1).

16. La prelazione di cui si è parlato ne' due articoli precedenti s' intende soltanto de' mobili che l'inquilino tiene nella casa per uso dell' abitazione; e non di quelli che vi avesse posti col disegno di farli trasportare altrove: come, per esempio, una tappezzeria che avesse comprata per farla portare in un altro luogo (2).

17. Se un inquilino riceve ed alberga gratuitamente un' altra persona nella casa che tiene locata, i mobili di questa persona non saranno ipotecati per la pigione dell' abitazione, di cui l'inquilino le avrà fatto parte (3).

& illata pignori erunt obligata l. 2 ff. in quib. caus. pign. V. l' articolo 12.

Se i mobili dell' inquilino non si trovassero ne' luoghi locati, nel tempo che il proprietario comparisce per il suo pagamento, non potrebbe evincerli tra le mani di terze persone; purchè non vi fosse una frode in suo pregiudizio.

Questo privilegio su i mobili degl' inquilini, acquistasi anche da coloro che non hanno alcuna scrittura pubblica. Poichè basta che questi mobili si trovino nella casa appigionata, perchè sieno ipotecati al proprietario. V. l' articolo 12, e la nota sull' articolo 23.

(1) Unde si domum conduxeris, & ejus partem mihi locaveris, egoque locatori tuo pensionem solvero, pignoratitia adversus te potero experiri. Nam Julianus scribit, solvi ei posse: & si partem tibi, partem ei solvero, tantumdem erit dicendum. Plane in eam dumtaxat summam investita mea, & illata tenebuntur, in quam coenaculam conduxì. Non enim credibile est hoc convenisse, ut ad universam pensionem insule, frivola mea tenerentur l. 11 §. 5 ff. de pign. act. V. l' articolo 17.

(2) Videndum est, ac non omnia illata, vel inadacta, sed ea sola quæ, ut ibi sint, illata fuerint, pignori sint, quod magis est l. 7 §. 1 ff. in quib. caus. pign. Respondit, eos dumtaxat, qui hoc animo a domino inducti essent, ut ibi perpetuo essent, non temporis causa accommodarentur, obligatos l. 32 in fin. ff. de pign. & hyp.

(3) Pomponius libro tertio decimo variarum lectionum scri-

18. Questo privilegio de' proprietari delle case su i mobili degli inquilini estendesi a' proprietari delle botteghe, de' granaj e di ogni altro luogo, su i mobili che gl' inquilini di questi luoghi possono avervi (1).

19. Tutti i beni di coloro che trovansi obbligati in favore del re, o come uffiziali che debbono render conto, o per affitti o per riscossioni e maneggio de' suoi danari, sono ipotecati per tutte le somme di tal natura che potranno dovere, sebbene non vi sia nè obbligo espresso, nè condanna (2).

20. L' ipoteca che gode il re sopra tutti i beni de' pubblici uffiziali, soggetti al rendimento de' conti, degli appaltatori, e di tutti gli altri che maneggiano il danaro regio, incomincia dal momento che si stende la carta de' loro impieghi; come l' istromento d' affitto, se si tratta di un appalto, o le provvisioni, se si tratta di un uffizio, o le istruzioni, le commissioni ec. (3).

bit: si gratuitam habitationem conductor mihi prastiterit, investa a me domino insulz pignori non esse l. 5 ff. in quib. caus. pign.

(1) Si horreum fuit conductum, vel diversorium, vel arca, tacitam conventionem de investis, illatis, etiam in his locum habere putat Neratius. Quod verius est l. 3 ff. in quib. caus. pign.

(2) Certum est ejus, qui cum fisco contrahit, bona veluti pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimat l. 2 C. in quib. caus. pign. v. h. r. c. l. 3 C. de privil. fisci. Fiscus semper habet jus pignoris l. 46 §. 3 ff. de jur. fisci.

La regola spiegata in quest' articolo non riguarda solamente gli uffiziali tenuti a render conto, ed altri obbligati verso il re; ma si applica eziandio a quelli che riscuotono i danari pubblici nelle città e nella campagna, come consoli, collettori ed altri, o che facciano giuramento innanzi al giudice, o che esercitano sulla loro semplice nomina. V. l' articolo seguente, e l' articolo 23, e la nota che vi è stata fatta.

(3) Si cum pecuniam pro marito solveres, neque jus fisci in

21. I creditori d' ipoteca anteriore a quella del re, godono del loro dritto su i beni del debitore; e l' ipoteca del re non procede che secondo la sua graduazione (1).

22. La suddetta regola s' intende solo de'li stabili acquistati prima dell' ipoteca stabilita in favore del re: ma ne' beni acquistati soltanto dopo quest' obbligo, il re è preferito ai creditori anteriori alla sua ipoteca, benchè fossero stati loro obbligati tutti i beni futuri. Ed in questo concorso d' ipoteche, che cominciano ad avere il loro effetto dal momento del nuovo acquisto, l' ipoteca del re è preferita (2).

23. Riguardo a' creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, ma una semplice azione personale, il re gode la prelazione sugli stabili, perchè ha sempre la sua ipoteca tacita senza convenzione; ed ha parimente la prelazione ne' mobili sopra coloro, che li hanno già fatti sequestrare, e sopra tutti i creditori non privilegiati. Il creditore che ha per

re transferri impetrasti, neque pignoris causa domum, vel aliud quid ab eo accepisti: habes personales actiones, nec potes preferri fisci rationibus, a quo dicis ei vestigal denuo locatum esse: cum eo pacto, universa quæ habet habitare eo tempore quo ad conductionem accessit, pignoris jure fisco teneantur l. 3 C. de privileg. fisc.

(1) Quamvis ex causa dotis vir quondam tuus tibi sit condonatus, tamen si priusquam res ejus tibi obligarentur, cum fisco contraxit, jus fisci causam tuam prævenit. Quod si post bonorum ejus obligationem, rationibus meis cepit esse obligatus, in ejus bona cessat privilegium fisci l. 2 cod. de privileg. fisc. l. 8 ff. qui pot. l. ult. cod. V. l'artic. seguente.

(2) Si quis mihi obligaverat quæ habet, habiturusque esset, cum fisco contraxerit, sciendum est, in re postea acquisita fiscum potius esse debere, Papinianum respondisse, quod & constitutum est. Prevenit enim causam pignoris fiscus l. 28 ff. de jure fisci.

i mobili uno de' privilegi spiegati in questa sezione, è preferito al re (1).

24. I mercanti, gli operaj ed altri a' quali son dovute le spese de' funerali, hanno la loro azione contro gli eredi; e quando non vi fossero eredi, l' hanno sopra i beni del defunto, nella stessa guisa che se avessero contrattato con lui; ed hanno di più il privilegio, quand' anche i beni non bastassero per pagare i debiti, purchè queste spese non eccedano quel che si è dovuto impiegarvi, secondo la condizione ed i beni del defunto. Poichè la necessità di questa spesa obbliga a favorire con questo privilegio quelli che la somministrano. Ma se le spese per li funerali eccedono questi limiti, quand' anche il defunto le avesse ordinate nel suo testamento, si restringerà il privilegio a ciò che sarà giudicato ragionevole e giusto, secondo le circostanze (2).

(1) *Respublica creditorum omnibus chirographariis creditoribus praefertur l. 38 §. 1 ff. de reb. aut. jud. p. Fiscus semper habet jus pignoris l. 46 §. 3 ff. de jure fisci.*

La parola repubblica in questo testo non significa altro che il fisco. *V. l. 2 ff. qui pot.* Il principe con più ragione ha questo privilegio.

(2) *Impensa funeris semper ex hereditate deducitur: quae etiam omne creditum solent precedere, cum bona solvendo non sint l. 45 ff. de relig. & sumpt. fun. Qui propter funus aliquid impendit, cum defuncto contrahere creditur, non cum herede l. 1 eod. v. l. 17 ff. de reb. aut. jud. poss. Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus & dignitate defuncti l. 12 §. 5 ff. de relig. & sumpt. fun. Equum autem accipitur ex dignitate ejus qui funeratus est, ex causa, ex tempore, ex bona fide; ut neque plus imputetur sumptus nomine, quam factum est, neque tantum quantum factum est, si immodice factum est. Deberet enim habere facultatem ejus in quem factum est, & ipsius rei quae ultra modum sine causa consumitur. Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? Sciendum est, nec voluntatem sequendam, si res egrediat*

25. Le spese de' sigilli e degl' inventarj, quelle delle vendite, degli ordini e delle discussioni de' mobili o degli stabili; e le altre spese giudiziali son preferite a tutti gli altri debiti (1): poichè queste spese riguardano tutti i creditori, essendo state fatte per la loro causa comune.

26. Nel concorso tra' creditori de' pubblici depositarj, destinati a ricevere le somme de' danari, o altri depositi, che debbono esser consegnati per ordine del giudice, come sono i consegnatarj, i banchieri, sono i creditori preferiti su i beni propri di questi depositarj agli altri creditori, che non hanno ipoteca o privilegio: e questa prelazione è fondata sull' interesse pubblico della sicurezza de' depositi, che si sono dovuti mettere nelle loro mani (2).

27. Se fra i depositi di cui si è parlato nell' articolo precedente, ve ne sieno alcuni che si trovano esistenti, coloro che han fatti questi depositi, o coloro a' quali dovranno ritornare, se li ritireranno a preferenza di tutti gli altri creditori, perchè son cose loro proprie (3).

*justam sumptus rationem; pro modo autem facultatum sumptum fieri l. 14 §. 6 ff. de relig. & sumpt. fun. d. l. §. 3 & 4.*

(1) Plane sumptus causa qui necessarie factus est semper precedit. Nam deducto eo bonorum calculus subiaci solet l. 8 in fin. ff. de positis. Quantitas patrimonii, deducto etiam eo quidquid explicandorum venditionum causa impenditur, aestimatur l. 72 ff. ad leg. falc. l. ult. §. 9 cod. de jure delib. V. l'art. 32.

(2) In bonis mensularii vendendis, post privilegia, potiorum eorum causam esse placuit, qui pecunias apud mensam, fidem publicam secuti, deposuerunt l. 24 §. 2 de reb. auct. jud. poss. Quod privilegium exercetur non in ea tantum quantitate, quæ in bonis argentarii ex pecunia deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris facultatibus. Idque propter necessarium usum argentariorum, ex utilitate publica receptum est l. 18 ff. de pos.

(3) Si tamen nummi extent, vindicari eos posse puto a de-

28. Se il creditore di un depositario pubblico a causa di un deposito, come sono quelli che debbono ricevere danari consegnati per un ordine, o per qualche altra causa, abbia innovato il suo credito, e cangiata la natura del deposito, come se avesse preso dal depositario un obbligo a causa di mutuo, non avrà più alcun privilegio. Sarebbe lo stesso se avesse lasciato il suo danaro per prenderne gl'interessi: poichè avrebbe con ciò cambiata la natura del deposito, avendolo convertito in un mutuo (1).

29. I tre articoli precedenti riguardano il concorso de' creditori, che debbono recuperare somme di denaro o altre cose depositate; e riguardano altresì i creditori particolari del depositario. Ma quando si tratta del concorso fra molti creditori, che debbano essere pagati del valore di diversi depositi, rimane inutile il privilegio che avevano sull'ufficio del depositario, e la prelazione sugli altri suoi creditori, perchè allora concorrono tutti insieme per la loro rata (2). In conseguenza tutti quelli, il cui

*positarii, & futurum eum qui vindicat ante privilegia ead. 24 §. 2 ff. de reb. auct. jud. poss.*

(1) Qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non separantur. Et merito: aliud est enim credere, aliud deponere l. 24 §. 2 ff. de reb. auct. jud. poss.

Colui che prende interessi da una somma dovutagli per un deposito, diviene creditore di un mutuo. Poichè il deposito non produce interessi, ed il depositario non può doverne. Quindi quando paga interessi, li paga perchè non tiene più il danaro in riceverlo. E tali interessi quantunque illeciti per parte di questo creditore, indicano sempre che la sua intenzione è quella del debitore è stata di cambiare il deposito in mutuo.

(2) Quæritur, utrum ordo spectetur eorum qui deposuerunt, an vero simul omnium depositariorum ratio habeatur: & constat simul admittendos l. 7 §. ult. ff. de pos.

deposito è più antico, venendo a concorso con altri il cui deposito è più moderno, non godono sopra questi ultimi alcuna prelazione per il valore dell'ufficio soggetto al loro privilegio; ma a ciascuno di essi ne sarà assegnata una quantità a proporzione del credito maggiore, o minore di ciascuno. Imperocchè tutti questi creditori hanno dritto al prezzo dell'ufficio per un privilegio comune fra di loro: e l'ufficio ha formata parte de' beni dell'uffiziale, colla condizione dell'ipoteca, eguale per tutti i depositi da farsi in appresso.

30. Ogni privilegio forma un'ipoteca particolare, che dà al creditore privilegiato la cosa per pegno, quantunque non vi sia nè convenzione, nè condanna che espressamente l'induca. Poichè va unita col titolo del credito di tal natura, senza che si esprima: e se il credito non fosse in se stesso privilegiato, non potrebbesi render tale per effetto di una convenzione (1).

Non bisogna intendere il concorso de' creditori, spiegato in questo articolo, se non per rapporto a tutti i creditori di un ordine, considerati insieme per un solo credito, ed a tutti quelli degli altri ordini, considerati nella stessa maniera per li fondi, su i quali debbono intentare la loro azione. Ma riguardo a' creditori di ogni ordine tra loro, non v'è concorso; perchè ognuno di essi dee ricevere sull'ordine in cui è collocato, le somme che gli debbono pervenire secondo il suo luogo. In guisa che colui il quale sta nel primo luogo riceve tutto il suo credito, se il fondo basta, sebbene non ve ne rimanga per gli altri.

Non si è messo in quest'articolo il concorso tra' creditori di diversi ordini, se non sopra i danari dell'ufficio; perchè questo è il loro pegno comune obbligato pel loro privilegio; e non vi si è notato il medesimo concorso sugli altri beni. Su di che si può rivedere l'ultima nota sull'articolo 26.

(1) Questa è una conseguenza di tutti gli articoli precedenti, *Testo tit. ff. de' cod. in quib. caus. pign. v. h. l. c.*

31. Fra i privilegi de' creditori, alcuni riguardano soltanto una cosa in particolare, e non si estendono al rimanente de' beni; altri poi riguardano tutti i beni senza distinzione. Così il privilegio del proprietario di un fondo su i frutti, per il prezzo del suo affitto, quello del venditore pel prezzo della vendita, quello della persona che ha prestato denaro per comprare un fondo o per farvi migliorazioni, non si estendono sopra tutti i beni del debitore, ma sono limitati alle cose che vi sono ipotecate (1). E questi creditori non hanno sugli altri beni se non l'azione personale (2), o un' ipoteca, se l'abbiano stipulata. Ma le spese fatte per liti, e quelle de' funerali hanno la prelazione sopra tutti i beni indistintamente.

32. Fra i creditori privilegiati, gli uni sono preferiti agli altri, secondo la natura de' loro privilegi, e secondo le disposizioni delle leggi o delle consuetudini (3). Così colui che ha somministrato i danari per riparare una casa, la qual' era in pericolo di rovina, è preferito al venditore di questa casa che ne domanda il prezzo. Così colui che avesse locato un granajo ad un affittuario, sarebbe preferito pel prezzo della locazione al proprietario del fondo, dal quale fossero provenuti i frutti rimessi nel granajo, se l'affittuario restasse debitore dell'affitto. Le spese fatte in giudizio essendo il

(1) V. gli articoli precedenti. Questa è una conseguenza della natura del privilegio.

(2) Sane personalis actio debitorum apud Praesidem petere non prohiberis l. 17 cod. de pign.

(3) Questa è una conseguenza della natura de' privilegi. V. tutti gli articoli di questa sezione.

credito di tutte le parti, son preferite ad ogni privilegio. Coloro che hanno privilegi su i mobili, son preferiti al privilegio del re (1). Le spese per funerali son preferite al privilegio sopra i mobili dell' inquilino per il pagamento delle pigioni (2). E così in tutti i casi in cui concorrano più privilegi, la regola per la prelazione nasce dalla diversa natura de' privilegi medesimi.

33. Se colui che vende una casa tenuta da un inquilino, se ne riserva le pigioni per un certo tempo, e si convenga che saranno ipotecati i mobili dell' inquilino, tanto per le pigioni riservate al venditore, quanto per quelle che saran dovute in progresso di tempo al compratore, il venditore sarà pagato il primo su questi mobili, purchè nel contratto non siasi apposta qualche condizione speciale (3).

34. Da tutte le regole precedenti risulta, esservi tre ordini di creditori. Il primo, de' privilegiati, che precedono tutti gli altri, e si regolano tra loro secondo le distinzioni delle loro prelazioni. Il secondo, degl' ipotecarj che hanno il loro luogo dopo i privilegiati, secondo le date delle loro ipoteche. Il terzo, de' chirografarj e di altri puramente personali, che non distinguendosi nè per privilegio, nè

(1) V. l'articolo 23.

(2) Si colonus vel inquilinus sit is qui mortuus est, nec sic unde funeretur, ex iunctis illatis cum funerandum Pomponius scribit; & si quid superfluum remanserit, hoc pro debita pensione teneri l. 14 §. 1 ff. de rei et sumpt. fun.

(3) Insulam tibi vendidi, & dixi prioris anni pensionem mihi, sequentium tibi accessusam, pignorumque ab inquilino datorum jus utrumque secururam . . . facti questio est. Sed verisimile est id actum, ut primam quamque pensionem pignorum causa sequatur l. 13 ff. qui prior.

318      *De' pegni, e delle ipoteche, &c.*  
per ipoteca, vengono in concorso insieme cogli  
altri (1).

## S E Z I O N E VI.

*Della surrogazione all' ipoteca, o al privilegio del  
creditore.*

**S**ebbene questa materia della surrogazione a' diritti de' creditori, essendo in se stessa semplice e naturale, debba esser facile, nondimeno le diverse maniere di acquistare la surrogazione, e gl' inconvenienti ne' quali si può cadere, mancandosi di osservare quel che vi è di essenziale, fanno una moltiplicità di combinazioni, che possono imbarazzare e render questa materia oscura e difficile. Perciò si è creduto che, prima di spiegarne le regole, fosse espediente di dare in poche parole un' idea generale della natura della surrogazione e delle sue specie, e di ciò che ciascuna può avere di proprio e di essenziale.

La surrogazione di cui parlasi quì, altro non è che quel cambiamento il quale mette un' altra persona nel luogo del creditore, ed il quale fa sì che il diritto, l' ipoteca, il privilegio che un creditore poteva avere, passi alla persona che gli è surrogata, cioè, che questa entri nel suo diritto.

La maniera la più semplice di surrogare e che

(2) Questa è una conseguenza di tutto ciò che si è detto in questo titolo.

fa sempre passare i diritti del creditore a quello che è surrogato, è la cessione che ne fa il creditore. Le cessioni sono di molte sorte: alcune sono generali e di molti diritti, come la vendita di una eredità, che fa passare a colui che la compra, tutti i diritti dell' erede, per esercitarli come avrebbe potuto fare egli stesso. Altre sono particolari di una certa cosa, com' è la cessione di un obbligo. Vi sono di quelle che sono gratuite, come una cessione che fa un donatore ad un donatario, quando nella donazione vi sono crediti o altri diritti. Ve ne son altre che si fanno a titolo oneroso, come se un debitore ceda un suo credito ad una terza persona per un dato prezzo.

Tutte queste sorte di cessioni hanno quest' effetto, che il cessionario succede al luogo del creditore; e che può esercitare i diritti che gli sono ceduti, nella maniera stessa che avrebbe potuto farlo il creditore prima della cessione, ricevendo ancora la sua ipoteca ed il suo privilegio.

V' ha un' altra maniera di surrogare a' diritti di un creditore, quando il suo debitore pigliando a mutuo per pagare ciò che deve, conviene con il mutuante, che i danari saranno impiegati per pagare questo creditore, e che il medesimo mutuante gli sarà surrogato. Con ciò questo nuovo creditore acquista il diritto del primo, purchè nella quitanza siasi detto che il pagamento è stato fatto co' suoi danari. Poichè il debitore che ha potuto obbligarsi al primo creditore, può colle medesime condizioni obbligarsi a colui che lo libera dal debito; e mettendolo nel luogo del primo che riceve i suoi danari,

non fa verun torto agli altri suoi creditori, e non cambia in niente la loro condizione.

Acquistasi parimente la surrogazione senza il consenso del creditore, ma col decreto del giudice, o col consenso del debitore, o talvolta anche senza questo consenso. Quindi un tutore che vuol pagare co' proprj danari un debito del suo pupillo ad un creditore che ricusa di surrogarlo, può far ordinare, che pagando sia surrogato. Ed in questo caso l'autorità del giudice fa passare il diritto del creditore a quello che lo paga, purchè questi alleggi il decreto del giudice, ed il pagamento fatto con i suoi danari. Poichè il giudice non fa a colui che paga per un altro se non la medesima giustizia che gli è dovuta dal debitore, e senza che alcuno rimanga pregiudicato.

V' ha ancora un' altra maniera di acquistare una surrogazione in giudizio, senza il fatto di colui al quale appartiene il diritto, ed anche contro la sua volontà, come se si vendano coll' autorità del giudice i crediti di un debitore. Poichè il giudice dà a colui che si fa aggiudicare i beni, il medesimo diritto che avrebbe, se il debitore avesse a lui venduto; e sarà surrogato alle ipoteche ed a' privilegi.

Convien finalmente osservare un' altra sorte di surrogazione, che acquistasi senza veruna cessione del creditore, senza il consenso del debitore, e senza decreto del giudice; ma per il semplice effetto del pagamento fatto a' creditori. Così, quando un creditore, volendo assicurarsi la sua ipoteca, e temendo che un altro creditore non accresca il suo credito,

credito, o non ottenga qualche sequestro, paga questo creditore, egli vien a lui surrogato, purchè apparisca dalla quitanza, che il pagamento è stato fatto co' suoi danari. Poichè la legge presume ch' essendo egli stesso creditore, paghi solamente per la sicurezza della sua ipoteca, e perciò lo surroga. Lo stesso avviene di colui che avendo acquistato un fondo, e temendo di esser turbato da un creditore anteriore al suo acquisto, gli paga il suo credito. In amendue questi casi, tali motivi rendono giusta una surrogazione, che non fa pregiudizio a nessuno.

In tutte queste sorte di surrogazioni vedesi, che il diritto del creditore passa da lui ad un altro che entra in suo luogo, e che questo cambiamento non può avvenire se non in due maniere. L' una per la volontà del creditore che surroga: l' altra senza questa volontà, ma per il solo effetto della legge, la quale mette nel luogo del creditore quello, cui per un principio di equità si fa passare il suo diritto.

## S O M M A R I O.

1. *La cessione surroga all' ipoteca ed al privilegio.*
2. *Surrogazione senza cessione.*
3. *Come una terza persona possa acquistare il diritto di un creditore.*
4. *Come una terza persona acquisti il privilegio di un creditore.*
5. *Come il privilegio acquistasi senza surrogazione.*

*De' pegni, e delle ipoteche, &c.*

6. Del creditore che paga un altro creditore più antico di lui.
7. Surrogazione di un compratore a' creditori che paga.
8. Surrogazione per un sequestro.
9. Surrogazione nulla dopo il pagamento.
10. La validità della surrogazione dipende dallo stato in cui è il diritto quando è surrogato.

**I**l cessionario di un credito è surrogato al diritto del creditore, ed acquista col credito le ipoteche ed i privilegi che può avere; tanto se la cessione segua per mezzo di prezzo, quanto se sia gratuita. Poichè sebbene sia vero che il pagamento estingue il debito, e sembri per questa ragione, che il creditore non possa far passare ad un altro un diritto che col pagamento si annulla nella sua persona; nondimeno la cessione che si fa nel tempo stesso, ha il medesimo effetto. Come se il creditore avesse venduto il suo diritto a colui che lo paga; e per l'effetto della cessione colui che paga in vece del debitore, acquista egualmente il diritto, o che sia obbligato in solido, o che sia fidejussore, o che sia una terza persona (1).

(1) *Emptori nominis etiam pignoris persecutio prastari debet: ejus quoque quod postea venditor accepit. Nam beneficium venditoris prodest emptori l. 6 ff. de hered. vel act. vend. Si a creditore nomen comparasti, ea pignora, quæ venditor nominis persequi posset, apud Praesidem provinciae vindica l. 6. C. de obl. & act. l. 6 eod. V. l' articolo 4.*

Cum is qui rem & fidejussores habens, ab uno ex fidejussoribus accepta pecunia, prastat actiones, poterit quidem dici

2. Coloro che senza cessione de'creditori fanno ordinare dal giudice, che pagando siano loro surrogati, acquistano col pagamento i diritti de'creditori medesimi, le ipoteche ed i loro privilegi, ed anche i privilegi del re, se acquistano il suo credito, facendovisi surrogare (1).

3. Per acquistare senza autorità del giudice il diritto d'un creditore e la sua ipoteca, basta una di queste due cose; o che colui il quale paga il creditore riceva la sua cessione, come si è detto nel primo articolo; o che egli convenga col debitore che, pagando per lui, sarà surrogato, ed in questo caso si esprima che il pagamento è fatto col suo danaro; poichè allora, sebbene il creditore ricusi la surrogazione, nondimeno colui che paga, acquisterà il di lui diritto in forza del pagamento e della convenzione col debitore. Lo stesso sarebbe se i danari mutuati si dassero in mano del debitore con questa convenzione, che il mutuante sarebbe surrogato, ed il debitore facesse poi egli stesso il pagamento, dichiarando nella quitanza, che quelli fossero danari presi a mutuo da questa persona. Ma se il pagamento si faccia soltanto sulla semplice quitanza del

*nullas jam esse, cum sum perceperit, & perceptione omnes liberati sunt: sed non ita est; non enim in solutum accepit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit. Et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut præstet actiones l. 36 ff. de fidejuss. Salvas esse mandatas actiones: cum pretium magis mandatarum actionum solutum, quam actio quæ fuit perempta videatur l. 76 ff. de solut.*

(1) Si in te jus fisci, cum reliqua solveres, debitoris pro quo satisfaciebas, tibi competens Judex adscripsit, & transtulit, ab his creditoribus, quibus fiscus potior habetur, res quas eo nomine tamen, non possuat inquietari l. ult. c. de privil. fisci.

Creditore, e non sia accompagnato dall'una, o dall'altra di queste due maniere di acquistare la surrogazione, non produrrà per chi paga, se non una semplice azione contro il debitore, per ricuperare la somma pagata per il suo debito, quand' anche si facesse menzione nella quitanza, che i danari fossero di questa terza persona; poichè potrebbesi presumere, che il debitore avesse semplicemente pagato quel che egli dovea (1).

5. Chi paga un creditore privilegiato, subentra nel

(1) *Res obligatas exterius, debito solito liberando, datum potest, non earum dominium adipisci potest l. 21 C. de pign. & hyp.*

Non omnino succedunt in locum hypothecarii creditoris hi, quorum pecunia ad creditorem transit. Hoc enim tunc observatur, cum is qui pecuniam postea dat, sub hoc pacto credat, *ut idem pignus ei obligetur, & in locum ejus succedat*. Quod cum in persona tua factum non sit (indicatum est enim te pignora non accepisse) frustra putas tibi auxilio opus esse constitutionis nostrae ad eam rem pertinentis *l. 1 C. de his qui in prior. cred. loc. succ.* Aristo Prisco scripsit: etiamsi ita contractum sit, *ut antecedens dimitteretur*, non aliter in jus pignoris succedet, nisi convenerit, *ut sibi eadem res esset obligata*. Neque enim in jus primi succedere debet, qui ipse nihil convenit de pignore *l. 3 ff. qua res pign.*

V. la nota sull' articolo 5 per il caso in cui il debitore non fa il pagamento se non qualche tempo dopo che ha pigliato in prestito i danari per pagare.

Questa maniera di acquistare il diritto del creditore, senza quegli surrogli, deriva dall'equità, per facilitare i pagamenti. Ed è giusto che i debitori possano essi stessi mettere nel luogo de' loro creditori quelli che pagano per essi, poichè niuno ne riceve alcun pregiudizio, ed è dell'interesse del debitore che possa migliorare la sua condizione, cambiando creditore.

In diritto, secondo la legge *1 C. de his qui in pr. cred. loc. succ.* si richieggono due cose.

1. Che nel contratto di mutuo si faccia menzione che i danari saranno impiegati pel pagamento dell' antico credito, con la surrogazione nelle sue ipoteche, *ut sub hoc pacto credat, ut idem pignus ei obligetur & in ejus locum succedat*.

2. Che il danaro sia stato effettivamente dato all' antico creditore, *ut pecunia ad primum creditorem perveniat Goth. hic.*

suo privilegio; o per una cessione del creditore che gli cede semplicemente il suo diritto; o per surrogazione fatta dal giudice, come si è detto nell'articolo secondo; o per un patto col debitore, come sarà spiegato nell'articolo seguente (1).

5. Si può acquistare il privilegio d'un creditore senza surrogazione, del pari che l'ipoteca, con una convenzione col debitore, che quegli il quale pagherà per lui, avrà il privilegio. Nè importa che il pagamento sia fatto al creditore da colui che mutua, o dal debitore cui sieno stati consegnati i danari; purchè in amendue i casi apparisca dalla quitanza che il pagamento è stato fatto con i danari di questa persona (2), conforme si è detto dell'ipoteca, nell'articolo terzo.

(1) Cum pro patre, in ejus potestate non ergo, pecuniam fisco intuleris, & jure privilegio ejus successisti, & ejus locum, cui pecunia numerata est, consecutus est l. 2 C. *hic qui in pr. cred. loc. succ.* Si cum pecuniam pro marito solveres, neque jus fisci in te transferri impetrasti, neque pignoris causa domum vel aliud quid ab eo accepisti, habes personalem actionem l. 3 C. *de priv. fisco.* Si in te jus fisci, cum reliqua solveres, debitoris pro quo satisfaciebas, tibi competens Index adscripsit & transtulit, ab his creditoribus, quibus fiscus potior habetur, res quas eo nomine tenes, non possunt inquietari l. ult. *cod.*

(2) Eorum ratio prior est creditorum, quorum pecunia ad creditores privilegiarios pervenit. Pervenisse autem quemadmodum accipimus? Utrum si statim profecta est ab inferioribus ad privilegiarios, an vero & si per debitoris personam, hoc est, si ante ei numerata est? Quod quidem potest benigne dici, si modo non post aliquod intervallum id factum sit l. 24 §. 6 ff. *de aut. jud. poss.*

Sebbene i danari mutuati per fare il pagamento sieno, o dal debitore o da quello che mutua, consegnati al creditore qualche tempo dopo la loro convenzione, tuttavia quegli che mutua i danari non lascerà di essere surrogato; poichè l'obbligazione del debitore in favore del mutuante basterà a provare la causa del mutuo per soddisfare il creditore; e la quitanza di questo creditore proverà l'impiego de' danari. E quel che dicesi nella legge citata

6. Colui ch'essendo già creditore, paghi un altro creditore anteriore, subentra alla sua ipoteca, ancorchè non vi sia nè convenzione, nè surrogazione; poichè la sua qualità di creditore fa presumere, ch'egli paghi il creditore più antico, soltanto per mettersi in suo luogo, e per assicurare il suo credito. Il che distingue la sua condizione da quello, che non avendo un simile interesse, paga per il debitore senza surrogazione, e di cui si può dire, che poteva essere obbligato con il debitore di pagare per lui (1).

7. Il compratore d'un fondo impiegando il prezzo della compra in pagamento de' creditori, a' quali questo fondo era ipotecato, è surrogato al loro diritto sino alla concorrente quantità di ciò che loro paga; poichè pagando ad essi il prezzo del fondo ipotecato per assicurarselo, se lo conserva a proporzione della quantità, che loro paga contro gli altri creditori posteriori, quantunque anteriori al suo acquisto (2).

su questo articolo, che non vi deve essere intervallo, deve rapportarsi all'uso del diritto romano, dove sovente le convenzioni non si mettevano in iscritto, e perciò l'intervallo poteva far perdere la prova dell'impiego de' danari.

(1) *Plane cum tertius creditor primum de sua pecunia dimisit, in locum ejus substituitur in ea quantitate, quam superior exsolvit l. 16 ff. qui pot. in pign. V. l. 11 §. 4 eod. l. 12. §. 9 eod. l. 17 eod. l. 22. C. de pign. & hyp. l. 1 C. qui pot. & l. 4 ff. de his qui in prior loc. succ.*

(2) *Si potiores creditores pecunia tua dimissi sunt, quibus obligata fuit possessio quam emisse te dicis, ita ut pretium perveniret ad eosdem priores creditores, in jus eorum successisti, & contra eos, qui inferiores illis fuerunt, justa defensione te tueri potes l. 3 C. de his qui in prior. cred. loc. succ. Eum qui a debitore suo priorem creditorem ex pretio pecunia pervenit l. 17 ff. qui pot. V. l. 17 ff. qui pot. V.*

l'articolo precedente,

8. Il creditore che, in virtù della sua ipoteca, o col mandato del giudice, sequestra i diritti e le azioni del suo debitore sopra i debitori di lui, facendosi aggiudicare ciò che ha sequestrato, è surrogato alle ipoteche ed a' privilegi, che il medesimo debitore avea per questi crediti sequestrati (1).

9. Quando la surrogazione del creditore è necessaria per far passare il suo diritto a chi paga per il debitore, deve esser fatta nel tempo stesso del pagamento e della quitanza; poichè se si fosse fatto il pagamento senza riguardo alla surrogazione, o se questa si facesse dopo, sarebbe inutile; ed essendosi annullato il diritto del creditore col pagamento, questi non avrebbe potuto cedere quel che più non avea, nè surrogare ad un diritto estinto (2).

10. Tutte le surrogazioni, le cessioni e le altre maniere di acquistare l'ipoteca o il privilegio d'un creditore, o per contratto o in un giudizio o in altra guisa, non hanno verun effetto, se nel tempo della surrogazione, della cessione, o di altro atto, più non sussisteva il diritto del creditore; tanto se fosse estinto per una prescrizione, o annullato per un giudizio, o sciolto con un pagamento; quanto se

In diritto bisogna che il compratore stipuli che egli sarà surrogato. *Gotb. hic.*

(1) Si pratorium pignus quicumque Judices dandum alicui perspexerint, non solum super mobilibus rebus & immobilibus, & se moventibus, sed etiam super actionibus, quæ debitori competunt, præcipimus hæc eis licere decernere l. 1 C. de prat. pign.

Il debito sequestrato si aggiudica al creditore che fa il sequestro, nella maniera stessa che apparteneva al debitore.

(2) Modestinus respondit, si post solutum, sine ullo pacto omne quod ex causa tutelæ debeatur, actiones post aliquod intervallum cessæ sint, nihil ea cessione actum: cum nulla actio superfuisset l. 76 ff. de solut. V. l'articolo seguente.

fosse cessato per alcuna di quelle cause, che saranno spiegate nella seguente sezione. Che però nelle controversie della validità delle surrogazioni, delle cessioni e delle altre maniere di acquistar l'ipoteca o il privilegio, convien considerare, se nel tempo della surrogazione esisteva ancora il diritto, l'ipoteca o il privilegio (1).

## S E Z I O N E VII.

*Come si estingua o finisca l'ipoteca.*

### S O M M A R I O.

1. *L'ipoteca si estingue col pagamento.*
2. *Con una innovazione.*
3. *Col giuramento dato al debitore, il quale giura di non dover nulla, o con un giudizio assolutorio.*
4. *Con tutto ciò che equivale al pagamento.*
5. *Col deposito, in caso che il creditore ricusi di ricevere il pagamento.*
6. *Se il pagamento sia nullo, l'ipoteca risorge.*
7. *L'ipoteca estinguesi, se il pegno si metta fuor di commercio.*
8. *O se venga a perire.*
9. *La prescrizione del credito estingue l'ipoteca.*
10. *Se il debitore perda il suo diritto sul pegno, il creditore perde la sua ipoteca.*
11. *Effetto della redibizione della cosa ipotecata.*

(1) Si dominus solverit pecuniam, pignus quoque perimitur l. 2 §. 2 ff. de pign. V. la sezione seguente.

12. Il creditore che acconsente all'alienazione del suo pegno, perde la sua ipoteca, se non se la riserva.  
 13. Se il creditore acconsenta che il suo pegno sia obbligato ad un altro.  
 14. L'ipoteca risorge, se l'alienazione non ha il suo effetto.  
 15. Come si debba intendere il consenso del creditore all'alienazione.

I. Essendo l'ipoteca un accessorio del credito, il pagamento che annulla il credito estingue l'ipoteca (1). Ma bisogna che il creditore sia interamente soddisfatto di tutto il suo credito, e per il capitale e per gl'interessi e per le spese (2).

2. L'innovazione che estingue il primo obbligo, cambiandolo in un altro nuovo, estingue parimente l'ipoteca che n'era l'accessorio, se non siasi riservata (3).

3. Tutto ciò che annulla il credito, toglie l'ipoteca. Così quando un debitore cui è dato il giuramento, giura di aver pagato, o quando è assoluto.

(1) Si dominus solverit pecuniam, pignus quoque perimitur l. 13 §. 2 ff. de pign. & hyp. Pignoris causa res obligatas, soluto debito, restitui debere pignoratitia actionis natura declarat l. pen. C. de pign. act.

(2) Nisi universum quod debetur offerretur, jure pignus creditor vendere potest l. 25 §. 14 ff. fam. ercisc. Nam si vel modicum vel sorte vel usuris in debito perseveret, distractio rei obligata non potest impediri l. 2 in f. C. debit. vend. pign. imp. n. p. l. 6 C. de dist. pign.

(3) Novata debiti obligatio pignus peremit, nisi convenit ut pignus repetatur l. 11 §. 1 ff. de pign. act.

V. che cosa è innovazione nel titolo delle convenzioni.

con una sentenza, da cui non vi sia appellazione, il credito e l'ipoteca restano annullati: e lo stesso avviene in tutti i casi, ne' quali l'obbligazione più non sussiste (1).

4. Tutto ciò che può equivalere al pagamento, fa che l'ipoteca più non sussista. Così, per esempio, se il creditore si contenti o di una cauzione, o di un altro debitore in luogo del primo, o prenda un altro pegno in vece di quello che aveva; in tutti questi casi, ed in altri simili cessa l'ipoteca, se apparisce che l'intenzione delle parti sia stata di liberare la cosa ipotecata, e restringere il creditore alle sue altre sicurtà, sebbene con queste innovazioni la sua condizione divenga meno vantaggiosa (2).

5. Se ricusando il creditore di ricevere il suo pagamento, si ritenga il pegno o voglia farlo vendere, il debitore può offerire e depositare i danari presso il giudice, per restar disobbligato, per impedire la vendita, e per ritirarsi il pegno, coi danni ed interessi che il creditore potrà dovergli per la sua mora (3).

(1) Si deferente creditore juravit debitor se dare non oportere, pignus liberatur: quia perinde habetur atque si iudicio absolutus esset. Nam & si a Iudice quamvis per injuriam absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur l. 13 ff. quib. mod. pign. vel hyp. sol. Idem dicere debemus, vel si qua ratione obligatio ejus finita est l. 6 eod.

(2) Item, liberatur pignus sive solutum est debitum, sive eo nomine satisfactum est l. 6 ff. quib. mod. pign. Satisfactum autem accipimus quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum: sive aliis pignoribus sibi caveri voluit, ut ab hoc recedat, sive fidejussoribus, sive reo dato, sibi pretio aliquo, vel nuda conventionione, nascitur pignoratitia actio; & generaliter dicendum erit, quoties recedere voluit creditor a pignore, videri satisfactum, si ut ipse voluit, sibi cavit, licet in hoc deceptus sit l. 9 §. 3 ff. de pign. sol. l. 3 C. de lit. pign.

(3) Si per creditorem stetit, quominus ei solvatur, recte agi-

6. Se il pagamento o l'equivalente del pagamento non avesse avuto il suo effetto, risorgerebbe l'ipoteca col credito; come se il creditore avesse preso in pagamento un credito con garanzia, ed intanto non potesse essere pagato, o pure un fondo similmente colla garanzia, e ne fosse evitto; o un pupillo avesse fatto un saldo, il quale in appresso fosse annullato. Imperocchè queste sorte di pagamenti contengono la condizione, che essi debbano avere il loro effetto. Ma se un creditore in età maggiore si fosse contentato della cessione di un credito a rischio suo, ed avesse fatta quitanza, l'ipoteca ed il credito restano estinti, sebbene il creditore non potesse essere pagato del credito ceduto (1).

7. Se il fondo ipotecato cessa di essere in commercio, come se sia applicato ad una chiesa o ad altro luogo pubblico, non sussiste più l'ipoteca: ma il creditore ha l'azione sul prezzo percepitone dal suo debitore (2).

8. Siccome si estingue l'ipoteca sopra di un fondo, che viene a perire per una inondazione o per altro accidente; così l'ipoteca che un creditore avesse su

*et pignoratitia l. 20 §. 2 ff. de pign. act. Si offerat in iudicio pignoratitia, debet rem pignoratam, & quod sua interest consequi l. 9 §. ult. eod. Debitoris denuntiatio, qui creditori suo ne sibi rem pignori obligatam distrahat, vel his qui ab eo volunt comparare, denuntiatio, ita demum efficax est, si universum tam sortis quam usurarum offerat debitum creditori, eoque non accipiente, idonea fide probationis, ita ut oportet, depositum ostendat l. 2. C. de bit. vend. pign. imp. n. p. V. sul deposito la nota sull'articolo 7 della sez. 3.*

(1) *Debitum cuius meministi quod per pacti conventionem inutiliter factam remisisti, etiam nunc petere non vetaris, & usitato more pignora vindicare l. 5 C. de rem pign.*

(2) V. l'art. 26 della sez. 1.

di un diritto d'usufrutto acquistato dal suo debitore, non avrà più effetto, se cessa l'usufrutto, quando anche il debitore sopravvivesse alla perdita dell'usufrutto; come s'egli lo avesse soltanto per qualche tempo (1).

9. Se il debito per il quale era stata data l'ipoteca rimanga prescritto, questa parimente si annulla; perchè essa non è che un accessorio del debito (2).

10. Se il debitore che aveva ipotecato un fondo venga a perdere il diritto che vi aveva; come se ne sia spogliato per una evizione, o per un dritto di ricompera, o per un retratto per dritto di parentela, o per altre cause, cessa l'ipoteca ch'egli aveva assegnata su questo fondo, purchè non avesse perduto il suo diritto per sua colpa; come, per esempio, se in vece di difendersi dall'evizione, o dalla ricompera, o dal retratto, vi desse mano; se trascurasse d'impedire la vendita di un fondo sequestrato ad una terza persona, e che fosse suo; se non si difendesse, trovandosi a buon partito; o se in altra

(1) Sicut re corporali extincta, ita & usufructu extincto, pignus hypothecave perit l. 2 ff. quib. mod. pign. v. l'articolo 6 della sezione 6 dell'usufrutto.

(2) Item, liberatur pignus, sive solutum est debitum. . . . Sed etsi tempore finitum pignus est, idem dicere debemus l. 6 ff. quib. mod. pign. l. 12 ff. de divers. temp. pres. l. 3 C. de prac. 30 vel 40 ann.

Secondo il diritto romano, l'azione ipotecaria non si prescriveva se non per 40 anni contro il debitore ed i suoi eredi, ed anche contro i terzi possessori, se il debitore era ancor vivo. Laonde l'azione ipotecaria durava più della semplice azione personale. V. il fine del preliminare della sez. 4 del possesso e delle prescrizioni. Questa prescrizione di 40 anni si osserva in alcune provincie, il quale non dà più durata all'azione ipotecaria della semplice azione personale, per la ragione spiegata nell'articolo.

maniera abbandonasse i suoi diritti; poichè in tutti questi casi il creditore può esercitare i diritti del suo debitore, per conservare i propri (1).

11. Se un debitore che avesse comprato un fondo o un mobile, e che l'avesse poi obbligato ad un creditore, voglia risolvere la vendita per la *redibizione*, a causa di qualche difetto della cosa venduta, il suo creditore potrà impedirlo, se il debitore non provvede alla sua sicurezza, sia con dargli il prezzo, che il venditore sarà obbligato di restituire, o pure con lasciargli la cosa se voglia prenderla al prezzo di cui converranno (2).

12. Il creditore che acconsente alla vendita, alla donazione o ad altra alienazione che il suo debitore fa del fondo che gli è obbligato, o la permette o la ratifica, non ha più ipoteca su questo fondo, se non se la riserva (3); poichè ha acconsentito ad un'alie-

(1) Si res distracta fuerit sic, Nisi intra certum diem meliorem conditionem invenisset, fueritque tradita & forte emptor, antequam melior conditio offerretur, hanc rem pignori dedisset; Marcellus libro quinto Digestorum ait, finiri pignus si melior conditio fuerit allata, quanquam ubi sic res distracta est, nisi emptori displicuisset, pignus finiri non putet l. 3 ff. quib. mod. pign. Supercedente (debitore) tali auxilio uti, vel presente vel absente eo, creditores ejus possunt l. pen. C. de non num. pec.

(2) Si debitor, cujus res pignori obligata erant servum quem emerat redhibuerit, an desinat Servianæ locus esse? Et magis est ne desinat, nisi ex voluntate creditoris hoc factum est l. 4 ff. quib. mod. pign.

V. l'art. 1 della sez. 4<sup>a</sup> del contratto di vendita.

(3) Creditor qui permittit rem venire, pignus dimittit l. 152 ff. de reg. jur. Si consensit venditioni creditor, liberatur hypotheca l. 7 ff. quib. mod. pign. Si in venditione pignoris consenserit creditor, vel ut debitor hanc rem permutet, vel donet, vel in dotem det, dicendum erit Pignus liberari: nisi salva causa pignoris sui, consensit vel venditioni vel ceteris l. 4 §. 1 eod. Si probaveris te fundum mercatum, possessionemque ejus tibi traditam, sciente & consentiente ea que sibi eum a venditore obligatum dicit, exceptio-

nazione che non poteva farsi in suo pregiudizio, se non l'avesse approvata. Ed il suo consenso ingannerebbe il compratore, se potesse poi far valere la sua ipoteca.

13. Se un creditore acconsente che il suo pegno sia obbligato ad un altro, perde il suo diritto (1). Ma questo consenso deve essere dato nella maniera, che si spiegherà nell'articolo 15.

14. Se la vendita o altra alienazione fatta dal debitore, col consenso del creditore, sia annullata, o dopo questo consenso non siasi perfezionata, il creditore allora rientra nel suo diritto; poichè in favore di quest'alienazione aveva egli rinunciato alla sua ipoteca. Lo stesso sarebbe se avesse acconsentito che il suo debitore disponesse nel fondo ipotecato in favore di un legatario, e si trovasse poi nullo il legato, o il legatario vi avesse rinunciato (2).

*ne eam removebis: nam obligatio pignoris consensu & contrahitur & dissolvitur l. 1. c. de remis. pig. Sed & si non concesserat pignus venundari, si ratum habuit venditionem, idem erit probandum D. l. 4 §. 1 in fine, ff. quib. mod. pign.*

V. su questo consenso l'articolo 15 poco appresso.

(1) Paulus respondit: Sempronium antiquiorem creditorem consentientem, cum debitor eandem rem tertio creditori obligaret, jus suum pignoris remisisse videri l. 12 ff. quib. mod. pign. v. h. f.

(2) Belle quæritur, si forte venditio rei specialiter obligata non valeat, an nocere hæ res creditori debeat, quod consensit? si qua ratio juris venditionem impediat, dicendum est pignus valere l. 4 §. ult. ff. quibus mod. pign. Si voluntate creditoris fundus alienatus est, invecunde applicari sibi cum creditor desiderat, si tamen effectus sit securus venditionis. Nam si non venerit, non est venditionis autem appellationem generaliter accipere debemus, ut & si legare permisit, valeat quod concessit: quod ita intelligimus, ut & si legatum repudiatum fuerit, convalescat pignus D. l. 2 §. 11. Voluntate creditoris pignus debitor vendidit, & postea placuit inter eum & emptorem, ut a venditione discederent: jas pignoris salvum erit creditori: nam sicut debitori, ita & creditori pristinum jus restituitur; neque omnimodo creditor pristinum jus re-

15. Non si deve prendere per un consenso del creditore all'alienazione del suo pegno, la notizia che può averne, nè il silenzio in cui se nè sta dopo questa notizia; come se sappia che il suo debitore vende una casa la quale gli è ipotecata, e non richiami. Ma per privarlo del suo diritto, bisogna che apparisca da qualche atto che egli sappia ciò che si fa in suo pregiudizio, e che vi acconsenta: ed un creditore non perde la sua ipoteca col suo consenso, se non quando evidentemente apparisce che la sua intenzione è di rinunziarvi, o quando si potesse imputargli mala fede, per non aver dichiarato il suo diritto, dovendo dichiararlo. Così, per esempio, se colui che avesse ipotecato specialmente un fondo ad un primo creditore per un censo, lo ipotecasse poi nella stessa maniera ad un secondo per un altro censo, dichiarandogli che questo fondo non era obbligato ad alcuno, e questo primo creditore firmasse il contratto o come parte o come testimonio, si sarebbe con ciò renduto complice di questa falsa dichiarazione; nè potrebbe servirsi della sua ipoteca su questo fondo, in pregiudizio del secondo creditore. Così al contrario, se un creditore firma come testimonio un contratto di matrimonio, o altro contratto in cui il suo debitore obbliga tutt'i suoi beni, non perderà la sua ipoteca per non averne fatta protesta. In oltre colui che firma come testimonio un testamento, in cui il testatore dispone di un fondo soggetto alla sua ipoteca, non lo perde. In generale

mittit, sed ita demum, si emptor rem retineat, nec reddat venditori  
li. 10. cod.

deesi giudicare dell'effetto di tali approvazioni colle firme o in altra maniera, secondo le circostanze della natura de' contratti, della qualità delle persone, della cognizione che esse possono avere del pregiudizio, che la loro approvazione può recare all'interesse proprio o all'interesse altrui, della loro buona o mala fede, dell'intenzione de' contraenti, e secondo altre simili circostanze (1).

(1) Non videtur autem consensisse creditor, si sciente eo debitor rem vendiderit, cum ideo passus est venire, quod sciebat ubique pignus sibi durare. Sed si subscripserit forte in tabulis emptionis, consensisse videtur, nisi manifeste appareat deceptum esse l. 8 §. 15 ff. quib. mod. pign.

Inveniebatur Mævius instrumento cautionis cum republica factio a Scio interfuisse, & subscripsisse, quo caverat Scius, fundum nulli alii esse obligatum. Quæro an actio aliqua in rem Mævio competere potest? Modestinus respondit, pignus cui is de quo quaeritur consensit, minime cum retinere posse l. 6 §. 1 ff. quib. mod. pign.

Lucia Titia intestata moriens, a filiis suis per fideicommissum alieno servo domum reliquit. Post mortem, filii ejus iidem qui heredes, cum diviserunt hereditatem matris, diviserunt etiam domum. In qua divisione dominus servi fideicommissarii quasi testis affuit. Quæro, an fideicommissi persecutionem acquisitam sibi per servum, eo quod interfuit divisioni, amisisse videatur? Modestinus respondit, fideicommissum ipso jure amissum non esse . . . nisi evidenter apparuerit, omittendi fideicommissi causa hoc cum facisse l. 34 §. 2 ff. de leg. 2 v. l. 8 ff. de resc. vend.

Caius Scius ob pecuniam mutuam suam Lucio Titio pignori dedit. Postea pactum inter eos factum est, ut creditor pignus suum in compensationem pecunie sue, certo tempore possideret. Verum ante expletum tempus creditor cum suprema sua ordinaret, testamento cavìt, ut alter ex filiis suis haberet eam fundum & addidit quem de Lucio Titio emi, cum non emisset. Hoc testamentum inter ceteros signavit & Caius Scius, qui fuit debitor. Quæro an, ex hoc quod signavit, præjudicium aliquod sibi fecerit, cum nullum instrumentum venditionis proferatur, sed solum pactum ut creditor certi temporis fructus caperet? Herennius Modestinus respondit: contractui pignoris non obesse, quod debitor testamentum in quo se emisse pignus expressit, signasse proponitur l. 39 ff. de pign. act.

Convien osservare su questo articolo la differenza che può esservi

# ANALISI

## SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

*De' pegni, e delle ipoteche, e de' privilegi  
de' creditori.*

**L**analisi sulle leggi relative ai pegni ed alle ipoteche, si è fatta nel tomo secondo pag. 285 all'artic. del deposito e del sequestro.

servi tra la firma di un creditore in qualche atto dove fa da parte, ed in un altro dov'è soltanto testimonio. Tutto ciò ch'egli firma come parte, l'obbliga senza dubbio. Ma negli atti che firma come testimonio, ed in cui la firma non è messa che per testimonianza della verità di ciò che si è operato tra i contraenti, non si può tirar conseguenza dalla firma di un testimonio contro il suo interesse, se non quando con questa firma dia motivo che uno de' contraenti si trovi ingannato, come nel caso di quel testimonio il quale firma il contratto, ov'è la falsa enunciazione spiegata nell'articolo; poichè in tal caso il silenzio di questo testimonio contiene una mala fede, che lo rende complice di quella del suo debitore. Ma se un testimonio non contribuisce in niente per parte sua a qualche frode, e non dà alcun consenso espresso che deroga al suo diritto, nè la sua presenza, nè la sua firma debbono nuocergli; come si vede nel caso di questa legge 395 ff. de pign. att. citata su questo articolo; per la quale colui il quale non avesse venduto, ma semplicemente ipotecato un suo fondo ad un creditore, non lo perde per aver sottoscritto come testimonio il testamento di questo creditore, il quale dichiara che vuole che il fondo resti ad uno de' suoi figli, sebbene anche questo testatore avesse soggiunto, che aveva acquistato il fondo da questo testimonio.

V. l'articolo 33 della sez. 1.

Tom. IV.

Y

## TITOLO II.

*Della separazione de' beni del defonto da quelli dell'erede fra i rispettivi creditori.*

Si è veduto nel titolo precedente, che uno degli usi dell'ipoteca è di evincere i beni del debitore dalle mani di qualunque possessore. Ma quando i beni non passano che dal debitore al suo erede, il creditore conserva il suo diritto, ancorchè non abbia alcuna ipoteca; perchè l'erede non succede a' beni, se non col peso di soddisfare i debiti. In conseguenza tutt' i creditori del defonto sono, riguardo al suo erede, nel medesimo stato in cui erano riguardo al loro debitore; conservando ognuno su i beni del defonto, o la sua ipoteca o il suo privilegio o il semplice credito, tal quale lo avevano. Ma tal cambiamento che fa passare i beni del debitore al suo erede, producendo l'effetto, che i creditori di questo erede avranno ancora il loro diritto su i beni da lui acquistati, tal cambiamento, dicemmo, fa sì che quando l'erede non ha beni proprj, bastanti per i suoi creditori, i creditori del defonto si trovano in pericolo di veder passare i di lui beni ai creditori dell'erede. A ciò si provvede colla separazione de' beni del defonto da' beni dell'erede, in favore de' rispettivi creditori.

Coll'uso di questa separazione i creditori del defonto, i quali temono che il suo erede non sia idoneo a pagare, impediscono la confusione de' beni del

defonto con quelli dell'erede, affinchè i beni del loro originario debitore sieno conservati, e non passino ai creditori di questo erede.

Ma se i creditori dell'erede temano per parte loro che questo erede, impegnandosi in una successione onerosa, renda soggetti i beni proprj a' creditori del defonto col loro pregiudizio, per la medesima equità possono distinguere e separare i beni dell'erede da quelli del defonto. Su di che si osservi, che sebbene la condizione de' creditori e dell'erede del defonto debba essere uguale, nondimeno il diritto romano ne avea disposto diversamente, e non accordava la separazione a' creditori dell'erede, per questa ragione, che un debitore avendo la libertà di obbligarsi, può deteriorare la condizione de' suoi creditori con nuovi obblighi in loro pregiudizio (1). Ma nella nostra usanza non si è approvata questa sottigliezza, e si è giudicato che la libertà che può avere un debitore di contrarre nuovi debiti, quantunque ne venga pregiudizio a' suoi creditori non debba avere tal conseguenza; poichè se è permesso a questo debitore di farsi nuovi creditori accettando una successione carica di debiti, non deve essere vietato a' suoi creditori di far uso del diritto ch'essi hanno su i di lui beni, per impedire che non li sottoponga a' pesi di questa successione; ed è giusto accordar loro questa separazione, del pari che si accorda contro di essi a' creditori del defonto per i beni della successione.

(1) E contrario autem creditores Titii non impetrabunt separationem. Nam licet alicui adjiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriozem conditionem l. 1 §. 2 ff. de separar.

E' vero che in certi casi si accordava nel diritto romano la separazione ai creditori dell'erede, come se accettava una successione onerosa per defraudare i suoi creditori, ed anche in questo caso non si accordava facilmente la separazione, la quale aveva parimenti luogo in alcuni altri casi di cui sarebbe inutile qui parlare (1). Ma queste eccezioni non basta-

(1) V. l. 1 §. 5 *et seq. ff. de separ.*

I pupilli hanno l'ipoteca su i beni de' loro tutori e curatori l. 20 *cod. de adm. tutor.*, quand' anche non avessero amministrata la tutela l. 20 §. 1 *cod.*

I beni de' procuratori sono parimente obbligati nella stessa maniera l. 25 *ff. de iuselis et rat. distrab. et l. 19 §. 1 ff. de priv. cred.*

Tutti i prodighi privati dell'amministrazione, i pazzi, hanno il medesimo privilegio su i beni del loro curatore l. 20 21 22 *ff. cod.*

In diritto, questo privilegio era personale, e non passava agli eredi l. 19 *ff. cod.*

Tutti i pupilli, i prodighi ec. hanno parimente l'ipoteca su i beni di coloro che hanno maneggiato i loro affari per ordine del tutore *Argum. l. 4 C. de negot. gest. Negusan. de pign. et hypot. part. 2 cap. 4 n. 9.*

Questa ipoteca de' pupilli ec. comincia dal giorno dell'amministrazione o dell'atto della tutela. *Tanquam pignoris tutela obligata. D. l. 20 C. de administ. tut. et l. 6 cod. de bonis qua liber. Louet, l. H. cap. 23 Despeisses, t. 1 p. 523 n. 12.*

In diritto, ad esempio de' pupilli, i figli di famiglia hanno l'ipoteca per i loro beni avventizj su i beni del loro padre, dal giorno dell'amministrazione l. 6 *C. de bonis qua lib.*

I figli hanno parimente un'ipoteca tacita su i beni del loro padre e madre che si rimaritano, per la restituzione de' beni che loro debbono pervenire per parte del genitore premorto. *Ex eo die quo ea res ad eam pervenerint l. hac edictali §. 2 C. de secundis nuptiis.*

I sostituiti hanno l'ipoteca su i beni degli eredi degli istituiti dal giorno dell'amministrazione, per la restituzione del fidecommesso e per le deteriorazioni. *Argum. l. 6 §. 4 de bonis qua liberis.*

I beni degli ecclesiastici sono ipotecati per le riparazioni da farsi ne' beneficij, dal giorno che sono entrati in possesso. La

vano per far giustizia a' creditori dell'erede, e la nostra usanza accorda loro la separazione indistintamente.

chiosa sul capitolo 1 nelle decretali *de pignoribus*, verso la fine, dà la medesima ipoteca che su i beni del tutore.

I beni proprij dell'erede per il beneficio d'inventario, sono ipotecati dal giorno della sua amministrazione, verso i creditori della successione, nel caso che si trovi debitore.

Finalmente l'ipoteca su i beni di qualunque amministratore comincia dal giorno dell'amministrazione l. 32 *de Episcop. & Clericis*.

La moglie ha un' ipoteca tacita su i beni di suo marito, dal giorno del contratto, o della celebrazione del matrimonio, se non vi sia contratto. 1. Per la dote. 2. Per l'assegnamento che deve avere dal marito, o per consuetudine o per patto. 3. Per rimpiazzo. 4. Per l'indennità.

Ne' paesi di diritto scritto, ha ella parimente la sua ipoteca da questo giorno pel suo lutto e per l'anno di vedovanza.

I coeredi hanno per la garanzia delle porzioni, un' ipoteca tacita dal giorno della divisione; *Lower, l. H. cap. 2*, e la prescrizione contro quest' ipoteca non comincia che dal giorno dell'evizione.

In diritto, il venditore non ha ipoteca sulla cosa da lui venduta, purché non se l'abbia espressamente riservata, ed in tal caso l'ha prima de' creditori anche anteriori l. 17 *cod. de pign. & hypoth. l. 7 C. qui pot. in pign. hab. & Nov. 136 cap. 3*.

I legatarij hanno un' ipoteca tacita su i beni del defunto dal giorno della morte. l. 1 *C. comm. de legat.* Ma quest' ipoteca non estendesi su i beni dell'erede. *Hypothecam non esse rerum ipsius heredis, sed tantummodo earum qua a testatore ad eum pervenerint. D. l. in fine.*

Sebbene il testamento quando è ratificato, produca ipoteca, tuttavia questa non estendesi al di là del quinto de' beni proprij acquistati per successione.

I proprietarij hanno un' ipoteca tacita su i mobili degl'inquilini. V. quel che si è detto innanzi, nel titolo della locazione delle case.

Gli artefici hanno un' ipoteca tacita sulle opere che hanno fatte o ristaurate. V. il titolo de' privilegi.

I procuratori hanno un' ipoteca tacita su i beni delle loro parti dal giorno della loro costituzione.

Il fisco ha un' ipoteca tacita su i beni di tutti, quelli che contrattano con esso l. 46 §. 3 *ff. de jure fisci*. *Sciens semper jus habet pignoris l. 2 C. In quibus causis hypoth. tacit. contr.*

L'aver notata quì la nostra usanza servirà di avvertimento che bisogna estendere a' creditori dell'erede le regole che saranno raccolte in questo titolo, sebbene parlisi soltanto de' creditori del defonto.

## S E Z I O N E I.

*Della natura e degli effetti della separazione.*

### S O M M A R I O.

1. *Casi di questa separazione.*
2. *La separazione è indipendente dall'ipoteca.*
3. *I legatarj hanno il diritto di separazione.*
4. *Separazione per un debito condizionato, o da soddisfare in un dato tempo.*
5. *L'alienazione fatta dall'erede impedisce la separazione.*
6. *L'ipoteca fatta dall'erede, non impedisce la separazione.*
7. *La separazione ha luogo in una seconda e terza successione, ed anche più oltre.*

*Certum est ejus qui cum fisco contrahit bona pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimatur.*

Le città e le comunità non hanno la medesima ipoteca che il fisco, purchè non sia loro data con rescritto *l. 10 ff. ad municipalem l. 2 C. de jur. recip. Plinius, Epistol. lib. 10 Lett. 109* o che non godano di questa ipoteca per un'antica consuetudine *l. Antiochenisium 37 ff. de rebus auth. jud. posses. & de privil. cred. Plinius eod. Epist. 110.*

L'innovazione fatta di un antico obbligo non cambia ipoteca, la quale incomincia sempre dal giorno della prima obbligazione. *L. 3 ff. qui potiores:* nella stessa maniera un obbligo convertito in contratto di censo, conserva sempre la sua medesima ipoteca. *Ferrieres, artic. 164 n. 83, 84 e 85.*

8. Se il debitore succeda al suo fidejussore, la separazione ha luogo.
9. La separazione non nuoce al diritto contro l'erede.
10. I privilegi non impediscono la separazione.
11. Se uno degli eredi che sia creditore può domandare la separazione.

I. Quando i creditori di un defunto temono che l'erede non sia idoneo a pagare, possono far separare i beni della successione, da quelli dell'erede, per assicurare il patrimonio del defunto loro debitore, contro i creditori del suo erede (1).

2. Il diritto di questa separazione è indipendente dall'ipoteca, ed i creditori chirografarij possono domandarla; poichè il semplice effetto del loro credito li fa preferire su i beni del loro debitore a' credi-

(1) Sciendum separationem solere impetrari decreto pratoris: solet autem separatio permitti creditoribus ex his causis, ut puta debitorem quis Scium habuit; hic decessit; haeres ei extitit Titus: hic non est solvendo, patitur bonorum venditionem; creditores Scii dicunt bona Scii sufficere sibi, creditores Titii contentos esse debere bonis Titii. Et sic quasi quorum fieri bonorum venditionem. Fieri enim potest ut Sejus quidem solvendo fuerit, poruenitque satis creditoribus suis, vel ita semel, & si non in assem, in aliquid tamen satisfacere: admissis autem commixtisque creditoribus Titii, minus sint consecuturi, quia ille non est solvendo: aut minus consequantur, quia plures sunt. Hic est igitur æquissimum creditores Scii desiderantes separationem audiri, impetrateque a pratore, ut separatim quantum cuiusque creditoribus prasteretur l. 1 ff. de separat. Est jurisdictionis tenor promptissimus indemnitateque remedium edicto pratoris creditoribus hereditariis demonstratum; ut quoties separationem bonorum postulans causa cognita, impetrent l. 1 C. de bon. aut. Jud. poss.

Sebbene questa regola sembri limitata a' creditori del defunto, nondimeno quelli dell'erede hanno il medesimo diritto secondo la nostra usanza, come si è osservato nella prefazione.

tori del suo erede, verso i quali il defonto non era obbligato (1).

3. I legatarj del defonto hanno il medesimo diritto di domandare questa separazione, perchè sono creditori della successione. Ma sono ad essi preferiti i ereditori del defonto, perchè esso non ha potuto legare in loro pregiudizio (2).

4. Un creditore o un legatario il cui diritto dipende da una condizione la quale non è ancora purificata, o pure è sospeso fino ad un termine non ancora maturato, potrebbero tuttavia domandare la separazione per la loro sicurezza (3).

5. Se prima di esser stata domandata la separazione, l'erede avesse di buona fede alienato i beni della successione, o mobili o stabili, o anche l'intera eredità, non potranno i ereditori del defonto domandare la separazione di quel che sarà stato alienato (4); poichè l'erede, essendo padrone de' beni,

(1) Non è l'ipoteca che dà questo diritto, ma la semplice qualità di creditore.

(2) Quoties heredis bona solvendo non sunt, non solum creditores testatoris, sed etiam eos quibus legatum fuerit, impetrato bonorum possessionem æquum est. Ita ut cum creditoribus solidum acquisitum fuerit, legatariis vel solidum, vel portio quærat. *l. 6 ff. de sep. l. 4 §. 1 eod.*

(3) Creditoribus qui ex die vel sub conditione debentur, & propter hoc nondum pecuniam petere possunt, æque separatio dabitur, quoniam, & ipsis cautione communi consulitur *l. 4 ff. de separat.*

(4) Ab herede vendita hereditate, separatio frustra desiderabitur: utique si nulla fraudis incurrat suspicio. Nam quæ bona solent *l. 2 ff. de separat.*

Quantunque sembri che questa legge riguardi soltanto la vendita dell'eredità, tuttavia la sua disposizione ed il suo motivo comprendono le alienazioni particolari, come ben dimostrano le ultime parole di questa legge.

ha potuto disporne. Ma quest'alienazione riguardo agli stabili non recherebbe alcun pregiudizio a' creditori ipotecarj del defonto: e potrebbero essi esercitare contro i possessori la loro ipoteca ed i loro privilegi, se l'avessero, del pari che se l'alienazione fosse stata fatta dal defonto (1).

6. Se l'erede avesse impegnati o ipotecati i mobili o gli stabili della successione, prima che ne fosse stata dimandata la separazione, i creditori del defonto non lasceranno di far separare questi beni obbligati (2); poichè la separazione ha luogo finchè resta all'erede la proprietà, della quale quest'obbligo non lo priva.

7. Se i beni di una successione passino dall'erede al suo erede, e da questo ad un altro, e così ad altri eredi successivamente; in guisa che la prima successione e le seguenti si trovino confuse tra le mani degli eredi a' quali passano, i creditori di ogni

(1) Le alienazioni, in qualsivieno mani passino i beni ipotecati, non fanno pregiudizio all'ipoteca, come si è veduto nel titolo precedente.

Da questa regola ne segue, che riguardo agli stabili alienati dall'erede, i creditori del defunto i quali non avevano ipoteca, vi hanno perduto il loro diritto, nè loro rimane altro che l'azione personale contro l'erede, ed il diritto di separazione de' beni della successione che possono restare in suo potere. Riguardo poi a' mobili alienati dall'erede, i creditori del defunto anche ipotecarj, vi han perduto il loro diritto, nella maniera stessa che l'avrebbero perduto se l'alienazione fosse stata fatta dal defunto, perchè non avevano acquistato un diritto di proprietà colla morte del defunto.

(2) *Sciendum est autem, etiam si obligatas res esse proponatur ab herede jure pignoris vel hypothecæ, attamen, si hereditaria fuit, jure separationis hypothecario creditor potius esse eum qui separationem impetraverit. Et ita Severus & Antoninus rescripserunt l. 1 §. 3 ff. de separat.*

successione ne seguiranno i beni da un erede all' altro, e potranno domandarne la separazione (1).

8. Se un debitore per il quale un altro era obbligato come suo fidejussore, venga a succedergli, potrà il creditore domandare contro i creditori del suo debitore la separazione de' beni del defonto, senza che gli altri creditori di questo fidejussore possano impedirlo, come neppure quelli del debitore suo erede; poichè sebbene l'obbligazione del fidejussore morto, sia confusa nella persona di questo debitore suo erede, tuttavolta il creditore non perde la sicurezza che aveva su i beni del fidejussore, e neppure quella che sempre conserva su i beni del suo debitore (2).

(1) *Secundum hæc videamus, si primum secundum heredem scripserit; secundus tertium, & tertii bona veneant: qui creditores possint separationem impetrare? Et putem si quidem primi creditores petant, utique audiendos & adversus secundi & adversus tertii creditores; si vero secundi creditores petant, adversus tertii, utique eos impetrare posse l. 1 §. 2 ff. de separat.*

(2) *Debitor fidejussori heres extitit, ejusque bona venierunt: quamvis obligatio fidejussionis extincta sit, nihilominus separatio impetrabitur, petente eo cui fidejussor fuerat obligatus: sive solus sit hereditarius creditor, sive plures. Neque enim ratio juris, quæ causam fidejussionis propter principalem obligationem, quæ major fuit, exclusit, damno debet afficere creditorem qui sibi diligenter prospexerat. Quid ergo si bonis fidejussoris separatim solidum ex hereditate stipulatos consequi non possit? Utrum portio eum ceteris heredis creditoribus ei quærenda erit, an contentus esse debeat bonis quæ separari maluit? Sed cum stipulator iste, non adita fidejussoris a reo hereditate, bonis fidejussoris venditis, in residuum promisceri debitoris creditoribus potuerit, ratio non patitur eum in proposito submoveri l. 4 ff. de separat.*

Quanto si è detto in questo articolo riguardo al caso in cui il debitore succede al fidejussore, avrebbe luogo, anche con più ragione, nel caso in cui il fidejussore succedesse al debitore: ed il medesimo creditore che può domandare la separazione de' beni del fidejussore contro i creditori del debitore che gli succede non cade dubbio che possa domandare la separazione de' be-

9. Il creditore che avendo dimandato la separazione, non ha potuto esser pagato su i beni del defunto, conserva il suo diritto contro l'erede; ma sono a lui preferiti i creditori di questo erede (1), se il loro credito sia anteriore all'obbligo contratto dall'eredità.

10. La separazione può esser domandata contro tutte le persone privilegiate, ed anche contro il fisco (2).

11. Se tra i coeredi vi sia un creditore del defunto, può domandare la separazione contro i creditori degli altri, a riserba della porzione del suo debito, al quale deve egli stesso soggiacere (3).

## S E Z I O N E II.

*Come finisce, o si perde il diritto di separazione.*

**F**ra le regole di questa sezione non si metterà quella del diritto romano, la quale passato il

ni del debitore contro i creditori del fidejussore, erede di questo debitore.

(1) Sed in quolibet alio creditore, qui separationem impetravit, probari commodius est, ut si solidum ex hereditate servari non possit; ita demum aliquid ex bonis heredis ferat, si proprii creditores heredis fuerint dimissi l. 3 §. 2 ff. de separat.

(2) Sed etiam adversus fiscum & municipes impetraretur separatio l. 1 §. 4 ff. de separat.

(3) Si uxor tua pro triente patruo suo heres exitit, nec ab eo quicquam exigere prohibita est: debitum a coheredibus petere non prohibetur. Cum ultra eam portionem qua successit, actio non confundatur. Sin autem coheredes solvendo non sint, separatione postulata, nullum ei damnum fieri patiatur l. 7 C. de bon. antb. Jud. poss.

348 *Della separazione de' beni del defonto &c.*  
quinquennio non accordava la separazione de' beni (1); poichè questa prescrizione non è in uso fra noi (2).

## SOMMARIO.

1. *La confusione impedisce la separazione.*
2. *L'innovazione la impedisce ancora.*
3. *Difficoltà che sono regolate dalla prudenza del giudice.*

1. **S**e trovansi i beni del defonto confusi con quelli dell' erede, in guisa che non sia possibile distinguergli, e far vedere che sieno della successione, la separazione per questo riguardo non avrà luogo. Poichè la confusione n' impedisce l' effetto; e conviene presumere che quel che non apparisce essere della successione, appartenga all' erede. Altrimenti i creditori di questo erede sarebbero obbligati a render ragione del diritto ch' egli avesse sopra tutte quelle cose di cui fosse padrone, il che non sarebbe nè giusto, nè possibile (3).

2. Se un creditore del defonto innovi il suo cre-

(1) *L. 1 §. 13 ff. de separat.*

(2) Questa prescrizione è osservata ne' paesi di diritto scritto *L. 2 §. 13 ff. de separat.*

(3) *Præterea sciendum est, posteaquam bona hereditaria bonis heredis mixta sunt, non posse impetrari separationem. Confusis enim bonis & unitis, separatio impetrari non poterit. Quid ergo si prædia extent, vel mancipia, vel pecora, vel aliud quod separari potest? Hic utique poterit impetrari separatio l. 1 §. 12 ff. de separat.*

dito , e si contenti dell' obbligazione dell' erede , non potrà domandare la separazione de' beni del defonto . Poichè non è più creditore se non dell' erede (1) .

3. Se dimandandosi la separazione , vi si trovino difficoltà , come se la confusione de' beni ne rendesse la distinzione incerta , o per altre circostanze vi fosse dubbio se la separazione debba o no aver luogo , dipenderà dal prudente arbitrio del giudice il dare gli opportuni ordini , secondo lo stato delle cose (2) .

## A N A L I S I

### SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

*Della separazione de' beni del defonto da quelli dell'erede fra i rispettivi creditori.*

Su questo titolo non abbiamo leggi venete .

(1) Illud sciendum est eos demum creditores posse impetrare separationem qui non novandi animo ab herede stipulati sunt . Ceterum , si cum hoc animo secuti sunt , amiserunt separationis commodum l. 1 §. 10 ff. de separat.

Non solo in caso d'innovazione espressa , ma eziandio quando fosse tacita , come si usuras ab eo ea mente quasi eum eligendo , elegerunt l. 1 ff. §. 10 in fine cod. Et si satis acceperunt ab eo §. 11 cod.

Finalmente ogni volta che apparisce che i creditori del defonto si son contentati della persona dell'erede , fidem heredis secuti sunt §. 16 cod.

(2) De his autem omnibus an admittenda separatio sit , necne , prætoris erit vel præsidis notio l. 1 §. 14 ff. de separat.

*Fine del Tomo Quarto.*

# I N D I C E

## LIBRO SECONDO.

Degli obblighi, che si contraggono senza una espressa convenzione. pag. 3

### T I T O L O I.

De' tutori.	5
SEZIONE I. De' tutori, e della loro elezione.	10
SEZ. II. Delle facoltà del tutore.	16
SEZ. III. Degli obblighi de' tutori.	28
SEZ. IV. Degli obblighi de' fidejussori de' tutori, e di coloro che li propongono, e de' loro eredi.	51
SEZ. V. Degli obblighi de' pupilli verso i tutori.	55
SEZ. VI. Come finisca la tutela, e della remozione del tutore.	59
SEZ. VII. Delle cause che rendono incapace un tutore, e di quelle che lo dispensano.	65

### T I T O L O II.

De' curatori.	80
SEZ. I. Delle diverse sorte di curatori, e della loro autorità.	82
SEZ. II. Degli obblighi de' curatori.	89
SEZ. III. Degli obblighi de' curatori.	91
ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.	91
De' tutori, e de' curatori.	91

### T I T O L O III.

De' sindaci, rettori ed altri amministratori de' corpi pubblici, e delle comunità.	105
SEZ. I. Dell' elezione de' sindaci, de' direttori, e di altri amministratori de' corpi e delle comunità, e della loro autorità.	107
SEZ. II. Degli obblighi de' sindaci e de' direttori.	109
SEZ. III. Degli obblighi delle comunità che destinano sindaci o altri deputati.	111
ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.	111
De' sindaci, rettori ed altri amministratori de' corpi pubblici, e delle comunità.	114

### T I T O L O IV.

Di coloro che s'incaricano dell'affare di un altro, senza che questi lo sappia.	ibid.
SEZ. I. Degli obblighi di colui che maneggia gli affari di un altro senza che questi lo sappia.	116
SEZ. II. Degli obblighi di colui, del quale un altro ha maneggiato gli affari.	122
ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.	122
Di coloro che s'incaricano dell'affare di un altro, senza che questi lo sappia.	129

## T I T O L O V.

Di coloro che posseggono una cosa in comune , senza un formale contratto. ibid.

SEZ. I. Come una cosa possa esser comune a molte persone senza contratto. 131

SEZ. II. Degli obblighi reciprochi tra coloro che hanno qualche cosa in comune senza convenzione. 133

ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.

Di coloro che posseggono una cosa in comune , senza un formale contratto. 142

## T I T O L O VI.

Di quelli che hanno fondi contigui. ibid.

SEZ. I. Come si mettono i termini ne' fondi. ibid.

SEZ. II. Degli obblighi reciprochi tra' proprietarj de' fondi contigui. 146

ANALISI sulle leggi dello statuto veneto.

Di quelli che hanno fondi contigui. 149

## T I T O L O VII.

Di chi senza contratto riceve una cosa , che non gli è dovuta , o ritiene una cosa altrui. ibid.

SEZ. I. Alcuni esempj de' casi compresi in questo titolo , e che non hanno niente d'illecito. 151

SEZ. II. Altri esempj sulla stessa materia de' casi prodotti da un fatto illecito. 157

SEZ. III. Degli obblighi di colui che ritiene una cosa altrui senza convenzione. 160

SEZ. IV. Degli obblighi del padrone della cosa. 163

ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.

Di chi senza contratto riceve una cosa , che non gli è dovuta , o ritiene una cosa altrui. 164

## T I T O L O VIII.

De' danni cagionati per colpe che non possono imputarsi a delitto. ibid.

SEZ. I. Di ciò che è gittato da una casa , o che ne può cadere , e far danno. 165

SEZ. II. De' danni cagionati dagli animali. 170

SEZ. III. Del danno che può avvenire dalla caduta di un edificio o di qualche nuovo lavoro. 177

SEZ. IV. Delle altre specie di danni cagionati per semplici colpe. 187

ANALISI sulle leggi dello statuto veneto.

De' danni cagionati per colpe che non possono imputarsi a delitto. 196

## T I T O L O IX.

Degli obblighi che si formano per un caso fortuito. ibid.

SEZ. I. Come si formano gli obblighi prodotti da' casi fortuiti. 199

SEZ. II. Delle conseguenze degli obblighi prodotti da' casi fortuiti. 207

ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.  
Delle avarie, de' naufragj, e delle assicurazioni.

218

## T I T O L O X.

Di quel che si fa in frode de' creditori.

222

SEZ. I. Delle diverse sorte di frodi che si fanno in pregiudizio de' creditori.

226

SEZ. II. Degli obblighi di coloro che commettono queste frodi o che vi hanno parte.

235

ANALISI sulle leggi dello statuto veneto.

Di quel che si fa in frode de' creditori.

237

## L I B R O T E R Z O.

Degli effetti che accrescono, o confermano le obbligazioni.

238

## T I T O L O I.

De' pegni, e delle ipoteche, e de' privilegi de' creditori.

239

SEZ. I. Della natura del pegno e dell'ipoteca, e delle cose che ne sono o no capaci.

240

SEZ. II. Delle diverse specie d'ipoteche, e come si acquistano.

272

SEZ. III. Degli effetti dell'ipoteca, e degli obblighi ch'essa impone al debitore.

278

SEZ. IV. Degli obblighi del creditore verso il debitore, a causa dell'ipoteca.

295

SEZ. V. De' privilegi de' creditori.

299

SEZ. VI. Della surrogazione all'ipoteca, o al privilegio del creditore.

318

SEZ. VII. Come si estingua o finisca l'ipoteca.

328

ANALISI sulle leggi civili dello statuto veneto.

De' pegni, e delle ipoteche, e de' privilegi de' creditori.

337

## T I T O L O II.

Della separazione de' beni del defonto da quelli dell'erede fra i rispettivi creditori.

338

SEZ. I. Della natura e degli effetti della separazione.

342

SEZ. II. Come finisce, e si perde il diritto di separazione.


347

ANALISI sulle leggi dello statuto veneto.


Della separazione de' beni del defonto da quelli dell'erede fra i rispettivi creditori.


349

1185



5811







Donati  
Leg. liv.

T. IV.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto  
e di Diritto Comparato

III

G

39

234 Di quel che si fa in frode de' creditori.

13. Se dopo il sequestro de' beni di un debitore, o dopo la cessione fattane a' suoi creditori, uno di questi riceva il pagamento o dal fondo delle cose sequestrate, o da ciò che fosse stato ceduto a' creditori, metterà in comune quel che avrà ricevuto, perchè allora prende per se quel che apparteneva a tutti (1). Il che non s' intende di ciò che ha potuto conseguire un creditore, il quale sia stato diligente a far sequestrare i mobili del suo debitore, prima che gli altri creditori avessero fatta alcuna istanza (2).

vigilare ad suum consequendum l. ar ff. de perul. V. l'articolo seguente.

(1) Qui vero, post bona possessa, debitum suum recipit, hunc in portionem vocandum, exequendumque ceteris creditoribus. Neque enim debuit praeripere ceteris, post bona possessa, cum jam par conditio omnium creditorum facta esset l. 6 §. 7 ff. qua in fraud. cred.

(2) Aliter atque si creditor est, cui permissum est possidere, postea recepit debitum suum. Ceteri enim poterunt peragere bonorum venditionem l. 12 ff. de reb. acth. jud. poss. Si debitorem meum & complurium creditorum consecutus essem fugientem, secum ferentem pecuniam, & abstulissem ei id quod mihi debeatur; placet Juliani sententia dicentis, multum interesse, antequam in possessionem bonorum ejus creditores mittantur, hoc factum sit, an postea. Si ante, cessare in factum actionem; si postea, hunc locum fore l. 10 §. 16 ff. qua in fraud. cred.

Lib. II. Tit. X. Sez. II.

239

## SEZIONE II.

Degli obblighi di coloro che commettono queste frodi o che vi hanno parte.

### SOMMARIO.

1. Obblighi che seguono dalle frodi fatte a' creditori.
2. Complici nelle frodi.
3. Pena del debitore che froda i suoi creditori.
4. Tutore o curatore complice nelle frodi.

1. Colui che avrà avuta parte ad una frode fatta a' creditori, sarà tenuto a restituire tutto ciò che si troverà aver ricevuto con tal mezzo, come anche i frutti o altre rendite, e gl' interessi, se sieno danari, contando dal giorno che gli avrà ricevuti. E tutte le cose saranno rimesse nel medesimo stato, in cui erano prima di questa frode (1).

(1) Per hanc actionem res restitui debet cum sua scilicet causa; & fructus non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi qui percipi poterunt a fraudatore, veniunt l. 10 §. 19 & 20 ff. qua in fraud. cred. Praeterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset. Propter quod etiam medii temporis commodum, quod quis consequeretur liberatione non facta, praestandum erit. Id. l. 10 §. 22. In Faviana quoque actione, & Pauliana, per quam, quae in fraudem creditorum alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur. Nam praetor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum; Nam & verbum restituit, quod in hac re praetor dixit, plenam habet si-

